

XVI legislatura

**Disegno di legge**

**A.S. n. 2322-B**

Disposizioni per  
l'adempimento di obblighi  
derivanti dall'appartenenza  
dell'Italia alle Comunità  
europee

Legge comunitaria 2010

settembre 2011  
n. 307



servizio studi del Senato



# Servizio Studi

Direttore: Daniele Ravenna

## Segreteria

tel. 6706\_2451

### Uffici ricerche e incarichi

#### Settori economico e finanziario

Reggente ufficio: S. Moroni \_3627

#### Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco \_2104

#### Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: G. Buonomo \_3613

#### Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi \_3476

#### Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci \_2988

#### Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: F. Cavallucci \_3443

S. Marci \_3788

#### Politica estera e di difesa

Reggente ufficio: A. Mattiello \_2180

Reggente ufficio: A. Sanso' \_2451

#### Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli \_2114

#### Legislazione comparata

Reggente ufficio: S. Marci \_3788

### Documentazione

#### Documentazione economica

Emanuela Catalucci \_2581

Silvia Ferrari \_2103

Simone Bonanni \_2932

Luciana Stendardi \_2928

Michela Mercuri \_3481

Beatrice Gatta \_5563

#### Documentazione giuridica

Vladimiro Satta \_2057

Letizia Formosa \_2135

Anna Henrici \_3696

Gianluca Polverari \_3567

---

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVI legislatura

**Disegno di legge**

**A.S. n. 2322-B**

Disposizioni per  
l'adempimento di obblighi  
derivanti dall'appartenenza  
dell'Italia alle Comunità  
europee

Legge comunitaria 2010

settembre 2011

n. 307



## AVVERTENZA

Il disegno di legge comunitaria per il 2010 ha iniziato il suo *iter* parlamentare nell'agosto 2010 in Senato. Fu presentato dal Governo il 5 agosto e prese il numero di AS 2322.

Nella stesura originaria esso si componeva di 11 articoli e due allegati contenenti gli elenchi delle direttive (1 nell'allegato A e 15 nell'allegato B) da recepire mediante delega legislativa.

La 14<sup>a</sup> Commissione del Senato esaminò il disegno di legge, congiuntamente con la Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2009 (DOC. LXXXVIII, n. 3), a partire dal 29 settembre 2010 e ne concluse l'esame, con l'introduzione di alcuni emendamenti, nel mese di febbraio 2011, trasmettendolo all'Assemblea (AS 2322-A) che lo discusse - apportando alcune modifiche - e lo approvò il 2 febbraio<sup>1</sup>.

A seguito delle modificazioni apportate durante l'esame in Senato, il testo trasmesso alla Camera dei deputati conteneva un maggior numero di articoli (18) e ampliava gli elenchi di direttive contenuti negli allegati A e B (diventate, rispettivamente, 4 e 26).

Alla Camera il disegno di legge (con il numero di AC 4059) è stato esaminato dalle commissioni di merito e dalla Commissione XIV in una serie di sedute svoltesi a partire dal 16 febbraio fino al 24 marzo.

Il dibattito in sede di commissione referente e di commissioni di merito aveva evidenziato un'ampia complessità di temi, tanto che i 18 articoli originari di cui consisteva il provvedimento trasmesso alla Camera erano diventati 41, alcuni dei quali oggetto di rilievi di costituzionalità per ritenuta violazione dell'articolo 81. La Commissione referente, nella seduta del 24 marzo 2011, adottò una proposta di relazione da trasmettere all'Assemblea, che iniziò la discussione sul provvedimento (AC 4059-A) il 28 marzo.

A seguito del rinvio deliberato dall'Assemblea nella seduta del 6 aprile 2011, la XIV Commissione riprese l'esame del disegno di legge, stabilendo di esaminare esclusivamente alcuni articoli già oggetto di approfondimento in sede di Comitato dei Nove. La XIV Commissione ha quindi discusso e votato gli emendamenti riferiti a tali articoli nelle sedute del 12 e 13 aprile 2011. Il Comitato dei Nove ha continuato il suo lavoro fino al 28 giugno, data in cui il testo del 4059 è stato nuovamente trasmesso all'Assemblea (divenendo l'AC 4059 A/R).

Nella seduta del 29 giugno 2011 l'Assemblea della Camera ha deliberato lo stralcio di molti articoli del testo presentato dalla Commissione: il 15 (ora AC 4059 *ter*), il 23 (ora AC 4059 *quater*), il 28 (ora AC 4059 *quinqüies*), il 29 (ora AC 4059 *sexies*), il 31 (ora AC 4059 *septies*), il 32 (ora AC 4059 *octies*), il 33

---

<sup>1</sup> Il Servizio studi del Senato ha predisposto sul testo dell'AS 2322 il dossier n. 243, e sull'AS 2322-A il dossier 270.

(ora AC 4059 *novies*), il 35 (ora AC 4059 *decies*), il 36 (ora AC 4059 *undecies*), il 37 (ora AC 4059 *duodecies*) e il 40 (ora AC 4059 *terdecies*).

Nella medesima seduta l'Assemblea ha inoltre respinto l'articolo 1 del provvedimento, dopo un'ampia discussione durante la quale erano stati anche approvati emendamenti modificativi all'articolo stesso. Nelle parole del Presidente della XIV commissione, Pescante, questa bocciatura di un articolo fondante di tutto il provvedimento rappresentava un'interruzione dell'*iter* della legge comunitaria in Parlamento. L'esame in Assemblea è stato dunque sospeso, la questione rimessa alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi per un esame delle valutazioni del Comitato dei Nove sulla bocciatura politica dell'articolo e la ricerca di una mediazione.

L'esame in Assemblea è ripreso il 26 luglio, data in cui il disegno di legge è stato adottato e trasmesso al Senato (AS 2322-B), pur con ampie modificazioni rispetto al testo entrato in Aula, conseguenti alla soppressione dell'articolo 1.

Il presente dossier illustra il testo approvato dalla Camera (AS 2322-B).

Il dossier presenta, in fine, una tabella sulle procedure di infrazione riguardanti l'Italia, aggiornata all' 8 settembre 2011, ricavata dall'archivio informatico nazionale delle procedure di infrazione realizzato e gestito dal Dipartimento delle politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri (*Eur-Infra*).

## INDICE

SINTESI DEL CONTENUTO.....	13
SCHEDE DI LETTURA.....	27
<b>Articolo 1</b> <i>(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie)</i>	
Scheda di lettura.....	29
<b>Articolo 2</b> <i>(Oneri relativi a prestazioni e controlli)</i>	
Scheda di lettura.....	33
<b>Articolo 3</b> <i>(Delega al Governo per il riordino normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie)</i>	
Scheda di lettura.....	35
<b>Articolo 4</b> <i>(Missioni connesse con gli impegni europei)</i>	
Scheda di lettura.....	39
<b>Articolo 5</b> <i>(Modifiche al codice del consumo in materia di servizi finanziari a distanza)</i>	
Scheda di lettura.....	41
<b>Articolo 6</b> <i>(Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2009/65/CE, in materia di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, 2009/109/CE, concernente obblighi informativi in caso di fusioni e scissioni, e 2009/110/CE, relativa agli istituti di m</i>	
Scheda di lettura.....	45
DIRETTIVA 2009/65/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 13 LUGLIO 2009 CONCERNENTE IL COORDINAMENTO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE, REGOLAMENTARI E AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI TALUNI ORGANISMI D'INVESTIMENTO COLLETTIVO IN VALORI MOBILIARI (OICVM) .....	61
DIRETTIVA 2009/109/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 16 SETTEMBRE 2009 CHE MODIFICA LE DIRETTIVE DEL CONSIGLIO 77/91/CEE, 78/855/CEE E 82/891/CEE E LA DIRETTIVA 2005/56/CE PER QUANTO RIGUARDA GLI OBBLIGHI IN	

MATERIA DI RELAZIONI E DI DOCUMENTAZIONE IN CASO DI FUSIONI E SCISSIONI.....	62
DIRETTIVA 2009/110/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 16 SETTEMBRE 2009 CONCERNENTE L'AVVIO, L'ESERCIZIO E LA VIGILANZA PRUDENZIALE DELL'ATTIVITÀ DEGLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA, CHE MODIFICA LE DIRETTIVE 2005/60/CE E 2006/48/CE E CHE ABROGA LA DIRETTIVA 2000/46/CE.....	64

### **Articolo 7**

*Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2010/73/UE recante la modifica delle direttive 2003/71/CE relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato*

Scheda di lettura.....	67
DIRETTIVA 2010/73/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 24 NOVEMBRE 2010 RECANTE MODIFICA DELLE DIRETTIVE 2003/71/CE RELATIVA AL PROSPETTO DA PUBBLICARE PER L'OFFERTA PUBBLICA O L'AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI E 2004/109/CE SULL'ARMONIZZAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA RIGUARDANTI LE INFORMAZIONI SUGLI EMITTENTI I CUI VALORI MOBILIARI SONO AMMESSI ALLA NEGOZIAZIONE IN UN MERCATO REGOLAMENTATO .....	72

### **Articolo 8**

*(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2010/24/UE, sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure, nonché disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto)*

Scheda di lettura.....	75
DIRETTIVA 2010/24/UE DEL CONSIGLIO DEL 16 MARZO 2010 SULL'ASSISTENZA RECIPROCA IN MATERIA DI RECUPERO DEI CREDITI RISULTANTI DA DAZI, IMPOSTE ED ALTRE MISURE .....	94
DIRETTIVA 2009/69/CE DEL CONSIGLIO DEL 25 GIUGNO 2009 SULL'EVASIONE DELL'IVA.....	96
DIRETTIVA 2009/162/UE DEL CONSIGLIO DEL 22 DICEMBRE 2009, CHE MODIFICA VARIE DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA 2006/112/CE RELATIVA AL SISTEMA COMUNE D'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO .....	97

### **Articolo 9**

*(Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2009/127/CE, relativa alle macchine per l'applicazione di pesticidi, 2009/136/CE e 2009/140/CE, in materia di servizi di comunicazione elettronica, 2010/30/UE,*



*concernente l'indicazione del consumo di energia e di risorse connesse, e 2011/17/UE, sulla metrologia)*

Scheda di lettura.....	99
DIRETTIVA 2009/127/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 21 OTTOBRE 2009 CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2006/42/CE RELATIVA ALLE MACCHINE PER L'APPLICAZIONE DI PESTICIDI (TESTO RILEVANTE AI FINI DEL SEE).....	114
DIRETTIVA 2009/136/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 25 NOVEMBRE 2009, RECANTE MODIFICA DELLA DIRETTIVA 2002/22/CE RELATIVA AL SERVIZIO UNIVERSALE E AI DIRITTI DEGLI UTENTI IN MATERIA DI RETI E DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DELLA DIRETTIVA 2002/58/CE RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ALLA TUTELA DELLA VITA PRIVATA NEL SETTORE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE E DEL REGOLAMENTO (CE) N. 2006/2004 SULLA COOPERAZIONE TRA LE AUTORITÀ NAZIONALI RESPONSABILI DELL'ESECUZIONE DELLA NORMATIVA A TUTELA DEI CONSUMATORI...	116
DIRETTIVA 2009/140/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 25 NOVEMBRE 2009, RECANTE MODIFICA DELLE DIRETTIVE 2002/21/CE CHE ISTITUISCE UN QUADRO NORMATIVO COMUNE PER LE RETI ED I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, 2002/19/CE RELATIVA ALL'ACCESSO ALLE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E ALLE RISORSE CORRELATE, E ALL'INTERCONNESSIONE DELLE MEDESIME E 2002/20/CE RELATIVA ALLE AUTORIZZAZIONI PER LE RETI E I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA.....	120
DIRETTIVA 2010/30/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 19 MAGGIO 2010, CONCERNENTE L'INDICAZIONE DEL CONSUMO DI ENERGIA E DI ALTRE RISORSE DEI PRODOTTI CONNESSI ALL'ENERGIA, MEDIANTE L'ETICHETTATURA ED INFORMAZIONI UNIFORMI RELATIVE AI PRODOTTI.....	126
DIRETTIVA 9 MARZO 2011, N. 2011/17/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE ABROGA LE DIRETTIVE 71/317/CEE, 71/347/CEE, 71/349/CEE, 74/148/CEE, 75/33/CEE, 76/765/CEE, 76/766/CEE E 86/217/CEE DEL CONSIGLIO RELATIVE ALLA METROLOGIA .....	128

## **Articolo 10**

*(Qualità delle acque destinate al consumo umano)*

Scheda di lettura.....	129
------------------------	-----

## **Articolo 11**

*(Modifiche al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494. Procedura d'infrazione n. 2008/4908. Delega al Governo in materia di concessioni demaniali marittime)*

Scheda di lettura.....	131
Procedure di contenzioso .....	137

**Articolo 12**

*(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009)*

Scheda di lettura.....	145
DIRETTIVA 2009/43/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 6 MAGGIO 2009, CHE SEMPLIFICA LE MODALITÀ E LE CONDIZIONI DEI TRASFERIMENTI ALL'INTERNO DELLE COMUNITÀ DI PRODOTTI PER LA DIFESA .....	155

**Articolo 13**

*(Adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 29 ottobre 2009, resa nella causa C-249/08)*

Scheda di lettura.....	157
------------------------	-----

**Articolo 14**

*(Attuazione della direttiva 2009/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio, e disciplina organica dei requisiti di installazione degli impianti di distribuzione di benzina)*

Scheda di lettura.....	163
DIRETTIVA 2009/126/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 21 OTTOBRE 2009, RELATIVA ALLA FASE II DEL RECUPERO DI VAPORI DI BENZINA DURANTE IL RIFORNIMENTO DEI VEICOLI A MOTORE NELLE STAZIONI DI SERVIZIO .....	168

**Articolo 15**

*(Attuazione della direttiva 2010/78/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 200*

Scheda di lettura.....	171
DIRETTIVA 2010/78/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 24 NOVEMBRE 2010 RECANTE MODIFICA DELLE DIRETTIVE 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE E 2009/65/CE PER QUANTO RIGUARDA I POTERI DELL'AUTORITÀ EUROPEA DI VIGILANZA (AUTORITÀ BANCARIA EUROPEA), DELL'AUTORITÀ EUROPEA DI VIGILANZA (AUTORITÀ EUROPEA DELLE ASSICURAZIONI E DELLE PENSIONI AZIENDALI E PROFESSIONALI) E DELL'AUTORITÀ EUROPEA DI VIGILANZA (AUTORITÀ EUROPEA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DEI MERCATI) ..	181

## **Articolo 16**

*(Adeguamento alla procedura d'infrazione n. 2009/4117 in materia di deducibilità delle spese relative ai contratti di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede)*

Scheda di lettura..... 183

## **Articolo 17**

*(Modifiche al decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 178, recante attuazione della direttiva 2000/36/CE relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana. Sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 25 novembre 2010 nella causa C-47/09)*

Scheda di lettura..... 187

## **Articolo 18**

*(Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2009/20/CE e 2010/36/UE, in materia di crediti marittimi e di sicurezza delle navi, e 2010/35/UE, in materia di attrezzature a pressione trasportabili)*

Scheda di lettura..... 191

DIRETTIVA 2009/20/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 23 APRILE 2009, SULL'ASSICURAZIONE DEGLI ARMATORI PER I CREDITI MARITTIMI ..... 194

DIRETTIVA 2010/36/UE DELLA COMMISSIONE DEL 1° GIUGNO 2010 CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2009/45/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RELATIVA ALLE DISPOSIZIONI E NORME DI SICUREZZA PER LE NAVI PASSEGGERI ..... 195

DIRETTIVA 2010/35/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 16 GIUGNO 2010, IN MATERIA DI ATTREZZATURE A PRESSIONE TRASPORTABILI E CHE ABROGA LE DIRETTIVE DEL CONSIGLIO 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE E 1999/36/CE..... 196

## **Articolo 19**

*(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2010/60/UE, in materia di commercializzazione delle miscele di sementi di piante foraggere)*

Scheda di lettura..... 197

DIRETTIVA 2010/60/UE DELLA COMMISSIONE DEL 30 AGOSTO 2010 CHE DISPONE DEROGHE PER LA COMMERCIALIZZAZIONE DELLE MISCELE DI SEMENTI DI PIANTE FORAGGERE DESTINATE A ESSERE UTILIZZATE PER LA PRESERVAZIONE DELL'AMBIENTE NATURALE ..... 200

## **Articolo 20**

*(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2009/128/CE, relativa all'utilizzo sostenibile dei pesticidi)*

Scheda di lettura..... 201

DIRETTIVA 2009/128/CE (CHE ISTITUISCE UN QUADRO PER L'AZIONE COMUNITARIA AI FINI DELL'UTILIZZO SOSTENIBILE DEI PESTICIDI) ..... 203

## **Articolo 21**

*(Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2009/38/CE, relativa al comitato aziendale europeo, 2009/50/CE e 2009/52/CE, in materia di lavoro dei cittadini di Paesi terzi)*

Scheda di lettura.....	205
DIRETTIVA 2009/38/CE DEL 6 MAGGIO 2009 - ISTITUZIONE DI UN COMITATO AZIENDALE EUROPEO O DI UNA PROCEDURA PER L'INFORMAZIONE E LA CONSULTAZIONE DEI LAVORATORI NELLE IMPRESE E NEI GRUPPI DI IMPRESE DI DIMENSIONI COMUNITARIE.....	206
DIRETTIVA 2009/50/CE - CONDIZIONI DI INGRESSO E SOGGIORNO DI CITTADINI DI PAESI TERZI CHE INTENDANO SVOLGERE LAVORI ALTAMENTE QUALIFICATI.....	209
DIRETTIVA 2009/52/CE DEL 18 GIUGNO 2009 - SANZIONI E A PROVVEDIMENTI NEI CONFRONTI DI DATORI DI LAVORO CHE IMPIEGANO CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE.....	212

## **Articolo 22**

*(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2010/76/CE, concernente il portafoglio di negoziazione e le ricartolarizzazioni e il riesame delle politiche remunerative da parte delle autorità di vigilanza, e modifiche al testo unico delle leggi in materia)*

Scheda di lettura.....	215
DIRETTIVA 2010/76/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 24 NOVEMBRE 2010 CHE MODIFICA LE DIRETTIVE 2006/48/CE E 2006/49/CE PER QUANTO RIGUARDA I REQUISITI PATRIMONIALI PER IL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE E LE RICARTOLARIZZAZIONI E IL RIESAME DELLE POLITICHE REMUNERATIVE DA PARTE DELLE AUTORITÀ DI VIGILANZA.....	222

## **Articolo 23**

*(Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n.209, recante attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso)*

Scheda di lettura.....	225
------------------------	-----

## **Articolo 24**

*(Disposizioni finali)*

Scheda di lettura.....	227
------------------------	-----

TABELLA DELLE PROCEDURE DI INFRAZIONE.....	235
--	-----

## **SINTESI DEL CONTENUTO**



## **Articolo 1**

*(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie)*

**L'articolo 1**, modificato dalla Camera dei deputati e corrispondente all'articolo 3 del testo licenziato dal Senato in prima lettura, prevede, analogamente a quanto disposto dalle ultime leggi comunitarie, una delega al Governo per l'introduzione di un trattamento sanzionatorio per le violazioni di obblighi discendenti da:

- direttive attuate, ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, in via regolamentare o amministrativa (ossia per via non legislativa);
- regolamenti comunitari già pubblicati alla data di entrata in vigore della legge comunitaria per i quali però non siano già previste sanzioni penali o amministrative.

La necessità della disposizione risiede nel fatto che, sia nel caso dell'attuazione di direttive in via regolamentare o amministrativa, sia nel caso di regolamenti comunitari (che, come è noto, non necessitano di leggi di recepimento, essendo direttamente applicabili), è necessaria una fonte normativa interna di rango primario atta ad introdurre norme sanzionatorie di natura penale o amministrativa nell'ordinamento nazionale.

La finalità dell'articolo è, pertanto, quella di consentire al Governo di introdurre sanzioni volte a punire le trasgressioni commesse in violazione dei precetti contenuti nelle sopra richiamate disposizioni normative comunitarie.

## **Articolo 2**

*(Oneri relativi a prestazioni e controlli)*

**L'articolo 2** (oggetto di una **modifica di mero drafting durante l'esame alla Camera**) detta disposizioni circa gli oneri derivanti dalle prestazioni e dai controlli che gli uffici pubblici sono chiamati a sostenere in applicazione della normativa comunitaria.

## **Articolo 3**

*(Delega al Governo per il riordino normativo nelle materia interessate dalle direttive comunitarie)*

**L'articolo 3** delega il Governo ad adottare testi unici o codici di settore delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite dal disegno di legge in esame per il recepimento di direttive comunitarie, con lo scopo di coordinare tali disposizioni con quelle vigenti nelle stesse materie. Il termine previsto per l'esercizio della delega era originariamente fissato in 24 mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame. **A seguito dell'approvazione di un emendamento da parte della XIV Commissione della Camera dei deputati, il**

termine è stato modificato e reso flessibile: le deleghe potranno essere esercitate entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto legislativo di recepimento di direttive adottato ai sensi del provvedimento in esame.

#### **Articolo 4**

*(Missioni connesse con gli impegni europei)*

L'**articolo 4, inserito nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati**, consente la corresponsione delle diarie per le missioni all'estero per le missioni ritenute indispensabili ad assicurare la partecipazione a riunioni nell'ambito di processi decisionali dell'Unione europea.

#### **Articolo 5**

*(Modifiche al codice del consumo in materia di servizi finanziari a distanza)*

L'articolo, inserito durante l'esame del provvedimento al Senato, apporta modifiche alla disciplina recata dal codice del consumo (di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206) sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari. In primo luogo si modifica la disciplina delle informazioni precontrattuali da fornire al consumatore, in particolare quelle relative al fornitore di servizi finanziari oggetto di commercializzazione.

In secondo luogo si interviene sulla casistica di esclusione dell'applicazione del diritto di recesso in capo al consumatore, modificando nel dettaglio l'articolo 67-*duodecies*, comma 5, lettera c) del D.Lgs. 206/2005.

Infine, si apportano modifiche alla disciplina del pagamento del servizio fornito prima del recesso: il fornitore è obbligato ad effettuare il rimborso degli importi dovuti in conformità del contratto "entro e non oltre entro trenta giorni", come precisato con **emendamento introdotto dalla Camera dei deputati**; il consumatore è poi tenuto a effettuare la restituzione "entro e non oltre entro trenta giorni", come precisato con **emendamento introdotto dalla Camera dei deputati**.

#### **Articolo 6**

*(Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2009/65/CE, in materia di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, 2009/109/CE, concernente obblighi informativi in caso di fusioni e scissioni, e 2009/110/CE, relativa agli istituti di moneta elettronica)*

L'**articolo 6, modificato dalla Camera**, delega il governo ad attuare le seguenti direttive:

- direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni



- legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM);
- direttiva 2009/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che modifica le direttive del Consiglio 77/91/CEE, 78/855/CEE e 82/891/CEE e la direttiva 2005/56/CE per quanto riguarda gli obblighi in materia di relazioni e di documentazione in caso di fusioni e scissioni;
  - direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE.

### **Articolo 7**

*(Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2010/73/UE recante la modifica delle direttive 2003/71/CE relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato)*

L'**articolo 7, aggiunto dalla Camera**, delega il governo ad attuare la direttiva 2010/73/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica delle direttive 2003/71/CE relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato.

### **Articolo 8**

*(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2010/24/UE, sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure, nonché disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto)*

L'**articolo 8, inserito durante l'esame del provvedimento alla Camera**, reca al **comma 1** la delega per l'attuazione alla direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure.

Il **comma 2** è finalizzato ad attuare le direttive 2009/69/CE e 2009/162/UE che apportano modifiche alla disciplina del sistema comune dell'IVA: a tal fine, le norme modificano il DPR n. 633 del 1972, contenente la disciplina italiana

dell'imposta sul valore aggiunto; il **comma 3** apporta invece due modifiche al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331.

Il **comma 4** inserisce all'articolo 83 del decreto legge n. 112 del 2008 un nuovo comma *7-bis*; infine il **comma 5** prevede che una serie di disposizioni dettate dall'articolo in esame trovino applicazione per le operazioni effettuate a partire dal sessantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

### **Articolo 9**

*(Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2009/127/CE, relativa alle macchine per l'applicazione di pesticidi, 2009/136/CE e 2009/140/CE, in materia di servizi di comunicazione elettronica, 2010/30/UE, concernente l'indicazione del consumo di energia e di risorse connesse, e 2011/17/UE, sulla metrologia)*

**L'articolo 9, articolo 11 del testo approvato dal Senato, è stato modificato dalla Camera dei deputati** che ha integrato le disposizioni di delega per il recepimento di direttive in materia di comunicazioni elettroniche (direttiva 2009/136/CE e direttiva 2009/140/CE) ed ha aggiunto la delega per il recepimento: della direttiva 2009/127/CE relativa alle macchine per l'applicazione di pesticidi; della direttiva 2010/30/UE concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti (rifusione) e della direttiva 2011/17/UE relativa alla metrologia.

L'articolo, al **comma 3**, novella il Testo unico sui servizi di media audiovisivi in materia di fornitori di servizi di media audiovisivi nazionali.

Il **comma 4** reca dettagliati criteri per l'esercizio della delega in materia di comunicazioni elettroniche.

Il **comma 5** modifica una norma della legge comunitaria 2008 riguardante il credito ai consumatori.

### **Articolo 10**

*(Qualità delle acque destinate al consumo umano)*

**L'articolo 10 - a cui la Camera ha apportato una modifica esclusivamente formale** - reca una novella alla disciplina sulla verifica dei valori di parametro per le acque confezionate in bottiglie o contenitori, rese disponibili per il consumo umano.

La norma che si intende novellare prevede che i valori di parametro richiesti debbano essere rispettati, per le acque suddette, sia nel punto in cui esse siano imbottigliate (o introdotte nei contenitori) sia nelle confezioni in fase di commercializzazione (o comunque di messa a disposizione per il consumo).

**L'articolo in esame** sopprime il secondo punto di verifica.

### **Articolo 11**

*(Modifiche al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494. Procedura d'infrazione n. 2008/4908. Delega al Governo in materia di concessioni demaniali marittime)*

L'**articolo 11** reca al **comma 1, modificato dalla Camera**, una serie di novelle agli articoli 01 e 03 del decreto legge n. 400 del 1993, recante "*Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime*", che vengono apportate sia per chiudere la procedura d'infrazione n. 2008/4908 avviata nei confronti dell'Italia, sia con l'obiettivo di favorire lo sviluppo e l'innovazione dell'impresa turistico-balneare-ricreativa.

I **commi da 2 a 5, inseriti dalla Camera**, delegano il Governo al riordino della legislazione concernente le concessioni demaniali marittime, dettandone principi e criteri direttivi.

Il **comma 6, inserito dalla Camera**, definisce le imprese turistico-balneari, disciplinandone altresì una serie di interventi finalizzati alla promozione delle attività turistico-balneari.

### **Articolo 12**

*(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009)*

L'articolo è stato **inserito in sede referente dalla 14a Commissione del Senato ed è stato modificato dalla Camera dei deputati** (limitatamente ai riferimenti interni ai primi tre articoli del disegno di legge); esso reca una delega al Governo, da esercitarsi in conformità ai principi di cui alla legge 185 del 1990, ad adottare uno o più decreti legislativi per dare attuazione alla direttiva 2009/43/CE, che disciplina le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa con l'intento di semplificarne le procedure in una nuova logica di certificazione e responsabilizzazione delle imprese.

Sempre al comma 1 si prescrive che l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva - scaduta il 30 giugno 2011 - avvenga nel rispetto dei principi contenuti nella medesima direttiva, nonché delle posizioni comuni 2003/468/PESC del Consiglio e 2008/944/PESC del Consiglio. Il **comma 2** aggiunge che essa deve essere esercitata in conformità ai principi di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185.

Il **comma 3**, laddove dispone la procedura di adozione dei decreti legislativi, contempla "ove necessario, semplificazioni di natura organizzativa e amministrativa, nonché ulteriori fattispecie sanzionatorie di natura amministrativa nel rispetto dei principi di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185".

Dopo che il **comma 4** ha previsto il potere regolamentare di esecuzione ed attuazione dei decreti legislativi, il **comma 5** esclude oneri a carico del bilancio delle pubbliche amministrazioni per quanto discenda dal procedimento autorizzatorio e dai controlli da eseguire da parte di uffici pubblici. L'intento semplificatorio affacciato al comma 3 riemerge al **comma 6**, ove ci si sofferma sui termini per gli adempimenti istruttori (pareri tecnici e autorizzazioni) connessi alle attività di certificazione.

### **Articolo 13**

*(Adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 29 ottobre 2009, resa nella causa C-249/08)*

L'**articolo** è volto ad adeguare la normativa nazionale alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 29 ottobre 2009, resa nella causa C-249/08, avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 5 giugno 2008, dalla Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica italiana. L'adempimento della sentenza passa, nel **comma 1**, per una novella delle norme sulle sanzioni amministrative accessorie contenute nell'articolo 27 della legge 14 luglio 1965, n. 963 (*Disciplina della pesca marittima*). In particolare, vi si prevede che tale tipo di sanzioni venga applicato anche a chi viola le norme relative ai piani di ricostituzione di specie ittiche previste da normative nazionali e comunitarie. Inoltre, la sanzione accessoria della confisca degli strumenti, degli attrezzi e degli apparecchi di pesca usati in contrasto con le norme di legge, è estesa anche ai medesimi anche quando risultano detenuti e non solo utilizzati in contrasto con le norme di legge. Con la **modifica introdotta alla Camera** si prevede anche, in caso di violazione degli obblighi relativi alla detenzione o utilizzo di rete da posta derivante, la sospensione (o il ritiro in caso di recidiva) della licenza di pesca nei confronti del titolare dell'impresa di pesca quale obbligato in solido.

### **Articolo 14**

*(Attuazione della direttiva 2009/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio, e disciplina organica dei requisiti di installazione degli impianti di distribuzione di benzina)*

L'articolo, **introdotta dalla Camera dei deputati**, reca una delega al Governo per il recepimento della direttiva 2009/126/CE relativa al recupero dei vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio. Si rammenta che la direttiva citata al **comma 1** prevede, sostanzialmente, l'avvio della fase II del recupero dei vapori di benzina, cd. «PVR – phase II» (*Petrol Vapour Recovery*), disponendo l'utilizzo di una idonea

attrezzatura volta a recuperare i vapori di benzina da parte dei distributori delle stazioni di servizio.

Il Governo dovrà emanare uno o più decreti legislativi integrando, ai sensi del **comma 2**, la disciplina della direttiva nell'ambito delle disposizioni della parte V del Codice ambientale relativa alle emissioni in atmosfera.

Un ulteriore decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministri dell'ambiente e dello sviluppo economico, dovrà disciplinare, ai sensi del **comma 3**, i requisiti di installazione degli impianti di distribuzione di benzina anche in conformità alla direttiva 94/9/CE sugli apparecchi e i sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.

### **Articolo 15**

*(Attuazione della direttiva 2010/78/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell'Autorità bancaria europea, dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati)*

**L'articolo 15, introdotto dalla Camera**, detta i principi e criteri direttivi per l'attuazione - entro quattro mesi dall'entrata in vigore della legge in esame - della direttiva 2010/78/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa ai poteri e alle funzioni delle tre nuove Autorità di vigilanza europee costituite per il settore bancario, per il settore assicurativo e pensionistico e per il settore dei mercati e degli strumenti finanziari.

### **Articolo 16**

*(Adeguamento alla procedura d'infrazione n. 2009/4117 in materia di deducibilità delle spese relative ai contratti di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede)*

**L'articolo 16, introdotto dalla Camera**, estende a decorrere dal periodo di imposta in corso il 1° gennaio 2012 il regime di detraibilità dall'IRPEF dei canoni relativi a contratti di locazione stipulati da studenti universitari fuori sede - previsto dall'articolo 15, comma 1, lettera i-sexies) del TUIR - anche ai contratti di affitto stipulati da studenti universitari italiani presso facoltà di Paesi membri dell'Unione europea, allo scopo di adeguare la normativa italiana a quella comunitaria e ottemperare alla procedura di infrazione n. 2009/4117. Al relativo onere si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica.

### **Articolo 17**

*(Modifiche al decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 178, recante attuazione della direttiva 2000/36/CE relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana. Sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 25 novembre 2010 nella causa C-47/09)*

L'articolo 17, **introdotto dalla Camera dei deputati**, è volto ad adeguare la normativa nazionale relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana a quanto prescritto dalla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee nella causa C-47/09.

Al **comma 1**, secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria come accertata dalla Corte di Lussemburgo, per effetto delle abrogazioni apportate al decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 178, non è più consentito utilizzare la denominazione "cioccolato puro", che è attualmente utilizzata in Italia per i prodotti nella cui preparazione non siano stati utilizzati altri grassi vegetali oltre il burro di cacao.

Disposizioni specifiche regolano altresì al **comma 2** lo smaltimento delle scorte, che deve essere effettuato entro 24 mesi dall'entrata in vigore della legge, delle etichette e delle confezioni dei prodotti che riportano la denominazione "cioccolato puro".

### **Articolo 18**

*(Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2009/20/CE e 2010/36/UE, in materia di crediti marittimi e di sicurezza delle navi, e 2010/35/UE, in materia di attrezzature a pressione trasportabili)*

L'articolo 18 è stato **inserito dalla Camera dei deputati** e mira al recepimento delle direttive: 2009/20/CE in materia di assicurazioni degli armatori per i crediti marittimi; 2009/36/CE sulla sicurezza delle navi passeggeri; 2010/35/CE riguardante le attrezzature a pressione trasportabili. Le direttive erano inserite nell'Allegato B del disegno di legge approvato dal Senato, il quale è stato soppresso per effetto della soppressione dell'articolo 1 del disegno di legge, da parte della Camera dei deputati.

### **Articolo 19**

*(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2010/60/UE, in materia di commercializzazione delle miscele di sementi di piante foraggere)*

Il **comma 1** delega il Governo all'attuazione, entro quattro mesi, della direttiva 2010/60/UE della Commissione, del 30 agosto 2010, che dispone deroghe per la commercializzazione delle miscele di sementi di piante foraggere destinate a essere utilizzate per la preservazione dell'ambiente naturale.

La direttiva in questione risponde all'esigenza di consentire la commercializzazione delle miscele di sementi di piante foraggere - destinate a

essere utilizzate per la preservazione dell'ambiente naturale nel contesto della conservazione delle risorse genetiche - mediante la previsione di determinate deroghe, subordinandole a un'autorizzazione, da concedere su domanda.

Le deroghe concernono l'esame cui gli Stati membri sottopongono le miscele di sementi per la preservazione, prima di autorizzare la loro commercializzazione: le modalità di tale esame in certi casi tengono conto anche delle differenze tra i metodi di raccolta delle miscele di sementi per la preservazione coltivate e di quelle raccolte direttamente. Per garantire che la commercializzazione avvenga nel contesto della conservazione delle risorse genetiche, occorre prevedere restrizioni, in particolare per quanto riguarda la regione di origine e la zona fonte.

Gli Stati membri assicurano il rispetto della quantità massima stabilita per la commercializzazione delle miscele di sementi per la preservazione: ciò avviene prescrivendo ai produttori di notificare le quantità delle miscele di sementi per la preservazione per le quali intendono chiedere un'autorizzazione e, se necessario, attribuendo quote ai produttori.

Il termine per il recepimento della direttiva è fissato al 30 novembre 2011.

## **Articolo 20**

*(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2009/128/CE, relativa all'utilizzo sostenibile dei pesticidi)*

**L'articolo 20, inserito nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati,** delega il Governo ad adottare, entro il termine di quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi per l'attuazione della direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi.

Si segnala che la direttiva suddetta era inserita nell'Allegato B del testo originario del disegno di legge.

La direttiva 2009/128/CE, con cui l'Unione Europea interviene a regolamentare con una normativa specifica la fase dell'impiego dei prodotti fitosanitari, istituisce un quadro per realizzare un uso sostenibile dei pesticidi riducendone i rischi e gli impatti sulla salute umana e sull'ambiente e promuovendo l'uso della difesa integrata e di approcci o tecniche alternativi, quali le alternative non chimiche ai pesticidi.

## **Articolo 21**

*(Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2009/38/CE, relativa al comitato aziendale europeo, 2009/50/CE e 2009/52/CE, in materia di lavoro dei cittadini di Paesi terzi)*

### **L'articolo 21 è stato inserito dalla Camera.**

Esso reca una delega al Governo per l'attuazione di tre direttive, per le quali il disegno di legge trasmesso dal Senato in prima lettura già prevedeva una delega, in base al combinato disposto degli articoli 1 e 2 e dell'allegato B, i quali sono stati soppressi dalla Camera.

Le tre direttive sono: la 2009/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie (direttiva di rifusione); la 2009/50/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati; la 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

In merito alla summenzionata direttiva 2009/38/CE, si ricorda che alcune parti sociali hanno firmato un avviso comune (del 12 aprile 2011), che rappresenta una proposta sui contenuti della normativa di recepimento della stessa direttiva.

## **Articolo 22**

*(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2010/76/CE, concernente il portafoglio di negoziazione e le ricartolarizzazioni e il riesame delle politiche remunerative da parte delle autorità di vigilanza, e modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti i poteri di intervento della Banca d'Italia)*

**L'articolo 22, introdotto dalla Camera, al comma 1** delega il Governo a dare attuazione alla direttiva 2010/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che modifica le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto riguarda i requisiti patrimoniali per il portafoglio di negoziazione e le ricartolarizzazioni e il riesame delle politiche remunerative da parte delle autorità di vigilanza. Il termine per l'esercizio della delega è individuato in tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame.

Con i successivi **commi 2 e 3** viene data diretta attuazione ad alcune disposizioni previste dalla succitata direttiva 2010/76/CE, novellando, a tal fine,



alcuni articoli del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia e del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria al fine di ampliare i poteri di vigilanza della Banca d'Italia.

Il **comma 4** interviene invece in materia di regime tributario delle fondazioni bancarie, apportando una modifica all'articolo 12, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo n. 153 del 1999.

### **Articolo 23**

*(Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, recante attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso)*

L'articolo 23 è stato inserito dalla Camera dei deputati e reca modifiche al decreto legislativo 209/2003 relativamente al recupero dei pezzi usati rivenienti dall'attività degli autoriparatori di veicoli.

### **Articolo 24**

*(Disposizioni finali)*

L'articolo 24, introdotto nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, prevede, al **comma 1**, che, nell'esercizio delle deleghe contenute nel provvedimento in esame, si applichino, in quanto compatibili, gli artt. 1 e 2 della legge comunitaria 2009, che disciplinano il procedimento di adozione dei decreti legislativi di attuazione delle deleghe contenute nella medesima legge e recano principi e criteri direttivi generali della delega legislativa. Il **comma 2** reca il termine per la delega di cui all'art. 7 del provvedimento in esame, che ne è priva.



## **SCHEDE DI LETTURA**



## Articolo 1

*(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie)*

Testo del disegno di legge  
approvato dal Senato

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

Art. 3.

Art. 1.

*(Delega al Governo per la disciplina  
sanzionatoria di violazioni di disposizioni  
comunitarie)*

*(Delega al Governo per la disciplina  
sanzionatoria di violazioni di  
disposizioni comunitarie)*

1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa, ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, o in regolamenti comunitari pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.

1. *Identico.*

2. La delega di cui al comma 1 è esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 14 della **citata** legge n.400 del 1988, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informano ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della presente legge.

2. La delega di cui al comma 1 è esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 14 della legge **23 agosto 1988, n. 400**, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informano ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge **4 giugno**

Testo del disegno di legge  
approvato dal Senato

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

**2010, n. 96.**

3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari con le modalità e nei termini previsti dai commi 3 e 9 dell'articolo 1.

3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari con le modalità e nei termini previsti dai commi 3 e 8 dell'articolo 1 **della legge 4 giugno 2010, n. 96.**

**L'articolo 1**, modificato dalla Camera dei deputati e corrispondente all'articolo 3 del testo licenziato dal Senato in prima lettura, prevede, analogamente a quanto disposto dalle ultime leggi comunitarie, una delega al Governo per l'introduzione di un trattamento sanzionatorio per le violazioni di obblighi discendenti da:

- direttive attuate, ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, in via regolamentare o amministrativa (ossia per via non legislativa);
- regolamenti comunitari già pubblicati alla data di entrata in vigore della legge comunitaria per i quali però non siano già previste sanzioni penali o amministrative.

La necessità della disposizione risiede nel fatto che, sia nel caso dell'attuazione di direttive in via regolamentare o amministrativa, sia nel caso di regolamenti comunitari (che, come è noto, non necessitano di leggi di recepimento, essendo direttamente applicabili), è necessaria una fonte normativa interna di rango primario atta ad introdurre norme sanzionatorie di natura penale o amministrativa nell'ordinamento nazionale.

La finalità dell'articolo è, pertanto, quella di consentire al Governo di introdurre sanzioni volte a punire le trasgressioni commesse in violazione dei precetti contenuti nelle sopra richiamate disposizioni normative comunitarie.

A tal fine, **il comma 1** contiene una delega al Governo per l'adozione, entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge e fatte salve le norme penali vigenti, di disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per la violazione di obblighi contenuti in direttive comunitarie attuate in via regolamentare o

amministrativa ai sensi delle leggi comunitarie vigenti (non solo, pertanto, ai sensi della legge comunitaria in commento) nonché di regolamenti comunitari pubblicati alla data di entrata in vigore della legge comunitaria e per i quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative. I decreti legislativi si informano ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 4 giugno 2010, n.96. Si tratta della disposizione della legge comunitaria 2009 che prevede i principi e i criteri di delega per l'adozione delle sanzioni penali e amministrative necessarie ad assicurare l'osservanza della normativa interna di recepimento della normativa comunitaria<sup>2</sup>. Il rinvio a tale disposizione della precedente legge comunitaria si è reso necessario in conseguenza della soppressione dell'articolo 2 del testo approvato in prima lettura dal Senato durante l'esame presso la Camera dei deputati.

**Il comma 2** stabilisce che i decreti legislativi siano adottati, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 400 del 1988<sup>3</sup>, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del ministro per le politiche europee e del ministro della giustizia, di concerto con i ministri competenti per materia.

**Il comma 3** prevede l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari sugli schemi di decreto legislativo. I pareri sono espressi con le modalità e nei termini previsti dai commi 3 e 8 dell'articolo 1 della citata legge 4

---

<sup>2</sup> Si riporta qui di seguito il testo della richiamata lettera c): "*al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledono o espongono a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongono a pericolo o danneggiano l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che recano un danno di particolare gravità. Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro è prevista per le infrazioni che ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli indicati nei periodi precedenti. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate nella presente lettera sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Entro i limiti di pena indicati nella presente lettera sono previste sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate dalle regioni;*"

<sup>3</sup> Legge 23 agosto 1988, n. 400, *Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri*.

giugno 2010, n. 96.<sup>4</sup> Anche in questo caso il rinvio alla legge comunitaria 2009 è determinato dalle ragioni sopra esposte.

---

<sup>4</sup> Il richiamato comma 3 prevede che "gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nell' allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell' allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 8 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti dai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.", mentre il successivo comma 8 dispone che "il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere."



**Articolo 2**  
*(Oneri relativi a prestazioni e controlli)*

Testo del disegno di legge  
approvato dal Senato

---

Art. 4.

*(Oneri relativi a prestazioni e controlli)*

1. In relazione agli oneri per prestazioni e controlli, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, commi 2 e 2-bis, della citata legge n. 11 del 2005, e successive modificazioni.

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

---

Art. 2.

*(Oneri relativi a prestazioni e controlli)*

1. In relazione agli oneri per prestazioni e controlli, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, commi 2 e 2-bis, della legge **4 febbraio 2005, n. 11**, e successive modificazioni.

L'**articolo 2** (oggetto di una **modifica di mero *drafting* durante l'esame alla Camera**) detta disposizioni circa gli oneri derivanti dalle prestazioni e dai controlli che gli uffici pubblici sono chiamati a sostenere in applicazione della normativa comunitaria.

A tal fine viene richiamato il disposto dell'articolo 9, commi 2 e 2-bis, della legge n. 11 del 2005, che:

- pone a carico dei soggetti interessati i predetti oneri, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio, purché ciò non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria (articolo 9, comma 2);
- dispone che le entrate derivanti dalle tariffe siano attribuite, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, alle amministrazioni che effettuano le prestazioni e i controlli, mediante riassegnazione alle unità previsionali di base del bilancio statale ai sensi del regolamento di cui al DPR 10 novembre 1999, n. 469 (articolo 9, comma 2-bis).



### Articolo 3

*(Delega al Governo per il riordino normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie)*

Testo del disegno di legge  
approvato dal Senato

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

Art. 5.

Art. 3.

*(Delega al Governo per il riordino  
normativo nelle materie interessate dalle  
direttive comunitarie)*

*(Delega al Governo per il riordino  
normativo nelle materie interessate dalle  
direttive comunitarie)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con le modalità e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n.59, e successive modificazioni, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, testi unici o codici di settore delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite dalla presente legge per il recepimento di direttive comunitarie, al fine di coordinare le medesime con le altre norme legislative vigenti nelle stesse materie. Qualora i testi unici o i codici di settore riguardino i principi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione o in altre materie di interesse delle regioni, i relativi schemi di decreto legislativo sono sottoposti al parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché al parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con le modalità e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore **di ciascuno dei decreti legislativi adottati ai sensi** della presente legge, testi unici o codici di settore delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite dalla presente legge per il recepimento di direttive comunitarie, al fine di coordinare le medesime con le altre norme legislative vigenti nelle stesse materie. Qualora i testi unici o i codici di settore riguardino i principi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione o in altre materie di interesse delle regioni, i relativi schemi di decreto legislativo sono sottoposti al parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché al parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Testo del disegno di legge  
approvato dal Senato

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

2. I testi unici e i codici di settore di cui al comma 1 riguardano materie o settori omogenei. Le disposizioni contenute nei testi unici o nei codici di settore non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate, se non in modo esplicito mediante l'indicazione puntuale delle disposizioni da abrogare, derogare, sospendere o modificare.

*2. Identico.*

L'**articolo 3** conferisce una delega al Governo per l'adozione di testi unici o codici di settore delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite dal disegno di legge in esame per il recepimento di direttive comunitarie, con lo scopo di coordinare tali disposizioni con quelle vigenti nelle stesse materie.

Disposizioni analoghe sono contenute nelle precedenti leggi comunitarie (da ultimo, si veda l'art. 5 della legge comunitaria 2009 - legge 4 giugno 2010, n. 96).

Il termine previsto dal **comma 1** per l'esercizio della delega era originariamente fissato in 24 mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame. **A seguito dell'approvazione di un emendamento da parte della XIV Commissione della Camera dei deputati**, il termine è stato modificato e reso flessibile: le deleghe potranno essere esercitate entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto legislativo di recepimento di direttive adottato ai sensi del provvedimento in esame.

Si ricorda che anche il disegno di legge comunitaria 2009 (A.C. 2449), conformemente a quanto disposto dalle leggi comunitarie precedenti, prevedeva originariamente che il termine della delega per il riordino normativo decorresse dall'entrata in vigore della legge comunitaria stessa e, anche in quel caso, la Camera dei deputati modificò la disposizione, prevedendo invece il termine di 24 mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione, al fine di farlo coincidere con il termine per l'esercizio della delega integrativa e correttiva.

I decreti legislativi di riordino sono adottati secondo le modalità e in conformità ai principi e criteri direttivi posti dall'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59<sup>5</sup>.

Si ricorda che l'art. 20 richiamato reca una pluralità di principi e criteri direttivi volti a conformare l'opera del legislatore delegato alla razionalizzazione normativa, in aggiunta ai principi e criteri previsti dalle singole leggi annuali di semplificazione.

Il comma in esame precisa che l'esercizio della delega volta al riordino normativo non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Il secondo periodo del comma 1** dispone che gli schemi di decreto legislativo siano sottoposti al parere della Conferenza Stato-regioni e della Commissione parlamentare per le questioni regionali qualora la relativa disciplina riguardi la determinazione dei principi fondamentali nelle materie di competenza concorrente tra Stato e regioni (ai sensi del terzo comma dell'art. 117 della Costituzione) o, più generalmente, "altre materie di interesse delle regioni".

*Con riferimento all'identica formulazione impiegata nel disegno di legge comunitaria 2009 (A.C. 2449, vedi ora art. 5 della legge comunitaria 2009), il Comitato per la legislazione della Camera e le Commissioni Affari costituzionali di Camera e Senato, nei rispettivi pareri, avevano sottolineato la genericità dell'espressione "altre materie di interesse delle regioni". La formulazione non è stata tuttavia modificata nel corso dell'esame parlamentare ed è dunque presente nei medesimi termini nel testo della legge comunitaria 2009.*

*Si osserva, inoltre, che l'art. 20 della legge 59/1997, al quale il comma in esame come si è detto fa rinvio prevede, al comma 5, l'acquisizione del parere della Conferenza unificata Stato-regioni-città e autonomie locali su tutti gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi dell'art. 20 medesimo.*

**Il comma 2** stabilisce che i testi unici e i codici di settore debbano riguardare materie o settori omogenei. Inoltre, il secondo periodo precisa che le disposizioni contenute nei predetti provvedimenti di riordino possono essere oggetto di interventi di abrogazione, deroga, sospensione o modificazione solo in via esplicita e con indicazione puntuale della disposizione su cui si interviene.

*Il secondo periodo - già presente in altre leggi comunitarie - ha ovviamente una valenza solo monitoria nei confronti del legislatore, non potendo una norma*

---

<sup>5</sup> "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa" (c.d. "Bassanini 1"). L'art. 20, norma base delle leggi di semplificazione, è stato più volte modificato, da ultimo dalla legge 246/2005 (legge di semplificazione 2005).

*di legge vincolare giuridicamente una norma successiva di grado gerarchico equivalente.*

Il comma ripropone una norma analoga a quelle recate da diverse tra le precedenti leggi comunitarie, a partire dal 1994<sup>6</sup>, in tema di riordino normativo nei settori interessati da direttive comunitarie. L'emanazione del Testo unico in materia di intermediazione finanziaria costituisce – a tutt'oggi – l'unico esempio di riordino normativo effettuato sulla base delle prescrizioni della legge comunitaria annuale (decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, adottato ai sensi degli artt. 8 e 21 della legge comunitaria per il 1994<sup>7</sup>).

Si ricorda che l'art. 13-*bis* della legge 23 agosto 1988, n. 400<sup>8</sup>, rubricato “*Chiarezza dei testi normativi*” prevede al comma 1, lett. a), che il Governo, nell'ambito delle proprie competenze, provvede a che ogni norma che sia diretta a sostituire, modificare o abrogare norme vigenti ovvero a stabilire deroghe indichi espressamente le norme sostituite, modificate, abrogate o derogate; lo stesso articolo prevede che le disposizioni della medesima legge 400/1988 in materia di chiarezza dei testi normativi costituiscono principi generali per la produzione normativa e non possono essere derogate, modificate o abrogate se non in modo esplicito.

*Pertanto, andrebbe valutato se sia opportuno prevedere per singole discipline normative specifiche disposizioni che riproducono quelle già stabilite in via generale, poiché tale orientamento potrebbe indurre un collaterale effetto di depotenziamento della disciplina generale sulla produzione normativa.*

Inoltre l'art. 13-*bis* prevede che periodicamente, e comunque almeno ogni sette anni, si provvede all'aggiornamento dei codici e dei testi unici con i medesimi criteri e procedure previsti nell'art. 17-*bis* della stessa legge, che riguarda i testi unici compilativi, adottando, nel corpo del testo aggiornato, le opportune evidenziazioni.

---

<sup>6</sup> Legge 22 febbraio 1994, n. 146, art. 8.

<sup>7</sup> Legge 6 febbraio 1996, n. 52, art. 8.

<sup>8</sup> “*Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri*”. L'art. 13-*bis* è stato introdotto dall'art. 3 della legge 69/2009, recante “*Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile*”.

## **Articolo 4**

*(Missioni connesse con gli impegni europei)*

Testo del disegno di legge  
approvato dal Senato

---

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

---

### **Art. 4.**

*(Missioni connesse  
con gli impegni europei)*

**1. La disposizione del quinto periodo del comma 12 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, e successive modificazioni, non si applica alle missioni indispensabili ad assicurare la partecipazione a riunioni nell'ambito dei processi decisionali dell'Unione europea e degli organismi internazionali di cui l'Italia è parte, nonché alle missioni nei Paesi beneficiari degli aiuti erogati da parte dei medesimi organismi e dell'Unione europea.**

**2. All'attuazione del comma 1 si provvede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

**L'articolo 4, inserito nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, consente la corresponsione delle diarie per le missioni all'estero per le missioni ritenute indispensabili ad assicurare la partecipazione a riunioni nell'ambito di processi decisionali dell'Unione europea.**

L'abolizione delle diarie per le missioni all'estero è stata disposta dall'art. 6, comma 12, quinto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78<sup>9</sup>.

Il suddetto comma 12, in via generale, ha provveduto a dimezzare (rispetto al 2009) le **spese** per le missioni, comprese quelle all'estero. Dalla riduzione delle spese sono escluse una serie di missioni, tra cui quelle "*indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali e comunitari*" (le altre missioni escluse sono quelle internazionali di pace, le missioni delle forze armate, delle Forze di polizia, dei vigili del fuoco, dei magistrati, quelle connesse ad accordi internazionali e quelle connesse alla gestione del debito pubblico).

Il quinto periodo del comma 12 ha poi specificato che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge 78/2010 (ossia dal 30 luglio 2010), non sono più dovute le **diarie** per le missioni all'estero. Sono escluse dal "taglio" le diarie dovute per le missioni internazionali di pace e per quelle effettuate dalle Forze di polizia, dalle Forze armate e dal Corpo dei vigili del fuoco.

L'articolo in commento, dunque, è volto ad estendere tale esclusione anche alla partecipazione delle riunioni nell'ambito di processi decisionali dell'Unione europea, che già usufruiscono della deroga al dimezzamento delle spese per missioni.

*Parrebbe preferibile redigere il presente articolo in forma di novella al richiamato art. 6, comma 12.*

Il **comma 2** reca la clausola della invarianza di bilancio, specificando che le risorse per le diarie sono reperite dai finanziamenti disponibili a legislazione vigente.

---

<sup>9</sup> "*Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*", convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.



## Articolo 5

*(Modifiche al codice del consumo in materia di servizi finanziari a distanza)*

Testo del disegno di legge  
approvato dal Senato

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

Art. 7.

Art. 5.

*(Modifiche al codice del consumo  
in materia di servizi finanziari a distanza)*

*(Modifiche al codice del consumo  
in materia di servizi finanziari a  
distanza)*

1. Al codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono apportate le seguenti modifiche:

1. *Identico:*

a) all'articolo 67-*quinqüies*, comma 1, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

*a)identica;*

«*b*) l'identità del rappresentante del fornitore stabilito nello Stato membro di residenza del consumatore e l'indirizzo geografico rilevante nei rapporti tra consumatore e rappresentante, quando tale rappresentante esista»;

b) all'articolo 67-*duodecies*, comma 5, lettera *c*), le parole: «, nonché ai contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, per i quali si sia verificato l'evento assicurato» sono soppresse;

*b)identica;*

c) all'articolo 67-*terdecies*, comma 4, le parole: «entro quindici giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quanto prima, e al più entro trenta giorni»;

c) all'articolo 67-*terdecies*, comma 4, le parole: «entro quindici giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro **e non oltre** trenta giorni»;

Testo del disegno di legge  
approvato dal Senato

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

*d)* all'articolo 67-*terdecies*, comma 5, le parole: «entro quindici giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quanto prima, e al più entro trenta giorni».

*d)* all'articolo 67-*terdecies*, comma 5, le parole: «entro quindici giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro **e non oltre** trenta giorni».

L'articolo, inserito durante l'esame del provvedimento al Senato, apporta modifiche alla disciplina recata dal codice del consumo (di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206) sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari. In primo luogo (**comma 1, lettera a**) le norme in commento – novellando l'articolo 67-*quinquies*, comma 1, lettera *b*) del D.Lgs. 206/2005 – modificano la disciplina delle informazioni precontrattuali da fornire al consumatore, in particolare quelle relative al fornitore di servizi finanziari oggetto di commercializzazione.

Si ricorda, in proposito, che l'articolo 67-*quater* del codice del consumo precisa quali informazioni devono essere obbligatoriamente fornite al consumatore nella fase delle trattative e, comunque, prima che sia vincolato da un contratto a distanza o da un'offerta; esse riguardano il servizio finanziario offerto, il contratto a distanza, il ricorso e il soggetto fornitore dei servizi commercializzati. Il contenuto dell'informativa sul fornitore è descritto, nel dettaglio, dal successivo articolo 67-*quinquies*.

Nella formulazione vigente, il comma 1, lettera *b*) dell'articolo 67-*quinquies* prescrive che l'informativa sul fornitore rechi l'identità del rappresentante del fornitore stabilito in Italia e l'indirizzo geografico rilevante nei rapporti tra consumatore e rappresentante, quando tale rappresentante esista. A seguito della modifica recata dalla disposizione in commento si prescrive che venga resa nota l'identità del rappresentante del fornitore stabilito nello Stato membro di residenza del consumatore, oltre – come attualmente previsto – all'indirizzo geografico rilevante nei rapporti tra consumatore e rappresentante. La *ratio* della disposizione sembra potersi rinvenire nella natura dei contratti a distanza, dal momento che è possibile che lo Stato membro di residenza del consumatore non coincida con il territorio italiano.

In secondo luogo (**comma 1, lettera b**)), la norma in commento interviene sulla casistica di esclusione dell'applicazione del diritto di recesso in capo al consumatore, modificando nel dettaglio l'articolo 67-*duodecies*, comma 5, lettera *c*) del D.Lgs. 206/2005.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 67-*duodecies*, il consumatore può recedere dal contratto, senza penali e senza dover indicare il motivo, entro quattordici giorni (estesi a trenta giorni per i contratti a distanza aventi per oggetto le assicurazioni sulla vita e le

operazioni aventi ad oggetto gli schemi pensionistici individuali). Tale termine decorre, alternativamente, dalla data della conclusione del contratto (tranne nel caso delle assicurazioni sulla vita, per cui è prevista una specifica disciplina) o dalla data in cui il consumatore riceve le condizioni contrattuali e le altre informazioni di legge, ove essa sia successiva alla conclusione del contratto. L'efficacia dei contratti relativi ai servizi di investimento è sospesa durante la decorrenza del termine previsto per l'esercizio del diritto di recesso; al fine dell'esercizio del diritto, il consumatore è tenuto a inviare apposita comunicazione scritta. Il comma 5 disciplina le ipotesi di non applicazione del diritto di recesso.

La vigente formulazione della lettera *c*) dispone, in particolare, che esso non operi per i contratti interamente eseguiti da entrambe le parti su esplicita richiesta scritta del consumatore - prima che quest'ultimo eserciti il suo diritto di recesso - e ai contratti di assicurazione obbligatoria RC per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, per i quali si sia verificato l'evento assicurato. Con la modifica recata dalla disposizione in esame viene espunto dalla citata lettera *c*) il riferimento ai contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, per i quali dunque troverà applicazione la disciplina sul diritto di recesso del consumatore.

Infine, (**comma 1, lettere *c*) e *d*)**) le disposizioni in commento apportano modifiche alla disciplina del pagamento del servizio fornito prima del recesso, novellando rispettivamente i commi 4 e 5 dell'articolo *67-terdecies* del D.Lgs. 206/2005.

Il predetto articolo *67-terdecies* prescrive che il consumatore esercitante il diritto di recesso paghi solo l'importo del servizio finanziario effettivamente prestato dal fornitore conformemente al contratto a distanza; l'esecuzione del contratto può iniziare solo previa richiesta del consumatore. L'importo da pagare non può eccedere un importo proporzionale all'importanza del servizio già fornito in rapporto a tutte le prestazioni previste dal contratto a distanza e non deve essere di entità tale da poter costituire una penale. Al fine di esigere il pagamento, il fornitore deve poter provare che il consumatore è stato debitamente informato dell'importo dovuto; in nessun caso può esigere tale pagamento se ha dato inizio all'esecuzione del contratto prima della scadenza del periodo di esercizio del diritto di recesso, senza che vi fosse una preventiva richiesta del consumatore.

Il comma 4 dell'articolo *67-terdecies*, nella sua attuale formulazione, concede al fornitore un termine pari a quindici giorni per rimborsare tempestivamente al consumatore tutti gli importi da questo versatigli in conformità del contratto a distanza, salvo l'importo del servizio effettivamente prestato prima del perfezionamento del diritto di recesso. Per effetto delle modifiche recate dalle norme in commento (comma 1, lettera *c*) dell'articolo in esame), il fornitore è obbligato ad effettuare il rimborso degli importi dovuti in conformità del contratto "entro e non oltre entro trenta giorni", come precisato con **emendamento introdotto dalla Camera dei deputati**.

Il comma 5 dell'articolo 67-terdecies, nella formulazione vigente, prescrive che il consumatore recedente sia tenuto altresì – oltre al pagamento del servizio effettivamente prestato – a restituire qualsiasi bene o importo che abbia ricevuto dal fornitore entro quindici giorni dall'invio della comunicazione di recesso. A seguito delle modifiche apportate dalla disciplina in esame (comma 1, lettera *d*)), il consumatore è tenuto a effettuare la restituzione “entro e non oltre entro trenta giorni”, come precisato con **emendamento introdotto dalla Camera dei deputati**.

Si rammenta che il 3 giugno 2010 la Commissione ha inviato all'Italia un parere motivato (procedura n. 2009/2145) per non aver recepito correttamente alcune disposizioni della citata direttiva 2002/65/CE sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari.

## Articolo 6

*(Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2009/65/CE, in materia di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, 2009/109/CE, concernente obblighi informativi in caso di fusioni e scissioni, e 2009/110/CE, relativa agli istituti di moneta elettronica)*

Testo del disegno-legge  
approvato dal Senato

Art. 8.

*(Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM))*

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati

Art. 6.

*(Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2009/65/CE, in materia di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, 2009/109/CE, concernente obblighi informativi in caso di fusioni e scissioni, e 2009/110/CE, relativa agli istituti di moneta elettronica)*

**1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della giustizia, uno o più decreti legislativi per dare attuazione alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), alla direttiva 2009/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16**

Testo del disegno-legge  
approvato dal Senato

---

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati

---

**settembre 2009, che modifica le direttive del Consiglio 77/91/CEE, 78/855/CEE e 82/891/CEE e la direttiva 2005/56/CE per quanto riguarda gli obblighi in materia di relazioni e di documentazione in caso di fusioni e scissioni, e alla direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE.**

1. Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, il Governo è tenuto al rispetto, oltre che dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, in quanto compatibili, anche dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto ed integrale recepimento della direttiva e delle relative misure di esecuzione nell'ordinamento nazionale, confermando, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria e attribuendo le competenze e i poteri di vigilanza alla Banca d'Italia e alla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) secondo quanto previsto

2. Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, il Governo è tenuto al rispetto, oltre che dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2 **della legge 4 giugno 2010, n.96**, in quanto compatibili, anche dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) *identica;*

Testo del disegno-legge  
approvato dal Senato

---

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati

---

dagli articoli 5 e 6 del citato testo unico;

b) prevedere, in conformità alla disciplina della direttiva in esame, le necessarie modifiche alle norme del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, per consentire che una società di gestione del risparmio possa istituire e gestire fondi comuni di investimento armonizzati in altri Stati membri e che una società di gestione armonizzata possa istituire e gestire fondi comuni di investimento armonizzati in Italia;

*b)identica;*

c) prevedere, in conformità alle definizioni e alla disciplina della direttiva in esame, le opportune modifiche alle norme del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 concernenti la libera prestazione dei servizi e la libertà di stabilimento delle società di gestione armonizzate, anche al fine di garantire che una società di gestione armonizzata operante in Italia sia tenuta a rispettare le norme italiane in materia di costituzione e di funzionamento dei fondi comuni di investimento armonizzati, e che la prestazione in Italia del servizio di gestione collettiva del risparmio da parte di succursali delle società di gestione armonizzate avvenga nel rispetto delle regole di comportamento stabilite nel citato testo unico;

*c)identica;*

d) attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB, in relazione alle rispettive competenze, i poteri di vigilanza e di indagine previsti dall'articolo 98 della citata direttiva 2009/65/CE, secondo i criteri e le modalità previsti dall'articolo 187-*octies* del citato testo unico di cui al

*d)identica;*

Testo del disegno-legge  
approvato dal Senato

---

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati

---

decreto legislativo n. 58 del 1998, e successive modificazioni;

e) modificare, ove necessario, il citato testo unico di cui al decreto legislativo n.58 del 1998 per recepire le disposizioni della direttiva in materia di fusioni transfrontaliere di OICVM e di strutture *master-feeder*;

*e)identica;*

f) introdurre norme di coordinamento con la disciplina fiscale vigente in materia di OICVM;

*f)identica;*

g) ridefinire con opportune modifiche, in conformità alle definizioni e alla disciplina della citata direttiva 2009/65/CE, le norme del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 concernenti l'offerta in Italia di quote di fondi comuni di investimento armonizzati;

*g)identica;*

h) attuare le misure di tutela dell'investitore secondo quanto previsto dalla direttiva, in particolare con riferimento alle informazioni per gli investitori, adeguando la disciplina dell'offerta al pubblico delle quote o azioni di OICVM aperti;

*h)identica;*

i) prevedere l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni delle regole dettate nei confronti delle società di gestione del risparmio armonizzate in attuazione della direttiva, in linea con quelle già stabilite dal citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, e nei limiti massimi ivi previsti, in tema di disciplina degli intermediari;

*i)identica;*

**l) in coerenza con quanto previsto**



Testo del disegno-legge  
approvato dal Senato

---

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati

---

**alla lettera i), apportare alla disciplina complessivamente vigente in materia sanzionatoria ai sensi del citato testo unico di cui al decreto legislativo n.58 del 1998 le modificazioni occorrenti per assicurare, in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'armonizzazione dei criteri applicativi e delle relative procedure, efficaci misure di deflazione del contenzioso, nonché l'adeguamento della disciplina dei controlli e della vigilanza e delle forme e dei limiti della responsabilità dei soggetti preposti, comunque nel rispetto del principio di proporzionalità e anche avendo riguardo agli analoghi modelli normativi nazionali o dell'Unione europea, a tal fine prevedendo:**

**1) in presenza di mutamenti della disciplina applicabile, l'estensione del principio del *favor rei*;**

**2) la generalizzazione della responsabilità delle persone fisiche responsabili che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo per le violazioni previste dal citato testo unico, con responsabilità solidale dell'ente di appartenenza e diritto di regresso di quest'ultimo nei confronti delle prime;**

**3) l'estensione dell'istituto dell'oblazione e di altri strumenti deflativi del contenzioso, nonché l'introduzione, con gli opportuni adattamenti, della disciplina prevista ai sensi dell'articolo 14-ter della legge 10 ottobre 1990, n.287, per le violazioni di natura organizzativa o procedurale previste nell'ambito della**

Testo del disegno-legge  
approvato dal Senato

---

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati

---

**disciplina degli intermediari e dei mercati;**

**4) una revisione dei minimi e dei massimi edittali, in modo tale da assicurare il rispetto dei principi di proporzionalità, dissuasività e adeguatezza previsti dalla normativa dell'Unione europea;**

**5) una nuova disciplina relativa alla pubblicità dei procedimenti conclusi con l'oblazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 187-*septies*, comma 3, ultimo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo n.58 del 1998;**

**6) la destinazione delle risorse del Fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n.179, anche all'indennizzo, nei limiti delle disponibilità del Fondo, dei danni patrimoniali conseguenti alle violazioni delle disposizioni di cui alle parti III e IV del testo unico di cui al decreto legislativo n.58 del 1998, apportando alla disciplina del Fondo medesimo gli adeguamenti necessari;**

*l)* prevedere, in conformità alle definizioni, alla disciplina della citata direttiva 2009/65/CE e ai criteri direttivi previsti dalla presente legge, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione comunitaria, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti.

*m)identica;*

*n) apportare al citato testo unico di*

Testo del disegno-legge  
approvato dal Senato

---

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati

---

**cui al decreto legislativo n.58 del 1998, le integrazioni necessarie per definire la disciplina applicabile ai fondi gestiti da una società di gestione del risparmio (SGR) in liquidazione coatta amministrativa e per prevedere, anche nei casi in cui la SGR non sia sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, meccanismi di adeguata tutela dei creditori qualora le attività del fondo siano insufficienti per l'adempimento delle relative obbligazioni.**

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate devono svolgere le attività previste con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

*3. Identico.*

**L'articolo 6, modificato dalla Camera, al comma 1** delega il governo ad attuare le seguenti direttive:

- direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM);
- direttiva 2009/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che modifica le direttive del Consiglio 77/91/CEE, 78/855/CEE e 82/891/CEE e la direttiva 2005/56/CE per quanto riguarda gli obblighi in materia di relazioni e di documentazione in caso di fusioni e scissioni;
- direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE.

Le suddette direttive (*i cui contenuti sono sinteticamente riportati al termine della presente scheda*) dovranno essere attuate mediante uno o più decreti legislativi da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della giustizia.

Le direttive 2009/109/CE e 2009/110/CE erano comprese nell'Allegato B, soppresso dalla Camera in conseguenza della mancata approvazione dell'originario testo dell'articolo 1.

Il **comma 2** reca principi e criteri direttivi specifici per il recepimento della citata direttiva 2009/65/CE in materia di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM).

Tale disposizione esplicitamente prescrive, tra i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega, (**lettera a**) del **comma 2**) che siano apportate al TUF<sup>10</sup> le opportune modifiche e le integrazioni necessarie al corretto ed integrale recepimento della direttiva e delle relative misure di esecuzione, confermando, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria e attribuendo alla Banca d'Italia e alla Commissione nazionale per la società e la borsa (CONSOB) le competenze e i poteri di vigilanza, secondo quanto previsto dagli articoli 5 e 6 del TUF.

L'articolo 5 del TUF, concernente la finalità e i destinatari della vigilanza, attribuisce alla Banca d'Italia la competenza per quanto riguarda il contenimento del rischio, la stabilità patrimoniale e la sana e prudente gestione degli intermediari. Alla Consob viene invece attribuita la competenza per quanto riguarda la trasparenza e la correttezza dei comportamenti. E' inoltre previsto che le due Autorità esercitino i poteri di vigilanza nei confronti dei soggetti abilitati, operando in modo coordinato anche al fine di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti abilitati.

L'articolo 6 del TUF si occupa di disciplinare l'attività di vigilanza regolamentare, recando in primo luogo i principi cui le Autorità di vigilanza debbono ispirarsi. In materia di OICR la Banca d'Italia, sentita la CONSOB, disciplina con regolamento alcune regole applicabili agli OICR che riguardano – tra l'altro - criteri e divieti all'attività di investimento, norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio, metodi di calcolo del valore delle quote o azioni di OICR<sup>11</sup>.

Con regolamento della Consob, sentita la Banca d'Italia, sono disciplinati gli obblighi dei soggetti abilitati in materia di trasparenza e di correttezza dei comportamenti.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 “*Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della L. 6 febbraio 1996, n. 52*”.

<sup>11</sup> In attuazione di tale disposto è stato emanato il regolamento della Banca d'Italia del 14 aprile 2005 – successivamente modificato nel tempo – sulla gestione collettiva del risparmio.

<sup>12</sup> In attuazione del disposto, la CONSOB ha adottato il regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di intermediari (adottato con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successivamente modificato con delibere n. 16736 del 18 dicembre 2008 e n. 17581 del 3 dicembre 2010).

La Banca d'Italia e la Consob disciplinano poi congiuntamente con regolamento, con riferimento alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento, nonché alla gestione collettiva del risparmio, una serie di obblighi relativi ai soggetti abilitati.<sup>13</sup>

La successiva **lettera b)** del comma 2 prescrive che nell'esercizio della delega si prevedano, in conformità alla disciplina della direttiva in esame, le necessarie modifiche al TUF atte a consentire che una società di gestione del risparmio possa istituire e gestire fondi comuni di investimento armonizzati in altri Stati membri e che una società di gestione armonizzata possa istituire e gestire fondi comuni di investimento armonizzati in Italia.

Ai sensi del *considerando n. 12* della direttiva, “una società di gestione autorizzata nello Stato membro di origine dovrebbe poter esercitare negli altri Stati membri le seguenti attività: [...] commercializzare, mediante lo stabilimento di una succursale, quote dei fondi comuni di investimento armonizzati gestiti da tale società nello Stato membro di origine; commercializzare, mediante lo stabilimento di una succursale, azioni delle società di investimento armonizzate gestite da detta società; commercializzare le quote dei fondi comuni di investimento armonizzati o le quote delle società di investimento armonizzate gestite da altre società di gestione; svolgere tutte le altre funzioni e tutti gli altri compiti insiti nell’attività di gestione di un portafoglio collettivo; gestire il patrimonio di società di investimento costituite in Stati membri diversi da quello di origine; esercitare, sulla base di mandati, per conto di società di gestione costituite in Stati membri diversi dal proprio Stato membro di origine, le funzioni insite nell’attività di gestione di un portafoglio collettivo“.

La **lettera c)** del comma 2 dispone siano recate le opportune modifiche al TUF in tema di libera prestazione dei servizi e libertà di stabilimento delle società di gestione armonizzate recate dalla direttiva 2009/65/CE, anche al fine di garantire che una società di gestione armonizzata operante in Italia sia tenuta a rispettare le norme italiane in materia di costituzione e di funzionamento dei fondi comuni di investimento armonizzati, e che la prestazione in Italia del servizio di gestione collettiva del risparmio da parte di succursali delle società di gestione armonizzate avvenga nel rispetto delle regole di comportamento stabilite nel citato testo unico.

Si ricorda che il Capo III, sez. 4 della direttiva 2009/65/CE (articoli da 16 a 21) reca le disposizioni in materia di libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi da parte degli OICVM.

In particolare, gli Stati membri provvedono affinché le società di gestione autorizzate dal proprio Stato membro di origine possano esercitare nel loro territorio le attività per le quali hanno ricevuto l’autorizzazione, costituendosi una succursale o in regime di libera prestazione di servizi. Le disposizioni della direttiva stabiliscono quali sono gli obblighi informativi a carico della società di gestione che intende aprire una succursale

---

<sup>13</sup> In attuazione del disposto è stato emanato il provvedimento congiunto Banca d’Italia – CONSOB del 29 ottobre 2007, recante il regolamento in materia di organizzazione e procedure degli intermediari che prestano servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio.

in uno Stato diverso da quello di origine; disciplinano i flussi informativi tra le Autorità competenti dei diversi Stati membri e gli adempimenti da svolgere per l'inizio dell'attività in uno Stato diverso da quello di origine. Ai sensi dell'articolo 17, n. 4 della direttiva, la società di gestione che fornisce servizi tramite una succursale all'interno del territorio dello Stato membro ospitante deve rispettare le regole di comportamento redatte dallo Stato membro ospitante della società di gestione.

La successiva **lettera d)** dispone che alla Banca d'Italia e alla CONSOB, siano attribuiti alcuni poteri di vigilanza e di indagine previsti dall'articolo 98 della citata direttiva 2009/65/CE, secondo i criteri e le modalità previsti dall'articolo 187-*octies* del citato TUF.

L'articolo 98 della direttiva 2009/65/CE, nel conferire alle Autorità competenti i necessari poteri di vigilanza e di indagine sugli OICVM, attribuisce loro il potere, tra l'altro, di:

- accedere a qualsiasi documento in qualsiasi forma e riceverne copia;
- richiedere che qualsiasi persona fornisca informazioni e, se necessario, convocarla e disporre audizioni;
- eseguire ispezioni *in loco*;
- richiedere le registrazioni esistenti riguardanti le comunicazioni telefoniche e i dati del traffico telefonico;
- richiedere il blocco o il sequestro dei beni;
- richiedere la temporanea interdizione dell'esercizio dell'attività professionale.

L'articolo 187-*octies* del TUF disciplina i poteri della CONSOB in relazione all'applicazione delle disposizioni della Parte V, Titolo I, Capo IV del TUF, relativo all'abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato. Nell'esercizio dei propri poteri di vigilanza in tale settore essa, nei confronti di chiunque possa essere informato dei fatti, può tra l'altro:

- richiedere notizie, dati o documenti sotto qualsiasi forma;
- richiedere le registrazioni telefoniche esistenti;
- procedere ad audizione personale;
- procedere al sequestro dei beni;
- procedere ad ispezioni e perquisizioni.

Alla CONSOB è altresì consentito di avvalersi della collaborazione delle pubbliche amministrazioni, richiedere la comunicazione di dati personali, avvalersi dei dati contenuti nell'anagrafe dei conti e dei depositi, accedere direttamente ai dati contenuti nella Centrale dei rischi della Banca d'Italia.

Ai sensi della **lettera e)** del comma 2, il legislatore delegato è tenuto a recepire le disposizioni della direttiva in materia di fusioni transfrontaliere di OICVM e di strutture *master-feeder*.

L'articolo 38 della direttiva 2009/65/CE dispone che, indipendentemente dal modo in cui gli OICVM sono costituiti, gli Stati membri debbono consentire fusioni transfrontaliere e fusioni nazionali, in conformità di una o più tecniche di fusione

disciplinate e definite dalla direttiva medesima; le tecniche di fusione utilizzate per le fusioni transfrontaliere devono essere previste ai sensi delle disposizioni vigenti nello Stato membro d'origine dell'OICVM oggetto di fusione.

La direttiva 2009/65/CE reca disposizioni in ordine alle strutture *master-feeder* al Capo VIII (articoli da 58 a 67) .

In particolare, ai sensi dell'articolo 58 (n. 1) un OICVM *feeder* è un OICVM o un suo comparto di investimento che ha ricevuto l'approvazione per investire almeno l'85% del proprio patrimonio in quote di un altro OICVM o in comparti di investimento di quest'ultimo (detto OICVM *master*).

Un OICVM *feeder* può detenere fino al 15% del suo patrimonio in liquidità detenute a titolo accessorio, strumenti finanziari derivati (utilizzabili solo a fini di copertura) e beni mobili e immobili indispensabili all'esercizio diretto delle attività (se l'OICVM *feeder* è una società di investimento).

Un OICVM *master* (articolo 58, n. 3) è invece un OICVM o un suo comparto di investimento che:

- a) ha fra i suoi detentori di quote almeno un OICVM *feeder*;
- b) non è esso stesso un OICVM *feeder*; e
- c) non detiene quote di un OICVM *feeder*.

La **lettera f)** prescrive l'introduzione di norme di coordinamento con la disciplina fiscale vigente in materia di OICVM, mentre la **lettera g)** impone, in coerenza con le definizioni e alla disciplina della direttiva 2009/65/CE, di modificare le norme del TUF concernenti l'offerta in Italia di quote di fondi comuni di investimento armonizzati.

Ai sensi dell'articolo 42 del TUF (commi da 1 a 4) l'offerta in Italia di quote di fondi comuni di investimento comunitari rientranti nell'ambito di applicazione delle direttive comunitarie in materia di organismi di investimento collettivo deve essere preceduta da una comunicazione alla Banca d'Italia e alla CONSOB; l'offerta può iniziare decorsi due mesi dalla comunicazione. Con regolamento (citare) della Banca d'Italia, sentita la CONSOB, sono emanate le norme di attuazione delle disposizioni comunitarie concernenti le procedure da rispettare per la predetta offerta, nonché le disposizioni riguardanti il modulo organizzativo da adottare al fine di assicurare in Italia l'esercizio dei diritti patrimoniali dei partecipanti. Spetta ad un regolamento della CONSOB, sentita la Banca d'Italia, di individuare le informazioni da fornire al pubblico nell'ambito della commercializzazione delle quote nel territorio della Repubblica, nonché di determinare le modalità con cui devono essere resi pubblici il prezzo di emissione o di vendita, di riacquisto o di rimborso delle quote. La Banca d'Italia e la CONSOB possono richiedere, nell'ambito delle rispettive competenze, agli emittenti e a coloro che curano la commercializzazione delle quote la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti.

La **lettera h)** prescrive, nell'esercizio della delega, di attuare le misure di tutela dell'investitore previste dalla direttiva, in particolare con riferimento alle informazioni per gli investitori, adeguando la disciplina dell'offerta al pubblico delle quote o azioni di OICVM aperti.

La direttiva dedica il Capo IX (articoli da 68 a 82) agli obblighi relativi alle informazioni da comunicare agli investitori. A tale scopo è prevista la pubblicazione di un prospetto e di relazioni periodiche, nonché un breve documento contenente le informazioni chiave per gli investitori, denominato "informazioni chiave per gli investitori".

La **lettera i)** impone al legislatore delegato di applicare sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni delle regole dettate nei confronti delle società di gestione del risparmio armonizzate in attuazione della direttiva, in linea con quelle già stabilite dal TUF, e nei limiti massimi ivi previsti, in tema di disciplina degli intermediari.

L'articolo 99 della direttiva 2009/65/CE rimanda agli Stati membri per l'individuazione delle norme sulle misure e le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva e la previsione di tutte le misure necessarie per la loro esecuzione.

Il TUF individua le sanzioni amministrative applicabili nei casi di violazione delle norme contenute nello stesso Testo unico nel titolo II della parte V dedicata alle sanzioni (articoli da 187-*quinquiesdecies* a 196).

La **lettera l), introdotta durante l'esame del provvedimento alla Camera,** prevede di apportare alla disciplina complessivamente vigente in materia sanzionatoria, ai sensi del più volte richiamato TUF, le modificazioni occorrenti per assicurare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'armonizzazione dei criteri applicativi e delle relative procedure, l'introduzione di efficaci misure di deflazione del contenzioso, nonché l'adeguamento della disciplina dei controlli e della vigilanza e delle forme e dei limiti della responsabilità dei soggetti preposti, comunque nel rispetto del principio di proporzionalità e anche avendo riguardo agli analoghi modelli normativi nazionali o dell'Unione europea, individuando a tal fine gli specifici principi e criteri direttivi indicati nei nn. da 1) a 6) della medesima lettera.<sup>14</sup>

In particolare con il **n. 1) della lettera l)** si prevede, in presenza di mutamenti della disciplina applicabile, l'estensione del principio della retroattività della disposizione sanzionatoria più favorevole, mentre con il **n. 2)** la generalizzazione della responsabilità delle persone fisiche responsabili che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo per le violazioni previste dal citato testo unico, con responsabilità solidale dell'ente di appartenenza e diritto di regresso di quest'ultimo nei confronti delle prime. Il **n. 3)** prevede poi l'estensione dell'istituto dell'oblazione e di altri strumenti deflattivi del contenzioso, nonché l'introduzione, con gli opportuni adattamenti, della disciplina prevista ai sensi

---

<sup>14</sup> Si rammenta che le sanzioni amministrative previste dal decreto legislativo n. 58 del 1998 sono applicate dalla Banca d'Italia e dalla Commissione nazionale per le società e la borsa e che, ai sensi del decreto legislativo n. 104 del 2010, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, salvo ulteriori previsioni di legge, le controversie aventi ad oggetto tutti i provvedimenti, compresi quelli sanzionatori, adottati dai predetti soggetti.



dell'articolo 14-ter<sup>15</sup> della legge 10 ottobre 1990, n. 287, per le violazioni di natura organizzativa o procedurale previste nell'ambito della disciplina degli intermediari e dei mercati. Il n. 4) e il n. 5) stabiliscono rispettivamente che il legislatore delegato provvederà ad una revisione dei minimi e dei massimi edittali, in modo tale da assicurare il rispetto dei principi di proporzionalità, dissuasività e adeguatezza previsti dalla normativa dell'Unione europea, nonché ad una nuova disciplina relativa alla pubblicità dei procedimenti conclusi con l'oblazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 187-septies, comma 3, ultimo periodo<sup>16</sup>, del testo unico di cui al decreto legislativo n.58 del 1998. Infine il n. 6) dispone la destinazione delle risorse del Fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n.179, anche all'indennizzo, nei limiti delle disponibilità del Fondo, dei danni patrimoniali conseguenti alle violazioni delle disposizioni di cui alle parti III e IV del testo unico di cui al citato decreto legislativo n.58 del 1998, stabilendo altresì che alla disciplina del Fondo medesimo vengano apportati gli adeguamenti necessari<sup>17</sup>.

*Con riferimento all'estensione del principio del favor rei all'ambito sanzionatorio qui specificamente considerato, deve rilevarsi in primo luogo come tale intervento sia da ritenersi specificamente rivolto alla materia sanzionatoria amministrativa, in quanto, per quel che concerne le disposizioni penali TUF, l'operatività del principio in questione già discende dall'applicazione delle disposizioni di ordine generale contenute nell'articolo 2 del codice penale (in particolare i commi secondo, terzo e quarto del citato*

---

<sup>15</sup> Il richiamato articolo 14-ter stabilisce che "1. Entro tre mesi dalla notifica dell'apertura di un'istruttoria per l'accertamento della violazione degli articoli 2 o 3 della presente legge o degli articoli 81 o 82 del Trattato CE, le imprese possono presentare impegni tali da far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria. L'Autorità, valutata l'idoneità di tali impegni, può, nei limiti previsti dall'ordinamento comunitario, renderli obbligatori per le imprese e chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione. 2. L'Autorità in caso di mancato rispetto degli impegni resi obbligatori ai sensi del comma 1 può irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del fatturato. 3. L'Autorità può d'ufficio riaprire il procedimento se: a) si modifica la situazione di fatto rispetto ad un elemento su cui si fonda la decisione; b) le imprese interessate contravvengono agli impegni assunti; c) la decisione si fonda su informazioni trasmesse dalle parti che sono incomplete inesatte o fuorvianti .".

<sup>16</sup> Il periodo citato prevede che la CONSOB, anche dietro richiesta degli interessati, può differire ovvero escludere, in tutto o in parte, la pubblicazione del provvedimento con il quale ha applicato le sanzioni di sua competenza ai sensi del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, quando da questa possa derivare grave pregiudizio alla integrità del mercato ovvero questa possa arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte.

<sup>17</sup> Si rammenta che, ai sensi della normativa vigente, il Fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori di cui all'articolo 8 citato è destinato all'indennizzo, nei limiti delle disponibilità del Fondo medesimo, dei danni patrimoniali causati dalla violazione, accertata con sentenza passata in giudicato, o con lodo arbitrale non più impugnabile, delle norme che disciplinano le attività di cui alla parte II del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Si ricorda altresì che la gestione del Fondo è attribuita alla Consob e che la parte II del ricordato testo unico è relativa alla disciplina degli intermediari, mentre la parte III ha ad oggetto la disciplina dei mercati e della gestione accentrata di strumenti finanziari. Infine la parte IV riguarda la disciplina degli emittenti.

articolo). Per quanto riguarda invece l'ambito sanzionatorio amministrativo deve rammentarsi come - sul piano del diritto vigente - la corrispondente disposizione di ordine generale sia attualmente contenuta nell'articolo 1 della legge n. 689 del 1981<sup>18</sup>, la cui formulazione è però limitata alla previsione dei principi di legalità, di irretroattività e di divieto dell'analogia, con conseguente inapplicabilità retroattiva della disciplina posteriore più favorevole. Peraltro alcuni interventi del legislatore di carattere settoriale hanno provveduto ad estendere a particolari tipologie di illeciti amministrativi la previsione - propria della materia penale - dell'applicazione della legge posteriore più favorevole al responsabile della violazione. Ciò è avvenuto sia nel settore delle sanzioni amministrative tributarie, a opera dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472<sup>19</sup>, il quale dispone che "Se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo", sia - con norma di identica formulazione - nel settore delle sanzioni amministrative valutarie, a opera dell'articolo 23-bis, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, recante il testo unico delle norme in materia valutaria, come modificato dalla legge 7 novembre 2000, n. 326<sup>20</sup>. In proposito va inoltre ricordato che la Corte costituzionale, investita della questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, circa la mancata estensione del predetto principio del favor rei ad ambiti diversi da quello tributario e valutario, ha concluso nel senso della manifesta infondatezza della questione, osservando tra l'altro, come non possa "ritenersi irragionevole che, in riferimento a particolari tipologie di illeciti amministrativi (nella specie, tributari e valutari), interessate da ampi interventi di riforma e caratterizzate da peculiarità sostanziali che ne giustificano uno specifico trattamento sanzionatorio (cfr., ad esempio, sentenza n. 49 del 1999 in materia bancaria e creditizia), il legislatore abbia optato per l'introduzione di una disciplina di maggior favore per l'autore della trasgressione, senza che, trasformando l'eccezione in regola, dette scelte debbano essere generalizzate e poste come disposizioni di principio..." (cfr. Corte cost. 24 aprile 2002, n. 140; Corte cost. 28 novembre 2002, n. 501 e Corte cost. 15 luglio 2003, n. 245).

*Per quanto riguarda invece il n. 3), va evidenziato come il riferimento all'istituto dell'oblazione - ad una prima lettura - non risulti sufficientemente*

<sup>18</sup> "Modifiche al sistema penale".

<sup>19</sup> "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662".

<sup>20</sup> Per completezza si rammenta che il principio del favor rei è previsto, dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 231 del 2001, anche in materia di responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato e che l'articolo 25-sexies del predetto decreto legislativo prevede tale forma di responsabilità in relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al [decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58](#).

*determinato. Come è noto l'oblazione è rinvenibile sia nell'ambito della materia sanzionatoria amministrativa (si pensi, ad esempio, alla materia edilizia: si veda in proposito l'articolo 36 del decreto legislativo n. 378 del 2001)<sup>21</sup>, sia nell'ambito più propriamente penalistico limitatamente ai reati contravvenzionali puniti con la sola pena dell'ammenda ovvero con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda (il riferimento è al disposto degli articoli 162 e 162-bis del codice penale)<sup>22</sup>. Poiché il TUF contiene anche sanzioni penali (sia delitti sia contravvenzioni) potrebbe essere opportuno valutare se la formulazione del criterio di delega non comporti incertezze circa l'ambito al quale deve estendersi l'applicabilità dell'istituto dell'oblazione, e cioè se tale estensione debba riferirsi alla sola materia amministrativa (come apparirebbe preferibile anche in considerazione del rinvio alla lettera i) - che fa riferimento esclusivamente a sanzioni amministrative - contenuto nell'incipit della lettera l)) ovvero se tale estensione possa interessare anche l'ambito penalistico (in considerazione del carattere generico della formulazione del n. 3, nonché dell'uso dell'avverbio "complessivamente" nel già citato incipit della lettera l)). Del tutto evidente è poi l'assoluta genericità del riferimento ad "altri strumenti deflattivi del contenzioso" contenuto sempre nel predetto n. 3). Il dato letterale consente soltanto di concludere nel senso che il legislatore delegato potrà estendere all'ambito materiale in questione istituti deflattivi già altrove previsti. Deve presumersi che l'estensione di tali istituti dovrà avvenire con le sole modifiche indispensabili ai fini dell'estensione medesima, escludendosi interventi innovativi per altri profili in considerazione del rischio di eccesso di delega. Anche in questo caso la soluzione che sembra preferibile per le ragioni sopra esposte è che l'intervento sia limitato all'ambito sanzionatorio amministrativo, ma deve rilevarsi che ancora una volta manca un'espressa delimitazione in tal senso dello stesso e che la genericità della formulazione potrebbe implicare il rischio di un'interpretazione estensiva.*

La **lettera m)** reca una disposizione di chiusura, volta - in conformità alle definizioni, alla disciplina della citata direttiva 2009/65/CE e ai criteri direttivi previsti dal disegno di legge in esame – ad arrecare le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione comunitaria, per i settori interessati

---

<sup>21</sup> Per quanto riguarda l'ambito amministrativo, sostanzialmente assimilabile all'oblazione è anche il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge n. 689 del 1981. Tale disposizione - contenuta nel capo I della legge n. 689 del 1981 le cui disposizioni, ai sensi dell'articolo 12, si osservano, in quanto applicabili e salvo che non sia diversamente stabilito, per tutte le violazioni per le quali è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro - non risulta però applicabile alle violazioni amministrative di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 nei numerosi casi in cui le disposizioni di quest'ultimo escludono espressamente tale possibilità (si vedano ad esempio gli articoli 188, comma 2, 190, comma 4, 191, comma 5, 192-ter, comma 3, e 196, comma 3).

<sup>22</sup> L'oblazione nelle diverse forme in cui è rinvenibile nell'ordinamento presenta quale tratto comune il consistere nel pagamento volontario di una somma di denaro al quale la legge ricollega l'estinzione degli effetti di violazioni penali o amministrative.

dalla normativa da attuare, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti.

La **lettera n)**, **introdotta durante l'esame del provvedimento alla Camera**, prescrive al legislatore delegato di apportare le necessarie modifiche al TUF al fine di definire la disciplina applicabile ai fondi gestiti da una società di gestione del risparmio (SGR) in liquidazione coatta amministrativa; dovranno inoltre essere previsti, anche nei casi in cui la SGR non sia sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, meccanismi di adeguata tutela dei creditori se le attività del fondo dovessero essere insufficienti.

Infine il **comma 3** reca la clausola di invarianza finanziaria, specificando che le attività previste dalle norme si svolgano utilizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

**DIRETTIVA 2009/65/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 13 LUGLIO 2009 CONCERNENTE IL COORDINAMENTO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE, REGOLAMENTARI E AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI TALUNI ORGANISMI D'INVESTIMENTO COLLETTIVO IN VALORI MOBILIARI (OICVM)**

La direttiva 2009/65/CE reca la rifusione della direttiva 85/611/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, concernente gli organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM). Essa (articolo 1, n. 2) qualifica come organismi di investimento collettivo in valori mobiliari - OICVM - gli organismi il cui oggetto esclusivo è l'investimento collettivo dei capitali raccolti presso il pubblico in valori mobiliari o in altre attività finanziarie liquide e il cui funzionamento è soggetto al principio della ripartizione dei rischi, e le cui quote sono, su richiesta dei detentori, riacquistate o rimborsate, direttamente o indirettamente, a valere sul patrimonio dei suddetti organismi. È assimilato a tali riacquisti o rimborsi il fatto che un OICVM agisca per impedire che il valore delle sue quote sul mercato si allontani sensibilmente dal valore patrimoniale netto.

Nell'ordinamento interno, (l'articolo 1, comma 1, lettera *m*) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria – TUF) gli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) sono i fondi comuni di investimento e le società di investimento a capitale variabile - SICAV.

**DIRETTIVA 2009/109/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 16 SETTEMBRE 2009 CHE MODIFICA LE DIRETTIVE DEL CONSIGLIO 77/91/CEE, 78/855/CEE E 82/891/CEE E LA DIRETTIVA 2005/56/CE PER QUANTO RIGUARDA GLI OBBLIGHI IN MATERIA DI RELAZIONI E DI DOCUMENTAZIONE IN CASO DI FUSIONI E SCISSIONI**

La direttiva 2009/109/CE reca modifiche alle direttive del Consiglio 77/91/CEE, 78/855/CEE e 82/891/CEE e alla direttiva 2005/56/CE, con lo scopo di ridurre gli obblighi informativi e documentali a carico delle società coinvolte in processi di fusione e scissione<sup>23</sup>. Come emerge dai considerando, le disposizioni europee mirano (considerando n. 4) a orientare i processi di semplificazione verso l'utilizzo di procedure e strumenti telematici anche per adempiere ad obblighi legali di pubblicità e nelle comunicazioni a soci e azionisti.

Ai predetti scopi di semplificazione, la direttiva in commento consente di effettuare gli adempimenti di pubblicità legale relativi ai progetti di fusione, di scissione e agli altri documenti da rendere disponibili ai soggetti interessati, tramite pubblicazione degli stessi sul web (sito della società medesima ovvero altro sito web designato a tale scopo dagli Stati membri) e l'invio di copia via posta elettronica, purché siano soddisfatte le garanzie di integrità e autenticità dei medesimi atti e documenti (articolo 2, n. 2 e 5; articolo 3, n. 1 e 5; articolo 4, n. 1).

Le norme europee inoltre stabiliscono che le società possano essere esonerate da alcuni obblighi di redazione documentale, previo accordo degli azionisti (articolo 2, n. 4). Si prevede inoltre la possibilità di omettere la redazione della situazione contabile, ove l'emittente, i cui valori mobiliari siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, pubblici relazioni semestrali ai sensi delle disposizioni vigenti (articolo 2, n. 5). Nell'ipotesi di fusione transfrontaliera mediante incorporazione realizzata da una società che detenga una quota pari o superiore al 90 per cento - ma non la totalità - delle quote e degli altri titoli rappresentativi del capitale sociale che conferiscono diritti di voto nell'assemblea generale della società o delle società incorporate, le relazioni di uno o più esperti indipendenti, nonché i documenti necessari per il controllo, sono richiesti soltanto se espressamente previsto dalla legislazione nazionale cui è soggetta la società incorporante o la società incorporata, conformemente a quanto previsto dalla direttiva 78/855/CEE (articolo 2, punto 10).

---

<sup>23</sup> Si ricorda che la direttiva 77/91/CEE ha inteso coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie richieste negli Stati Membri alle società per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi in relazione alla costituzione della società per azioni, nonché garantire la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa; la direttiva 78/855/CEE ha dettato norme relative alle fusioni delle società per azioni; la direttiva 82/891/CEE concerne le scissioni di società e, infine, la direttiva 2005/56/CE ha introdotto disposizioni atte a facilitare le fusioni transfrontaliere tra società di capitali.

Gli Stati membri sono chiamati ad adottare entro il 30 giugno 2011 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per il recepimento della direttiva 2009/109/CE.

**DIRETTIVA 2009/110/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 16 SETTEMBRE 2009 CONCERNENTE L'AVVIO, L'ESERCIZIO E LA VIGILANZA PRUDENZIALE DELL'ATTIVITÀ DEGLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA, CHE MODIFICA LE DIRETTIVE 2005/60/CE E 2006/48/CE E CHE ABROGA LA DIRETTIVA 2000/46/CE**

La direttiva 2009/110/CE reca disposizioni in materia di moneta elettronica, istituti di emissione della stessa e vigilanza prudenziale. Come emerge dai considerando, le modifiche che essa ha apportato alle direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE sono state rese necessarie, tra l'altro, dall'emanazione della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno

Il Titolo I della direttiva (ambito di applicazione e definizioni) definisce, all'articolo 2, n. 2), "moneta elettronica" il valore monetario immagazzinato elettronicamente o magneticamente, rappresentato da un credito nei confronti dell'emittente, emesso dietro ricevimento di fondi per effettuare operazioni di pagamento, accettato da persone fisiche e giuridiche diverse dall'emittente. Non rientra in questa definizione il valore monetario immagazzinato in strumenti utilizzati per acquistare beni o servizi nella stessa sede dell'emittente o in base a un accordo commerciale con l'emittente (articolo 3, lettera k) della citata direttiva 2007/64/CE in materia di servizi di pagamento; si citano, a titolo di esempio, le tessere per il carburante, per il trasporto pubblico, i buoni pasto). Viene altresì definito "istituto di moneta elettronica" (articolo 2, n. 1) la persona giuridica autorizzata ad emettere moneta elettronica. La direttiva contempla anche altri emittenti di moneta elettronica cui si applicano le norme in essa contenute (ai sensi dell'articolo 1, n. 1: enti creditizi, uffici postali autorizzati a norma del diritto nazionale, la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali, gli Stati membri o le loro autorità regionali e locali che agiscano in veste pubblica).

Il Titolo II della direttiva sancisce le condizioni per l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica. In particolare, si stabilisce una misura minima di capitale iniziale pari ad almeno 350 mila euro (articolo 4) e sono recate misure volte a determinare l'ammontare ed il calcolo dei fondi propri (articolo 5). Gli istituti di moneta elettronica dovranno tutelare i fondi ricevuti e tale protezione dovrà essere effettiva al più tardi entro cinque giornate operative dopo l'emissione di moneta elettronica. Ai sensi dell'articolo 6, gli istituti possono svolgere anche attività ulteriori (quali la prestazione dei servizi di pagamento e la concessione di crediti connessi a servizi di pagamento, la prestazione di servizi operativi e di servizi accessori strettamente connessi all'emissione di moneta elettronica e le attività diverse dall'emissione di moneta elettronica, nel rispetto del diritto comunitario e del diritto nazionale applicabile).

Il Titolo III della direttiva concerne l'emissione e la rimborsabilità. Si impone agli Stati membri l'obbligo di assicurare che gli istituti emettano moneta



elettronica al valore nominale dietro ricevimento di fondi, vietando la concessione di interessi o altro beneficio legato alla durata di detenzione della moneta elettronica sancite dalla direttiva; inoltre, su richiesta del detentore, gli istituti dovranno rimborsare, in qualsiasi momento e al valore nominale, il valore della moneta elettronica detenuta secondo le condizioni stabilite nel contratto tra l'emittente e il detentore (articolo 11 e 12). Il rimborso può essere soggetto al pagamento di una commissione se il contratto lo prevede e solo in alcuni casi: se è richiesto prima della scadenza del contratto; se il detentore recede dal contratto prima della scadenza dello stesso o se è richiesto più di un anno dopo la data di scadenza del contratto. Infine, la direttiva introduce norme per le procedure di reclamo e di ricorso extragiudiziali (articolo 13).

Il termine indicato per il recepimento della direttiva da parte degli Stati membri è il 30 aprile 2011.



## **Articolo 7**

*(Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2010/73/UE recante la modifica delle direttive 2003/71/CE relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato)*

Testo del disegno di legge  
approvato dal Senato

---

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

---

### **Art. 7.**

**(Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2010/73/UE recante la modifica delle direttive 2003/71/CE relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato)**

**1. Il Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla direttiva 2010/73/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica delle direttive 2003/71/CE relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un**

Testo del disegno di legge  
approvato dal Senato

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

**mercato regolamentato, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali stabiliti nell'articolo 2 della legge 4 giugno 2010, n.96, e secondo i seguenti principi e criteri direttivi specifici:**

***a)* apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto recepimento della direttiva e delle relative misure di esecuzione nell'ordinamento nazionale, in particolare per quanto attiene alla disciplina degli emittenti, del prospetto e dell'ammissione a negoziazione in un mercato regolamentato, confermando, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria e lasciando invariate le competenze in materia attribuite alla Commissione nazionale per le società e la borsa secondo quanto previsto dal citato testo unico;**

***b)* prevedere, in conformità alle definizioni, alla disciplina della direttiva in esame e ai criteri direttivi previsti dalla presente legge, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti, contribuendo alla riduzione degli oneri che gravano sugli emittenti, senza tuttavia compromettere la tutela degli investitori e il corretto funzionamento dei mercati degli strumenti finanziari e armonizzando le responsabilità**

Testo del disegno di legge  
approvato dal Senato

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

**sull'informativa da prospetto con quanto previsto dagli altri Stati membri dell'Unione europea secondo le disposizioni della direttiva;**

**c) apportare alla disciplina vigente in materia le modificazioni occorrenti perché, in armonia con le disposizioni europee applicabili, sia possibile procedere alla semplificazione delle procedure e alla riduzione dei tempi di approvazione dei prospetti, differenziando l'applicazione degli obblighi informativi e degli altri adempimenti sulla base delle caratteristiche e differenze esistenti tra i vari mercati e delle specificità degli strumenti finanziari, anche potendosi escludere la pubblicazione del prospetto o limitare gli obblighi di informativa per le ipotesi meno rilevanti, apportando le modifiche occorrenti alla disciplina delle procedure decisionali delle istituzioni competenti, contestualmente provvedendo all'adeguamento della disciplina dei controlli e della vigilanza e delle forme e dei limiti della responsabilità dei soggetti preposti, comunque nel rispetto del principio di proporzionalità e anche avendo riguardo agli analoghi modelli normativi nazionali o dell'Unione europea, coordinando la disciplina con quella dei titoli diffusi, in maniera da non disincentivare gli emittenti esteri a richiedere l'ammissione sui mercati nazionali e da non penalizzare questi ultimi nella competizione internazionale, nonché in maniera da considerare l'impatto della disciplina sui piccoli intermediari che fanno ricorso alla negoziazione delle proprie**

Testo del disegno di legge  
approvato dal Senato

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

**obbligazioni sui predetti mercati.**

**2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

L'**articolo 7, aggiunto dalla Camera, al comma 1** delega il governo ad attuare la direttiva 2010/73/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010 (*i cui contenuti sono sinteticamente riportati al termine della presente scheda*), recante modifica delle direttive 2003/71/CE relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato.

Il decreto legislativo di attuazione deve essere adottato entro sei mesi dall'entrata in vigore del testo in esame (secondo quanto previsto dal successivo articolo 24, comma 2, cui si rinvia).

La norma in esame prevede che il recepimento della direttiva avvenga, oltre che nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali recati dall'articolo 2 della legge n.96 del 2010 (legge comunitaria 2009), secondo ulteriori specifici criteri direttivi.

In particolare la **lettera a)** del comma 1 prevede che il decreto attuativo intervenga con modifiche e integrazioni al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria - TUF) con particolare riferimento alla disciplina degli emittenti, del prospetto e dell'ammissione a negoziazione nei mercati regolamentati, nonché confermando il ricorso alla disciplina secondaria. In tale ambito si prevede peraltro che debbano restare invariate le competenze in materia attribuite alla CONSOB dal TUF.

Ai sensi della **lettera b)** del comma 1 il decreto di attuazione dovrà intervenire sulla normativa vigente nei vari settori interessati in un'ottica di coordinamento con le altre disposizioni, al fine di contribuire alla riduzione degli oneri gravanti sugli emittenti.

Tale semplificazione non deve tuttavia compromettere né la tutela degli investitori né il corretto funzionamento dei mercati degli strumenti finanziari; è altresì prevista l'armonizzazione della disciplina delle responsabilità

sull'informativa da prospetto con quanto previsto dagli altri Stati membri dell'UE ai sensi della direttiva.

La **lettera c)** stabilisce invece di modificare la disciplina vigente al fine di semplificare le procedure e ridurre i tempi di approvazione dei prospetti, differenziando l'applicazione degli obblighi informativi in base ai mercati e agli strumenti finanziari, e prevedendo altresì di escludere la pubblicazione del prospetto (o limitare gli obblighi di informativa) nei casi meno rilevanti.

La normativa delegata dovrà altresì intervenire sulla disciplina delle procedure decisionali delle istituzioni competenti, nonché adeguare la disciplina dei controlli, della vigilanza e della responsabilità dei soggetti preposti, nel rispetto comunque del principio di proporzionalità e con riferimento a modelli normativi nazionali o comunitari analoghi.

Le modifiche dovranno coordinare la disciplina vigente con quella dei titoli diffusi, affinché gli emittenti esteri non siano disincentivati né penalizzati nel richiedere l'ammissione sui mercati nazionali; si dovrà, infine, tenere conto dell'impatto della disciplina sui piccoli intermediari che negoziano le proprie obbligazioni sui tali mercati.

Infine il **comma 2** reca la clausola di invarianza finanziaria, specificando che dall'attuazione della norma in esame non devono derivare oneri a carico della finanza pubblica.

**DIRETTIVA 2010/73/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 24 NOVEMBRE 2010 RECANTE MODIFICA DELLE DIRETTIVE 2003/71/CE RELATIVA AL PROSPETTO DA PUBBLICARE PER L'OFFERTA PUBBLICA O L'AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI E 2004/109/CE SULL'ARMONIZZAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA RIGUARDANTI LE INFORMAZIONI SUGLI EMITTENTI I CUI VALORI MOBILIARI SONO AMMESSI ALLA NEGOZIAZIONE IN UN MERCATO REGOLAMENTATO**

La direttiva 2010/73/UE detta misure di maggiore trasparenza delle negoziazioni di strumenti finanziari, puntando, attraverso la modifica di norme comunitarie previgenti, a ridurre gli oneri amministrativi a carico delle imprese senza compromettere la tutela degli investitori ed il corretto funzionamento dei mercati degli strumenti finanziari dell'Unione.

In particolare, gli articoli 1 e 2 modificano estesamente la direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 novembre 2003 relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari<sup>24</sup>, nonché la direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004 sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato<sup>25</sup>.

Le principali novità introdotte dalla direttiva 2010/73/UE riguardano:

- la ridefinizione degli "investitori qualificati", per un riallineamento con le definizioni di clienti professionali e delle controparti qualificate contenute nella direttiva 2004/39/CE, e delle "informazioni chiave" ("nota di sintesi del prospetto") che devono essere rese all'investitore in sede di investimento a garanzia della trasparenza dell'operazione e che includono una descrizione dei rischi connessi all'emittente e agli eventuali garanti, delle caratteristiche essenziali dell'investimento, delle condizioni generali, dei dettagli dell'ammissione alla negoziazione e delle ragioni dell'offerta;
- l'innalzamento della soglia di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere *c*) e *d*), della direttiva 2003/71/CE - che si fondava su di una distinzione tra

---

<sup>24</sup> La direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 novembre 2003 relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE ha l'obiettivo di migliorare la qualità dell'informazione fornita agli investitori dalle società che desiderino raccogliere capitali nell'Unione europea, rafforzando l'armonizzazione delle disposizioni riguardanti la preparazione e il contenuto dei prospetti ed introducendo un sistema di autorizzazione unica per i prospetti utilizzabile in tutti gli Stati dell'Unione europea (passaporto unico per gli emittenti).

<sup>25</sup> La direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE, rafforza la trasparenza imponendo agli emittenti di valori mobiliari obblighi di informazione precisi e regolari e ciò per garantire un elevato livello di protezione degli investitori e l'efficacia dei mercati dei valori mobiliari ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato.



investitori al dettaglio e investitori professionali in termini di capacità di investimento - da 50.000 a 100.000 euro;

- l'esenzione dagli obblighi della direttiva per gli strumenti finanziari inclusi in un'offerta qualora il corrispettivo totale dell'offerta nell'Unione, calcolato su un periodo di dodici mesi, sia inferiore a 5 milione di euro e non più a soli 2,5 milioni di euro;
- l'esenzione dagli obblighi della direttiva per gli strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale emessi in modo continuo o ripetuto da enti creditizi qualora il corrispettivo totale dell'offerta nell'Unione, calcolato su un periodo di dodici mesi, sia inferiore a 75 milioni di euro, e non più a 50 milioni, a condizione che tali strumenti finanziari non siano subordinati, convertibili o scambiabili e che non conferiscano il diritto di sottoscrivere o acquisire altri tipi di strumenti finanziari e non siano collegati ad uno strumento derivato;
- la validità annuale del prospetto informativo a partire dalla sua approvazione e non dalla sua pubblicazione;
- l'abolizione dell'obbligo annuale di aggiornamento del prospetto informativo contenente tutte le informazioni utili sull'investimento;
- l'innalzamento della soglia (da 100 a 150 persone fisiche o giuridiche per Stato membro, diverse dagli investitori qualificati), per l'offerta di strumenti finanziari senza obbligo di pubblicazione del prospetto;
- la riduzione dei requisiti di validità della pubblicità del prospetto al solo strumento di *internet*.

La direttiva prevede infine un meccanismo di valutazione degli effetti introdotti dalle modifiche alle normative comunitarie, da effettuarsi entro il 1° gennaio 2016.

Il termine per il recepimento della direttiva in esame è fissato al 1° luglio 2012.



## **Articolo 8**

*(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2010/24/UE, sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure, nonché disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto)*

Testo del disegno di legge  
approvato dal Senato

---

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

---

### **Art. 8.**

*(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2010/24/UE, sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure, nonché disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto)*

**1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della giustizia, uno o più decreti legislativi per dare attuazione alla direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure.**

**2. Al fine di dare attuazione alle direttive 2009/69/CE e 2009/162/UE, nonché di adeguare l'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,**

Testo del disegno di legge  
approvato dal Senato

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

**n.633, e successive modificazioni, sono  
apportate le seguenti modificazioni:**

**a) all'articolo 6:**

**1) il terzo periodo del terzo comma  
è soppresso;**

**2) dopo il quinto comma è aggiunto  
il seguente:**

**«In deroga al terzo e al quarto  
comma, le prestazioni di servizi di cui  
all'articolo 7-ter, rese da un soggetto  
passivo non stabilito nel territorio  
dello Stato a un soggetto passivo ivi  
stabilito, e le prestazioni di servizi  
diverse da quelle di cui agli articoli 7-  
quater e 7-quinquies, rese da un  
soggetto passivo stabilito nel territorio  
dello Stato ad un soggetto passivo che  
non è ivi stabilito, si considerano  
effettuate nel momento in cui sono  
ultimate ovvero, se di carattere  
periodico o continuativo, alla data di  
maturazione dei corrispettivi. Se  
anteriormente al verificarsi degli  
eventi indicati nel primo periodo è  
pagato in tutto o in parte il  
corrispettivo, la prestazione di servizi  
si intende effettuata, limitatamente  
all'importo pagato, alla data del  
pagamento. Le stesse prestazioni, se  
effettuate in modo continuativo  
nell'arco di un periodo superiore a un  
anno e se non comportano pagamenti  
anche parziali nel medesimo periodo,  
si considerano effettuate al termine di  
ciascun anno solare fino  
all'ultimazione delle prestazioni  
medesime»;**

**b) all'articolo 7, comma 1, lettera  
b), le parole: «Trattato istitutivo della**

Testo del disegno di legge  
approvato dal Senato

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

**Comunità europea» sono sostituite dalle seguenti: «Trattato sul funzionamento dell'Unione europea»;**

**c) all'articolo 7-bis, comma 3:**

**1) all'alinea, le parole: «Le cessioni di gas mediante sistemi di distribuzione di gas naturale e le cessioni di energia elettrica» sono sostituite dalle seguenti: «Le cessioni di gas attraverso un sistema di gas naturale situato nel territorio dell'Unione o una rete connessa a tale sistema, le cessioni di energia elettrica e le cessioni di calore o di freddo mediante le reti di riscaldamento o di raffreddamento»;**

**2) alla lettera a), le parole: «di gas e di elettricità» sono sostituite dalle seguenti: «di gas, di energia elettrica, di calore o di freddo»;**

**d) all'articolo 7-septies, comma 1, la lettera g) è sostituita dalla seguente:**

**«g) la concessione dell'accesso a un sistema di gas naturale situato nel territorio dell'Unione o a una rete connessa a un tale sistema, al sistema dell'energia elettrica, alle reti di riscaldamento o di raffreddamento, il servizio di trasmissione o distribuzione mediante tali sistemi o reti e la prestazione di altri servizi direttamente collegati»;**

**e) all'articolo 8-bis, primo comma:**

**1) alla lettera a), dopo le parole: «le cessioni di navi» sono inserite le seguenti: «adibite alla navigazione in**

Testo del disegno di legge  
approvato dal Senato

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

**alto mare e» e dopo le parole: «o della pesca» sono inserite le seguenti: «nonché le cessioni di navi adibite alla pesca costiera»;**

**2) dopo la lettera a) è inserita la seguente:**

**«a-bis) le cessioni di navi di cui agli articoli 239 e 243 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66»;**

**3) alla lettera b), le parole: «di navi e» sono soppresse;**

**4) alla lettera d), le parole: «escluso, per le navi adibite alla pesca costiera locale, il vettovagliamento» sono sostituite dalle seguenti: «escluse, per le navi adibite alla pesca costiera, le provviste di bordo»;**

**5) alla lettera e):**

**5.1) le parole: «di cui alle lettere a), b) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle lettere a), a-bis), b) e c)»;**

**5.2) le parole: «di cui alle lettere a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle lettere a), a-bis) e b)»;**

**6) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:**

**«e-bis) le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui alla lettera e) direttamente destinate a sopperire ai bisogni delle navi e degli aeromobili di cui alle lettere a), a-bis) e c) e del loro carico»;**

Testo del disegno di legge  
approvato dal Senato

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

**f) all'articolo 13, comma 2, lettera c), le parole: «di cui al terzo periodo del terzo comma dell'articolo 6» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al terzo periodo del sesto comma dell'articolo 6»;**

**g) all'articolo 17, secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso delle prestazioni di servizi di cui all'articolo 7-ter rese da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione, il committente adempie gli obblighi di fatturazione e di registrazione secondo le disposizioni degli articoli 46 e 47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n.331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.427»;**

**h) all'articolo 38-bis, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e nelle ipotesi di cui alla lettera d) del secondo comma del citato articolo 30 quando effettua, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato, per un importo superiore al cinquanta per cento dell'ammontare di tutte le operazioni effettuate, prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali, prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizi accessorie ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione, ovvero prestazioni di servizi di cui all'articolo 19, comma 3, lettera a-bis)»;**

**i) all'articolo 67:**

**1) al comma 1, lettera a), le parole:**

Testo del disegno di legge  
approvato dal Senato

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

«, con sospensione del pagamento dell'imposta qualora si tratti di beni destinati a proseguire verso altro Stato membro della Comunità economica europea» sono soppresse;

2) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Per le importazioni di cui al comma 1, lettera a), il pagamento dell'imposta è sospeso qualora si tratti di beni destinati a essere trasferiti in un altro Stato membro dell'Unione europea, eventualmente dopo l'esecuzione di manipolazioni di cui all'allegato 72 del regolamento (CEE) n.2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, e successive modificazioni, previamente autorizzate dall'autorità doganale.

2-ter. Per fruire della sospensione di cui al comma 2-bis l'importatore fornisce il proprio numero di partita IVA, il numero di identificazione IVA attribuito al cessionario stabilito in un altro Stato membro nonché, a richiesta dell'autorità doganale, idonea documentazione che provi l'effettivo trasferimento dei medesimi beni in un altro Stato membro dell'Unione»;

l) all'articolo 68, la lettera g-bis) è sostituita dalla seguente:

«g-bis) le importazioni di gas mediante un sistema di gas naturale o una rete connessa a un tale sistema, ovvero di gas immesso da una nave adibita al trasporto di gas in un sistema di gas naturale o in una rete di gasdotti a monte, di energia elettrica,



Testo del disegno di legge  
approvato dal Senato

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

**di calore o di freddo mediante reti di riscaldamento o di raffreddamento»;**

***m)* l'articolo 72 è sostituito dal seguente:**

**«Art. 72. – (*Operazioni non imponibili*). – *1.* Agli effetti dell'imposta, le seguenti operazioni sono non imponibili e sono equiparate a quelle di cui agli articoli 8, 8-bis e 9:**

***a)* le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle sedi e dei rappresentanti diplomatici e consolari, compreso il personale tecnico-amministrativo, appartenenti a Stati che in via di reciprocità riconoscono analoghi benefici alle sedi e ai rappresentanti diplomatici e consolari italiani;**

***b)* le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei comandi militari degli Stati membri, dei quartieri generali militari internazionali e degli organismi sussidiari, installati in esecuzione del Trattato del Nord Atlantico, nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, nonché all'amministrazione della difesa qualora agisca per conto dell'organizzazione istituita con il medesimo Trattato;**

***c)* le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dell'Unione europea, della Comunità europea dell'energia atomica, della Banca centrale europea, della Banca europea per gli investimenti e degli organismi istituiti dall'Unione cui si applica il protocollo sui privilegi e**

Testo del disegno di legge  
approvato dal Senato

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

sulle immunità delle Comunità europee, firmato a Bruxelles l'8 aprile 1965, reso esecutivo con legge 3 maggio 1966, n. 437, alle condizioni e nei limiti fissati da detto protocollo e dagli accordi per la sua attuazione o dagli accordi di sede e sempre che ciò non comporti distorsioni della concorrenza, anche se effettuate nei confronti di imprese o enti per l'esecuzione di contratti di ricerca e di associazione conclusi con l'Unione, nei limiti, per questi ultimi, della partecipazione dell'Unione stessa;

*d)* le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e delle sue istituzioni specializzate nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali;

*e)* le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dell'Istituto universitario europeo e della Scuola europea di Varese nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali;

*f)* le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli organismi internazionali riconosciuti, diversi da quelli di cui alla lettera *c)*, nonché dei membri di tali organismi, alle condizioni e nei limiti fissati dalle convenzioni internazionali che istituiscono tali organismi o dagli accordi di sede.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione per gli enti ivi indicati alle lettere *a)*, *c)*, *d)* ed *e)* se le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sono di importo superiore ad

Testo del disegno di legge  
approvato dal Senato

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

euro 300; per gli enti indicati nella lettera *a*) le disposizioni non si applicano alle operazioni per le quali risulta beneficiario un soggetto diverso, ancorché il relativo onere sia a carico degli enti e dei soggetti ivi indicati. Il predetto limite di euro 300 non si applica alle cessioni di prodotti soggetti ad accisa, per le quali la non imponibilità relativamente all'imposta opera alle stesse condizioni e negli stessi limiti in cui viene concessa l'esenzione dai diritti di accisa.

3. Le previsioni contenute in trattati e accordi internazionali relative alle imposte sulla cifra di affari si riferiscono all'imposta sul valore aggiunto»;

*n*) il numero 127-*octies*) della tabella A, parte III, è abrogato;

*o*) tutti i richiami alla «Comunità» o alla «Comunità europea» o alla «Comunità economica europea» ovvero alle «Comunità europee» devono intendersi riferiti all'«Unione europea» e i richiami al «Trattato istitutivo della Comunità europea» devono intendersi riferiti al «Trattato sul funzionamento dell'Unione europea».

3. Al decreto-legge 30 agosto 1993, n.331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.427, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) all'articolo 38:

1) il comma 4-*bis* è sostituito dal

Testo del disegno di legge  
approvato dal Senato

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

**seguinte:**

**«4-bis. Agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, costituiscono prodotti soggetti ad accisa i prodotti energetici, l'alcole, le bevande alcoliche e i tabacchi lavorati, quali definiti dalle disposizioni dell'Unione europea in vigore, escluso il gas fornito mediante un sistema di gas naturale situato nel territorio dell'Unione o una rete connessa a un tale sistema»;**

**2) la lettera *c-bis*) del comma 5 è sostituita dalla seguente:**

**«*c-bis*) l'introduzione nel territorio dello Stato di gas mediante un sistema di gas naturale situato nel territorio dell'Unione europea o una rete connessa a un tale sistema, di energia elettrica, di calore o di freddo mediante reti di riscaldamento o di raffreddamento, di cui all'articolo 7-*bis*, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, e successive modificazioni»;**

**b) il comma 2-*bis* dell'articolo 41, è sostituito dal seguente:**

**«2-bis. Non costituiscono cessioni intracomunitarie le cessioni di gas mediante un sistema di gas naturale situato nel territorio dell'Unione europea o una rete connessa a un tale sistema, le cessioni di energia elettrica e le cessioni di calore o di freddo mediante reti di riscaldamento o di raffreddamento, nonché le cessioni di beni effettuate dai soggetti che applicano, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, il regime di**

Testo del disegno di legge  
approvato dal Senato

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

**franchigia».**

**4. All'articolo 83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, e successive modificazioni, dopo il comma 7 è inserito il seguente:**

**«7-bis. Al fine di assicurare l'efficacia dei controlli in materia di IVA all'importazione, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane, da emanare di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità per l'attivazione di un sistema completo e periodico di scambio di informazioni tra l'autorità doganale e quella fiscale, da attuare con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».**

**5. Le disposizioni di cui ai commi 2, lettere da a) a d) e da f) a m), e 3 si applicano alle operazioni effettuate a partire dal sessantesimo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge.**

**L'articolo 8, inserito durante l'esame del provvedimento alla Camera, reca al comma 1 la delega per l'attuazione alla direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010 (i cui contenuti sono sinteticamente riportati al termine della presente scheda), sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure<sup>26</sup>.**

---

<sup>26</sup> La direttiva 2010/24/UE era originariamente contenuta nell'Allegato B, soppresso dalla Camera.

La delega deve essere esercitata dal governo entro quattro mesi dall'entrata in vigore del testo in esame, adottando uno o più decreti legislativi su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della giustizia.

Il **comma 2** è finalizzato ad attuare le direttive 2009/69/CE e 2009/162/UE<sup>27</sup> (*i cui contenuti sono sinteticamente riportati al termine della presente scheda*) che apportano modifiche alla disciplina del sistema comune dell'IVA: a tal fine, le norme modificano il DPR n. 633 del 1972, contenente la disciplina italiana dell'imposta sul valore aggiunto. I commi successivi recano invece modifiche al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, ed a decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112.

Si evidenzia che la direttiva 2009/69/CE del 25 giugno 2009 è contenuta altresì nell'allegato B della legge n. 96 del 2010 (legge comunitaria 2009).

Come detto il comma 2 modifica diversi articoli del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

In particolare la **lettera a)** modifica l'articolo 6 del DPR n. 633 del 1972 che disciplina le modalità di effettuazione delle operazioni di cessione dei beni. Per effetto della soppressione apportata all'ultimo periodo del terzo comma e dell'aggiunta di un nuovo comma successivo al quinto, la novella prevede che sia le prestazioni di servizi di cui all'articolo 7-ter, rese da un soggetto passivo non stabilito nel territorio dello Stato a un soggetto passivo ivi stabilito, sia le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli 7-quater e 7-quinquies, rese da un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato ad un soggetto passivo che non è ivi stabilito, si considerano effettuate nel momento in cui sono ultimate ovvero, se di carattere periodico o continuativo, alla data di maturazione dei corrispettivi.

Analogamente a quanto già attualmente previsto, si stabilisce altresì che le stesse prestazioni, se effettuate in modo continuativo in un periodo superiore a un anno senza dar luogo a pagamenti - anche parziali - nel medesimo periodo, si considerano effettuate al termine dell'anno solare fino all'ultimazione delle prestazioni.

Si ricorda che le prestazioni di servizi di cui all'articolo 7-ter del DPR n. 633 del 1972 sono quelle effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese: 1) a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato; 2) a committenti non soggetti passivi da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato.

Si considerano soggetti passivi per le prestazioni di servizi sia i soggetti esercenti attività d'impresa, arti o professioni (mentre le persone fisiche si considerano soggetti

---

<sup>27</sup> Anche la direttiva 2009/162/UE era contenuta nell'Allegato B.

passivi limitatamente alle prestazioni ricevute quando agiscono nell'esercizio di tali attività), sia gli enti, le associazioni ed altre organizzazioni.

L'articolo 7-*quater* prevede che, in deroga a quanto stabilito dal citato articolo 7-*ter*, comma 1, si considerano effettuate nel territorio dello Stato:

- a) le prestazioni di servizi relativi a beni immobili, comprese le perizie, le prestazioni di agenzia, la fornitura di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzioni analoghe, ed altre simili;
- b) le prestazioni di trasporto di passeggeri, in proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato;
- c) le prestazioni di servizi di ristorazione e di *catering* diverse da quelle di cui alla successiva lettera d), quando sono materialmente eseguite nel territorio dello Stato;
- d) le prestazioni di ristorazione e di *catering* rese a bordo di una nave, di un aereo o di un treno, se il luogo di partenza del trasporto è situato nel territorio dello Stato;
- e) le prestazioni di servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, a breve termine, di mezzi di trasporto se a disposizione del destinatario nel territorio dello Stato.

Anche l'articolo 7-*quinquies* prevede deroghe all'articolo 7-*ter* per quanto concerne, tra l'altro, le prestazioni di servizi relativi ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, nonché per l'accesso a manifestazioni, ivi comprese fiere ed esposizioni, nonché per le prestazioni di servizi accessorie

Dopo che la **lettera b)** reca una modifica formale all'articolo 7, comma 1, lettera b), del DPR n. 633 del 1972, la successiva **lettera c)** modifica il comma 3 dell'articolo 7-*bis* dello stesso DPR concernente la territorialità nella cessioni di beni. Con la modifica apportata si amplia la fattispecie ivi prevista includendo - oltre alle cessioni di gas ed a quelle di energia elettrica - anche le cessioni di calore o di freddo mediante le reti di riscaldamento o di raffreddamento.

Le suddette cessioni si considerano pertanto effettuate nel territorio dello Stato quando il cessionario è un soggetto passivo-rivenditore stabilito nel territorio dello Stato, cioè un soggetto la cui principale attività in relazione all'acquisto di gas, di energia elettrica, di calore o di freddo è costituita dalla rivendita di detti beni ed il cui consumo personale di detti prodotti è trascurabile. Per effetto della suddetta modifica viene altresì specificato che le cessioni di gas interessate sono quelle che avvengono attraverso un sistema di gas naturale sito nel territorio dell'Unione o una rete connessa a tale sistema.

La **lettera d)** sostituisce la lettera g) del comma 1 dell'articolo 7-*septies* del DPR n. 633 del 1972, sempre al fine di chiarire che il regime speciale si applica alle importazioni e alle cessioni di gas effettuate mediante ogni sistema del gas naturale situato nel territorio della Comunità o ogni rete connessa a un siffatto sistema, sia al fine di assimilare il regime applicabile al gas naturale e all'energia elettrica al calore e al freddo.

Pertanto, per effetto della modifica proposta non si considerano effettuate nel territorio dello Stato le prestazioni di servizi - se rese a committenti non soggetti

passivi domiciliati e residenti fuori della Comunità - concernenti la concessione dell'accesso a un sistema di gas naturale situato nel territorio dell'Unione o a una rete connessa a un tale sistema, al sistema dell'energia elettrica, alle reti di riscaldamento o di raffreddamento, il servizio di trasmissione o distribuzione mediante tali sistemi o reti e la prestazione di altri servizi direttamente collegati.

La **lettera e)** reca modifiche al primo comma dell'articolo 8-*bis* del DPR n. 633 del 1972, con il quale vengono disciplinate una serie di operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione. Per effetto di tali modifiche risultano assimilate alle cessioni all'esportazione, tra le altre:

- le cessioni di navi - per le quali viene specificato che devono essere adibite alla navigazione in alto mare - destinate all'esercizio di attività commerciali o della pesca nonché (sempre per effetto della modifica introdotta) le cessioni di navi adibite alla pesca costiera o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare (articolo 8-*bis*, comma 1, lett. a);
- le cessioni di navi di cui agli articoli 239 e 243 del decreto legislativo n. 66 del 201028, ossia, rispettivamente, le navi militari e da guerra e le unità navali in dotazione all'Esercito italiano, all'Aeronautica militare, all'Arma dei carabinieri, al Corpo della Guardia di finanza e al Corpo delle capitanerie di porto (articolo 8-*bis*, comma 1, lett. a-*bis*);
- le ulteriori prestazioni di servizi direttamente destinate a sopperire ai bisogni delle navi e degli aeromobili di cui alle lettere a), a-*bis*) e c) e del loro carico (articolo 8-*bis*, comma 1, lett. e-*bis*).

Con la **lettera f)** viene modificata la lettera c) del comma 2 dell'articolo 13 del DPR n. 633 del 1972: per effetto di tale modifica sono le prestazioni di servizi di cui al terzo periodo del sesto comma dell'articolo 6 quelle per le quali - ai fini del calcolo della base imponibile - i corrispettivi sono costituiti dalle spese sostenute dal soggetto passivo per l'esecuzione dei servizi medesimi.

*Sul punto si segnala che il rimando normativo operato dalla disposizione in esame appare errato, dal momento che l'articolo 6 del DPR n. 633 del 1972 è composto da soli cinque commi.*

La **lettera g)** aggiunge un periodo al secondo comma dell'articolo 17 del DPR n. 633 del 1972, con il quale vengono individuati i soggetti passivi ai fini IVA. In particolare, grazie alla novella in esame viene specificato che, nell'ipotesi delle prestazioni di servizi di cui all'articolo 7-*ter* (su cui vedi *supra*) rese da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione, gli obblighi di fatturazione e di registrazione devono essere adempiuti dal committente secondo le disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto-legge n. 331 del 1993.

---

<sup>28</sup> Recante "Codice dell'ordinamento militare".



Al riguardo, si ricorda che l'articolo 46 del decreto-legge n. 331 del 1993 - concernente la fatturazione delle operazioni intracomunitarie - prevede tra l'altro che la fattura relativa all'acquisto intracomunitario sia numerata e integrata dal cessionario con l'indicazione del controvalore in euro del corrispettivo e degli altri elementi che concorrono a formare la base imponibile dell'operazione, espressi in valuta estera, nonché dell'ammontare dell'imposta, calcolata secondo l'aliquota dei beni. Se trattasi di acquisto intracomunitario senza pagamento dell'imposta o non imponibile o esente, in luogo dell'ammontare dell'imposta nella fattura deve essere indicato il titolo unitamente alla relativa norma.

Per quanto concerne il successivo articolo 47 - dedicato alla registrazione delle operazioni intracomunitarie - esso prevede invece determinati obblighi di annotazione per le fatture inerenti a specifiche fattispecie.

La **lettera h)** novella il secondo comma dell'articolo 38-*bis* del DPR n. 633 del 1972 in materia di esecuzione dei rimborsi di imposta, al fine di ampliare le ipotesi in cui il contribuente può ottenere il rimborso in relazione a periodi inferiori all'anno, prestando idonee garanzie.

Per effetto della norma in esame, pertanto, detto rimborso può essere ottenuto anche nelle ipotesi di cui all'articolo 30, secondo comma, lettera d) del DPR n. 633 del 1972 quando il contribuente effettua, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato:

- prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali;
- prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione;
- prestazioni di servizi accessorie ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione;
- prestazioni di servizi relative ad alcune tipologie di operazioni esenti.

Dette operazioni devono essere effettuate dal contribuente per un importo superiore al cinquanta per cento dell'ammontare di tutte le operazioni effettuate verso soggetti passivi non residenti.

Si ricorda che la fattispecie prevista dall'articolo 30, terzo comma, lettera d) del DPR n. 633 del 1972 (*e non dal secondo comma come erroneamente previsto dalla norma*) concerne il contribuente che può chiedere, in tutto o in parte, il rimborso dell'eccedenza detraibile, se di importo superiore a lire cinque milioni, all'atto della presentazione della dichiarazione, quando effettuati prevalentemente operazioni non soggette all'imposta per effetto degli articoli da 7 a 7-*septies* (articoli dedicati alla territorialità dell'imposta).

Con la **lettera i)** si apportano modifiche dell'articolo 67 del DPR n. 633 del 1972 che disciplina la materia delle importazioni.

Viene anzitutto modificata la lettera a) del comma 1 del citato articolo 67 che individua, tra le operazioni che costituiscono "importazioni", le operazioni di

immissione in libera pratica<sup>29</sup>, sopprimendo quella parte della norma che prevede la sospensione del pagamento dell'imposta qualora si tratti di beni destinati a proseguire verso altro Stato membro dell'UE.

Vengono quindi aggiunti due nuovi commi all'articolo 67 (commi 2-*bis* e 2-*ter*).

Ai sensi del comma 2-*bis*, per le operazioni di immissione in libera pratica il pagamento dell'imposta è sospeso nel caso di beni destinati a essere trasferiti in un altro Stato membro dell'Unione europea, eventualmente dopo l'esecuzione di manipolazioni di cui all'allegato 72 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, previamente autorizzate dall'autorità doganale.

Si ricorda che l'allegato 72 citato riporta l'elenco delle manipolazioni usuali. Tra queste si ricordano brevemente le seguenti: ventilazione, esposizione, asciugatura, spolveratura, operazioni semplici di pulitura; ricostituzione delle merci dopo il trasporto; inventariazione, campionatura, cernita, vagliatura, filtraggio meccanico e pesatura delle merci; rimozione di parti danneggiate o contaminate; conservazione mediante pastorizzazione, sterilizzazione, irradiazione o aggiunta di conservanti; trattamento antiparassitario e antiruggine; trattamenti mediante aumento o diminuzione della temperatura; trattamento elettrostatico dei tessili, stiratura dei tessili; spicciolatura e/o snocciolatura della frutta, taglio e frantumazione di frutta o di legumi secchi; rimozione del sale, pulitura e gropponatura delle pelli; aggiunta di merci; diluizione o concentrazione di fluidi; mescolatura di merci dello stesso tipo; separazione o riduzione a misura delle merci; imballaggio, disimballaggio, cambiamento d'imballaggio; apposizione, rimozione e modifica di marchi.

Pertanto, rispetto al quadro normativo vigente, dal combinato disposto della lettera a) del comma 1 e del nuovo comma 2-*bis* dell'articolo 67 risulta che la sospensione del pagamento dell'imposta nell'ipotesi di immissione in libera pratica è possibile eventualmente dopo l'esecuzione delle manipolazioni di cui sopra e previa autorizzazione dall'autorità doganale.

Il successivo comma 2-*ter*, aggiunto anch'esso dalla norma in esame, prevede poi che, per fruire della sospensione di cui al comma precedente, l'importatore debba fornire:

- numero di partita IVA;
- numero di identificazione IVA attribuito al cessionario stabilito in un altro Stato UE;
- a richiesta dell'autorità doganale, idonea documentazione che provi l'effettivo trasferimento dei beni in un altro Stato UE.

---

<sup>29</sup> Si ricorda che l'immissione in libera pratica è il regime doganale che comporta il pagamento dei dazi doganali e l'assolvimento delle misure di politica commerciale e di fiscalità locale, e determina la libera circolazione della merce estera nel territorio dell'UE, sottoposta ai soli vincoli fiscali.

La **lettera l)** sostituisce la lettera *g-bis)* del comma 1 dell'articolo 68 del DPR n. 633 del 1972, che disciplina le importazioni non soggette ad IVA, sia al fine di chiarire che la non soggezione all'imposta si applica alle importazioni di gas effettuate mediante ogni sistema del gas naturale o ogni rete connessa a un siffatto sistema, sia al fine di assimilare il regime applicabile al gas naturale e all'energia elettrica al calore e al freddo.

Pertanto, per effetto della novella apportata all'articolo 68, non sono assoggettate all'imposta le importazioni:

- di gas mediante un sistema di gas naturale o una rete connessa a un tale sistema, ovvero immesso da una nave adibita al trasporto di gas in un sistema di gas naturale o in una rete di gasdotti a monte;
- di energia elettrica;
- di calore o di freddo mediante reti di riscaldamento o di raffreddamento.

La **lettera m)** sostituisce l'articolo 72 del DPR n. 633 del 1972, concernente l'applicazione dei trattati e degli accordi internazionali in materia di IVA. Per effetto delle modifiche apportate viene sostanzialmente specificata la casistica delle operazioni non imponibili in quanto rese a particolari soggetti, nonché i limiti di operatività di tale qualifica.

Per quanto concerne i soggetti nei confronti dei quali sono considerate non imponibili le operazioni effettuate, si tratta sinteticamente di:

- sedi e rappresentanti diplomatici e consolari, appartenenti a Stati che in via di reciprocità riconoscono analoghi benefici a nostre sedi e rappresentanti;
- comandi militari degli Stati membri, quartieri generali militari internazionali e organismi sussidiari, installati in esecuzione del Trattato del nord Atlantico;
- Unione europea, Comunità europea dell'energia atomica, Banca centrale europea, Banca europea per gli investimenti e organismi istituiti dall'Unione cui si applica il protocollo dell'8 aprile;
- Organizzazione delle Nazioni Unite e sue istituzioni specializzate;
- Istituto universitario europeo e Scuola europea di Varese;
- altri organismi internazionali riconosciuti.

La novella in esame provvede altresì:

- ad aumentare (da lire cinquecentomila a euro trecento) il valore al di sopra del quale le cessioni di beni e le prestazioni di servizi nei confronti dei soggetti sopra menzionati sono considerate non imponibili;
- a specificare che le previsioni contenute in trattati e accordi internazionali relative alle imposte sulla cifra di affari vanno riferite all'IVA.

La **lettera n)** abroga il numero 127-*octies*) della tabella A, parte III, del DPR n. 633 del 1972. Viene pertanto soppressa dall'elenco dei beni e servizi soggetti all'aliquota del 10% la voce relativa alle prestazioni dei servizi di assistenza per la stipula di accordi in deroga previsti dall'articolo 11, comma 2, del D.L. n. 333 del 1992, resi dalle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori per il tramite delle loro organizzazioni provinciali.

Si ricorda che si tratta dei contratti di locazione relativi ad immobili che le parti, con l'assistenza delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro organizzazioni provinciali, possono stipulare in deroga alle norme della legge n. 392 del 1978.

Infine la **lettera o)** del comma 1 provvede a sostituire nel DPR n. 633 del 1972 la parola «Comunità», ovunque ricorra, con la parola «Unione».

Il successivo **comma 3** dell'articolo in esame apporta due modifiche al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331<sup>30</sup>.

Con la **lettera a)** in particolare viene novellato l'articolo 38 del citato decreto-legge n. 331 del 1993 - diretto a disciplinare l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto sugli acquisti intracomunitari - sia al fine di tener conto dell'introduzione di gas nel territorio dello Stato effettuata mediante sistema del gas naturale o rete connessa a un siffatto sistema, sia al fine di assimilare il regime applicabile al gas naturale e all'energia elettrica al calore e al freddo.

Pertanto, per effetto delle modifiche apportate:

- ai fini IVA, costituiscono prodotti soggetti ad accisa i prodotti energetici, l'alcole, le bevande alcoliche e i tabacchi lavorati, escluso il gas fornito mediante un sistema di gas naturale situato nel territorio dell'Unione o una rete connessa a un tale sistema;
- non costituiscono invece acquisti intracomunitari l'introduzione nel territorio dello Stato:
  - di gas mediante un sistema di gas naturale situato nel territorio dell'Unione o una rete connessa a un tale sistema;
  - di energia elettrica;
  - di calore o di freddo mediante reti di riscaldamento o di raffreddamento, di cui all'articolo 7-*bis*, comma 3, DPR n. 633 del 1972 (su cui vedi *supra*).

---

<sup>30</sup> Recante "Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie".

Di tenore analogo la novella apportata con la **lettera b)** al comma *2-bis* dell'articolo 41 del decreto-legge n. 331 del 1993, diretto a disciplinare le cessioni intracomunitarie non imponibili.

A seguito della modifica apportata viene pertanto stabilito che non costituiscono cessioni intracomunitarie le cessioni di gas mediante un sistema di gas naturale situato nel territorio dell'Unione o una rete connessa a un tale sistema, le cessioni di energia elettrica e le cessioni di calore o di freddo mediante reti di riscaldamento o di raffreddamento, nonché le cessioni di beni effettuate dai soggetti che applicano, ai fini IVA, il regime di franchigia.

Il **comma 4** inserisce all'articolo 83 del decreto legge n. 112 del 2008<sup>31</sup>, rubricato " Efficienza dell'Amministrazione finanziaria", un nuovo comma *7-bis* con il quale si rimanda ad provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle dogane, di concerto con l'Agenzia delle entrate, da emanare entro tre mesi dell'entrata in vigore della disposizione, per individuare le modalità di attivazione di un sistema di scambio di informazioni tra l'autorità doganale e quella fiscale; tale sistema - finalizzato ad assicurare efficacia dei controlli in materia di IVA all'importazione - dovrà essere attivato senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Infine il **comma 5** dell'articolo in esame prevede che una serie di disposizioni dettate dall'articolo in esame - precisamente quelle di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), f), g), h), i), l) ed m), ed al comma 3 - trovino applicazione per le operazioni effettuate a partire dal sessantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

---

<sup>31</sup> Recante "*Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*".

**DIRETTIVA 2010/24/UE DEL CONSIGLIO DEL 16 MARZO 2010 SULL'ASSISTENZA RECIPROCA IN MATERIA DI RECUPERO DEI CREDITI RISULTANTI DA DAZI, IMPOSTE ED ALTRE MISURE**

La direttiva 2010/24/UE disciplina le modalità di assistenza reciproca tra Stati membri per il recupero dei crediti derivanti da determinate imposte e altre misure, sia nazionali che dell'Unione Europea. Tale forma di assistenza contribuisce al buon funzionamento del mercato interno in quanto, oltre a garantire la neutralità fiscale, ha permesso agli Stati membri di eliminare nel tempo misure di protezione discriminatorie adottate in relazione alle operazioni transfrontaliere. L'obiettivo è dunque di facilitare lo scambio di informazioni tra gli Stati membri, tenendo conto delle tipologie sempre crescenti di istituti giuridici e in un'ottica di copertura di tutte le persone fisiche e giuridiche nell'Unione. Le norme estendono l'ambito di applicazione delle norme in materia di recupero crediti rispetto a quanto già previsto dalla precedente direttiva 2008/55/CE; di conseguenza, essa è abrogata a decorrere dal 1° gennaio 2012.

In primo luogo, la direttiva 2010/24/UE reca (articolo 2) l'ambito di applicazione delle misure dettate. Essa concerne infatti il recupero:

a) della totalità delle imposte e dei dazi, di qualsiasi tipo, riscossi da uno Stato membro o dalle sue ripartizioni territoriali o amministrative, o per conto di essi, comprese le autorità locali, ovvero per conto dell'Unione;

b) delle restituzioni, gli interventi e le altre misure che fanno parte del sistema di finanziamento integrale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), ivi compresi gli importi da riscuotere nel quadro di queste azioni;

c) dei contributi e gli altri dazi previsti nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero.

La direttiva si applica a:

a) penali, sanzioni, tasse e soprattasse di natura amministrativa relative ai crediti per i quali l'assistenza reciproca può essere chiesta, irrogate dalle autorità amministrative competenti per la riscossione delle imposte o dei dazi interessati o l'effettuazione di indagini amministrative al riguardo, o confermate da organi amministrativi o giudiziari su richiesta di tali autorità amministrative;

b) tasse per il rilascio di certificati o documenti analoghi in relazione a procedure amministrative che riguardano dazi o imposte;

c) interessi e spese relativi ai crediti per i quali può essere chiesta l'assistenza reciproca.

Per quanto riguarda invece le procedure di recupero, è fatto obbligo per ciascuno Stato di individuare e comunicare alla Commissione un'autorità competente alle relative attività, presso la quale viene designato un ufficio centrale di collegamento, responsabile principale dei contatti con gli altri Stati membri nel settore dell'assistenza reciproca (articolo 4). Previa istanza dell'autorità richiedente, l'autorità adita fornisce tutte le informazioni che possono

prevedibilmente aiutare a recuperare i crediti, disponendo della facoltà di effettuare tutte le indagini amministrative necessarie per ottenerle, oltre a quella di notificare al debitore tutti gli atti provenienti dallo Stato membro richiedente relativi a tali misure (articoli 5 e 8).

Ove sussista domanda di recupero proveniente dall'autorità richiedente, l'autorità adita può procedere alla riscossione di crediti sorti con esecuzione nello Stato richiedente (articolo 10). Essa può anche adottare misure cautelari, a specifiche condizioni (articolo 16, n. 1): a tale scopo si richiede, tra l'altro, che l'adozione di misure cautelari sia possibile, in una situazione analoga, anche in base alla legislazione nazionale e alle prassi amministrative dello Stato membro richiedente.

Al fine di assicurare una procedura omogenea e risolvere i problemi di riconoscimento e traduzione degli strumenti provenienti da un altro Stato, la direttiva disciplina l'adozione di un titolo uniforme che consenta l'adozione di misure esecutive nello Stato adito, nonché la predisposizione di un modulo standard per la notifica degli atti e delle decisioni relativi al credito (articolo 12 ed articolo 21).

Sono altresì recate disposizioni sulla risoluzione di eventuali controversie concernenti il credito, la procedura di recupero, la notifica o il titolo che consente l'esecuzione (articolo 14); infine, a tutela del principio di assistenza reciproca e per incoraggiare gli Stati membri a stanziare risorse per il recupero dei crediti, lo Stato adito è posto nelle condizioni di poter recuperare le spese sostenute presso il debitore (articolo 20).

La direttiva dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 31 dicembre 2011.

**DIRETTIVA 2009/69/CE DEL CONSIGLIO DEL 25 GIUGNO 2009 SULL'EVASIONE DELL'IVA**

La Direttiva n. 2009/69/CE affronta il problema dell'evasione dell'IVA modificando la precedente Direttiva n. 2006/112/CE, la quale a suo tempo è stata recepita dall'Italia con legge n. 34/2008 (c.d. legge comunitaria 2007). La Direttiva 2006/112/CE, originariamente, concedeva l'esenzione dell'imposta sul valore aggiunto concernente l'importazione di beni ceduti o trasferiti ad un soggetto passivo in un altro Stato membro usando una formulazione che l'esperienza ha dimostrato essere difettosa, poiché è stata sfruttata dagli operatori per evitare taluni obblighi tributari. L'attuale Direttiva n. 2009/69/CE, pertanto, aggiunge un paragrafo all'articolo 143 del vecchio testo, disponendo che l'esenzione in questione si applichi solo se l'importatore fornisca alle autorità competenti almeno le informazioni identificative e le prove che la nuova norma provvede ad indicare. Gli interventi sugli articoli 22 e 140 della Direttiva datata 2006 sono di coordinamento formale con la modifica recata all'articolo 143.

Gli Stati membri sono tenuti a conformarsi alla Direttiva 2009/69/CE con effetto al 1° gennaio 2011.



**DIRETTIVA 2009/162/UE DEL CONSIGLIO DEL 22 DICEMBRE 2009, CHE MODIFICA VARIE DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA 2006/112/CE RELATIVA AL SISTEMA COMUNE D'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO**

La direttiva 2009/162/UE modifica la direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per introdurvi degli adeguamenti di carattere tecnico.

Dalla lettura in combinato disposto delle due direttive si evince che le maggiori innovazioni sono state introdotte sulle disposizioni relative all'importazione e al luogo di tassazione delle cessioni di gas e di energia elettrica. Difatti la direttiva 2006/112/CE testualmente non applicava il regime speciale derivante dalla direttiva 2003/92/CE relativamente alle norme sul luogo di cessione di gas e di energia elettrica alle importazioni e cessioni di gas trasportato mediante i gasdotti che non fanno parte della rete di distribuzione e soprattutto ai gasdotti transfrontalieri.

Oggetto della direttiva 2003/92/CE era invece garantire l'applicazione del regime speciale anche a tali operazioni transfrontaliere. L'intervento della direttiva in esame, quindi, è volto a rendere uniforme la disciplina e a chiarire l'ambito di applicazione del regime speciale e la relativa esclusione come prodotti soggetti ad accisa, estendibile dunque ad ogni sistema di gas naturale situato nel territorio della Comunità e a ogni rete connessa a un siffatto sistema.

La direttiva 2009/162/UE interviene per assimilare il regime applicabile al gas naturale e all'energia elettrica al calore e al freddo. La cessione e l'importazione di calore o di freddo presentano, infatti, la stessa problematica della cessione e dell'importazione di gas o di energia elettrica. Le norme attuali già assicurano, per il gas e l'energia elettrica, che l'IVA sia riscossa nel luogo in cui tali beni sono effettivamente consumati dall'acquirente, evitando così ogni distorsione di concorrenza tra Stati membri. A tal proposito, ritenendo obsoleto un controllo preventivo della Commissione per pronunciarsi sull'esistenza di un rischio di distorsione di concorrenza conseguente all'applicazione di un'aliquota IVA ridotta su questi beni, la direttiva in oggetto interviene per introdurre una procedura semplificata di consultazione preliminare del comitato IVA, volta a garantire che la Commissione e gli altri Stati membri vengano correttamente informati in presenza di riduzione di aliquota da parte di uno Stato membro in questo settore estremamente sensibile.

Tramite la direttiva in oggetto, la Bulgaria e la Romania, in relazione alla loro adesione, sono autorizzate a concedere un'esenzione alle piccole imprese e a continuare ad applicare un'esenzione ai trasporti internazionali di persone; si integra così la portata applicativa della direttiva 2006/112/CE.

Ultimo elemento di rilievo introdotto riguarda il diritto di detrazione, che sorge soltanto nella misura in cui i beni e servizi sono utilizzati dal soggetto passivo ai fini della sua attività professionale; a tal proposito si precisa che qualora i beni immobili non siano utilizzati esclusivamente ai fini connessi

all'attività professionale del soggetto passivo, non è applicabile la detrazione dell'IVA se non per la parte di uso del bene destinata all'attività dell'impresa.

Benché i beni immobili e le relative spese siano sicuramente il settore più a rischio, visto il frequente uso promiscuo di questo tipo di beni, la questione si pone anche in relazione ai beni mobili di natura durevole; a tal proposito la direttiva fornisce la possibilità agli Stati membri di adottare le stesse misure nei confronti di questo tipo di beni mobili quando fanno parte del patrimonio dell'impresa.

Gli Stati membri sono chiamati ad adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva in esame con effetto al 1 gennaio 2011.

## Articolo 9

*(Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2009/127/CE, relativa alle macchine per l'applicazione di pesticidi, 2009/136/CE e 2009/140/CE, in materia di servizi di comunicazione elettronica, 2010/30/UE, concernente l'indicazione del consumo di energia e di risorse connesse, e 2011/17/UE, sulla metrologia)*

Testo del disegno di legge  
approvato dal Senato

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

Art. 11.

Art. 9.

*(Principi e criteri direttivi per l'attuazione delle direttive 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, e 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di comunicazioni elettroniche)*

*(Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2009/127/CE, relativa alle macchine per l'applicazione di pesticidi, 2009/136/CE e 2009/140/CE, in materia di servizi di comunicazione elettronica, 2010/30/UE, concernente l'indicazione del consumo di energia e di risorse connesse, e 2011/17/UE, sulla metrologia)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine e con le modalità di cui all'articolo 1 della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a recepire la direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n.2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori, e a recepire la direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, recante modifica

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro **tre mesi dalla data di entrata in vigore** della presente legge, **su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze e della giustizia**, uno o più decreti legislativi **per dare attuazione alle direttive 2009/127/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica la direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine per l'applicazione di pesticidi, 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di**

Testo del disegno di legge  
approvato dal Senato

delle direttive 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, 2002/19/CE relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime e 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati attraverso l'adeguamento e l'integrazione delle disposizioni legislative in materia di comunicazioni elettroniche, di protezione dei dati personali e di tutela della vita privata nel

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n.2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa **a tutela dei** consumatori, 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, recante modifica delle direttive 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, 2002/19/CE relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime e 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, **2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti (rifusione), e 2011/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che abroga le direttive 71/317/CEE, 71/347/CEE, 71/349/CEE, 74/148/CEE, 75/33/CEE, 76/765/CEE, 76/766/CEE e 86/217/CEE del Consiglio relative alla metrologia.**

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 **recanti le norme di attuazione delle direttive 2009/136/CEE e 2009/140/CE** sono adottati attraverso l'adeguamento e l'integrazione delle disposizioni legislative in materia di comunicazioni

Testo del disegno di legge  
approvato dal Senato

settore delle comunicazioni elettroniche e di apparecchiature radio e apparecchiature terminali di telecomunicazione, anche mediante le opportune modifiche al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n.259, al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, e al decreto legislativo 9 maggio 2001, n.269.

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

elettroniche, di protezione dei dati personali e di tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e di apparecchiature radio e apparecchiature terminali di telecomunicazione, anche mediante le opportune modifiche al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n.259, al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, e al decreto legislativo 9 maggio 2001, n.269.

**3. All'articolo 15 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n.177, e successive modificazioni, dopo il comma 6 è inserito il seguente:**

**«6-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, gli operatori di rete locale che d'intesa tra loro raggiungano una copertura non inferiore all'80 per cento della popolazione nazionale possono diffondere un solo programma di fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati in ambito nazionale ad eccezione di quelli integrati, anche con i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q). Un ulteriore programma di fornitori di servizi di media audiovisivi nazionali, così come definiti precedentemente, può essere trasmesso dagli stessi operatori locali a condizione che per la stessa capacità trasmissiva non vi sia richiesta da parte dei soggetti che hanno proceduto al volontario rilascio delle frequenze utilizzate in ambito**

Testo del disegno di legge  
approvato dal Senato

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

**locale, di cui al comma 8 dell'articolo  
1 della legge 13 dicembre 2010, n.220».**

3. I medesimi decreti legislativi sono adottati nel rispetto **dei principi e criteri direttivi generali di cui agli articoli 2 e 3**, nonché dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:

4. I decreti legislativi **di cui al comma 2** sono adottati, **altresì**, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) garanzia di accesso al mercato con criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità;

*a)identica;*

b) rispetto dei diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, nell'ambito dei procedimenti restrittivi dell'accesso alle reti di comunicazione elettronica;

*b)identica;*

c) gestione efficiente, flessibile e coordinata dello spettro radio, senza distorsioni della concorrenza ed in linea con i principi di neutralità tecnologica e dei servizi, nel rispetto degli accordi internazionali pertinenti, nonché nel prioritario rispetto di obiettivi d'interesse generale o di ragioni di ordine pubblico, pubblica sicurezza e difesa;

*c)identica;*

d) possibilità di introdurre, in relazione alle ipotesi di cui alla lettera c), limitazioni proporzionate e non discriminatorie in linea con quanto previsto nelle direttive in recepimento e, in particolare, dei tipi di reti radio e di tecnologie di accesso senza filo utilizzate per servizi di comunicazione elettronica, ove ciò sia necessario, al fine di evitare interferenze dannose; proteggere la salute

d) possibilità di introdurre, in relazione alle ipotesi di cui alla lettera c), limitazioni proporzionate e non discriminatorie in linea con quanto previsto nelle direttive in recepimento e, in particolare, dei tipi di reti radio e di tecnologie di accesso senza filo utilizzate per servizi di comunicazione elettronica, ove ciò sia necessario, al fine di evitare interferenze dannose; proteggere la

Testo del disegno di legge  
approvato dal Senato

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

pubblica dai campi elettromagnetici; assicurare la qualità tecnica del servizio; assicurare la massima condivisione delle radiofrequenze; salvaguardare l'uso efficiente dello spettro; conseguire obiettivi di interesse generale;

salute pubblica dai campi elettromagnetici **riesaminando periodicamente la necessità e la proporzionalità delle misure adottate;** assicurare la qualità tecnica del servizio; assicurare la massima condivisione delle radiofrequenze; salvaguardare l'uso efficiente dello spettro; conseguire obiettivi di interesse generale;

e) rafforzamento delle prescrizioni in materia di sicurezza ed integrità delle reti;

*e)identica;*

f) rafforzamento delle prescrizioni a garanzia degli utenti finali, in particolare dei disabili, degli anziani, dei minori e dei portatori di esigenze sociali particolari, anche per ciò che concerne le apparecchiature terminali;

*f)identica;*

g) rafforzamento delle prescrizioni sulla trasparenza dei contratti per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica, in tema di prezzi, qualità, tempi e condizioni di offerta dei servizi, anche con l'obiettivo di facilitare la loro confrontabilità da parte dell'utente e l'eventuale cambio di fornitore;

*g)identica;*

**h) ridefinizione del ruolo dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni anche attraverso le opportune modificazioni della legge 14 novembre 1995, n.481, con riferimento alla disciplina dell'incompatibilità sopravvenuta ovvero della durata dell'incompatibilità successiva alla cessazione dell'incarico di componente e di Presidente dell'Autorità medesima, allineandolo alle previsioni delle altre Autorità europee di regolamentazione;**

Testo del disegno di legge  
approvato dal Senato

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

h) rafforzamento delle prescrizioni in tema di sicurezza e riservatezza delle comunicazioni, nonché di protezione dei dati personali;

i) rafforzamento delle prescrizioni in tema di sicurezza e riservatezza delle comunicazioni, nonché di protezione dei dati personali **e delle informazioni già archiviate nell'apparecchiatura terminale, fornendo all'utente indicazioni chiare e comprensibili circa le modalità di espressione del proprio consenso, in particolare mediante le opzioni dei programmi per la navigazione nella rete *internet* o altre applicazioni;**

i) individuazione, per i rispettivi profili di competenza, del Garante per la protezione dei dati personali e della Direzione nazionale antimafia quali autorità nazionali ai fini dell'articolo 15, paragrafo 1-ter, della citata direttiva 2002/58/CE;

*l)identica;*

l) adozione di misure volte a promuovere investimenti efficienti e innovazione nelle infrastrutture di comunicazione elettronica, anche attraverso disposizioni relative alla condivisione o alla coubicazione delle stesse e che, nella definizione degli obblighi di accesso, tengano debitamente conto dei rischi degli investimenti sostenuti dalle imprese;

m) adozione di misure volte a promuovere investimenti efficienti e innovazione nelle infrastrutture di comunicazione elettronica, anche attraverso disposizioni **che attribuiscono all'autorità di regolazione la facoltà di disporre la condivisione o la coubicazione delle infrastrutture civili, e previsione che, a tale fine, siano adeguatamente remunerati i rischi degli investimenti sostenuti dalle imprese;**

m) previsione di procedure tempestive, non discriminatorie e trasparenti relative alla concessione del diritto di installazione di infrastrutture al fine di promuovere un efficiente livello di concorrenza;

*n)identica;*

n) revisione delle procedure di analisi dei mercati **e definizione degli obblighi**

o) revisione delle procedure di analisi dei mercati per i servizi di



Testo del disegno di legge  
approvato dal Senato

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

**regolamentari** per i servizi di comunicazione elettronica, nel perseguimento dell'obiettivo di coerenza del quadro regolamentare comunitario di settore e nel rispetto delle specificità delle condizioni di mercato nazionali e subnazionali;

comunicazione elettronica, nel perseguimento dell'obiettivo di coerenza del quadro regolamentare di settore **dell'Unione europea** e nel rispetto delle specificità delle condizioni di **tali mercati**;

*o)* promozione di un efficiente livello di concorrenza infrastrutturale, al fine di conseguire un'effettiva concorrenza nei servizi al dettaglio;

*p)* *identica*;

***p)* valutazione della proporzionalità degli obblighi regolamentari tenendo conto della diversità delle condizioni di concorrenza a livello subnazionale;**

*soppressa*

*q)* definizione del riparto di attribuzioni tra Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e Garante per la protezione dei dati personali, nell'adempimento delle funzioni previste dalle direttive di cui al comma 1, nel rispetto del quadro istituzionale e delle funzioni e dei compiti del Ministero dello sviluppo economico, fatta salva la competenza generale della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e quella del Ministero per i beni e le attività culturali;

*q)* definizione del riparto di attribuzioni tra Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e Garante per la protezione dei dati personali, nell'adempimento delle funzioni previste dalle direttive di cui al comma **2**, nel rispetto del quadro istituzionale e delle funzioni e dei compiti del Ministero dello sviluppo economico, fatta salva la competenza generale della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e quella del Ministero per i beni e le attività culturali;

*r)* revisione delle sanzioni e degli illeciti già previsti nelle materie di cui al comma 1 del presente articolo, con particolare riguardo alle previsioni di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al citato decreto legislativo n.259 del 2003, e alla legge 28 marzo 1991, n.109. Alla revisione si provvede nel rispetto dei principi e criteri generali di cui alla lettera *c)* del comma 1

*r)* revisione delle sanzioni e degli illeciti già previsti nelle materie di cui al comma **2** del presente articolo, con particolare riguardo alle previsioni di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al citato decreto legislativo n.259 del 2003, e alla legge 28 marzo 1991, n.109. Alla revisione si provvede nel rispetto dei principi e criteri generali di cui alla lettera *c)* del

Testo del disegno di legge  
approvato dal Senato

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

dell'articolo 2 della presente legge, prevedendo sanzioni amministrative in caso di violazione delle norme introdotte dall'articolo 2 della citata direttiva 2009/136/CE, con il conseguente riassetto del sistema sanzionatorio previsto, in particolare, dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al citato decreto legislativo n.196 del 2003, anche mediante depenalizzazione;

comma 1 dell'articolo 2 della legge **4 giugno 2010, n. 96**, prevedendo sanzioni amministrative in caso di violazione delle norme introdotte dall'articolo 2 della citata direttiva 2009/136/CE, con il conseguente riassetto del sistema sanzionatorio previsto, in particolare, dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al citato decreto legislativo n.196 del 2003, anche mediante depenalizzazione;

s) abrogazione espressa di tutte le disposizioni incompatibili con quelle adottate in sede di recepimento.

s)*identica*.

4. All'articolo 33, comma 1, lettera d-ter), quarto periodo, della legge 7 luglio 2009, n.88, le parole: «in favore dell'ente gestore» sono sostituite dalle seguenti: «in favore del titolare dell'archivio».

**5.Identico.**

5. Dall'esercizio della presente delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della presente delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**6.Identico.**

**L'articolo 9 (articolo 11 del testo approvato dal Senato) è stato modificato dalla Camera dei deputati** che ha integrato le disposizioni di delega per il recepimento di direttive in materia di comunicazioni elettroniche (direttiva 2009/136/CE e direttiva 2009/140/CE) ed ha aggiunto la delega per il recepimento: della direttiva 2009/127/CE relativa alle macchine per l'applicazione di pesticidi; della direttiva 2010/30/UE concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti (rifusione) e della direttiva 2011/17/UE relativa alla metrologia. Su tutte le direttive menzionate v. le sintesi poste alla fine della presente schede.

**Il comma 1** indica gli atti comunitari oggetto della delega:

- la direttiva 2009/136/CE che apporta modifiche:
  - alla direttiva 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica;
  - alla direttiva 2002/58/CE, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche;
  - al regolamento (CE) n. 2006/2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori.
- la direttiva 2009/140/CE che reca modifiche alle direttive:
  - 2002/21/CE, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica;
  - 2002/19/CE, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime;
  - 2002/20/CE, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica.

**La Camera dei deputati ha aggiunto** la delega a recepire - nel medesimo termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge - ulteriori direttive<sup>32</sup>, e segnatamente:

- la direttiva 2009/127/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica la direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine per l'applicazione di pesticidi.

Essa è volta alla determinazione dei requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute che devono essere rispettati nella progettazione e nella fabbricazione delle macchine per l'applicazione di pesticidi, al fine di migliorarne il livello di sicurezza. Nel secondo considerando della direttiva si evidenzia, infatti, come la progettazione, la costruzione e la manutenzione delle macchine utilizzate per l'applicazione dei pesticidi svolgano un ruolo significativo ai fini della riduzione degli effetti nocivi dei pesticidi per la salute umana e l'ambiente. La nuova direttiva stabilisce, pertanto, i requisiti essenziali di protezione dell'ambiente applicabili alla progettazione e alla costruzione di nuove macchine per l'applicazione di pesticidi, assicurando che essi siano coerenti con quelli della direttiva quadro in materia di manutenzione e ispezione delle macchine.

---

<sup>32</sup> In riferimento alle quali non si rinvencono, nella disposizione, specifici principi o criteri direttivi: deve però ritenersi applicabile, anche a tali deleghe, la norma di cui all'articolo 24 del disegno di legge, secondo cui "nell'esercizio delle deleghe di cui alla presente legge si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 1 e 2 della legge 4 giugno 2010, n. 96".

- la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti (rifusione).

Essa istituisce un quadro per l'armonizzazione delle misure nazionali sull'informazione degli utilizzatori finali, realizzata in particolare mediante etichettatura e informazioni uniformi sul prodotto, sul consumo di energia e, se del caso, di altre risorse essenziali durante l'uso nonché informazioni complementari per i prodotti connessi all'energia, in modo che gli utilizzatori finali possano scegliere prodotti più efficienti.

- la direttiva 2011/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che abroga le direttive 71/317/CEE, 71/347/CEE, 71/349/CEE, 74/148/CEE, 75/33/CEE, 76/765/CEE, 76/766/CEE e 86/217/CEE del Consiglio relative alla metrologia.

La direttiva 2011/17/UE abroga otto direttive di "vecchio approccio" nel settore della metrologia legale: una direttiva nel 2011 (cisterne delle navi) e le altre sette nel 2015 (contatori dell'acqua, strumenti per pesare (2 atti), alcolometri (2 atti), manometri per pneumatici, massa di grano). Oltre all'abrogazione, la direttiva prevede un periodo di transizione di 10 anni in cui è autorizzata l'immissione sul mercato di strumenti provvisti di marcature armonizzate basati su certificati esistenti, vale a dire rispettivamente fino al 2021 e al 2026. In tal modo si generalizza l'approccio alla materia dato dalla direttiva 2004/22/CE, che la Commissione europea stima si applichi sinora a circa 345 milioni di strumenti di misura venduti annualmente sul mercato europeo, per un valore di vendita totale di circa 3,25 miliardi di euro<sup>33</sup>.

---

<sup>33</sup> Relazione della Commissione sull'attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura, in conformità al suo articolo 25 (consultabile alla URL ((<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0357:FIN:IT:HTML>))), ove si legge anche: "Nei dieci settori che rientrano nella direttiva relativa agli strumenti di misura operano circa 900 fabbricanti, senza contare le numerose PMI operanti come distributori, importatori o prestatori di servizi di riparazione. Il numero totale di lavoratori del settore è stimato a 190 000 persone. Circa il 20-25% degli strumenti di misura utilizzati nell'UE-27 è importato, mentre il 25-30% degli strumenti di misura prodotti nell'UE-27 è esportato verso paesi terzi. Esistono tuttavia notevoli variazioni tra le diverse categorie di strumenti di misura. I livelli degli scambi nelle due direzioni sono particolarmente elevati (oltre il 50% del totale) per le categorie, tecnologicamente meno intensive, delle misure materializzate (MI-008) e degli strumenti di misura della dimensione (MI-009), ma anche per i contatori di energia elettrica (65%). Allo stesso tempo, la parte della produzione esportata è particolarmente elevata nel caso degli strumenti tecnologicamente più avanzati, come gli strumenti per pesare a funzionamento automatico (fino al 42% per la sottocategoria delle riempitrici gravimetriche automatiche) e i contatori del gas (44%), per i quali le imprese europee sono leader mondiali."

Il **comma 2** individua gli atti normativi nazionali destinati ad essere oggetto di modifiche ed integrazioni per il recepimento, **come precisato dalla Camera dei deputati**, delle direttive in materia di comunicazioni elettroniche: il codice delle comunicazioni elettroniche (d.lgs. 259/2003<sup>34</sup>); il codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 196/2003<sup>35</sup>); il d.lgs. 269/2001<sup>36</sup> sulle apparecchiature radio ed i terminali di telecomunicazione.

Il **comma 3** è stato inserito dalla Camera dei deputati ed aggiunge un nuovo comma *6-bis* all'articolo 15 del testo unico sui servizi di media audiovisivi (d.lgs. 177/2005<sup>37</sup>).

Nell'ambito del Titolo III "Attività" del Testo unico richiamato, il Capo I "Disciplina di operatore rete televisiva" contiene l'articolo 15 che regola l'uso delle radiofrequenze. Il comma 6 obbliga l'operatore di rete televisiva su frequenze terrestri in tecnica digitale, al rispetto delle norme, stabilite dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, a garanzia dell'accesso dei fornitori di contenuti di particolare valore, alle reti per la televisione digitale terrestre.

Il nuovo comma *6-bis*, fermo restando quanto previsto dall'articolo 8 del codice (che introduce il principio di tutela dell'emittenza locale, anche mediante la riserva di un terzo della capacità trasmissiva) limita ad uno il numero di programmi di fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati in ambito nazionale, con l'eccezione di quelli integrati, che possono essere diffusi dagli operatori di rete locale di maggiori dimensioni (quelli che d'intesa tra loro raggiungano una copertura non inferiore all'80 per cento della popolazione nazionale) anche con i soggetti che forniscono servizi interattivi associati o servizi ad accesso condizionato. Un ulteriore programma di fornitori di servizi di media audiovisivi nazionali, così come prima definito, può essere trasmesso dagli stessi operatori locali a condizione che per la stessa capacità trasmissiva non vi sia richiesta da parte dei soggetti che hanno proceduto al volontario rilascio delle frequenze utilizzate in ambito locale, di cui al comma 8 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2011 (220/2010<sup>38</sup>) che disciplina la gara per l'assegnazione di diritti d'uso di frequenze radioelettriche da destinare a servizi di comunicazione elettronica mobili in larga banda.

Il **comma 4**, (comma 3 del testo approvato dal Senato) oltre a rinviare ai principi e criteri direttivi generali individuati, con rinvio implicito all'articolo 24 del disegno di legge in esame, dagli articoli 1 e 2 della legge comunitaria 2009

---

<sup>34</sup> Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche".

<sup>35</sup> Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

<sup>36</sup> Decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269 "Attuazione della direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro conformità".

<sup>37</sup> Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 "Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici".

<sup>38</sup> Legge 13 dicembre 2010, n. 220 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)".

(96/2010<sup>39</sup>) **in luogo dei soppressi articoli 1 e 2 del disegno di legge approvato dal Senato**, reca una serie di ulteriori e specifici principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega. Tali principi risultano **integrati e modificati** dopo l'esame presso la Camera dei deputati. Il richiamato articolo 24 del disegno di legge in esame prevede anche che gli schemi dei decreti legislativi sono sempre trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica ai fini dell'acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, secondo le procedure di cui all'articolo 1 della medesima legge 96/2010.

I principi e criteri direttivi sono (in nero le modifiche apportate dalla Camera):

- a) garanzia di accesso al mercato con criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità;
- b) rispetto dei diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;
- c) gestione efficiente, flessibile e coordinata dello spettro radio senza distorsioni della concorrenza, in linea con i principi di neutralità tecnologica e dei servizi e con gli accordi internazionali pertinenti, nel prioritario rispetto di obiettivi d'interesse generale o di ragioni di ordine pubblico, pubblica sicurezza e difesa;
- d) possibilità di introdurre limitazioni proporzionate e non discriminatorie in linea con quanto previsto nelle direttive in recepimento e, in particolare, dei tipi di reti radio e di tecnologie di accesso senza filo utilizzate per servizi di comunicazione elettronica, ove ciò sia necessario, al fine di:
  - evitare interferenze dannose;
  - proteggere la salute pubblica dai campi elettromagnetici **riesaminando periodicamente la necessità e la proporzionalità delle misure adottate;**
  - assicurare la qualità tecnica del servizio;
  - assicurare la massima condivisione delle radiofrequenze;
  - salvaguardare l'uso efficiente dello spettro;
  - conseguire obiettivi di interesse generale.
- e) rafforzamento delle prescrizioni in materia di sicurezza ed integrità delle reti;
- f) rafforzamento delle prescrizioni a garanzia degli utenti finali, in particolare dei disabili, degli anziani, dei minori e dei portatori di esigenze sociali particolari, anche per ciò che concerne le apparecchiature terminali;
- g) rafforzamento delle prescrizioni sulla trasparenza dei contratti per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica, in tema di prezzi, qualità, tempi e condizioni di offerta dei servizi, anche al fine di

---

<sup>39</sup> Legge 4 giugno 2010, n. 96 “*Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009*”.

facilitare la loro confrontabilità da parte dell'utente e l'eventuale cambio di fornitore;

- h) **ridefinizione del ruolo dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni anche attraverso le opportune modificazioni della legge 481/1995<sup>40</sup>, con riferimento alla disciplina dell'incompatibilità sopravvenuta ovvero della durata dell'incompatibilità successiva alla cessazione dell'incarico di componente e di Presidente dell'Autorità medesima, allineandolo alle previsioni delle altre Autorità europee di regolamentazione;**
- i) rafforzamento delle prescrizioni in tema di sicurezza e riservatezza delle comunicazioni e di protezione dei dati personali e **delle informazioni già archiviate nell'apparecchiatura terminale, fornendo all'utente indicazioni chiare e comprensibili circa le modalità di espressione del proprio consenso, in particolare mediante le opzioni dei programmi per la navigazione nella rete internet o altre applicazioni;**
- l) individuazione, per i rispettivi profili di competenza, del Garante per la protezione dei dati personali e della Direzione nazionale antimafia quali autorità nazionali ai fini dell'articolo 15, comma 1-ter, della citata direttiva 2002/58/CE, il quale prevede che i fornitori di servizi di telecomunicazione istituiscono procedure interne per rispondere alle richieste di accesso ai dati personali degli utenti e, su richiesta, forniscono alla competente autorità nazionale informazioni su dette procedure, sul numero di richieste ricevute, sui motivi legali adottati e sulla loro risposta; *Si segnala l'opportunità di individuare espressamente l'autorità nazionale competente per la tutela della sicurezza dello Stato, in quanto il citato articolo 15, al comma 1, fa riferimento anche a tale ulteriore finalità.*
- m) adozione di misure volte a promuovere investimenti efficienti e l'innovazione nelle infrastrutture di comunicazione elettronica, anche attraverso disposizioni **che attribuiscono all'autorità di regolazione la facoltà di disporre la condivisione o la coubicazione delle infrastrutture civili, e previsione che, a tale fine, siano adeguatamente remunerati i rischi degli investimenti sostenuti dalle imprese.**

L'articolo 5-bis, comma 1 del decreto-legge 40/2010<sup>41</sup> ha aggiunto un nuovo articolo 87-bis al citato codice delle comunicazioni elettroniche (decreto

---

40 Legge 14 novembre 1995, n. 481 "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità".

41 Decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40 "Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori".

legislativo 259/2003) prevedendo che è sufficiente la denuncia di inizio di attività per il completamento della rete di banda larga mobile, nel caso di installazione di apparati con tecnologia UMTS, sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche trasmissive; la denuncia è priva di effetti qualora entro trenta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda sia stato comunicato un provvedimento di diniego da parte dell'ente locale o un parere negativo da parte dell'organismo competente alla protezione dai campi magnetici.

- n) procedure tempestive, non discriminatorie e trasparenti relative alla concessione del diritto di installazione di infrastrutture al fine di promuovere un efficiente livello di concorrenza;
- o) revisione delle procedure di analisi dei mercati **(il testo approvato dal Senato prevedeva anche la definizione degli obblighi regolamentari)** per i servizi di comunicazione elettronica nel perseguimento dell'obiettivo di coerenza del quadro regolamentare comunitario di settore **dell'Unione europea** e nel rispetto delle specificità delle condizioni di **tali mercati**;
- p) promozione di un efficiente livello di concorrenza infrastrutturale, al fine di conseguire un'effettiva concorrenza nei servizi al dettaglio;  
**La Camera dei deputati ha soppresso la lettera p) del testo approvato dal Senato** che prevede la valutazione della proporzionalità degli obblighi regolamentari tenendo conto della diversità delle condizioni di concorrenza a livello subnazionale;
- q) definizione del riparto di attribuzioni tra Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e Garante per la protezione dei dati personali, nell'adempimento delle funzioni previste dalle direttive di cui al comma 2. Tale ripartizione deve avvenire nel rispetto del quadro istituzionale e delle funzioni e dei compiti del Ministero dello sviluppo economico, e fatta salva la competenza generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e del Ministero per i beni e le attività culturali;
- r) revisione delle sanzioni e degli illeciti già previsti nelle materie di cui al comma 2 del presente articolo, con particolare riguardo alle previsioni di cui al citato codice delle comunicazioni elettroniche, e alla legge n. 109/1991 in materia di allacciamenti e collaudi di impianti telefonici interni. Alla revisione si provvede nel rispetto dei principi e criteri generali di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 della citata legge comunitaria 2009 (96/2010) prevedendo sanzioni amministrative in caso di violazione delle norme introdotte dall'articolo 2 della citata direttiva 2009/136/CE, con il conseguente riassetto del sistema sanzionatorio previsto, in particolare, dal codice in materia di protezione dei dati personali, anche mediante depenalizzazione. Il citato articolo 2 della direttiva 2009/136/CE ha inserito un nuovo articolo 15-



*bis* alla direttiva 2002/58/CE (*Direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche*) in tema di attuazione e controllo dell'attuazione della direttiva, demandando agli Stati membri di determinare le sanzioni, anche penali, da irrogare in caso di violazione delle norme nazionali di attuazione della direttiva ed a prendere tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione.

- s) abrogazione espressa di tutte le disposizioni incompatibili con quelle adottate in sede di recepimento.

Il **comma 5** (comma 4 del testo approvato dal Senato) modifica l'articolo 33 della legge n. 88/2009 (legge comunitaria 2008), che reca i criteri e principi direttivi per l'attuazione della direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori. Il principio di cui alla lettera d)-*ter* prevede l'istituzione, nel rispetto della disciplina in materia di tutela della riservatezza dei dati personali, di un sistema pubblico di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al fenomeno dei furti d'identità, istituito nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze e basato su un archivio centrale informatizzato, di cui il Ministero dell'economia e delle finanze è titolare. La gestione dell'archivio è affidata alla società CONSAP S.p.a.; la partecipazione al sistema di prevenzione comporta da parte del soggetto aderente il pagamento di un contributo in favore dell'ente gestore. Il comma 4 in esame modifica tale ultima disposizione, stabilendo che il contributo debba essere versato al titolare dell'archivio, e, quindi, al Ministero.

Il **comma 6** (comma 5 del testo approvato dal Senato) reca infine la clausola di invarianza finanziaria.

**DIRETTIVA 2009/127/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 21 OTTOBRE 2009 CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2006/42/CE RELATIVA ALLE MACCHINE PER L'APPLICAZIONE DI PESTICIDI (TESTO RILEVANTE AI FINI DEL SEE)**

La Direttiva 2009/127/CE integra la Direttiva 2006/42/CE del Parlamento e del Consiglio del 17 maggio 2006<sup>42</sup>, già ridenominata "nuova direttiva macchine", volta alla determinazione dei requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute che devono essere rispettati nella progettazione e nella fabbricazione delle macchine immesse sul mercato, al fine di migliorarne il livello di sicurezza.

Nel campo di applicazione della direttiva 2006/42/CE rientrano:

- macchine;
- attrezzature intercambiabili;
- componenti di sicurezza;
- accessori di sollevamento;
- catene, funi e cinghie;
- dispositivi amovibili di trasmissione meccanica;
- quasi-macchine (concetto che costituisce una delle novità della direttiva).

La Direttiva n. 127 stabilisce i requisiti essenziali di protezione dell'ambiente, applicabili alla progettazione e alla costruzione di nuove macchine per l'applicazione di pesticidi, assicurando che detti requisiti siano coerenti con quelli della direttiva quadro in materia di manutenzione e ispezione delle macchine.

Le tipologie di macchine a cui si riferisce la Direttiva in esame sono:

- semoventi;
- trainate;
- montate sui veicoli;
- semimontate;
- aerotrasportate e fisse;
- portatili e tenute a mano;
- motorizzate o azionate manualmente;
- munite di camera di pressione.

In particolare disciplina i requisiti essenziali che le macchine devono rispettare prima di essere immesse sul mercato e/o messe in servizio; l'elaborazione delle norme tecniche, specifiche per le diverse categorie di macchine, alle quali i costruttori si devono conformare è demandato agli organismi di normalizzazione (che elaborano le specifiche tecniche sul consenso di tutte le parti interessate). Le macchine per l'applicazione degli agrofarmaci, infatti, devono essere progettate e costruite tenendo in considerazione i risultati della valutazione dei rischi in modo

---

<sup>42</sup> Recepita con D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 17

da poter essere utilizzate, regolate e sottoposte a manutenzione senza causare un'esposizione non intenzionale dell'ambiente agli agrofarmaci.

**Gli Stati membri devono adottare le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 15 giugno 2011 e applicano tali disposizioni a decorrere dal 15 dicembre.**

**DIRETTIVA 2009/136/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 25 NOVEMBRE 2009, RECANTE MODIFICA DELLA DIRETTIVA 2002/22/CE RELATIVA AL SERVIZIO UNIVERSALE E AI DIRITTI DEGLI UTENTI IN MATERIA DI RETI E DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DELLA DIRETTIVA 2002/58/CE RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ALLA TUTELA DELLA VITA PRIVATA NEL SETTORE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE E DEL REGOLAMENTO (CE) N. 2006/2004 SULLA COOPERAZIONE TRA LE AUTORITÀ NAZIONALI RESPONSABILI DELL'ESECUZIONE DELLA NORMATIVA A TUTELA DEI CONSUMATORI**

La direttiva in esame apporta modifiche alle direttive 2002/22/CE (servizio universale) e alla direttiva 2002/58/CE (vita privata e comunicazioni elettroniche) che fanno parte di un 'pacchetto' normativo di cinque direttive sulle comunicazioni elettroniche approvato nel 2002. Questo pacchetto è sottoposto ad un riesame periodico al fine di determinare se siano necessarie modifiche in funzione del progresso tecnico e dell'evoluzione dei mercati. La direttiva in esame ha l'obiettivo di aggiornare il quadro normativo per le comunicazioni elettroniche in Europa, rafforzando determinati diritti dei consumatori e degli utenti e garantendo che le comunicazioni elettroniche siano affidabili, sicure e attendibili ed assicurino un livello elevato di tutela della vita privata e dei dati di carattere personale.

La direttiva 2009/136/CE consiste di quattro articoli: il primo riguarda le modifiche alla direttiva 2002/22/CE, il secondo contiene le modifiche alla direttiva 2002/58/CE, il terzo articolo modifica il regolamento (CE) 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori (aggiungendo la direttiva 2002/58/CE nell'elenco che compare nell'allegato del regolamento, tra le direttive che contengono norme sulla protezione degli interessi dei consumatori). Il quarto ed ultimo articolo riguarda **il recepimento della direttiva stessa, il cui termine è fissato al 25 maggio 2011.**

Per quanto riguarda le modifiche recate alla direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica si osserva che:

Allo scopo di migliorare la trasparenza e la pubblicazione delle informazioni destinate agli utenti, la direttiva del 2002 viene modificata per accrescere la trasparenza dei prezzi a vantaggio dei consumatori imponendo agli operatori l'obbligo di pubblicare informazioni comparabili, adeguate ed aggiornate e in forma facilmente accessibile, permettendo ai terzi di utilizzare le tariffe pubblicate ed imponendo alle autorità nazionali di regolamentazione l'obbligo di rendere queste guide disponibili. Le Autorità nazionali di regolamentazione hanno la competenza di esigere dagli operatori una migliore trasparenza

tariffaria, nonché informazioni chiare sulle eventuali restrizioni dell'accesso a contenuti ed applicazioni.

Gli Stati membri provvedono affinché qualsiasi richiesta ragionevole di connessione in postazione fissa a una rete di comunicazione pubblica sia soddisfatta quantomeno da un'impresa, e sia in grado di supportare trasmissioni vocali, facsimile e dati a una velocità che consenta l'accesso efficace a internet, tenendo conto delle tecnologie disponibili. Gli Stati membri devono provvedere affinché sia comunque garantita l'accessibilità a postazioni di telefonia fissa per soddisfare le esigenze degli utenti finali.

Allo scopo di facilitare l'utilizzo e l'accesso alle comunicazioni elettroniche da parte degli utenti disabili viene trasformata la facoltà data agli stati membri di adottare misure specifiche in un obbligo. Le Autorità nazionali di regolamentazione possono esigere che gli operatori pubblichino informazioni destinate agli utenti finali sulla qualità dei servizi offerti anche per gli utenti disabili. Inoltre gli Stati membri hanno l'obbligo di garantire che gli utenti disabili possano accedere ai servizi di emergenza.

Gli Stati membri, nell'ambito dell'attività di sorveglianza dell'evoluzione delle tariffe, possono prescrivere che le imprese designate propongano ai consumatori formule tariffarie per garantire che i consumatori a basso reddito o con esigenze sociali particolari non siano esclusi dall'accesso alla rete.

Le Autorità nazionali di regolamentazione devono fissare obiettivi qualitativi per le imprese assoggettate ad obblighi di servizio universale, e quelle che detengono un rilevante potere di mercato sono sottoposte ad obblighi normativi fissati dalle stesse Autorità nazionali di regolamentazione.

Gli Stati membri devono garantire ai consumatori la libertà di scegliere l'operatore che fornisce la connessione di rete, sottoscrivendo contratti chiari, dettagliati e facilmente comprensibili.

Le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazione infatti devono pubblicare informazioni trasparenti, comparabili adeguate ed aggiornate in merito ai prezzi e alle tariffe vigenti. Tali informazioni devono essere pubblicate in forma chiara, esaustiva e facilmente accessibile.

Viene inoltre introdotta nella legislazione europea una disposizione che garantisce agli utenti disabili la scelta e l'accesso ai servizi di comunicazione a condizioni equivalenti a quelle della maggior parte degli utenti finali.

Gli Stati membri provvedono altresì affinché gli abbonati ai servizi telefonici accessibili al pubblico possano essere repertoriati negli elenchi e possano accedere al servizio di consultazione elenchi.

Viene modificato l'articolo relativo ai servizi di emergenza e al numero di emergenza unico europeo "112". Gli Stati membri devono provvedere affinché l'accesso a tale numero unico sia garantito da tutti gli operatori e dalle imprese che forniscono servizi di comunicazione elettronica e si obbligano altresì a informare i cittadini in merito all'esistenza e all'uso di tale numero. Viene inoltre introdotto un articolo relativo ai numeri armonizzati destinati a servizi di valenza

sociale "116" con le relative disposizioni per gli Stati membri affinché provvedano all'attivazione e diffusione delle informazioni su tali servizi.

In merito all'accesso ai numeri e ai servizi, gli Stati membri devono provvedere, tramite le pertinenti autorità, affinché - ove ciò sia tecnicamente ed economicamente fattibile e salvo che gli utenti interessati abbiano scelto diversamente - gli utenti finali siano in grado di accedere e utilizzare i numeri dei servizi di telefonia mobile e i numeri di chiamata gratuita all'interno della Comunità.

Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli abbonati che ne facciano richiesta possano conservare il loro numero o i loro numeri, indipendentemente dall'impresa fornitrice del servizio, senza che siano applicate tariffe distorsive della concorrenza. Il trasferimento dei numeri e la loro attivazione devono essere effettuati nel più breve tempo possibile, le Autorità nazionali di regolamentazione possono stabilire il processo globale della portabilità del numero tenendo conto delle disposizioni nazionali in materia dei contratti e della fattibilità tecnica, ma senza che l'interruzione del servizio durante le operazioni di trasferimento ecceda il giorno lavorativo.

Gli Stati membri provvedono affinché esistano procedure extragiudiziali trasparenti, non discriminatorie, semplici e poco costose per l'esame delle controversie tra i consumatori e le imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica.

Per quanto riguarda la parte relativa alle modifiche apportate alla direttiva 2002/58/CE (vita privata e comunicazioni elettroniche), si ribadisce lo scopo della norma comunitaria, che mira ad assicurare un livello equivalente di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali, in particolare con riferimento alla vita privata e alla riservatezza, con riguardo al trattamento dei dati personali nel settore delle comunicazioni elettroniche. La direttiva si applica al trattamento dei dati personali connesso alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico su reti di comunicazioni pubbliche nella Comunità, e riguarda la sicurezza del trattamento (i dati personali devono essere accessibili solo a personale autorizzato per fini legalmente autorizzati), la tutela dei dati personali archiviati, gli obblighi del fornitore di servizi di comunicare alle persone interessate ogni violazione, anche accidentale, dei dati personali.

Per quanto concerne le comunicazioni indesiderate, l'uso di sistemi automatizzati di chiamata o di posta elettronica al fine di commercializzazione diretta è consentito solo nei confronti degli abbonati o degli utenti che abbiano manifestato preliminarmente il loro consenso.

Gli Stati membri determinano le sanzioni, eventualmente anche penali, da irrogare in caso di violazione delle norme nazionali di attuazione della direttiva, provvedono affinché l'Autorità nazionale competente disponga delle risorse e delle competenze necessarie per applicare e controllare l'attuazione della direttiva e fanno in modo che le Autorità nazionali adottino misure volte ad assicurare

un'efficace collaborazione transfrontaliera nell'applicazione delle norme nazionali in attuazione della normativa europea.

**DIRETTIVA 2009/140/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 25 NOVEMBRE 2009, RECANTE MODIFICA DELLE DIRETTIVE 2002/21/CE CHE ISTITUISCE UN QUADRO NORMATIVO COMUNE PER LE RETI ED I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, 2002/19/CE RELATIVA ALL'ACCESSO ALLE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E ALLE RISORSE CORRELATE, E ALL'INTERCONNESSIONE DELLE MEDESIME E 2002/20/CE RELATIVA ALLE AUTORIZZAZIONI PER LE RETI E I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA**

La direttiva n. 140 del 2009 reca modifiche a tre direttive del cosiddetto "Pacchetto telecom" recante la disciplina del settore delle comunicazioni elettroniche. In particolare sono oggetto di modifica la direttiva quadro per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (2002/21/CE), la "direttiva accesso" (n. 2002/19/CE) e la "direttiva autorizzazioni" (2002/20/CE).

L'**articolo 1** della direttiva n. 140 introduce modifiche a gran parte della direttiva quadro n. 21. La direttiva reca le definizioni di base del settore delle comunicazioni elettroniche; detta disposizioni sulle autorità nazionali di regolamentazione; introduce la nozione di potere di mercato e detta regole per la concessione di alcune risorse indispensabili come le radiofrequenze, i numeri o i diritti di passaggio. In relazione al campo di applicazione della direttiva, si ricorda che esso si estende a tutte le reti e i servizi di comunicazione elettronica, comprendendo la telefonia vocale fissa, le comunicazioni mobili a larga banda, nonché la televisione via cavo e satellitare. I contenuti di servizi forniti sulle reti di comunicazione elettronica, come i contenuti trasmessi via radio o i servizi finanziari, ne sono invece esclusi. Lo stesso vale per le apparecchiature terminali di telecomunicazioni per rendere più agevole l'accesso agli utenti disabili. A tale proposito si osserva che la definizione della disciplina relativa a tali apparecchiature è stata inserita tra le finalità della direttiva quadro con le modifiche introdotte dalla direttiva n. 140. Inoltre, sempre in virtù della novella della direttiva in commento, il nuovo par. *3-bis* stabilisce che tutti i provvedimenti adottati dagli Stati membri riguardanti accesso ed uso delle reti da parte di utenti finali "devono rispettare i diritti e le libertà fondamentali" come fissati dalla Convenzione europea sui diritti dell'uomo e dai principi generali del diritto comunitario. La direttiva n. 140 modifica, poi, talune definizioni della direttiva quadro e ne inserisce di nuove.

La direttiva n. 140 incide, poi, sulla disciplina relativa alla autorità nazionali di regolamentazione (ANR). Le ANR si configurano quali organismi indipendenti, giuridicamente distinte e funzionalmente autonome da tutti gli organismi che forniscono reti, apparecchiature o servizi di comunicazione elettronica. Ai principi di imparzialità e trasparenza cui deve conformarsi l'azione delle ANR, la nuova formulazione del par. 3 dell'articolo 3 della direttiva quadro aggiunge il riferimento alla tempestività degli interventi e l'obbligo in capo agli Stati membri di assicurare sufficienti risorse umane e finanziarie alle stesse ANR. Il nuovo par. *3-bis* stabilisce inoltre che le ANR, responsabili della regolamentazione *ex ante*



dei mercati, non devono accettare istruzioni da nessun altro organismo. I nuovi par. 3-ter e 3-quater stabiliscono che le ANR collaborino con il BEREC, l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche istituito dal Regolamento (CE) n. 1211/2009, tenendo conto dei pareri e delle posizioni da questa assunti.

L'articolo 4 della direttiva quadro è finalizzato ad assicurare meccanismi nazionali efficienti per ricorrere contro una decisione dell'ANR dinanzi ad un organo indipendente. In seguito a modifica introdotta dalla direttiva n. 140, gli Stati membri forniscono le informazioni sul ricorso alla Commissione e al BEREC. Sono inoltre introdotte modifiche all'articolo 5, relativo agli obblighi di comunicazione di informazioni alle ANR da parte delle imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica, e all'articolo 6, relativo ai meccanismi di consultazione e trasparenza in occasione dell'adozione di provvedimenti che abbiano un impatto rilevante nel settore. All'articolo 7, relativo al consolidamento del mercato interno delle comunicazioni elettroniche, sono aggiunti due articoli: gli articoli 7-bis e 7-ter, che fissano la procedura per l'adozione di talune misure correttive adottate dalle ANR e recano disposizioni di attuazione relative alle stesse.

L'articolo 8 della direttiva quadro reca gli obiettivi e i principi dell'attività delle autorità nazionali che possono essere ricondotti alla promozione della concorrenza nella fornitura delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, allo sviluppo del mercato interno, alla promozione degli interessi dei cittadini europei. Il nuovo par. 5 dell'articolo 8 specifica che nel perseguire gli obiettivi così delineati, le autorità applichino principi regolamentari obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati.

Ai sensi del nuovo articolo 8-bis, gli Stati membri collaborano fra loro e con la Commissione per attuare la pianificazione strategica, il coordinamento e l'armonizzazione dello spettro radio nell'Unione europea.

L'articolo 9 prevede che le autorità nazionali di regolamentazione provvedono alla gestione delle radiofrequenze nel rispetto di criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati. Le imprese che intendono trasferire i diritti di uso delle radiofrequenze devono notificare tale intenzione alle autorità nazionali che vigilano affinché tali operazioni non ostacolino la libera concorrenza. Limitazioni alla regola generale secondo la quale nelle bande di frequenze dichiarate disponibili possano essere utilizzati tutti i tipi di tecnologie e forniti tutti i tipi di servizi può incontrare limitazioni solo in relazioni a gravi motivi quali la protezione della salute pubblica, il mantenimento degli standard tecnici, la promozione della coesione sociale e della diversità culturale e linguistica e del pluralismo, evitare usi inefficienti. Il nuovo articolo 9-bis dispone in ordine ai procedimenti di riesame delle eventuali limitazioni ai diritti d'uso delle radiofrequenze esistenti e l'articolo 9-ter reca disposizioni sul trasferimento o affitto di diritti individuali d'uso.

L'articolo 10 obbliga gli Stati membri a garantire, attraverso le autorità nazionali, il controllo l'assegnazione di tutte le risorse nazionali di numerazione e

la gestione dei piani nazionali di numerazione. Le autorità nazionali di regolamentazione stabiliscono a tal fine procedure obiettive, trasparenti e non discriminatorie per la concessione dei diritti d'uso.

L'articolo 11 dispone in ordine alla concessione di diritti di passaggio (la possibilità da parte di un'impresa di installare strutture su proprietà pubbliche o private ovvero al di sopra o al di sotto di esse). Nell'esaminare una domanda per la concessione di diritti di passaggio l'autorità competente deve agire in base a procedure trasparenti e pubbliche, nonché "semplici" ed "efficaci", secondo la nuova formulazione introdotta dalla direttiva n. 140, applicate senza discriminazioni né ritardi, entro sei mesi (tale termine è stato inserito con la novella della stessa direttiva n. 140).

L'articolo 12 reca disposizioni relative alla ubicazione e condivisione di elementi della rete e risorse correlate per i fornitori di reti di comunicazione elettronica: si tratta dei casi in cui gli Stati membri possono imporre la condivisione di strutture o proprietà ad un'impresa che gestisce una rete di comunicazione elettronica. Tali decisioni sono connesse a limitazione degli accessi alle strutture dovute ad esigenze di protezione dell'ambiente, della salute o della sicurezza pubbliche o all'impossibilità di riprodurre le infrastrutture. La nuova formulazione introduce ulteriori specificazioni, rispetto alla disciplina previgente, in particolare richiamando il rispetto del principio di proporzionalità e le diverse tipologie di strutture che possono essere interessate dai provvedimenti di cui al presente articolo.

L'articolo 13 della direttiva quadro, in materia di separazione contabile e rendiconti finanziari delle imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazione o servizi, non è oggetto di modifica.

Dopo l'articolo 13 la direttiva n. 140 inserisce un intero capitolo *III-bis*, composto da due articoli, dal titolo "Sicurezza e integrità delle reti e dei servizi". Gli Stati membri sono chiamati ad assicurare che le imprese che forniscono reti o servizi adottino misure adeguate, anche preventive, per assicurarne la sicurezza e l'integrità. Ogni violazione della sicurezza o perdita dell'integrità delle reti deve essere comunicata all'autorità nazionale di regolamentazione competente, che a sua volta informa le ANR degli altri Stati membri e l'ENISA, l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione. Le ANR, inoltre, devono avere la possibilità di impartire istruzioni vincolanti alle imprese e di disporre di poteri di indagine ai fini della sicurezza e dell'integrità delle reti e dei servizi. Le imprese, inoltre, devono fornire all'autorità tutte le informazioni necessarie a tali fini e hanno obbligo di sottostare ad una verifica sulla sicurezza effettuata da un organismo indipendente e qualificato.

La direttiva n. 140 introduce, poi, alcune modifiche alle disposizioni contenute nel Capo IV ("Disposizioni comuni"). La definizione di impresa che dispone di un significativo potere di mercato, cioè le imprese che godono di una posizione tale da consentirle di comportarsi in modo indipendente dai concorrenti, dai clienti e, in definitiva, dai consumatori, rimane nella sostanza immutata rispetto alla formulazione previgente. Modifiche sono state introdotte alla disciplina

relativa alle procedure per la individuazione e definizione dei mercati e per l'analisi degli stessi. A tale proposito si ricorda che la Commissione europea è incaricata di adottare una raccomandazione avente ad oggetto i mercati rilevanti dei servizi e dei prodotti, tenendo conto del parere del BEREC. Questa raccomandazione mira ad individuare i mercati le cui caratteristiche sono tali da giustificare l'imposizione di obblighi di regolamentazione stabiliti dalle direttive particolari (cioè le altre direttive del "Pacchetto telecom") . Inoltre, le autorità nazionali di regolamentazione effettuano un'analisi dei mercati rilevanti tenendo conto degli orientamenti definiti dalla Commissione. Quando l'autorità nazionale di regolamentazione accerta che un mercato non è realmente concorrenziale, individua le imprese che dispongono di un significativo potere di mercato e impone loro gli appropriati obblighi di regolamentazione. Ai fini della "normalizzazione" del settore, la Commissione pubblica un elenco di norme non obbligatorie nella Gazzetta ufficiale intese a favorire l'armonizzazione del settore delle comunicazioni elettroniche.

L'articolo 18, sull'interoperabilità dei servizi di televisione interattiva digitale, reca norme finalizzate ad incoraggiare i fornitori di servizi di televisione digitale interattiva ad utilizzare un'interfaccia di programmi d'applicazione (API) aperta e, conseguentemente, i fornitori delle apparecchiature digitali televisive ad applicare un'API aperta. Si ricorda che la sigla "API" (*Application Programme Interface*) designa un'interfaccia software tra le applicazioni e le risorse delle apparecchiature digitali televisive avanzate per la televisione e i servizi radiofonici digitali.

Riguardo al problema dell'armonizzazione delle norme, la Commissione ha la possibilità di pubblicare una raccomandazione o una decisione con tale finalità, qualora siano state rilevate divergenze nell'applicazione delle presenti disposizioni nei vari Stati membri (art. 19). L'ANR deve garantire la risoluzione delle controversie che è chiamata ad emettere entro un termine di quattro mesi una decisione vincolante. In caso di controversia transfrontaliera le parti possono investire il BEREC che pubblica un parere sulle misure da adottare.

Infine, la direttiva n. 140 sostituisce l'Allegato II sui criteri per accertare l'esistenza di una posizione dominante (si osserva che l'Allegato I, sulla raccomandazione iniziale della Commissione relativa ai mercati dei prodotti e dei servizi, è oggetto di abrogazione insieme all'articolo 27 sulle disposizioni transitorie). Tra le caratteristiche caratterizzanti l'esistenza di posizione dominante in un mercato, il nuovo allegato II della direttiva enuncia, a titolo esemplificativo, le seguenti: scarsa elasticità della domanda, analoghe quote di mercato, forti ostacoli giuridici o economici alla penetrazione, integrazione verticale con rifiuto collettivo di fornitura, mancanza di un controbilanciante potere contrattuale dell'acquirente, mancanza di potenziale concorrenza.

L'**articolo 2** della direttiva in commento novella la direttiva n. 19 del 2002, "direttiva accesso", la quale impone agli Stati membri di garantire che non vi sia alcuna limitazione che possa impedire alle imprese di uno Stato membro o di

diversi Stati membri di negoziare accordi di accesso e/o di interconnessione. Inoltre la direttiva prevede che tutti gli operatori di rete hanno il diritto e, se le altre imprese titolari di autorizzazione lo richiedono, l'obbligo di negoziare l'interconnessione reciproca per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico. La direttiva impone quindi agli operatori obblighi di varia natura: trasparenza (articolo 9); non discriminazione (articolo 10); separazione contabile (articolo 11); obblighi in materia di accesso e uso di determinate risorse di rete, ad esempio quello di concedere l'accesso a terzi determinati elementi o risorse di rete o di negoziare in buona fede e non revocare accessi già concessi (articolo 12); obblighi in materia di controllo dei prezzi o recupero dei costi prevedendo, ad esempio, l'obbligo che i prezzi siano orientati ai costi (articolo 13); obbligo di separazione funzionale (articolo 13). L'articolo 15 prevede che gli obblighi suddetti devono essere pubblicati in forma atta a consentire a tutte le parti interessate di accedervi agevolmente, escludendo comunque la pubblicazione di informazioni riservate o di segreti aziendali.

L'**articolo 3** della direttiva n. 140 reca modificazioni alla direttiva n. 20 del 2002, "direttiva autorizzazioni". La modifica all'articolo 2 ("Definizioni") ha espunto la nozione di "interferenza dannosa" e mantiene invece sostanzialmente inalterata la definizione di "autorizzazione generale": con essa si intende il quadro normativo istituito dallo Stato membro che stabilisce i diritti alla fornitura di reti o servizi e stabilisce obblighi specifici per il settore, in conformità a quanto stabilito dalla stessa direttiva. Gli Stati membri sono chiamati ad incoraggiare il regime delle autorizzazioni generali. Accanto al regime generale permane comunque la possibilità di concedere diritti individuali d'uso. In relazione ai diritti d'uso delle radiofrequenze e dei numeri, la novella della direttiva n. 140 all'articolo 5 specifica le condizioni che giustificano la concessione dei diritti individuali: evitare interferenze dannose; preservare la qualità tecnica del servizio; assicurare un utilizzo efficiente dello spettro delle radiofrequenze; conseguire obiettivi di interesse generale.

Il testo della direttiva come novellato introduce poi una serie di specificazioni in ordine al contenuto, alla durata, alla titolarità della concessione, nonché a diversi aspetti procedurali che devono essere comunque informati ai principi di apertura, obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità. La direttiva introduce quindi modifiche in relazione all'osservanza delle condizioni contenute nell'autorizzazione generale e dei relativi obblighi, nonché alle informazioni richieste, ulteriormente specificando i poteri di controllo delle autorità nazionali a tale riguardo.

L'**articolo 4** della direttiva n. 140 abroga il regolamento (CE) n. 2887/2000 relativo all'accesso disaggregato alla rete locale. L'**allegato** alla stessa direttiva reca modifiche all'allegato della "direttiva autorizzazioni" contenente l'elenco esaustivo delle condizioni che possono corredare le autorizzazioni generali (parte

A), i diritti d'uso delle radiofrequenze (parte B) e i diritti d'uso dei numeri (parte C).

Si ricorda infine che in allegato alla presente direttiva è inserita la "Dichiarazione della Commissione sulla neutralità della rete" nella quale la Commissione sottolinea l'importanza del mantenimento dell'apertura e della neutralità di Internet.

**La direttiva fissa il termine di recepimento al 25 maggio 2011.**

**DIRETTIVA 2010/30/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 19 MAGGIO 2010, CONCERNENTE L'INDICAZIONE DEL CONSUMO DI ENERGIA E DI ALTRE RISORSE DEI PRODOTTI CONNESSI ALL'ENERGIA, MEDIANTE L'ETICHETTATURA ED INFORMAZIONI UNIFORMI RELATIVE AI PRODOTTI**

La direttiva 2010/30/UE istituisce un quadro per l'armonizzazione delle misure nazionali sull'informazione degli utilizzatori finali, realizzata in particolare mediante etichettatura e informazioni uniformi sul prodotto, sul consumo di energia e, se del caso, di altre risorse essenziali durante l'uso nonché informazioni complementari per i prodotti connessi all'energia, in modo che gli utilizzatori finali possano scegliere prodotti più efficienti.

Per quanto riguarda l'ambito di applicazione della direttiva, è specificato che questa si applica ai prodotti che hanno un notevole impatto diretto o indiretto sul consumo di energia e su altre risorse essenziali durante l'uso. La direttiva non riguarda i prodotti usati, i mezzi adibiti al trasporto di cose o persone, la piastrina indicante la potenza dei prodotti.

La direttiva prescrive agli Stati membri di garantire che i fornitori immettano sul mercato prodotti muniti di un'etichetta contenente le informazioni relative al consumo del prodotto di energia elettrica o di altre forme di energia. I fornitori devono altresì produrre una documentazione tecnica che contenga una descrizione generale del prodotto, i risultati dei calcoli progettuali effettuati, i risultati delle prove, i riferimenti che permettono l'identificazione di modelli analoghi. I fornitori tengono tale documentazione tecnica a disposizione per un periodo di almeno cinque anni.

Per i casi in cui l'utilizzatore finale non può prendere visione del prodotto, in particolare qualora i prodotti siano posti in vendita, noleggio o locazione-vendita per corrispondenza, su catalogo, via Internet o tramite televendita, egli deve tuttavia disporre di informazioni relative al prodotto attraverso atti delegati che specificano le modalità di apposizione dell'etichetta e della scheda o della loro fornitura all'utilizzatore finale.

Se un prodotto è contemplato da un atto delegato, le amministrazioni aggiudicatrici che concludono appalti pubblici di lavori, forniture o servizi di cui alla direttiva 2004/18/CE, devono acquistare soltanto i prodotti che soddisfano i criteri di conseguimento dei livelli massimi di prestazione e di appartenenza alla migliore classe di efficienza energetica. La direttiva specifica tali criteri: i prodotti devono permettere di realizzare notevoli risparmi di energia; i prodotti con funzionalità equivalenti disponibili sul mercato devono presentare livelli molto diversi delle relative prestazioni; la Commissione deve tenere conto della legislazione dell'Unione e degli strumenti di autoregolamentazione pertinenti.

Un atto delegato deve indicare in particolare: la definizione del prodotto; le norme e i metodi di misurazione; le caratteristiche della documentazione tecnica; la forma grafica e il contenuto dell'etichetta (la classificazione del prodotto sull'etichetta si indica con le lettere da A a G. La classe più efficiente è rappresentata dalla A+++). È inoltre utilizzata una scala cromatica composta da

non più di sette colori diversi che vanno dal verde scuro, che è sempre il codice cromatico della classe migliore, al rosso); il posto in cui l'etichetta deve essere apposta sul prodotto; la durata della classificazione energetica.

L'articolo 11 della direttiva conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per un periodo di cinque anni dal 19 giugno 2010. Tale periodo è automaticamente prorogato, tranne in caso di revoca della delega dei poteri da parte del Parlamento europeo o del Consiglio. Il Parlamento europeo o il Consiglio, a norma dell'articolo 13, possono inoltre sollevare obiezioni all'atto delegato entro due mesi dalla data di notifica.

**Il termine di recepimento della direttiva per gli Stati membri è fissato entro il 20 giugno 2011.** Essa verrà applicata a partire dal 20 luglio 2011 e la direttiva 92/75/CEE, modificata dal regolamento menzionato in allegato, verrà abrogata a decorrere dal 21 luglio 2011.

**DIRETTIVA 9 MARZO 2011, N. 2011/17/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE ABROGA LE DIRETTIVE 71/317/CEE, 71/347/CEE, 71/349/CEE, 74/148/CEE, 75/33/CEE, 76/765/CEE, 76/766/CEE E 86/217/CEE DEL CONSIGLIO RELATIVE ALLA METROLOGIA**

La direttiva in titolo si pone l'obiettivo di semplificare le normative nazionali e dell'Unione in materia di strumenti di misura e metodi di controllo metrologico, in particolare attraverso l'abrogazione, parziale o integrale, immediata o differita, di numerose direttive risalenti ad un periodo compreso fra il 1971 ed il 1986, il cui contenuto risulta superato dall'attuale scenario della tecnologia delle misurazioni, o ancora attraverso il richiamo ad una più puntuale normativa internazionale di settore temporalmente più aggiornata.

In particolare, la direttiva procede all'abrogazione delle direttive relative ai pesi parallelepipedi di precisione media da 5 a 50 chilogrammi e ai pesi cilindrici di precisione media da 1 grammo a 10 chilogrammi (Dir. 71/317/CEE), alle misurazioni del peso ettolitrico dei cereali (Dir. 71/347/CEE), alla stazzatura delle cisterne dei natanti (Dir. 71/349/CEE), ai pesi da 1 mg a 50 kg di precisione superiore alla precisione media (Dir. 74/148/CEE), ai contatori d'acqua fredda (Dir. 75/33/CEE), agli alcolometri e densimetri per alcole (Dir. 76/765/CEE), alle tavole alcolometriche (Dir. 76/766/CEE), ai manometri per pneumatici degli autoveicoli (Dir. 86/217/CEE),

Ai sensi di quanto specificato nei considerando della direttiva in titolo, il progresso tecnico e l'innovazione relativa agli strumenti di misura cui si riferiscono le direttive oggetto di abrogazione, dovranno essere garantiti dall'applicazione volontaria delle norme europee e internazionali già messe a punto, nonché dall'applicazione di disposizioni nazionali che stabiliscono specifiche tecniche basate su tali norme, inserendo ulteriori disposizioni integrative nella direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura. Proprio al fine di consentire l'aggiornamento e l'inclusione degli strumenti di misura disciplinati dalla normativa in via di abrogazione nell'ambito di applicazione della direttiva 2004/22/CE, la direttiva in esame dispone l'abrogazione in momenti diversificati delle norme richiamate: al 1° luglio 2011 con riferimento alla direttiva alla stazzatura delle cisterne dei natanti, (art. 1), al 1° dicembre 2015 con riferimento alle altre (artt. 2 e 3).

Gli Stati membri sono chiamati ad adottare ed a pubblicare, rispettivamente entro il 30 giugno 2011 ed entro il 30 novembre 2015, le disposizioni normative necessarie a conformarsi ai contenuti della direttiva in esame (art. 5).



**Articolo 10**  
*(Qualità delle acque destinate al consumo umano)*

Testo del disegno di legge  
approvato dal Senato

---

Art. 13.

*(Qualità delle acque  
destinate al consumo umano)*

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) per le acque confezionate in bottiglie o contenitori, rese disponibili per il consumo umano, nel punto in cui sono imbottigliate o introdotte nei contenitori».

2. **Conseguentemente** è abrogata la lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 27.

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

---

Art. 10.

*(Qualità delle acque  
destinate al consumo umano)*

1. *Identico.*

2. È abrogata la lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 27.

**L'articolo 10 - a cui la Camera ha apportato una modifica esclusivamente formale rispetto al testo approvato dal Senato (era l'articolo 13) -** reca una novella alla disciplina sulla verifica dei valori di parametro per le acque confezionate in bottiglie o contenitori, rese disponibili per il consumo umano.

La norma che si intende novellare - di cui all'art. 5, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31<sup>43</sup>, e successive modificazioni - prevede che i valori di parametro richiesti<sup>44</sup> debbano essere rispettati, per le acque suddette:

- sia nel punto in cui esse siano imbottigliate (o introdotte nei contenitori);
- sia nelle confezioni in fase di commercializzazione (o comunque di messa a disposizione per il consumo).

---

<sup>43</sup> Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano.

<sup>44</sup> Di cui all'allegato I del citato D.Lgs. n. 31, e successive modificazioni.

Il presente articolo sopprime il secondo punto di verifica, ripristinando, in tal modo, il testo originario della norma citata, la quale è stata così novellata dall'art. 1, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 27<sup>45</sup>.

In merito all'introduzione di questo secondo punto di verifica, la Commissione europea ha instaurato la procedura di infrazione 2007/4125, ritenendo che esso dia luogo ad una nuova procedura di controllo, non prevista dalla disciplina comunitaria in materia e suscettibile di limitare la distribuzione commerciale delle acque in bottiglia. La Commissione ha formulato il 30 settembre 2010, nell'ambito della procedura d'infrazione, un parere motivato, in cui ha confermato di ravvisare un'infrazione ai principi e norme comunitari - anche sulla base della considerazione che, dopo l'imbottigliamento, i valori microbiologici dell'acqua potabile possono variare senza determinare rischi aggiuntivi per i consumatori -.

Il **comma 2**, di mero coordinamento, provvede ad abrogare la su richiamata disposizione del D.Lgs. n. 27 del 2002.

---

<sup>45</sup> *Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31, recante attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano.*

## Articolo 11

*(Modifiche al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494. Procedura d'infrazione n. 2008/4908. Delega al Governo in materia di concessioni demaniali marittime)*

Testo del disegno di legge  
approvato dal Senato

Art. 14.

*(Modifiche al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494. Procedura d'infrazione n. 2008/4908)*

1. Il comma 2 dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, è abrogato.

2. All'articolo 01, comma 2-bis, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, le parole: «comma 2»

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

Art. 11.

*(Modifiche al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494. Procedura d'infrazione n. 2008/4908. Delega al Governo in materia di concessioni demaniali marittime)*

**1. Al fine di chiudere la procedura d'infrazione n. 2008/4908 avviata ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché al fine di rispondere alle esigenze degli operatori del mercato di usufruire di un quadro normativo stabile che, conformemente ai principi comunitari, consenta lo sviluppo e l'innovazione dell'impresa turistico-balneare-ricreativa:**

**a)** il comma 2 dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e **successive modificazioni**, è abrogato;

**b)** al comma 2-bis dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n.400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n.494, e successive modificazioni, le parole: «**di cui al**

Testo del disegno di legge  
approvato dal Senato

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

sono sostituite dalle seguenti: «comma 1» e dopo le parole: «con licenza» sono aggiunte le seguenti: «, ad eccezione di quelle rilasciate dalle autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali».

3. All'articolo 03, comma 4-*bis*, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e **successive modificazioni**, le parole: «Ferma restando le disposizioni di cui all'articolo 01, comma 2,» sono soppresse.

comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «**di cui al** comma 1»;

c) all'articolo 03, comma 4-*bis*, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, le parole: «Ferma restando le disposizioni di cui all'articolo 01, comma 2,» sono soppresse **ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «le disposizioni del presente comma non si applicano alle concessioni rilasciate nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali dalle autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84.»**

**2. Il Governo è delegato ad adottare, entro quindici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, per la semplificazione normativa, per le politiche europee e per il turismo, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, e successive modificazioni, un decreto legislativo avente ad oggetto la revisione e il riordino della legislazione relativa alle concessioni demaniali marittime secondo i seguenti principi e criteri direttivi:**

**a) stabilire limiti minimi e massimi**

Testo del disegno di legge  
approvato dal Senato

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

**di durata delle concessioni, entro i quali le regioni fissano la durata delle stesse in modo da assicurare un uso rispondente all'interesse pubblico nonché proporzionato all'entità degli investimenti;**

***b)* prevedere criteri e modalità di affidamento nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali e di tutela degli investimenti;**

***c)* individuare modalità per la riscossione e per la suddivisione dei proventi derivanti dai canoni tra comuni, province e regioni;**

***d)* fermo restando, in assoluto, il diritto libero e gratuito di accesso e di fruizione della battigia, anche ai fini di balneazione, disciplinare le ipotesi di costituzione del titolo di uso o di utilizzo delle aree del demanio marittimo;**

***e)* individuare i casi in cui le concessioni nuove, decadute o revocate sono assegnate nell'ambito dei piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo predisposti dalle regioni;**

***f)* prevedere criteri per l'equo indennizzo del concessionario nei casi di revoca della concessione demaniale, nei casi previsti dall'articolo 42 del codice della navigazione;**

***g)* stabilire criteri per l'eventuale dichiarazione di decadenza delle concessioni, nonché criteri e modalità**

Testo del disegno di legge  
approvato dal Senato

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

**per il subingresso in caso di vendita o di affitto delle aziende.**

**3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 2 è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché siano espressi, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Decorso tale termine, il decreto legislativo può essere comunque adottato.**

**4. Dall'attuazione del decreto legislativo di cui al comma 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

**5. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 2, il Governo, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4, può emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo.**

**6. Si intendono quali imprese turistico-balneari le attività classificate all'articolo 01, comma 1, lettere b), c), d) ed e), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n.400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n.494, che si svolgono su beni del demanio marittimo, ovvero le attività di stabilimento balneare, anche quando le strutture sono ubicate su beni diversi dal demanio marittimo. Al fine di promuovere il rilancio delle attività turistico-balneari e la tutela della concorrenza, non possono essere poste limitazioni di orario o di attività, diverse da quelle applicate agli altri esercizi ubicati nel territorio comunale,**

Testo del disegno di legge  
approvato dal Senato

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

**per le attività accessorie degli stabilimenti balneari, quali le attività ludico-ricreative, l'esercizio di bar e ristoranti e gli intrattenimenti musicali e danzanti, nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 2-*quinquies*, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, le attività di intrattenimento musicale e di svago danzante ivi previste non sono soggette a limitazioni nel numero degli eventi, nelle modalità di espletamento e nell'utilizzo degli apparati tecnici e impiantistici necessari allo svolgimento delle manifestazioni. Per gli eventi di intrattenimento musicale e danzante si applicano i limiti di rumorosità previsti per le attività a carattere temporaneo stabiliti dalle regioni in attuazione della legge 26 ottobre 1995, n.447.**

L'articolo 11, modificato dalla Camera, reca al comma 1 una serie di modifiche agli articoli 01 e 03 del D.L. 400/1993, recante "*Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime*". Tali modifiche vengono apportate sia per chiudere la procedura d'infrazione n. 2008/4908 avviata nei confronti dell'Italia ai sensi dell'articolo 258 del Trattato UE, sia con l'obiettivo di favorire lo sviluppo e l'innovazione dell'impresa turistico-balneare-ricreativa.

Si ricorda che la necessità di procedere alla revisione della normativa in materia di concessioni demaniali marittime era stata sollevata dall'apertura di una procedura di infrazione comunitaria nei confronti dell'Italia circa la disciplina che prevedeva il rinnovo automatico delle concessioni e la preferenza accordata al concessionario uscente.

Si tratta in particolare della procedura d'infrazione n. 2008/4908 per il mancato adeguamento della normativa nazionale in materia di concessioni demaniali marittime ai

contenuti previsti dalla "direttiva servizi", meglio conosciuta come direttiva Bolkestein (direttiva 123/2006/CE). La direzione generale del mercato interno e dei servizi della Commissione europea, in una nota del 4 agosto 2009 inviata dalla Rappresentanza permanente presso la CE al Dipartimento delle politiche comunitarie presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, aveva evidenziato che la preferenza accordata dall'articolo 37 del codice della navigazione al concessionario uscente, oltre ad essere contraria all'articolo 43 del trattato che istituisce la Comunità europea, era in contrasto con l'articolo 12 della "direttiva servizi", invitando le autorità italiane ad adottare tutte le misure necessarie al fine di rendere l'ordinamento italiano pienamente conforme a quello comunitario entro il termine ultimo del 31 dicembre 2009.

Di conseguenza, nelle more di una revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative, con il comma 18 dell'art. 1 del D.L. 194/2009 è stata disposta l'abrogazione della disposizione contenuta nel secondo comma dell'articolo 37 del Codice della navigazione.

Con provvedimento successivo (messa in mora complementare 2010/2734 del 5 maggio 2010) la Commissione europea ha preso atto delle modifiche apportate alla normativa dallo Stato italiano, illustrando contemporaneamente ulteriori profili di illegittimità delle disposizioni censurate.

In particolare la Commissione avrebbe notato che la citata legge di conversione n. 25 del 2010 contiene all'articolo 1, comma 18, un rinvio all'art.1, comma 2 del D.L. 400/1993 il quale non era previsto dal D.L. 194/2009. Il rinvio ad altri articoli di legge, secondo la Commissione, avrebbe privato di ogni effetto utile il testo del decreto legge, che mirava alla messa in conformità della legislazione italiana con il diritto dell'Unione europea, eliminando la preferenza in favore del concessionario uscente nell'ambito della procedura di attribuzione delle concessioni.



## Procedure di contenzioso

Il 29 gennaio 2009 la Commissione europea ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora (procedura di infrazione n. 2008/4908) con riferimento ad alcune norme nazionali e regionali che sollevano questioni di compatibilità con il diritto comunitario e, in particolare, con l'art. 43 del Trattato CE, relativo alla libertà di stabilimento.

Tali norme, che secondo la Commissione prevedono una preferenza per il concessionario uscente nell'ambito della procedura di attribuzione delle concessioni del demanio pubblico marittimo, sono:

- il codice della navigazione che, all'art. 37, comma 2, stabilisce che per il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime per attività turistico-ricreative, sia data preferenza alle richieste che comportano attrezzature non fisse, amovibili, nonché, in caso di rinnovo, sia data preferenza, rispetto alle nuove, alle concessioni già rilasciate precedentemente;
- la legge regionale Friuli Venezia Giulia 13 novembre 2006, n. 22, che all'art. 9, comma 4, stabilisce che:

*“Per la determinazione della più proficua utilizzazione della concessione, si provvede alla comparazione delle istanze concorrenti mediante il criterio dell'offerta più vantaggiosa, sulla base di almeno sei dei seguenti criteri, scelti preventivamente e resi noti contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di selezione:*

- a) valutazione degli standard qualitativi dei servizi;
- b) piano degli investimenti del concessionario;
- c) capacità di interazione con il sistema turistico-ricettivo;
- d) durata della concessione;
- e) qualità di impianti e manufatti da valutarsi anche con riferimento al pregio architettonico;
- f) fruibilità e accessibilità per i soggetti diversamente abili;
- g) trovarsi nella situazione di priorità indicata all'articolo 37, comma secondo, secondo periodo, del codice della navigazione;
- h) altri eventuali da indicarsi in sede di selezione del concessionario”.

Il Piano di utilizzazione (Decreto Presidente Regione n. 320 del 9 ottobre 2007) in relazione al concorso di domande e alla procedura di comparazione, stabilisce che i criteri di cui all'art. 9 della L.reg. 22 del 2006 devono essere posseduti almeno nel numero di sei; che per le concessioni destinate a enti o associazioni senza finalità di lucro il criterio di cui alla lettera g) è obbligatorio ed è considerato in misura non inferiore al 30%; che per le concessioni con finalità turistico-ricreative già oggetto di concessione, il criterio è obbligatorio ed è considerato in misura non inferiore al 10%.

La Commissione giudica tali norme discriminatorie sia per le imprese a scopo di lucro sia per gli enti che non operano a scopo di lucro, provenienti da altri Stati membri, che si trovano nella condizione di essere ostacolati dall'associazione concessionaria uscente cui viene accordata la preferenza.

A conclusione dell'esame della normativa italiana, la Commissione ha invitato il

governo italiano a farle pervenire le proprie osservazioni entro due mesi dalla data di ricevimento della lettera di messa in mora.

Con una nota del 7 aprile 2009 il governo italiano si è impegnato a modificare le disposizioni contestate dalla Commissione al fine di renderle conformi alla normativa UE. Successivamente, il 21 gennaio 2010, il governo ha notificato alla Commissione il testo del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, volto a modificare le disposizioni del Codice della navigazione oggetto dei rilievi della Commissione; il 5 marzo 2010 ha fatto seguito la notifica alla Commissione della legge 26 febbraio 2010, n. 25, di conversione del suddetto decreto-legge.

Dopo aver effettuato un esame delle disposizioni notificate dall'Italia, la Commissione ha notato alcune discrepanze tra il testo del decreto-legge n. 194/2009 e quello della rispettiva legge di conversione la quale, in particolare, all'articolo 1, comma 18, reca un rinvio - che non era previsto nel decreto legge n. 194/2009 - all'articolo 1, comma 2, del decreto legge 5 ottobre, 1993, n. 400.

Il citato articolo 1, comma 18, della legge n. 25/2010, infatti, stabilisce che “ferma restando la disciplina relativa all'attribuzione di beni a regioni ed enti locali, nonché in funzione del superamento del diritto di insistenza di cui all'articolo 37, comma 2, secondo periodo del codice della navigazione, il termine di durata delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e in scadenza entro il 31 dicembre 2015 è prorogato fino a tale data, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4-bis, del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494”.

L'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge n. 400/93, convertito con modificazioni dalla legge n. 494/93, recita “ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, le concessioni di cui al presente articolo possono avere durata superiore a sei anni e comunque non superiore a venti anni in ragione dell'entità e della rilevanza economica delle opere da realizzare e sulla base dei piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo predisposti dalle regioni”.

Infine, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 400/93 “Le concessioni di cui al comma 1, indipendentemente dalla natura o dal tipo degli impianti previsti per lo svolgimento delle attività, hanno durata di sei anni. Alla scadenza si rinnovano automaticamente per altri sei anni, e così successivamente ad ogni scadenza, fatto salvo il secondo comma, dell'articolo 42, del codice della navigazione. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle concessioni rilasciate nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali dalle autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84”.

La Commissione ritiene che i rinvii alle norme precedentemente richiamate che stabiliscono il rinnovo automatico, di sei anni in sei anni, per le concessioni che giungono a scadenza, privino di effetto il decreto-legge n. 194/2009 che, eliminando la preferenza in favore del concessionario uscente nell'ambito della procedura di attribuzione delle concessioni, era inteso ad adeguare la normativa italiana a quella dell'UE.

La Commissione conclude che le disposizioni italiane sono palesemente contrarie alla normativa dell'UE, e in particolare per quanto riguarda:

- l'articolo 12 della direttiva 2006/123/CE sui servizi nel mercato interno (cosiddetta direttiva servizi) che prevede una procedura di selezione imparziale e trasparente, con un'adeguata pubblicità sul suo avvio, svolgimento e completamento, nel caso in cui il numero delle autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato a causa della scarsità delle risorse naturali o

delle capacità tecniche utilizzabili. Il paragrafo 2 dell'articolo 12, inoltre, vieta il rinnovo automatico delle autorizzazioni nonché eventuali altri vantaggi al prestatore uscente. La Commissione ritiene che le concessioni di beni pubblici marittimi oggetto della procedura di infrazione costituiscano autorizzazioni il cui numero è limitato ai sensi dell'articolo 12 in esame; pertanto l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 400/93, viola il citato articolo 12 laddove favorisce l'attribuzione di concessioni marittime a concessionari già titolari di una concessione e quindi già stabiliti in Italia, attribuendo un privilegio ai prestatori uscenti per i quali viene rinnovata la concessione senza applicare una procedura imparziale o trasparente. Le norme italiane, di conseguenza, dissuadono o addirittura impediscono ad altre imprese di candidarsi e offrire servizi più efficienti per le nuove concessioni;

- l'articolo 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea che vieta le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro. In particolare, le persone giuridiche devono poter esercitare tale libertà senza essere soggette all'applicazione di norme nazionali che non rispettano il principio della parità di trattamento. A tale riguardo la Commissione si richiama alla giurisprudenza della Corte di giustizia<sup>46</sup> la quale stabilisce che, conformemente al principio della parità di trattamento, sono vietate non soltanto le discriminazioni palesi in base alla cittadinanza, o alla sede per quanto riguarda le società, ma anche qualsiasi discriminazione dissimulata che, pur fondandosi su altri criteri di distinzione, produca lo stesso effetto. La Corte di giustizia ha inoltre sottolineato l'incompatibilità delle norme nazionali che rendono più difficile l'accesso al mercato di operatori provenienti dagli altri Stati membri<sup>47</sup>. A tale proposito la Commissione ritiene che il rinnovo automatico delle concessioni marittime a favore dell'operatore uscente previsto dalla normativa italiana sia contrario al principio della libertà di stabilimento di cui all'articolo 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e che a tale fattispecie non si possano applicare le deroghe previste dagli articoli 51 e 52 del medesimo Trattato (attività che partecipano all'esercizio di pubblici poteri, motivi di ordine pubblico, sicurezza pubblica e sanità pubblica).

La Commissione osserva, infine, che il combinato disposto dell'articolo 1, comma 18, della legge n. 25/2010, e dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 400/93, oltre a rimettere in discussione gli effetti derivanti dall'abrogazione dell'articolo 37, comma 2, secondo periodo, del Codice della navigazione al fine di aprire il mercato delle concessioni senza discriminazioni e senza differenziazioni a seconda della loro durata, crea un quadro giuridico ambiguo per gli operatori economici in quanto il rinnovo automatico sembra essere previsto solo per le concessioni della durata di sei anni e che altri tipi di concessioni siano sottoposte ad un regime giuridico diverso. A tale proposito la Commissione sottolinea che, conformemente al principio della certezza del diritto, uno dei principi generali del diritto comunitario, le norme giuridiche devono essere chiare, precise e prevedibili nei loro effetti.

<sup>46</sup> Causa C-330/91, sentenza del 13 luglio 1993, *Commerzbank*.

<sup>47</sup> Causa C-442/02, sentenza del 5 ottobre 2004, *Caixabank*.

Alla luce delle suddette considerazioni la Commissione ha deciso, il 5 maggio 2010, di inviare all'Italia una lettera di messa in mora complementare con la quale chiede di trasmetterle, entro due mesi, le proprie osservazioni sui nuovi rilievi formulati. Dopo aver preso conoscenza di tali osservazioni, oppure in caso di mancata trasmissione delle stesse entro il termine fissato, la Commissione si riserva di emettere un parere motivato.

In particolare la **lettera a)** del comma 1 in esame abroga il comma 2 dell'art. 01 del decreto-legge n. 400 del 1993, il quale fissa la durata delle concessioni dei beni demaniali marittimi in 6 anni (rinnovabili automaticamente alla scadenza).

Più in dettaglio, il comma di cui si propone l'abrogazione prevede che la concessione dei beni demaniali marittimi ha durata di sei anni, indipendentemente dalla natura o dal tipo degli impianti previsti per lo svolgimento delle attività. Alla scadenza si rinnovano automaticamente per altri sei anni e così successivamente ad ogni scadenza, fatto salvo quanto previsto dall'art. 42, comma 2, del codice della navigazione secondo il quale le concessioni di durata superiore al quadriennio o che comunque importino impianti di difficile sgombero sono revocabili per specifici motivi inerenti al pubblico uso del mare o per altre ragioni di pubblico interesse, a giudizio discrezionale dell'amministrazione marittima.

La **lettera b)** novella il comma 2-*bis* dell'art. 01 del D.L. 400/1993, con il quale si prevede che le concessioni dei beni demaniali marittimi di competenza statale siano rilasciate dal capo del compartimento marittimo con licenza.

In particolare, viene modificato il richiamo al comma 2 dell'art. 01 (soppresso dalla disposizione sopra riportata).

La **lettera c)**, infine, novella il comma 4-*bis* dell'art. 03 del D.L. 400/1993, concernente le concessioni demaniali marittime rilasciate o rinnovate con finalità turistico-ricreative, anzitutto al fine di sopprimere il richiamo ivi contenuto al comma 2 dell'art. 01 soppresso dal già citato comma 1.

Nello specifico, il comma in esame prevede che le concessioni demaniali marittime, rilasciate o rinnovate con finalità turistico-ricreative, possano avere una durata compresa tra i sei e i venti anni, determinata in ragione dell'entità e della rilevanza economica delle opere da realizzare e sulla base dei piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo predisposti dalle regioni.

La lettera c) prevede altresì che le suddette disposizioni non si applichino alle concessioni rilasciate nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali dalle autorità portuali di cui alla legge n. 84 del 1994.

Al riguardo, si ricorda che ai sensi dell'art. 6 della citata legge n. 84 del 1994, le autorità portuali sono state costituite nei porti di Ancona, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Civitavecchia, Genova, La Spezia, Livorno, Manfredonia (soppressa, questa,

con D.P.R. 12 ottobre 2007), Marina di Carrara, Messina, Napoli, Palermo, Ravenna, Savona, Taranto, Trieste e Venezia.

Si ricorda, inoltre, che in materia è intervenuto l'art. 1, comma 18, del D.L. 194/2009, modificato dalla legge di conversione n. 25/2010, il quale, in attesa della revisione della legislazione nazionale in materia, ha prorogato sino al 31 dicembre 2015 le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative che erano in essere al 30 dicembre 2009 (data di entrata in vigore del decreto-legge) e la cui scadenza era fissata entro la suddetta data del 31 dicembre 2015; per le concessioni la cui scadenza era fissata in data successiva al 31 dicembre 2015, la norma, mediante un richiamo all'articolo 3, comma 4-*bis*, del D.L. 400/1993, ha confermato tali scadenze.

Lo stesso comma 18 ha infine previsto l'abrogazione del secondo periodo del secondo comma dell'art. 37 del Codice della navigazione.

**I commi da 2 a 5, inseriti dalla Camera**, delegano il governo al riordino della legislazione concernente le concessioni demaniali marittime.

In particolare ai sensi del **comma 2** il Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo per la revisione e il riordino della legislazione relativa alle concessioni demaniali marittime.

La delega va esercitata entro quindici mesi dall'entrata in vigore della legge in esame, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, per la semplificazione normativa, per le politiche europee e per il turismo, previa intesa con la Conferenza unificata.

Ai sensi del **comma 3** lo schema del decreto (da attuare senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, secondo il **comma 4**) va trasmesso al Parlamento per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali potrà comunque essere adottato.

È altresì prevista la possibilità di emanare disposizioni correttive e integrative nei due anni successivi alla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo (**comma 5**).

Il comma 2 citato provvede altresì a fissare i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega.

Ai sensi della **lettera a)** il decreto legislativo deve individuare i limiti minimi e massimi di durata delle concessioni. La durata delle concessioni sarà quindi fissata dalle regioni entro tali limiti in modo da assicurare un uso:

- rispondente all'interesse pubblico;
- proporzionato all'entità degli investimenti.

La **lettera b)** stabilisce che il decreto attuativo deve prevedere criteri e modalità di affidamento nel rispetto dei principi di:

- concorrenza;

- libertà di stabilimento;
- garanzia dell'esercizio;
- sviluppo;
- valorizzazione delle attività imprenditoriali;
- tutela degli investimenti.

Il decreto attuativo deve individuare le modalità per la riscossione e la suddivisione dei proventi derivanti dai canoni tra comuni, province e regioni (**lettera c**), nonché disciplinare le ipotesi di costituzione del titolo di uso o di utilizzo delle aree del demanio marittimo (**lettera d**).

Resta fermo, comunque, il diritto di accesso e di fruizione della battigia libero e gratuito, anche ai fini di balneazione.

Ai sensi della **lettera e**) il decreto deve disciplinare le ipotesi in cui le concessioni nuove, decadute o revocate sono assegnate nell'ambito dei piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo predisposti dalle regioni; deve altresì fissare i criteri di equo indennizzo del concessionario nelle ipotesi di revoca della concessione previsti dall'articolo 42 del codice della navigazione (**lettera f**).

Si ricorda che l'articolo 42 del R.D. 30 marzo 1942, n. 327 (codice della navigazione) disciplina l'istituto della revoca delle concessioni, prevedendo in particolare che le concessioni di durata non superiore al quadriennio e che non importino impianti di difficile sgombero sono revocabili in tutto o in parte a giudizio discrezionale dell'amministrazione marittima. Le concessioni di durata superiore al quadriennio o che comunque importino impianti di difficile sgombero sono revocabili per specifici motivi inerenti al pubblico uso del mare o per altre ragioni di pubblico interesse, a giudizio discrezionale dell'amministrazione marittima. La revoca non dà diritto a indennizzo. Nel caso di revoca parziale si fa luogo ad un'adeguata riduzione del canone, salva la facoltà di rinunciare alla concessione.

Nelle concessioni che hanno dato luogo a una costruzione di opere stabili l'amministrazione marittima, salvo che non sia diversamente stabilito, è tenuta a corrispondere un indennizzo pari al rimborso di tante quote parti del costo delle opere quanti sono gli anni mancanti al termine di scadenza fissato. In ogni caso l'indennizzo non può essere superiore al valore delle opere al momento della revoca, detratto l'ammontare degli effettuati ammortamenti.

Infine, secondo quanto previsto dalla **lettera g**), il legislatore delegato deve provvedere a disciplinare l'eventuale dichiarazione di decadenza delle concessioni ed il subingresso nelle ipotesi di vendita o di affitto delle aziende.

Il **comma 6** dell'articolo in esame, **inserito dalla Camera**, definisce le imprese turistico-balneari, disciplinandole altresì una serie di interventi finalizzati alla promozione delle attività turistico-balneari.

Più in dettaglio, sono considerate imprese turistico-balneari:

- le attività classificate all'articolo 01, comma 1, lettere b), c), d) ed e), del citato decreto-legge n.400 del 1993, che si svolgono su beni del demanio marittimo;
- le attività di stabilimento balneare, anche quando le strutture sono ubicate su beni diversi dal demanio marittimo.

Si ricorda che il comma 1 dell'articolo 01 del decreto-legge n.400 del 1993 disciplina le attività per le quali può essere rilasciata la concessione dei beni demaniali marittimi.

Si tratta precisamente delle seguenti attività:

- a) gestione di stabilimenti balneari;
- b) esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio;
- c) noleggio di imbarcazioni e natanti in genere;
- d) gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive;
- e) esercizi commerciali;
- f) servizi di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo, compatibilmente con le esigenze di utilizzazione di cui alle precedenti categorie di utilizzazione.

La norma prevede altresì che per le attività accessorie degli stabilimenti balneari non possano essere poste limitazioni di orario o di attività diverse da quelle applicate agli altri esercizi ubicati nel territorio comunale.

Quali attività accessorie vengono individuate:

- le attività ludico-ricreative;
- l'esercizio di bar e ristoranti;
- gli intrattenimenti musicali e danzanti.

Resta fermo, comunque, l'obbligo di rispettare le vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico.

Il comma 6 stabilisce che - fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 2-*quinquies*, del decreto-legge n. 117 del 2007<sup>48</sup> - le attività di intrattenimento musicale e di svago danzante ivi previste non sono soggette a limitazioni:

- nel numero degli eventi;
- nelle modalità di espletamento;
- nell'utilizzo degli apparati tecnici e impiantistici necessari per lo svolgimento delle manifestazioni.

Si ricorda che il comma 2-*quinquies* dell'articolo 6 del decreto-legge n. 117 del 2007 ha autorizzato i titolari e i gestori di stabilimenti balneari muniti di licenza a svolgere nelle ore pomeridiane particolari forme di intrattenimento e svago danzante,

---

<sup>48</sup> Recante "*Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione*".

congiuntamente alla somministrazione di bevande alcoliche, in tutti i giorni della settimana, nel rispetto della normativa vigente in materia e, ove adottati, dei regolamenti e delle ordinanze comunali, comunque non prima delle ore 17 e non oltre le ore 20. Sono fatte salve le autorizzazioni già rilasciate per lo svolgimento delle forme di intrattenimento e svago di cui al presente comma nelle ore serali e notturne.

Per lo svolgimento delle forme di intrattenimento di cui al presente comma non si applica l'articolo 80 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (secondo cui l'autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio).

Infine, relativamente agli eventi di intrattenimento musicale e danzante è prevista l'applicazione dei limiti di rumorosità stabiliti dalle regioni per le attività a carattere temporaneo in attuazione della legge 26 ottobre 1995, n.447<sup>49</sup>.

---

<sup>49</sup> Recante "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*".



## Articolo 12

*(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009)*

Testo del disegno di legge  
approvato dal Senato

Art. 16.

*(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009)*

1. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per dare attuazione alla direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa, entro la scadenza del termine di recepimento fissato dalla stessa direttiva e nel rispetto dei principi contenuti nella medesima nonché nelle posizioni comuni 2003/468/PESC del Consiglio e 2008/944/PESC del Consiglio, rispettivamente del 23 giugno 2003 e dell'8 dicembre 2008.

2. La delega di cui al comma 1 deve essere esercitata in conformità ai principi di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, su proposta del Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri per la semplificazione normativa, degli affari esteri, della difesa, della giustizia, dell'interno e dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, con le modalità e le

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

Art. 12.

*(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009)*

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, su proposta del Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri per la semplificazione normativa, degli affari esteri, della difesa, della giustizia, dell'interno e dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, con

Testo del disegno di legge  
approvato dal Senato

procedure di cui all'articolo 1 con particolare riferimento, in ragione della materia trattata, al parere delle competenti Commissioni parlamentari e nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui agli articoli 2 e 3, prevedendo, ove necessario, semplificazioni di natura organizzativa e amministrativa, nonché ulteriori fattispecie sanzionatorie di natura amministrativa nel rispetto dei principi di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185.

4. Con uno o più regolamenti si provvede ai fini dell'esecuzione ed attuazione dei decreti legislativi di cui al presente articolo, con le modalità e le scadenze temporali ivi previste.

5. Gli oneri relativi alle autorizzazioni per le forniture, alle certificazioni e ai controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, sono posti a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria. Le tariffe di cui al presente comma sono determinate con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli introiti derivanti dal pagamento delle tariffe determinate ai sensi del presente comma sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, alle amministrazioni che rilasciano le citate autorizzazioni e certificazioni ed

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

le modalità e le procedure di cui all'articolo 1 **della legge 4 giugno 2010, n. 96**, con particolare riferimento, in ragione della materia trattata, al parere delle competenti Commissioni parlamentari e nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui **all'articolo 2 della medesima legge 4 giugno 2010, n. 96, e all'articolo 1 della presente legge**, prevedendo, ove necessario, semplificazioni di natura organizzativa e amministrativa, nonché ulteriori fattispecie sanzionatorie di natura amministrativa nel rispetto dei principi di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185.

4. *Identico.*

5. *Identico.*

Testo del disegno di legge  
approvato dal Senato

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

effettuano i controlli previsti dal presente articolo.

6. I tempi di rilascio dei pareri tecnici e delle autorizzazioni connessi alle attività di certificazione di cui alla direttiva 2009/43/CE sono disciplinati secondo i principi di semplificazione e trasparenza di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, non potendo, comunque, superare la durata massima di trenta giorni.

6. *Identico.*

L'articolo è stato **inserito in sede referente dalla 14a Commissione del Senato (era l'articolo 16 del testo approvato dal Senato) ed è stato modificato dalla Camera dei deputati** (limitatamente ai riferimenti interni ai primi tre articoli del disegno di legge); esso reca una delega al Governo, da esercitarsi in conformità ai principi di cui alla legge 185 del 1990<sup>50</sup>, ad adottare uno o più decreti legislativi per dare attuazione alla direttiva 2009/43/CE, che disciplina le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa con l'intento di semplificarne le procedure in una nuova logica di certificazione e responsabilizzazione delle imprese. I decreti legislativi potranno prevedere, ove necessario, semplificazioni di natura organizzativa e amministrativa, nonché ulteriori fattispecie sanzionatorie di natura amministrativa. Viene inoltre stabilito che gli oneri relativi ai procedimenti autorizzatori ed ai controlli da eseguire da parte di uffici pubblici siano posti a carico dei soggetti interessati; i relativi proventi tariffari saranno riassegnati alle amministrazioni competenti. I tempi per gli adempimenti istruttori (pareri tecnici e autorizzazioni) connessi alle attività di certificazione verranno disciplinati secondo i principi di semplificazione e trasparenza di cui alla citata legge 185 del 1990, e non potranno comunque superare la durata massima di trenta giorni.

In dettaglio, in virtù del **comma 1** il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per dare attuazione alla direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che disciplina le modalità e le

<sup>50</sup> *Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento.*

condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa. Essa mira a semplificare «le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità dei prodotti per la difesa» in una nuova logica di certificazione e responsabilizzazione delle imprese.

L'attuale disciplina regolante i trasferimenti di materiali d'armamento trova riferimento esclusivamente in disposizioni nazionali, in particolare la ricordata legge 9 luglio 1990, n. 185, che individua in via generale e preventiva alcune fattispecie di divieto ad esportare ed importare i materiali in questione ed i requisiti indispensabili per poter operare nel settore e fissa dettagliatamente le modalità e le varie fasi dei procedimenti autorizzativi, nonché le misure sanzionatorie in caso di violazione delle norme. Essa vieta l'autorizzazione ad effettuare le movimentazioni di prodotti per la difesa quando queste contrastino con il principio della Costituzione italiana che ripudia la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, con gli impegni internazionali dell'Italia, con gli accordi concernenti la non proliferazione e con i fondamentali interessi della sicurezza dello Stato, della lotta contro il terrorismo e del mantenimento di buone relazioni con altri Paesi, nonché quando mancano adeguate garanzie sulla definitiva destinazione dei prodotti per la difesa ovvero sussistono elementi per ritenere che il destinatario previsto utilizzi gli stessi prodotti a fini di aggressione contro un altro Paese. Ne discende, tra l'altro, il divieto di autorizzazione delle operazioni in questione: quando il Paese destinatario è in istato di conflitto armato, in contrasto con l'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite; nel caso sia stato dichiarato l'embargo totale o parziale delle forniture di armi da parte di organizzazioni internazionali cui l'Italia aderisce; quando il governo di quel Paese sia responsabile di gravi violazioni dei diritti umani accertate da organizzazioni internazionali cui l'Italia aderisce; quando vi si destinino a bilancio militare risorse eccedenti le proprie esigenze di difesa. L'effettuazione delle operazioni relative ai prodotti per la difesa, poi, è consentita solo alle imprese iscritte nel registro delle imprese del settore della difesa. Tali operazioni possono avere come destinatari solo Governi esteri, organizzazioni internazionali riconosciute dal Governo italiano ovvero imprese estere autorizzate dai rispettivi Governi.

Benché si trattasse di una legge sostanzialmente in linea con i criteri valutativi stabiliti dal codice di condotta europeo - anche, se ovviamente, non poteva conoscere i futuri sviluppi sulle prescrizioni europee in materia di evidenza pubblica<sup>51</sup> - secondo il

---

<sup>51</sup> Per i quali cfr., alla URL del Senato/Servizio per i rapporti con gli organismi internazionali e comunitari ((<http://www.senato.intranet/documenti/repository/lavori/affariinternazionali/approfondimenti/82.pdf>)), il dossier di approfondimenti n. 82 del novembre 2007 "*Il processo di integrazione del mercato della difesa europeo e le sue implicazioni per l'Italia*", che a pagina 12 illustra il Libro Verde della Commissione CE su "Gli appalti pubblici della difesa" e quanto ne è derivato. Rispetto ad esso, si segnala che l'articolo 16 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*) dispone, al comma 1, che, "nel rispetto dell'articolo 296 del Trattato che istituisce la Comunità europea, sono sottratti all'applicazione del presente codice i contratti, nel settore della difesa, relativi alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico, di cui all'elenco deliberato dal Consiglio della Comunità europea, che siano destinati a fini specificamente militari", mentre il comma 2 dichiara che "restano ferme le disposizioni vigenti, anche derivanti da accordi internazionali, o da regolamenti del Ministero della difesa". È poi intervenuta la direttiva 2009/81/CE sugli appalti nel settore della difesa, la cui delega per il recepimento è contenuta nella legge comunitaria 2009 (legge n. 96 del 2010). Una norma

Governo si tratta di una legge che risente delle mutate condizioni geopolitiche e del "forte aumento dell'interscambio di sottosistemi e componenti militari e dei programmi di collaborazione intergovernativa per lo sviluppo e la produzione di equipaggiamenti per la difesa", per cui le stesse modifiche "hanno toccato la norma solo in alcuni limitati aspetti, rimanendo quest'ultima sostanzialmente inadeguata al nuovo assetto comunitario"<sup>52</sup>.

Il processo di europeizzazione risulta, per i materiali per la difesa, tuttora fortemente condizionato dall'art. 346 del Trattato di funzionamento dell'Unione europea, che esclude esplicitamente questi materiali dal mercato interno; è però vero che l'ultimo periodo della lettera b) della disposizione<sup>53</sup> recepisce nella sostanza un'evoluzione fortemente sostenuta dalla Commissione<sup>54</sup>, secondo cui l'esclusione dalla disciplina

---

di rinvio alla disciplina appaltistica, per quanto non diversamente disposto, è recata dall'articolo 574 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 (*Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246*), ma riguarda esclusivamente gli atti negoziali aventi a oggetto la permuta di materiale e prestazioni aventi la finalità di favorire il contenimento delle spese di ricerca, potenziamento, ammodernamento, manutenzione e supporto relative ai mezzi, sistemi, materiali e strutture in dotazione alle Forze armate.

<sup>52</sup> Relazione al disegno di legge Atto Senato n. 2404 (*Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2009/43/CE in materia di semplificazione delle modalità e delle condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa. Delega al Governo per la riforma delle disposizioni su autorizzazione alle operazioni di esportazione, importazione, transito, trasferimento, trasbordo, ed intermediazione dei prodotti per la difesa e per il riordino dei procedimenti nella materia di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, e successive modificazioni. Ratifica ed esecuzione dell'emendamento all'articolo 16 dell'Accordo quadro ratificato e reso esecutivo dalla legge 17 giugno 2003, n. 148*).

<sup>53</sup> «*Ces mesures ne doivent pas altérer les conditions de la concurrence dans le marché intérieur en ce qui concerne les produits non destinés à des fins spécifiquement militaires.*»: cfr., per la sua portata, le dichiarazioni del competente ministro francese in Parlamento in sede di esame del disegno di legge di recepimento della direttiva 2009/43/CE (*Assemblée nationale: Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 3188. Rapport de M. Yves Fromion, au nom de la commission de la défense, n° 3311, p. 31, consultabile alla URL <http://www.assemblee-nationale.fr/13/pdf/rapports/r3311.pdf>*).

Una comunicazione della Commissione europea del dicembre 2006 è però intervenuta per interpretare l'articolo 296 del Trattato istitutivo delle Comunità europee (ora art. 346 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea), che escludeva dalla disposizioni del mercato interno le misure necessarie alla tutela degli interessi essenziali della sicurezza di uno degli Stati membri. La finalità della comunicazione è stata quella di circoscrivere l'applicazione dell'articolo 296, che, nella interpretazione estensiva invalsa nella prassi degli scorsi decenni, aveva praticamente escluso tutto il settore della difesa dalle regole del mercato unico europeo. Nel citato nell'intervento del segretario generale della Difesa e Direttore Nazionale degli Armamenti, tenuto nel corso della conferenza sul tema "Competenza, cooperazione e condivisione: i punti decisivi del *Procurement*" svoltasi presso il Centro Alti Studi per la Difesa il 14 maggio 2010, si legge anche che "nonostante i richiami formali ed informali degli organismi comunitari, nulla sarebbe cambiato se non fosse mutato radicalmente il quadro situazionale. L'aumento dei costi degli equipaggiamenti militari, dovuto all'utilizzo di nuove tecnologie, e gli ingenti investimenti necessari per la ricerca e sviluppo, insieme alla generale diminuzione dei fondi che gli stati europei – ma non solo europei – possono destinare alla Difesa, hanno portato ad un fiorire di iniziative bilaterali e multilaterali (...) in materia di accordi internazionali, l'Italia ha sottoscritto 81 memoranda e 25 accordi tecnici".

<sup>54</sup> Una comunicazione della Commissione europea del dicembre 2006 è però intervenuta per interpretare l'articolo 296 del Trattato istitutivo delle Comunità europee (ora art. 346 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea), che escludeva dalla disposizioni del mercato interno le misure necessarie alla tutela degli interessi essenziali della sicurezza di uno degli Stati membri. La finalità della comunicazione è stata quella di circoscrivere l'applicazione dell'articolo 296, che, nella interpretazione estensiva invalsa nella prassi degli scorsi decenni, aveva praticamente escluso tutto il settore della difesa dalle regole del mercato unico europeo.

europea della concorrenza è meno scontata nel settore dei "beni duali"<sup>55</sup>. Ciò tanto è vero che, nell'ambito dell'Unione Europea, già da tempo i paesi membri conducono discussioni ed approfondimenti su aspetti di collaborazione nel settore<sup>56</sup>, nel quadro dei comuni impegni discendenti da intese internazionali in materia, che si sono tradotti principalmente nell'adozione di specifici impegni politici riferiti in particolare:

- al rispetto di un comune Codice di condotta nei trasferimenti di tali tipologie di materiali, attualmente sostituito ed integrato dalla Posizione comune 2008/944/PESC dell'8 dicembre 2008, in cui si definiscono le norme «per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari»;
- all'adozione, nel luglio del 2002, di un'azione comune sul contributo dell'Unione Europea alla lotta contro l'accumulazione e la diffusione destabilizzanti di armi portatili e di armi leggere;
- all'adozione, il 23 giugno 2003 da parte del Consiglio, di una posizione comune 2003/468/PESC sul controllo dell'intermediazione delle armi.

A tali iniziative, va aggiunta la sottoscrizione nel luglio 2000 di un accordo quadro tra i sei principali paesi produttori di armamenti dell'Unione Europea, relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa, che comporta dirette ricadute sui sistemi autorizzativi esportativi nazionali dei paesi partecipanti all'accordo. Tale Accordo quadro - relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa, noto come *Accordo quadro/LOI* - fu ratificato dalla legge 17 giugno 2003, n. 148<sup>57</sup>, che apportò modifiche anche alla citata legge 9 luglio 1990, n. 185. I sei Paesi europei che hanno sottoscritto nel 2000 l'Accordo quadro/LOI, poi, hanno approvato a Bruxelles il 13 marzo 2008 un

---

<sup>55</sup> "Di fatto, le Forze Armate sono diventate il verificatore, il dimostratore "sul campo" della bontà del prodotto, oltre che veicolo di un possibile utilizzo, in campo civile, di materiale militare (secondo il principio del *dual use*): così si legge nell'intervento del segretario generale della Difesa e Direttore Nazionale degli Armamenti, tenuto nel corso della conferenza sul tema "Competenza, cooperazione e condivisione: i punti decisivi del *Procurement*" svoltasi presso il Centro Alti Studi per la Difesa il 14 maggio 2010, consultato alla URL ([http://www.difesa.it/Segretario-SGD-DNA/Compiti\\_e\\_Attivita/Interventi157/2010-05/Pagine/Competenza\\_cooperazione\\_e\\_co\\_1214Procurement.aspx](http://www.difesa.it/Segretario-SGD-DNA/Compiti_e_Attivita/Interventi157/2010-05/Pagine/Competenza_cooperazione_e_co_1214Procurement.aspx)). Vi si aggiunge anche che nel "rapporto difesa-industria, non solo si condivide l'onere finanziario, ma si compartecipa anche alle eventuali *royalties*, nel caso sia possibile lo sfruttamento commerciale del brevetto".

<sup>56</sup> Nel citato nell'intervento del segretario generale della Difesa e Direttore Nazionale degli Armamenti, tenuto nel corso della conferenza sul tema "Competenza, cooperazione e condivisione: i punti decisivi del *Procurement*" svoltasi presso il Centro Alti Studi per la Difesa il 14 maggio 2010, si legge anche che "nonostante i richiami formali ed informali degli organismi comunitari, nulla sarebbe cambiato se non fosse mutato radicalmente il quadro situazionale. L'aumento dei costi degli equipaggiamenti militari, dovuto all'utilizzo di nuove tecnologie, e gli ingenti investimenti necessari per la ricerca e sviluppo, insieme alla generale diminuzione dei fondi che gli stati europei - ma non solo europei - possono destinare alla Difesa, hanno portato ad un fiorire di iniziative bilaterali e multilaterali (...) in materia di accordi internazionali, l'Italia ha sottoscritto 81 memoranda e 25 accordi tecnici".

<sup>57</sup> Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra la Repubblica francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa, con allegato, fatto a Farnborough il 27 luglio 2000, nonché modifiche alla L. 9 luglio 1990, n. 185.

emendamento all'articolo 16 del medesimo Accordo quadro, volto ad introdurre una «licenza per l'interscambio di componenti» che consente di semplificare il controllo limitatamente a tali prodotti, migliorando l'efficienza delle imprese del settore e garantendo, nel contempo, ai Governi la supervisione sulle eventuali esportazioni verso Paesi terzi (alla sua ratifica ed al relativo ordine di esecuzione era volto l'articolo 8 del citato disegno di legge Atto Senato n. 2404).

*Semmai c'è da chiedersi se l'ultimo periodo della lettera b) dell'articolo 346 TFUE non comporti - per quei materiali "duali" - anche una "comunitarizzazione" dei relativi negoziati interstatali di riconoscimento reciproco, almeno laddove nel diritto comune è conferita una competenza primaria agli organi dell'Unione (es. articolo 118 TFUE).*

Sempre al comma 1 si prescrive che l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva - in scadenza<sup>58</sup> il 30 giugno 2011 - avvenga nel rispetto dei principi contenuti nella medesima direttiva, nonché delle citate posizioni comuni 2003/468/PESC del Consiglio e 2008/944/PESC del Consiglio. Il **comma 2** aggiunge che essa deve essere esercitata in conformità ai principi di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185. Tale complesso normativo da un lato tende a dare efficacia vincolante alle posizioni comuni del 2003<sup>59</sup> e del 2008<sup>60</sup>, dall'altro a

---

<sup>58</sup> Alla data del 19 maggio 2011, la direttiva risultava recepita nell'ordinamento interno solo da Bulgaria e Lettonia (cfr. Camera dei deputati, XVI LEGISLATURA, *SERVIZIO STUDI – Dipartimento Difesa, Documentazione e ricerche*, n. 234, *High Level Conference Defence and Security Industries and Markets*, Missione della IV Commissione Difesa, *Bruxelles, 23 maggio 2011*). L'8 giugno 2011, poi, è stata approvata in via definitiva in Francia la legge n° 2011-702, che al capo II reca anche recepimento della predetta direttiva [Travaux préparatoires: *Projet de loi n° 70 (2010-2011)*. Rapport de M. Josselin de Rohan, au nom de la commission des affaires étrangères, n° 306 (2010-2011). Texte de la commission n° 307 (2010-2011). Discussion et adoption le 1er mars 2011 (TA n° 70, 2010-2011). Assemblée nationale : *Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 3188*. Rapport de M. Yves Fromion, au nom de la commission de la défense, n° 3311. Discussion et adoption le 12 avril 2011 (TA n° 646). Sénat : *Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, n° 441 (2010-2011)*. Rapport de M. Josselin de Rohan, au nom de la commission des affaires étrangères, n° 536 (2010-2011). Texte de la commission n° 537 (2010-2011). Discussion et adoption le 8 juin 2011 (TA n° 132, 2010-2011)].

<sup>59</sup> Che all'articolo 4 facultizzava gli Stati membri a richiedere un'autorizzazione scritta preventiva e ad istituire un apposito registro.

<sup>60</sup> Si rammenta che la posizione comune del 2008, all'articolo 2, contiene i seguenti criteri di concessione dell'autorizzazione all'esportazione di materiali d'armamento:

*Criterio 1:* rispetto degli obblighi e degli impegni internazionali degli Stati membri, segnatamente delle sanzioni adottate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o di quelle adottate dall'Unione europea, degli accordi concernenti la non proliferazione ed altre materie, nonché degli altri obblighi internazionali. *Criterio 2:* rispetto dei diritti umani nel paese di destinazione finale e rispetto del diritto internazionale umanitario da parte di detto paese. *Criterio 3:* valutazione della situazione interna del paese di destinazione finale in termini di esistenza di tensioni o conflitti armati. *Criterio 4:* mantenimento della pace, della sicurezza e della stabilità regionali. *Criterio 5:* sicurezza nazionale degli Stati membri e dei territori le cui relazioni esterne rientrano nella competenza di uno Stato membro, e sicurezza nazionale dei paesi amici e alleati. *Criterio 6:* comportamento del paese acquirente nei confronti della comunità internazionale, segnatamente per quanto riguarda la sua posizione in materia di terrorismo, la natura delle sue alleanze e il rispetto del diritto internazionale. *Criterio 7:* esistenza del rischio che la tecnologia o le attrezzature militari siano sviate all'interno del paese acquirente o riesportate a condizioni non ammissibili. *Criterio 8:* compatibilità delle esportazioni di tecnologia o di attrezzature militari con la capacità tecnica e economica del paese destinatario, tenendo conto che gli Stati dovrebbero essere in

salvaguardare il meccanismo di controllo<sup>61</sup> frutto di una spinta d'opinione pubblica nazionale consacrata nella legge del 1990.

In proposito, va ricordato che - pur essendo disciplinato nella direttiva 2009/43/CE sia il "trasferimento" di prodotti per la difesa che l' "attraversamento" tra gli Stati membri - il disegno di legge governativo Atto Senato n. 2404 introduceva<sup>62</sup> un limite alle operazioni di intermediazione, optando per non consentire l'intermediazione alle persone fisiche e concedendo di operare in regime di intermediazione solo alle imprese iscritte al registro delle imprese del settore difesa che hanno stabilito sul territorio italiano la loro sede legale ovvero hanno l'oggetto principale dell'impresa. La stessa definizione di intermediazione era appositamente statuita, come "la negoziazione o l'organizzazione di transazioni, compreso il finanziamento, dirette all'acquisto, alla vendita o alla fornitura di prodotti per la difesa da un Paese terzo a qualunque altro Paese terzo ovvero la vendita o l'acquisto di prodotti per la difesa ubicati in Paesi terzi"; vi si estendeva inoltre il controllo anche a quegli aspetti dell'intermediazione finanziaria effettuata per la produzione e l'esportazione dei prodotti per la difesa<sup>63</sup>.

Il **comma 3**, invero, laddove dispone che i decreti legislativi sono adottati, su proposta del Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri per la semplificazione normativa, degli affari esteri, della difesa, della giustizia, dell'interno e dell'economia e delle finanze (sentito il Ministro dello sviluppo economico e con particolare riferimento al parere delle competenti Commissioni

---

grado di soddisfare le loro legittime esigenze in materia di sicurezza e difesa con una diversione minima di risorse umane ed economiche per gli armamenti.

<sup>61</sup> Benché, ovviamente, con modalità diverse. Le tipologie di autorizzazione discendenti dalla direttiva 2009/43/CE - che verranno a normalizzare ed integrare le precedenti tipologie permesse dalla legge n. 185 del 1990 - sono infatti le autorizzazioni generali, le autorizzazioni globali e le autorizzazioni specifiche. L'autorizzazione generale è concessa attraverso decreto ministeriale e consente a tutte le imprese appositamente certificate di esportare parti, componenti e sottosistemi, appartenenti alle categorie specificate nel decreto, ad imprese di uno dei Paesi membri dell'UE quando certificate dal Governo dello Stato di appartenenza. L'autorizzazione globale consente di movimentare prodotti per la difesa ben identificati nell'autorizzazione a precisi destinatari, in precisi Paesi membri senza limitazione di quantità e valore. L'autorizzazione specifica, del tutto uguale all'autorizzazione attuale, consente di esportare prodotti identificati a specifici destinatari in specifici Paesi con limitazioni di quantità e valore.

<sup>62</sup> In aggiunta a quanto previsto per la possibilità di importare e introdurre nel territorio nazionale prodotti per la difesa. Tale operazione, nel disegno di legge governativo, era concessa solo alle imprese iscritte nel registro delle imprese del settore della difesa ed a soggetti che si trovano nelle particolari condizioni di seguito indicate: amministrazioni o enti pubblici, anche se trasformate in fondazioni (musei e fondazioni storico-culturali); persone fisiche o giuridiche per conto di imprese straniere per operazioni di natura temporanea in occasione di mostre, fiere campionarie o attività dimostrative.

<sup>63</sup> Come prodotti per la difesa si definiscono tutti i materiali, tecnologie e disegni ed ogni altro tipo di documentazione e di informazione che costituisce materiale appositamente progettato o modificato per impiego militare: in proposito alla direttiva 2009/43/CE è allegato un apposito elenco. Il disegno di legge governativo estendeva il controllo alle esportazioni effettuate utilizzando le moderne tecnologie, includendo, ad esempio, il trasferimento di tecnologie, disegni e quant'altro tra le branche della stessa società ubicate in differenti Nazioni. Tra le tipologie di prodotti per la difesa esclusi dal campo di applicazione vi sono i prodotti per la difesa destinati alle Forze armate e di polizia nazionali ed ai Corpi armati dello Stato, le operazioni effettuate dallo Stato con altri Stati a seguito di accordi con il Governo di altri Stati ovvero in applicazione di accordi internazionali NATO o IAEA o in caso di pubbliche calamità.



parlamentari), contempla "ove necessario, semplificazioni di natura organizzativa e amministrativa, nonché ulteriori fattispecie sanzionatorie di natura amministrativa nel rispetto dei principi di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185". Il riferimento alle modalità di esercizio della delega, poi, è fatto - con formulazione **introdotta dalla Camera dei deputati** - sia agli articoli 1 e 2 dell'ultima legge comunitaria, sia all'articolo 1 del disegno di legge in esame (già articolo 3 del testo approvato dal Senato).

Si potrebbe quindi trarre la conclusione:

- a) che, sebbene l'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 escluda dalla segnalazione certificata di inizio attività gli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale (e l'articolo 20 dal silenzio assenso i procedimenti riguardanti la difesa nazionale), la delega debba ispirarsi ad una semplificazione procedimentale anche rispetto alla legge del 1990<sup>64</sup>, ferma restando la natura preventiva dell'autorizzazione (prescritta dall'articolo 4 della direttiva);
- b) che restano esclusi aggravamenti delle fattispecie penali previste nel capo VI nella legge del 1990, anche alla luce del richiamato articolo 1 del disegno di legge: esso contiene solo la delega - fatte salve le norme penali vigenti - ad adottare disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive comunitarie "attuata in via regolamentare o amministrativa, ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, o in regolamenti comunitari pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative".

Per dare un significato a questo rinvio, si dovrebbe semmai ipotizzare che il processo normativo a cascata - cui dà luogo il **comma 4**, laddove prevede il potere regolamentare di esecuzione ed attuazione dei decreti legislativi - implichi la necessità di assistere di una sanzione un particolare obbligo, per conseguire il fine di "assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale": in tali casi, quindi, scatterebbe la possibilità per il Governo di adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge, le disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative; tale interpretazione, comunque, richiede di interpretare estensivamente il dettato legislativo, e di considerare "obblighi contenuti in direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa, ai sensi delle leggi comunitarie vigenti", quelli

---

<sup>64</sup> Il citato disegno di legge n. 2404 si spingeva oltre: all'articolo 6 si procedeva alla semplificazione ed alla razionalizzazione della componente organizzativa attraverso la creazione di uno sportello unico. Nella relativa relazione, si legge infatti: "Sino ad oggi le autorizzazioni, nelle loro varie tipologie, e con le loro procedure interne, venivano rilasciate da tre distinti dicasteri (affari esteri, difesa, economia e finanze), e ad essi si sommarono le autorizzazioni ad operare rilasciate dai dicasteri dell'interno e della difesa. Il riordino, ferme restando le competenze specifiche di ciascuna amministrazione, esercitata attraverso la formulazione di appositi pareri, affida al Ministero degli affari esteri la responsabilità di rilasciare le varie tipologie di autorizzazioni alla movimentazione dei prodotti per la difesa in qualità di sportello unico".

che sarebbero in realtà obblighi contenuti in direttiva comunitaria attuata con decreto legislativo, le cui modalità applicative siano ulteriormente attuate con regolamento governativo.

In via alternativa, il rinvio all'articolo 1 del disegno di legge si potrebbe leggere come riferito a possibili "regolamenti comunitari pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative". Ma - per ammettere di versare in ambito disciplinabile con (futuri) regolamenti comunitari - occorrerebbe ritenere che la materia rifluisca nella competenza primaria (sul mercato unico e la concorrenza) degli organi dell'Unione: il che, come s'è visto, potrebbe accadere solo per i materiali "duali" che la lettera b) dell'articolo 346 TFUE, per i quali questo potere regolatorio comunitario al momento non risulta ancora esercitato.

Il **comma 5** esclude oneri a carico del bilancio delle pubbliche amministrazioni per quanto discenda dal procedimento autorizzatorio<sup>65</sup> e dai controlli da eseguire da parte di uffici pubblici: essi sono posti a carico dei soggetti interessati ed i proventi tariffari vengono riassegnati alle amministrazioni competenti. Memore dell'ultimo periodo della lettera b) dell'art. 346 del Trattato di funzionamento dell'Unione europea (secondo cui le misure nazionali in materia non devono alterare le condizioni di concorrenza nel mercato interno per quanto riguarda i prodotti che non siano destinati a fini specificamente militari), il Legislatore opportunamente delimita la discrezionalità nella determinazione delle tariffe (con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze): esse, pur essendo fissate "sulla base del costo effettivo del servizio", non possono risultare in contrasto con la disciplina comunitaria. In proposito, il testo segue abbastanza pedissequamente la previsione dell'articolo 9 della legge 4 febbraio 2005, n. 11 (richiamato all'articolo 4 del disegno di legge, sugli oneri relativi a prestazioni e controlli), ma il relativo comma 2 prescriveva anche che le tariffe fossero pubbliche (così come il comma 2-*bis* prevedeva che la riassegnazione avvenisse ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469).

L'intento semplificatorio affacciato al comma 3 riemerge al **comma 6**, ove ci si sofferma sui termini per gli adempimenti istruttori (pareri tecnici e autorizzazioni) connessi alle attività di certificazione di cui all'articolo 9 della direttiva 2009/43/CE (riguardante i destinatari dei prodotti per la difesa che godono di licenze di trasferimento pubblicate da altri Stati membri): da un lato li si riconduce ai "principi di semplificazione e trasparenza di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185", dall'altro lato si esclude che tali tempi possano superare la durata massima di trenta giorni.

---

<sup>65</sup> Va rammentato, in proposito, che la legge del 1990 contemplava varie fasi del procedimento autorizzatorio, che investono sia la fase prenegoziale, sia quella post-contrattuale.

**DIRETTIVA 2009/43/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 6 MAGGIO 2009, CHE SEMPLIFICA LE MODALITÀ E LE CONDIZIONI DEI TRASFERIMENTI ALL'INTERNO DELLE COMUNITÀ DI PRODOTTI PER LA DIFESA**

La direttiva in titolo punta ad agevolare la circolazione dei prodotti destinati alla difesa - enumerati in un apposito allegato, fra cui si annoverano armi ad anima liscia di vario calibro, munizioni, bombe, siluri, razzi, missili, dispositivi esplosivi, apparecchiature per la direzione del tiro, veicoli di terra, agenti chimici o biologici tossici, materiali radioattivi, navi da guerra ed aeromobili - nel mercato interno e ad accrescere al contempo la sicurezza degli approvvigionamenti transfrontalieri a beneficio delle forze armate e delle cooperazioni industriali europee. Essa dispone la semplificazione e l'armonizzazione delle procedure nazionali di rilascio delle licenze, per la realizzazione di un sistema più razionale di licenze globali e generali, al cui interno il rilascio delle licenze più vincolanti, ovvero delle licenze individuali, avrà carattere eccezionale.

In particolare, essa stabilisce che il trasferimento di prodotti per la difesa fra Stati membri sia subordinato al rilascio di un'autorizzazione preventiva dello Stato membro da cui partono i prodotti - salvo i casi di fornitori o destinatari facenti parte di un organismo governativo o delle forze armate, di forniture effettuate dall'Unione europea, dalla NATO, dalla IAEA o da altre organizzazioni intergovernative per lo svolgimento dei propri compiti o di programmi di cooperazione tra Stati membri in materia di armamenti, o ancora di fornitura di aiuti umanitari per fronteggiare catastrofi - , autorizzazione accordata sotto forma di una licenza di trasferimento. A tal riguardo, la direttiva individua tre tipi di licenze di trasferimento, generali, globali e, da accordare in via eccezionale, individuali, ognuna delle quali passibile di revoca o di sospensione per motivi di sicurezza o per il mancato rispetto delle condizioni per il rilascio. Mentre le licenze generali di trasferimento sono pubblicate dagli Stati membri e indirizzate a tutti i fornitori insediati sul loro territorio, le licenze globali di trasferimento sono attribuite a singoli fornitori che ne facciano apposita richiesta. Le licenze individuali di trasferimento, viceversa, attribuite su richiesta dei fornitori, devono essere limitate ad un solo trasferimento di prodotti, ad un solo destinatario e consentite solo in casi limitatissimi, fra cui quando sia necessario tutelare gli interessi essenziali della sicurezza degli Stati membri, l'ordine pubblico o per il rispetto dei regimi internazionali di non proliferazione.

Per quanto concerne i meccanismi di informazione, la direttiva istituisce un sistema di certificazione in grado di comprovare - per un massimo di cinque anni - l'affidabilità dell'impresa destinataria, in particolare in relazione alla sua capacità di rispettare le restrizioni all'esportazione dei prodotti per la difesa ricevuti da un altro Stato membro. Gli Stati membri a tal riguardo sono chiamati a designare le autorità competenti per la certificazione dei destinatari dei prodotti per la difesa stabiliti nel loro territorio che godono di licenze di trasferimento pubblicate da altri Stati membri.

La norma comunitaria stabilisce altresì un generale principio di cooperazione e di scambio di informazioni tra le autorità nazionali competenti degli Stati membri, d'intesa con la Commissione.

La direttiva, entrata in vigore il 30 giugno 2009, reca come **termine ultimo per il recepimento da parte degli Stati membri la data del 30 giugno 2011.**

### Articolo 13

*(Adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 29 ottobre 2009, resa nella causa C-249/08)*

Testo del disegno di legge  
approvato dal Senato

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

Art. 18.

Art. 13.

*(Adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 29 ottobre 2009, resa nella causa C-249/08)*

*(Adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 29 ottobre 2009, resa nella causa C-249/08)*

1. Al fine di adeguare la normativa nazionale alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 29 ottobre 2009, resa nella causa C-249/08, all'articolo 27 della legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

1. *Identico:*

a) al comma 1, alinea, dopo le parole: «dell'articolo 15, lettere a) e b),» sono inserite le seguenti: «e dell'articolo 26, comma 8,»;

a) *identica;*

b) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «apparecchi di pesca usati» sono inserite le seguenti: «ovvero detenuti».

b) *identica;*

**c) al comma 1, dopo la lettera c-bis) è aggiunta la seguente:**

**«c-ter) la sospensione della licenza di pesca per un periodo da tre mesi a sei mesi e, in caso di recidiva, il ritiro della medesima licenza nei confronti del titolare dell'impresa di pesca quale obbligato in solido, anche ove non venga emessa l'ordinanza-ingiunzione,**

Testo del disegno di legge  
approvato dal Senato

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

**in caso di violazione delle disposizioni  
relative alla detenzione a bordo ovvero  
alle modalità tecniche di utilizzo di  
rete da posta derivante».**

L'**articolo 13** (inserito durante l'esame in sede referente al Senato) è volto ad adeguare la normativa nazionale alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 29 ottobre 2009, resa nella causa C-249/08, avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell'art.226CE, proposto il 5 giugno 2008, dalla Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica italiana.

In quella circostanza la settima Sezione della Corte con sede a Lussemburgo era chiamata a dichiarare se l'Italia, non avendo provveduto a controllare, ispezionare e sorvegliare in modo adeguato, sul proprio territorio e nelle acque marittime soggette alla propria sovranità o giurisdizione, l'esercizio della pesca (segnatamente per quanto riguarda il rispetto delle disposizioni che disciplinano la detenzione a bordo e l'impiego delle reti da posta derivanti), e non avendo provveduto in misura sufficiente a che fossero adottati adeguati provvedimenti nei confronti dei responsabili delle infrazioni (alla normativa comunitaria in materia di detenzione a bordo e di utilizzo di reti da posta derivanti, segnatamente con l'applicazione di sanzioni dissuasive contro i soggetti di cui sopra), fosse venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art.1, n.1, del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n.2241, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca, e degli artt.2, n.1, e 31, nn.1 e 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1993, n.2847, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 17 dicembre 1998, n.2846.

L'art.1 del regolamento n.2847/93, il quale costituisce, nel settore della pesca, un'espressione particolare degli obblighi imposti agli Stati membri dall'art.10CE, prevede che questi ultimi adottino provvedimenti atti a garantire l'efficacia del regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse in materia di pesca. Il rispetto degli obblighi che incombono agli Stati membri in forza delle norme comunitarie è da ritenersi imperativo per garantire la protezione dei fondali, la conservazione delle risorse biologiche marine ed il loro sfruttamento sostenibile in condizioni economiche e sociali appropriate<sup>66</sup>. Gli Stati membri sono tenuti, segnatamente, a garantire il rispetto della normativa comunitaria che vieta la detenzione a bordo di reti da posta derivanti di lunghezza individuale o addizionata superiore a 2,5 km ovvero l'impiego delle

<sup>66</sup> Sul rapporto tra sfruttamento estensivo delle risorse della pesca e sostenibilità ambientale, v. da ultimo il Rapporto "*Fish Dependence – 2011 Update - The increasing reliance of the EU on fish from elsewhere*", edito dalla coalizione di organizzazioni non governative "Ocean2012" e consultabile alla URL ([http://www.neweconomics.org/sites/neweconomics.org/files/Fish\\_dependence\\_2011\\_Update.pdf](http://www.neweconomics.org/sites/neweconomics.org/files/Fish_dependence_2011_Update.pdf)).

medesime nell'esercizio delle attività di pesca nonché, a decorrere dal 1° gennaio 2002, la detenzione a bordo o l'utilizzazione di reti di tal genere, a prescindere dalla loro lunghezza, ai fini della cattura di talune specie. A tal fine, l'art.2 del regolamento n.2847/93, che ricalca gli obblighi dettati dall'art.1, n.1, del regolamento n.2241/87, impone agli Stati membri di controllare l'esercizio della pesca e le attività ad essa connesse. Esso impone che gli Stati membri ispezionino i pescherecci e controllino tutte le attività nel settore della pesca e, in particolare, l'esercizio della pesca. A tale scopo, gli Stati membri devono adottare le misure necessarie per garantire il miglior controllo possibile sul loro territorio e nelle acque marittime soggette alla loro sovranità o alla loro giurisdizione.

A sostegno del ricorso la Commissione ha prodotto 33 relazioni di ispezioni cui essa ha fatto procedere, nel periodo compreso tra il 1993 e il 2005, in vari porti di pesca italiani al fine di verificare il rispetto della normativa comunitaria relativa alla pesca mediante reti da posta derivanti. Dalle singole ispezioni emergeva che la detenzione a bordo e l'impiego, da parte dei pescatori italiani, di reti da posta derivanti di cui è vietato l'uso erano frequenti, abituali e ampiamente diffusi durante tutto il periodo oggetto del presente procedimento. Dalle ispezioni medesime risultava parimenti che le autorità incaricate della vigilanza di controllo delle attività di pesca non avevano posto in essere un'azione sufficientemente efficace per reprimere le violazioni alla normativa comunitaria e per evitare la loro reiterazione. Dalle ispezioni era emerso, in particolare, che il Corpo delle Capitanerie di Porto non disponeva delle risorse umane e materiali sufficienti per effettuare operazioni in alto mare e che operazioni di tal genere potevano essere effettuate unicamente dalla Guardia di Finanza. Il Corpo delle Capitanerie di Porto non disponeva, peraltro, di sistemi di localizzazione via satellite dei pescherecci. Infine, era apparso che l'azione del Corpo delle Capitanerie di Porto non costituiva oggetto di una pianificazione che consentisse di renderla più efficace. Si tratta di dati di fatto inopposti dalla Repubblica italiana, per cui la Corte ha statuito che la sorveglianza e il controllo delle attività di pesca non erano efficacemente garantiti dalle autorità italiane e che l'addebito relativo all'inefficienza delle autorità italiane nell'esercizio e nella pianificazione dei loro compiti di sorveglianza e di controllo era fondato.

Eppure, in caso di violazione della normativa comunitaria in materia di conservazione e controllo della pesca e, più in particolare, della normativa relativa alle restrizioni all'impiego delle reti da posta derivanti, le autorità competenti di uno Stato membro erano tenute ad intentare un'azione penale o amministrativa contro i responsabili, in conformità dell'art.1, n.2, del regolamento n.2241/87. Analogo obbligo incombeva agli Stati membri dal 1° gennaio 1994, ai sensi dell'art.31, n.1, del regolamento n.2847/93. La Corte riconosceva che la legge 6 giugno 2008, n.101, emanata successivamente alla scadenza del termine fissato nel parere motivato della Commissione, prevedeva sanzioni in caso di detenzione a bordo di reti di tal genere. Tuttavia, tale legge era priva di effetti sulla valutazione della sussistenza dell'inadempimento contestato, essendo pacifico che, prima di essa, la legge 14 luglio 1965, n.963, non puniva la semplice detenzione a bordo di dette reti; anzi, al momento della scadenza del termine fissato nel parere motivato, i regi decreti 8 ottobre 1931, n.1604, e 4 aprile 1940, n.1155, non costituivano un fondamento normativo sufficiente

per l'esercizio di azioni volte a sanzionare la detenzione a bordo di reti da posta derivanti il cui impiego è vietato dalla normativa comunitaria<sup>67</sup>.

Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) ha statuito che, non avendo provveduto a controllare, ispezionare e sorvegliare in modo adeguato, sul proprio territorio e nelle acque marittime soggette alla propria sovranità o giurisdizione, l'esercizio della pesca, segnatamente per quanto riguarda il rispetto delle disposizioni che disciplinano la detenzione a bordo e l'impiego delle reti da posta derivanti, e non avendo provveduto in misura sufficiente a che fossero adottati adeguati provvedimenti nei confronti dei responsabili delle infrazioni alla normativa comunitaria in materia di detenzione a bordo e di utilizzo di reti da posta derivanti, segnatamente con l'applicazione di sanzioni dissuasive, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art.1, n.1, del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n.2241, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca, nonché degli artt.2, n.1, e 31, nn.1 e 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1993, n.2847, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 17 dicembre 1998, n.2846.

Gli elementi da cui emergeva, nella sentenza, che la Repubblica italiana era venuta meno ai propri obblighi (di avviare azioni amministrative o penali sufficientemente efficaci per sanzionare i responsabili delle violazioni della normativa in materia di pesca mediante reti da posta derivanti e per privarli effettivamente dei benefici economici ricavati dalle infrazioni medesime) riposavano nei dati contenuti nel rapporto del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto secondo cui, per quanto riguarda l'anno 2000, non erano praticamente mai state avviate azioni penali. Le stesse constatazioni risultano dagli allegati alla lettera del Ministero delle politiche agricole del 13 luglio 2006, secondo cui, nel periodo compreso tra il 2003 e il 2006, le sanzioni inflitte sono state scarse e le ammende amministrative ammontano ad un importo di circa mille euro (§ 73). Anche per quanto attiene alla confisca delle reti da posta derivanti di cui è vietato l'uso, si rilevava, da un lato, che i dati forniti partivano dagli anni 2005-2007 e che, nel 2006, erano stati sequestrati 633000 metri di reti, corrispondenti a 108 reti, e che, nel 2007, tali cifre ammontavano rispettivamente a 697000 metri e a 235 reti. Tali dati alla Corte (§§ 74-75) sembravano quindi confermare le affermazioni della Commissione secondo cui il quantitativo di metri di reti sequestrato non è di per sé significativo e corrisponde ad un numero di reti decisamente ridotto.

---

<sup>67</sup> Dalle circolari 19 giugno 2006, n. 1/2006, e 10 gennaio 2007, n. 4/2007 emerge che il governo italiano incitava l'amministrazione a procedere alla confisca delle reti da posta derivanti di cui è vietato l'impiego e a disporre sanzioni amministrative fondandosi sui regi decreti medesimi; tuttavia, nelle proprie memorie la Repubblica italiana riconosce che la confisca delle reti in questione si fondava su un'interpretazione di detti decreti i quali, secondo l'amministrazione, potevano continuare ad essere considerati vigenti laddove sussistevano invece dubbi in ordine alla questione se fossero stati abrogati o meno.



Ecco perché l'adempimento della sentenza passa, nel **comma 1**, per una novella delle norme sulle sanzioni amministrative accessorie<sup>68</sup> contenute nell'articolo 27 della legge 14luglio1965, n. 963 (*Disciplina della pesca marittima*). In particolare, vi si prevede che tale tipo di sanzioni venga applicato anche a chi viola le norme relative ai piani di ricostituzione di specie ittiche previste da normative nazionali e comunitarie (*a latere* dell'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro di cui all'articolo 26, comma 8). Inoltre, la sanzione accessoria della confisca degli strumenti, degli attrezzi e degli apparecchi di pesca usati in contrasto con le norme di legge, è estesa anche ai medesimi anche quando risultano detenuti e non solo utilizzati in contrasto con le norme di legge.

Con la **modifica introdotta alla Camera** si prevede anche, in caso di violazione degli obblighi relativi alla detenzione o utilizzo di rete da posta derivante, la sospensione (o il ritiro in caso di recidiva) della licenza di pesca nei confronti del titolare dell'impresa di pesca quale obbligato in solido.

---

<sup>68</sup> Consistenti in: a) la confisca del pescato; b) la confisca degli strumenti, degli attrezzi e degli apparecchi di pesca; c) l'obbligo di rimettere in pristino, entro un termine prestabilito, le zone in cui sono stati costruiti opere o impianti non autorizzati; c-bis) la sospensione della licenza di pesca.



## **Articolo 14**

*(Attuazione della direttiva 2009/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio, e disciplina organica dei requisiti di installazione degli impianti di distribuzione di benzina)*

Testo del disegno di legge  
approvato dal Senato

---

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

---

### **Art. 14.**

*(Attuazione della direttiva 2009/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio, e disciplina organica dei requisiti di installazione degli impianti di distribuzione di benzina)*

**1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti attuazione della direttiva 2009/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio.**

**2. I decreti legislativi di cui al comma 1 prevedono l'integrazione della disciplina della direttiva 2009/126/CE nell'ambito della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modificazioni, e sono adottati nel rispetto della**

Testo del disegno di legge  
approvato dal Senato

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

**procedura e dei principi e criteri direttivi di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 giugno 2010, n. 96, su proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze e della giustizia, sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.**

**3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dello sviluppo economico, sono disciplinati in modo organico i requisiti di installazione degli impianti di distribuzione di benzina anche in conformità alla direttiva 94/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, non si applica il punto 3 dell'allegato VIII alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.**

L'articolo, **introdotto dalla Camera dei deputati**, reca una delega al Governo per il recepimento della direttiva 2009/126/CE (su cui v. la sintesi alla fine della presente scheda) relativa al recupero dei vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio. Si rammenta che la direttiva citata al **comma 1** prevede, sostanzialmente, l'avvio della fase II del

recupero dei vapori di benzina, cd. «PVR – phase II» (*Petrol Vapour Recovery*), disponendo l'utilizzo di una idonea attrezzatura volta a recuperare i vapori di benzina da parte dei distributori delle stazioni di servizio.

Il Governo dovrà emanare uno o più decreti legislativi integrando, ai sensi del **comma 2**, la disciplina della direttiva nell'ambito delle disposizioni della parte V del Codice ambientale relativa alle emissioni in atmosfera (la delega è stata modificata dall'Assemblea, ponendo un termine di esercizio di 4 mesi e sostituendo i riferimenti interni all'articolo 1 del disegno di legge, nel testo anteriore all'ultimo rinvio in Commissione).

Un ulteriore decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministri dell'ambiente e dello sviluppo economico, dovrà disciplinare, ai sensi del **comma 3**, i requisiti di installazione degli impianti di distribuzione di benzina anche in conformità alla direttiva 94/9/CE sugli apparecchi e i sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva. All'entrata in vigore di tale decreto si ricollega la fine dell'applicazione del punto 3 dell'allegato VIII alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152<sup>69</sup>, che peraltro risulta già abrogato dal d. lgs. 29 giugno 2010, n. 128<sup>70</sup>.

Esso disciplinava i requisiti costruttivi e di installazione (e si applicava fino all'emanazione di una specifica norma tecnica da parte dei competenti enti di normazione) e classificava i sistemi di recupero dei vapori, sulla base del principio di funzionamento, in sistemi di recupero dei vapori a circolazione naturale<sup>71</sup> e sistemi di recupero dei vapori a circolazione forzata<sup>72</sup>. Le pistole erogatrici (da impiegarsi nei

---

<sup>69</sup> “Norme in materia ambientale”.

<sup>70</sup> “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69”.

<sup>71</sup> Per il punto 3.3 nei sistemi di recupero dei vapori a circolazione naturale la pressione esistente nel serbatoio del veicolo e la depressione che si crea nell'impianto di deposito quando si estrae il carburante determinano il passaggio dei vapori dal serbatoio del veicolo verso l'impianto di deposito durante il rifornimento, senza l'impiego di pompe a vuoto, aspiratori o altri dispositivi atti a facilitare la circolazione dei vapori.

<sup>72</sup> Per il punto 3.4 i sistemi di recupero dei vapori a circolazione forzata prevedono l'impiego di dispositivi che, in aggiunta alla differenza di pressione che si determina tra il serbatoio del veicolo e l'impianto di deposito, facilitano il passaggio dei vapori dal serbatoio del veicolo all'impianto di deposito durante il rifornimento. In base al tipo di dispositivo impiegato tali sistemi sono classificati:

a) Sistemi assistiti da pompe. Tali sistemi prevedono l'impiego di una o più pompe del vuoto atte a creare una depressione che facilita il passaggio dei vapori stessi dal serbatoio del veicolo verso gli impianti di deposito. Sulla base del numero e della disposizione delle pompe a vuoto impiegate, tali sistemi vengono classificati in: - sistemi dedicati. Tali sistemi prevedono l'impiego di almeno una pompa del vuoto installata nel corpo di ciascun distributore, e messa in funzione all'atto dell'erogazione del carburante. Il sistema deve avere requisiti tali da garantire la proporzionalità del volume di vapore recuperato in funzione del volume di carburante erogato. La pompa del vuoto deve essere dotata di idonei dispositivi tagliafiama posti sulla mandata e sull'aspirazione; il motore della pompa del vuoto deve avere un grado di protezione adeguato alla zona di pericolo in cui è ubicato. - sistemi centralizzati. Tali sistemi prevedono l'impiego di un'unica pompa del vuoto centralizzata asservita a più distributori, installata lungo la linea di ritorno dei vapori e messa in funzione all'atto dell'erogazione del carburante. Il sistema deve avere requisiti tali da garantire la proporzionalità del volume di vapore recuperato in funzione del volume di carburante erogato. La pompa del vuoto deve essere dotata di idonei dispositivi

distributori dotati di sistema per il recupero dei vapori devono avere requisiti tali da garantire l'esercizio dell'impianto in condizioni di sicurezza e di efficienza), poi, devono essere provviste di un condotto separato per il passaggio dei vapori, di una valvola di ritegno per mantenere chiuso il circuito dei vapori tra due successive operazioni di erogazione e di idonei dispositivi atti a garantire l'arresto dell'erogazione per serbatoio pieno e per caduta a terra della pistola<sup>73</sup>.

Nei distributori dotati di sistema per il recupero dei vapori è anche consentito l'impiego di tubazioni flessibili coassiali o gemellate. La lunghezza massima di tali tubazioni, esterna al distributore, è pari a 5,00 m. Al fine di separare la linea di erogazione del carburante dalla linea di recupero dei vapori è poi necessario installare un idoneo ripartitore coassiale, dal quale si dipartono distintamente la linea di erogazione del carburante e la linea di recupero dei vapori<sup>74</sup>.

Il collegamento tra il distributore e le tubazioni interrate del sistema di recupero dei vapori di benzina può essere costituito da un tronco di tubazione flessibile o rigido. Le linee interrate di ritorno dei vapori di benzina, nel tratto compreso tra i distributori e gli impianti di deposito, possono assumere solo determinate configurazioni<sup>75</sup>.

Sulla linea di ritorno dei vapori deve essere installato un gruppo di controllo del funzionamento, che segnali visivamente le anomalie del sistema di recupero dei vapori di benzina. In presenza di tali anomalie il gestore è tenuto ad assumere gli opportuni provvedimenti. È poi consentito immettere i vapori recuperati nella parte superiore degli impianti di deposito, senza gorgogliamento<sup>76</sup>. I requisiti costruttivi delle tubazioni appartenenti alle linee interrate di ritorno dei vapori sono dichiarati identici a quelli richiesti per le tubazioni per l'adduzione del carburante; i materiali impiegati devono essere compatibili con le caratteristiche fisico-chimiche dei carburanti immagazzinati e devono possedere un'adeguata capacità, robustezza e durata per poter sopportare le pressioni di esercizio, lo stato di tensione strutturale e l'aggressione chimica a cui possono essere sottoposte; devono inoltre assicurare un libero passaggio e nel contempo garantire una bassa resistenza al flusso dei vapori.

---

tagliafiamma posti sulla mandata e sull'aspirazione; il motore della pompa del vuoto deve avere un grado di protezione adeguato alla zona di pericolo in cui è ubicato.

b) Sistemi a circolatore idraulico. Tali sistemi prevedono l'impiego di un circolatore idraulico (pompa a getto, aspiratore Venturi o altro dispositivo) al fine di ottenere una depressione atta a facilitare il passaggio dei vapori dal serbatoio del veicolo agli impianti di deposito durante la fase del rifornimento. Il circolatore idraulico può essere installato presso il distributore o presso la pompa di erogazione del carburante, e deve avere requisiti tali da garantire la proporzionalità del volume di vapore recuperato in funzione del volume di carburante erogato; la mandata del circolatore idraulico deve essere dotata di idoneo dispositivo tagliafiamma.

<sup>73</sup> Se l'impianto è dotato di sistema di recupero dei vapori di benzina a circolazione naturale le pistole di erogazione devono garantire una tenuta con il bocchettone di carico del serbatoio del veicolo.

<sup>74</sup> Se il distributore è dotato di tubazioni flessibili coassiali il ripartitore coassiale può essere installato all'interno o all'esterno del corpo del distributore; se il distributore è dotato di tubazioni flessibili gemellate il ripartitore coassiale deve essere installato sulla pistola erogatrice.

<sup>75</sup> a) linee dedicate (una per ogni distributore), le quali collegano ciascun distributore ad un singolo impianto di deposito; b) linee centralizzate (a servizio di più distributori), le quali collegano tutti i distributori ad uno o più impianti di deposito per mezzo di una rete comune di tubazioni.

<sup>76</sup> All'ingresso della linea di ritorno dei vapori di ogni serbatoio deve essere inoltre installato un idoneo dispositivo tagliafiamma. Devono essere installati idonei dispositivi al fine di evitare che il carburante rifluisca nella linea di recupero dei vapori in caso di sovrariempimento degli impianti di deposito. Qualora l'impianto di distribuzione di carburanti sia asservito ad un sistema di più impianti di deposito, questi possono essere collegati fra loro in corrispondenza della linea di ritorno dei vapori tramite un collettore comune, a condizione che tutti contengano esclusivamente benzina.

Le tubazioni appartenenti alle linee interrato di ritorno dei vapori devono seguire il percorso effettivo più breve dai distributori agli impianti di deposito, con una pendenza uniforme minima del 2% verso gli impianti di deposito stessi. Tutti gli elementi metallici appartenenti alla linea di ritorno dei vapori devono essere adeguatamente protetti dalla corrosione. Gli impianti elettrici negli impianti di distribuzione di carburanti liquidi devono essere realizzati secondo quanto prescritto dalla legge 1° marzo 1968, n. 186. Le tubazioni e tutti gli altri elementi appartenenti alla linea di erogazione del carburante e alla linea di ritorno dei vapori, se di tipo non metallico, devono essere corredati di certificazione prodotta dal costruttore che ne attesti l'antistaticità.

*Si segnala che, almeno per i profili attinenti la prevenzione incendi, l'esercizio della delega potrebbe impattare su taluni dei contenuti dello schema di regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78<sup>77</sup>, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri nel luglio 2011 ed in via di deferimento in sede consultiva alle Camere.*

L'allegato I, n. 13 dello schema di regolamento, infatti, attiene a: impianti fissi di distribuzione carburanti per l'autotrazione, la nautica e l'aeronautica; contenitori – distributori rimovibili di carburanti liquidi; impianti di distribuzione carburanti liquidi; contenitori distributori rimovibili e non di carburanti liquidi fino a 9 mc con punto di infiammabilità superiore a 65 °C.

---

<sup>77</sup> “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”.

**DIRETTIVA 2009/126/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 21 OTTOBRE 2009, RELATIVA ALLA FASE II DEL RECUPERO DI VAPORI DI BENZINA DURANTE IL RIFORNIMENTO DEI VEICOLI A MOTORE NELLE STAZIONI DI SERVIZIO**

La direttiva in titolo, che i Paesi membri, ai sensi dell'articolo 10, sono tenuti a **recepire entro il 1° gennaio 2012**, è volta a rafforzare le misure di protezione della salute umana e di tutela dell'ambiente definendo un quadro normativo minimale uniforme a livello comunitario; essa stabilisce l'adozione da parte delle nuove stazioni di servizio, nonché di quelle esistenti in fase di ristrutturazione, di un sistema di recupero dei vapori di benzina emessi nell'atmosfera durante il rifornimento dei veicoli a motore.

Già la direttiva 94/63/CE del 20 dicembre 1994<sup>78</sup> relativa al controllo delle emissioni di composti organici volatili (COV) derivanti dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali alle stazioni di servizio ha disposto misure finalizzate al recupero dei vapori di benzina emessi dal deposito e dalla distribuzione della benzina fra i terminali petroliferi e le stazioni di servizio (la cosiddetta "fase I" del recupero dei vapori di benzina).

La nuova direttiva, a sua volta, avvia il “sistema della fase II del recupero dei vapori di benzina”, disponendo l'utilizzo di una idonea attrezzatura volta a recuperare i vapori di benzina spostati dal serbatoio del carburante di un veicolo a motore durante il rifornimento in una stazione di servizio per trasferirli in una cisterna di stoccaggio nella stazione di servizio o riconvogliarli al distributore di benzina per rimetterli in vendita.

L'articolo 3 stabilisce che gli Stati membri dovranno assicurare che le nuove stazioni di servizio siano equipaggiate con il sistema della fase II del recupero dei vapori di benzina se il flusso effettivo o previsto sia superiore a 500 m<sup>3</sup> all'anno o se quello effettivo o previsto sia superiore a 100 m<sup>3</sup> all'anno e se sono situate in edifici utilizzati in modo permanente come luoghi di residenza o di lavoro.

Lo stesso obbligo dovrà essere disposto per le stazioni di servizio esistenti che siano oggetto di una ristrutturazione completa o, entro il 31 dicembre 2018, che presentino un flusso superiore a 3.000 m<sup>3</sup> all'anno. Escluse dall'obbligo saranno

---

<sup>78</sup> Nel nostro ordinamento, alla direttiva è stata data attuazione attraverso una pluralità di disposizioni normative: Decreto-legge del 24 gennaio 1996, n. 33, recante *Disposizioni urgenti in materia di prevenzione dell'inquinamento atmosferico da benzene*; Decreto-legge del 27 maggio 1996, n. 294, recante *Disposizioni urgenti in materia di prevenzione dell'inquinamento atmosferico da benzene*; Decreto-legge del 30 novembre 1995, n. 508, recante *Disposizioni urgenti in materia di prevenzione dell'inquinamento atmosferico da benzene, nonché di esercizio, manutenzione e controllo degli impianti termici*; Decreto-legge dell'11 giugno 1996, n. 315, recante *Modifiche alla legge 28 dicembre 1993 n. 549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico*.



invece le stazioni di servizio utilizzate esclusivamente in associazione alla produzione e alla consegna di nuovi veicoli a motore.

Con il recepimento della direttiva, gli Stati membri dovranno altresì assicurare che l'efficienza della cattura dei vapori di benzina di tali sistemi sia pari o superiore all'85% come certificato dal costruttore in conformità delle pertinenti norme tecniche o procedure di omologazione europee o, in mancanza di tali norme o procedure, di qualsiasi norma nazionale (articolo 4) e che almeno una volta l'anno sia assicurata una verifica dell'efficienza di tali impianti (articolo 5). L'articolo 5 stabilisce inoltre l'obbligo per le stazioni di servizio di informativa ai consumatori circa l'installazione del sistema di recupero dei vapori di benzina attraverso l'esposizione di un cartello o di un adesivo posti sul distributore di benzina medesimo o nelle sue immediate vicinanze.

Gli Stati membri dovranno infine determinare le disposizioni relative alle sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive da infliggere in caso di violazione delle norme nazionali adottate conformemente alla direttiva, nonché definire tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione (articolo 6).



## **Articolo 15**

*(Attuazione della direttiva 2010/78/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell'Autorità bancaria europea, dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati)*

Testo del disegno di legge  
approvato dal Senato

---

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

---

### **Art. 15.**

*(Attuazione della direttiva 2010/78/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell'Autorità bancaria europea, dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati)*

**1.** Al fine di dare attuazione alla direttiva 2010/78/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, il Governo è delegato ad apportare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modifiche e le integrazioni necessarie al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385, al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo

Testo del disegno di legge  
approvato dal Senato

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

**24 febbraio 1998, n.58, al decreto legislativo 12 aprile 2001, n.210, di attuazione della direttiva 98/26/CE sulla definitività degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli, al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209, al decreto legislativo 30 maggio 2005, n.142, di attuazione della direttiva 2002/87/CE relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.252, recante disciplina delle forme pensionistiche complementari, e al decreto legislativo 21 novembre 2007, n.231, di attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:**

**a) tenere conto dell'integrazione del sistema di vigilanza nazionale nel nuovo assetto di vigilanza del settore finanziario dell'Unione europea e dell'istituzione e dei poteri dell'Autorità bancaria europea istituita dal regolamento (CE) n.1093/2010, dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali istituita dal regolamento (CE) n.1094/2010, dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati istituita dal regolamento (CE) n.1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio,**

Testo del disegno di legge  
approvato dal Senato

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

**del 24 novembre 2010, del Comitato congiunto delle tre Autorità previsto dall'articolo 54 del regolamento (CE) n.1093/2010, dall'articolo 54 del regolamento (CE) n.1094/2010 e dall'articolo 54 del regolamento (CE) n.1095/2010, nonché del Comitato europeo per il rischio sistemico istituito dal regolamento (CE) n.1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010;**

***b)* prevedere che le autorità nazionali competenti possano, secondo le modalità e alle condizioni previste dalle disposizioni dell'Unione europea, cooperare, anche mediante scambio di informazioni, con le Autorità di vigilanza europee, con il Comitato congiunto, con le autorità competenti degli altri Stati membri e con il Comitato europeo per il rischio sistemico e adempiano agli obblighi di comunicazione nei loro confronti stabiliti dalle stesse disposizioni dell'Unione europea;**

***c)* prevedere che le autorità nazionali competenti tengano conto, nell'esercizio delle loro funzioni, della convergenza in ambito europeo degli strumenti e delle prassi di vigilanza;**

***d)* tenere conto dell'articolo 35 del regolamento (CE) n.1093/2010, dell'articolo 35 del regolamento (CE) n.1094/2010 e dell'articolo 35 del regolamento (CE) n.1095/2010, che stabiliscono le circostanze in cui le Autorità di vigilanza europee possono presentare una richiesta di informazioni, debitamente giustificata e motivata, direttamente ai soggetti vigilati dalle autorità nazionali**

Testo del disegno di legge  
approvato dal Senato

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

**competenti;**

***e)* tenere conto delle disposizioni dell'Unione europea che prevedono la possibilità di delega di compiti tra le autorità nazionali competenti e tra le stesse e le Autorità di vigilanza europee;**

***f)* tenere conto della natura direttamente vincolante delle norme tecniche di attuazione e delle norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione europea in conformità, rispettivamente, agli articoli 15 e 10 dei regolamenti istitutivi delle Autorità di vigilanza europee di cui alla lettera *a)* del presente comma;**

***g)* tenere conto delle raccomandazioni formulate nelle conclusioni del Consiglio dell'Unione europea del 14 maggio 2008 affinché le autorità di vigilanza nazionali, nell'espletamento dei loro compiti, prendano in considerazione gli effetti della loro azione in relazione alle eventuali ricadute sulla stabilità finanziaria degli altri Stati membri, anche avvalendosi degli opportuni scambi di informazioni con le Autorità di vigilanza europee e degli altri Stati membri.**

**2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le autorità interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a**

Testo del disegno di legge  
approvato dal Senato

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

**legislazione vigente.**

**L'articolo 15, introdotto dalla Camera, detta al comma 1** i principi e criteri direttivi per l'attuazione - entro quattro mesi dall'entrata in vigore della legge in esame - della direttiva 2010/78/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010 (*i cui contenuti sono sinteticamente riportati al termine della presente scheda*), relativa ai poteri e alle funzioni delle tre nuove Autorità di vigilanza europee costituite per il settore bancario, per il settore assicurativo e pensionistico e per il settore dei mercati e degli strumenti finanziari.

Per l'attuazione della direttiva, il Governo viene delegato ad apportare le necessarie modifiche e integrazioni ai seguenti testi normativi:

- testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (c.d. TUB);
- testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (c.d. TUF);
- decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, di attuazione della direttiva 98/26/CE sulla definitività degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli;
- codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
- decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, di attuazione della direttiva 2002/87/CE relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario;
- decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante disciplina delle forme pensionistiche complementari;
- decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, di attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione.

L'articolo in commento prescrive anzitutto, tra i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega, che si tenga conto dell'integrazione del sistema di vigilanza nazionale nel nuovo assetto di vigilanza del settore finanziario dell'Unione europea (**lettera a) del comma 1**).

Nell'esercizio della delega occorre tenere conto, inoltre, dei soggetti (e dei relativi poteri) istituiti nell'ambito del nuovo assetto della vigilanza europea, ossia:

- l'Autorità bancaria europea istituita dal regolamento (CE) n. 1093/2010;
- l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali istituita dal regolamento (CE) n. 1094/2010;
- l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati istituita dal regolamento (CE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010;
- il Comitato congiunto delle tre Autorità previsto dall'articolo 54 del regolamento (CE) n. 1093/2010, dall'articolo 54 del regolamento (CE) n. 1094/2010 e dall'articolo 54 del regolamento (CE) n. 1095/2010;
- il Comitato europeo per il rischio sistemico istituito dal regolamento (CE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010.

Si ricorda che, ai sensi dei regolamenti comunitari citati, obiettivo delle tre Autorità di vigilanza europee (Autorità bancaria europea; Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali; Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) è proteggere l'interesse pubblico contribuendo alla stabilità e all'efficacia a breve, medio e lungo termine del sistema finanziario, a beneficio dell'economia dell'Unione, dei suoi cittadini e delle sue imprese.

Le Autorità contribuiscono inoltre a:

- migliorare il funzionamento del mercato interno, con particolare riguardo a un livello di regolamentazione e di vigilanza valido, efficace e uniforme;
- garantire l'integrità, la trasparenza, l'efficienza e il regolare funzionamento dei mercati finanziari;
- rafforzare il coordinamento internazionale in materia di vigilanza;
- impedire l'arbitraggio regolamentare e promuovere pari condizioni di concorrenza;
- aumentare la protezione dei consumatori;
- assicurare che siano adeguatamente regolamentati e oggetto di opportuna vigilanza:
  - a) il rischio di credito e altri rischi (per quanto concerne l'Autorità bancaria europea e l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati);
  - b) l'assunzione di rischi in relazione ad attività nel settore delle assicurazioni, riassicurazioni e pensioni aziendali e professionali (per quanto concerne l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali).

Le tre Autorità fanno parte del Sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF), il cui scopo principale è garantire che le norme applicabili al settore finanziario siano attuate in modo adeguato per preservare la stabilità finanziaria, creare fiducia nell'intero sistema finanziario e assicurare una sufficiente protezione dei consumatori di servizi finanziari.

Oltre alle tre Autorità, il SEVIF comprende:



- il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS);
- il comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza («comitato congiunto»);
- le autorità competenti o di vigilanza degli Stati membri.

Il comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza funge da forum in cui le Autorità cooperano regolarmente e strettamente tra loro e assicurano l'uniformità intersettoriale, in particolare per quanto concerne:

- i conglomerati finanziari;
- la contabilità e la revisione dei conti;
- le analisi microprudenziali degli sviluppi intersettoriali, dei rischi e delle vulnerabilità in termini di stabilità finanziaria;
- i prodotti di investimento al dettaglio;
- le misure di contrasto al riciclaggio di denaro; e
- lo scambio di informazioni con il CERS e lo sviluppo dei rapporti tra il CERS e le Autorità.

Per quanto concerne il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS), esso è responsabile della vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario in seno all'Unione al fine di contribuire a prevenire o attenuare i rischi sistemici alla stabilità finanziaria nell'Unione che derivano da sviluppi interni al sistema finanziario, tenendo conto degli andamenti macroeconomici, in modo da evitare periodi di turbolenze finanziarie diffuse. Esso contribuisce al corretto funzionamento del mercato interno garantendo in tal modo che il settore finanziario contribuisca in maniera duratura alla crescita economica.

Il CERS è presieduto dal presidente della BCE per un periodo di cinque anni dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1092/2010.

Tra i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega, la **lettera b)** stabilisce che le competenti autorità nazionali possano cooperare con le Autorità di vigilanza europee, con il Comitato congiunto, con le autorità competenti degli altri Stati membri e con il Comitato europeo per il rischio sistemico e adempiano agli obblighi di comunicazione previsti; modalità e condizioni per attuare tale collaborazione sono quelle dettate dalle norme comunitarie.

Il principio per l'esercizio della delega di cui alla **lettera c)** prevede che le competenti autorità nazionali, nell'esercizio delle loro funzioni, debbano tenere conto della convergenza in ambito europeo degli strumenti e delle prassi di vigilanza.

Al riguardo si ricorda che i citati regolamenti (CE) n. 1093/2010, n. 1094/2010 e n. 1095/2010 prevedono che le Autorità eseguano il monitoraggio delle attività finanziarie nuove ed esistenti e possano adottare orientamenti e raccomandazioni volti a promuovere la sicurezza e la solidità dei mercati e la convergenza delle prassi di regolamentazione.

Le Autorità contribuiscono inoltre a promuovere l'applicazione uniforme del diritto dell'Unione in tutti i collegi delle autorità di vigilanza. Con l'obiettivo di far convergere le migliori prassi in materia di vigilanza, il personale delle Autorità ha la facoltà di

partecipare alle attività dei collegi delle autorità di vigilanza, comprese le indagini in loco, effettuate congiuntamente da due o più autorità competenti.

Le Autorità possono altresì elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione e di attuazione per assicurare condizioni di applicazione uniformi riguardo alle disposizioni relative al funzionamento operativo dei collegi delle autorità di vigilanza e formulare orientamenti e raccomandazioni per promuovere la convergenza del funzionamento della vigilanza e delle migliori prassi adottate dai collegi delle autorità di vigilanza.

La **lettera d)** individua, tra i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega, la necessità di tener conto delle norme dei regolamenti (CE) n. 1093/2010, n. 1094/2010 e n. 1095/2010 che stabiliscono le circostanze in cui le Autorità di vigilanza europee possono presentare una richiesta di informazioni direttamente ai soggetti vigilati dalle autorità nazionali competenti.

Si ricorda che i suddetti regolamenti (all'articolo 35) prevedono che, su richiesta delle Autorità di vigilanza europee, le autorità competenti degli Stati membri forniscano loro tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento dei compiti loro attribuiti, a condizione che tali autorità abbiano accesso legale alle informazioni in questione e la richiesta di informazioni sia necessaria in relazione alla natura del compito in questione.

Le Autorità possono anche chiedere che le siano fornite informazioni a scadenza regolare e in modelli specificati. Tali richieste sono presentate, ove possibile, usando modelli comuni di informativa.

Su richiesta debitamente motivata di un'autorità competente di uno Stato membro, le Autorità di vigilanza europee possono fornire qualsiasi informazione necessaria per consentire all'autorità competente di adempiere alle sue funzioni, conformemente all'obbligo del segreto professionale. Prima di richiedere le informazioni e per evitare la duplicazione degli obblighi di informativa, le Autorità di vigilanza europee si avvalgono delle eventuali statistiche pertinenti esistenti.

In mancanza di informazioni o quando le autorità competenti non forniscono le informazioni tempestivamente, le Autorità di vigilanza europee possono presentare una richiesta debitamente giustificata e motivata ad altre autorità di vigilanza, al ministero responsabile delle finanze ove questo disponga di informazioni prudenziali, alla banca centrale nazionale o all'istituto statistico dello Stato membro interessato.

In mancanza di informazioni o quando le informazioni non sono fornite tempestivamente, le Autorità possono altresì presentare una richiesta debitamente giustificata e motivata direttamente agli istituti finanziari interessati. La richiesta motivata spiega perché sono necessarie le informazioni relative ai rispettivi singoli istituti finanziari. Le Autorità di vigilanza europee informano le pertinenti autorità competenti delle richieste.

Le Autorità possono utilizzare le informazioni riservate così ottenute unicamente ai fini dello svolgimento dei compiti che le sono attribuiti dai regolamenti comunitari.

Ai sensi della **lettera e)**, nell'esercizio della delega occorre tenere conto delle disposizioni dell'Unione europea che prevedono la possibilità di delega di

compiti tra le autorità nazionali competenti e tra le stesse e le Autorità di vigilanza europee.

Al riguardo i regolamenti comunitari citati prevedono (all'articolo 28) che le autorità competenti, con il consenso del delegato, possano delegare compiti e responsabilità alle Autorità o ad altre autorità competenti. Gli Stati membri possono stabilire, per la delega di responsabilità, modalità specifiche che devono essere osservate prima che le proprie autorità competenti sottoscrivano siffatti accordi di delega e possono limitare la portata della delega a quanto necessario per la vigilanza efficace degli istituti o dei gruppi finanziari transfrontalieri.

Le Autorità di vigilanza europee stimolano e facilitano la delega di compiti e responsabilità tra autorità competenti, individuando i compiti e le responsabilità che possono essere delegati o esercitati congiuntamente e promuovendo le migliori prassi.

La delega di responsabilità porta alla redistribuzione delle competenze definite. L'ordinamento giuridico dell'autorità delegata disciplina la procedura, l'applicazione e il riesame amministrativo e giudiziario in relazione alle responsabilità delegate.

Le autorità competenti informano le Autorità di vigilanza europee degli accordi di delega che intendono concludere, e danno esecuzione agli accordi non prima di un mese dopo avere dato l'informativa. Le Autorità di vigilanza europee possono emanare un parere sul progetto di accordo entro un mese dal ricevimento delle informazioni; esse pubblicano, inoltre, mediante i mezzi appropriati, gli accordi di delega conclusi dalle autorità competenti, in modo da assicurare che tutti i soggetti interessati siano informati adeguatamente.

Il criterio di cui alla **lettera f)** prevede che, nell'esercizio della delega, si debba tenere conto della natura direttamente vincolante delle norme tecniche di attuazione e delle norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione europea in conformità ai regolamenti istitutivi delle Autorità di vigilanza europee.

Sul punto si ricorda che l'articolo 10 dei regolamenti (CE) n. 1093/2010, n. 1094/2010 e n. 1095/2010 stabilisce che se il Parlamento europeo e il Consiglio delegano alla Commissione il potere di adottare norme tecniche di regolamentazione mediante atti delegati, al fine di garantire un'armonizzazione coerente nei settori specificati, le Autorità di vigilanza europee possono elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione.

Le norme tecniche di regolamentazione sono di carattere tecnico, non implicano decisioni strategiche o scelte politiche e il loro contenuto è limitato dagli atti legislativi su cui si basano.

Se le Autorità presentano progetti di norma tecnica di regolamentazione, la Commissione li trasmette senza indugio al Parlamento europeo e al Consiglio. Solo ove le Autorità non presentino alla Commissione progetti entro i termini, la Commissione può adottare una norma tecnica di regolamentazione mediante un atto delegato senza un progetto delle Autorità.

Sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sono effettuate consultazioni pubbliche e analizzati i potenziali costi e benefici. Le norme tecniche di regolamentazione sono adottate tramite regolamento o decisione e pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L'articolo 15 dei regolamenti citati prevede invece che le Autorità di vigilanza europee possano elaborare norme tecniche di attuazione mediante atti di esecuzione.

Le norme tecniche di attuazione sono di carattere tecnico, non implicano decisioni strategiche o scelte politiche e lo scopo del loro contenuto è quello di determinare le condizioni di applicazione di tali atti.

Le Autorità sottopongono i loro progetti di norme tecniche di attuazione all'approvazione della Commissione. Sui progetti di norme tecniche di attuazione sono effettuate consultazioni pubbliche e analizzati i relativi costi e benefici potenziali.

Qualora le Autorità non presentino alla Commissione un progetto di norma tecnica di attuazione entro i termini stabiliti, la Commissione può adottare una norma tecnica di attuazione mediante un atto di esecuzione senza un progetto dell'Autorità.

Anche le norme tecniche di attuazione sono adottate tramite regolamento o decisione e pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Da ultimo, il criterio di cui alla **lettera g)** prevede che nell'esercizio della delega si debba tenere conto delle raccomandazioni formulate affinché le autorità di vigilanza nazionali considerino gli effetti della loro azione in termini di eventuali ricadute sulla stabilità finanziaria degli altri Stati membri, anche avvalendosi degli opportuni scambi di informazioni con le altre Autorità di vigilanza.

Si tratta delle raccomandazioni formulate nell'ambito delle conclusioni del Consiglio dell'Unione europea del 14 maggio 2008. Si ricorda che in tale occasione il Consiglio ha approvato misure e procedure da attuare per migliorare i regimi di vigilanza e di stabilità finanziaria dell'UE, conformemente ad una richiesta del Consiglio europeo che chiedeva di migliorare i regimi di vigilanza e di regolamentazione ai livelli nazionale, dell'UE e mondiale.

Il **comma 2** dell'articolo in esame reca una clausola di salvaguardia finanziaria. L'attuazione delle disposizioni dettate dal comma 1 non dovrà pertanto generare nuovi o maggiori oneri a carico dei bilanci pubblici; inoltre le autorità coinvolte nel riordino susseguente alla delega dovranno provvedere agli adempimenti ivi previsti con le risorse (umane, strumentali e finanziarie) previste a legislazione vigente.

**DIRETTIVA 2010/78/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 24 NOVEMBRE 2010 RECANTE MODIFICA DELLE DIRETTIVE 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE E 2009/65/CE PER QUANTO RIGUARDA I POTERI DELL'AUTORITÀ EUROPEA DI VIGILANZA (AUTORITÀ BANCARIA EUROPEA), DELL'AUTORITÀ EUROPEA DI VIGILANZA (AUTORITÀ EUROPEA DELLE ASSICURAZIONI E DELLE PENSIONI AZIENDALI E PROFESSIONALI) E DELL'AUTORITÀ EUROPEA DI VIGILANZA (AUTORITÀ EUROPEA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DEI MERCATI)**

La direttiva 2010/78/UE modifica le direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati).

La direttiva 2010/78/UE rivede ed aggiorna la normativa previgente all'istituzione del Sistema delle autorità di vigilanza finanziaria per adeguarla al mutato contesto normativo. Le modifiche introdotte mirano a consentire il pieno utilizzo degli strumenti procedurali e normativi approntati dal trattato di Lisbona e dai regolamenti istitutivi. In particolare si segnala la possibilità, per le tre Autorità:

- a) di farsi promotrici, presso la Commissione, dell'adozione di progetti di "norme tecniche di regolamentazione" (norme di carattere tecnico, che non implicano decisioni strategiche o scelte politiche ed il cui contenuto è limitato dall'atto legislativo su cui si basano, cfr. artt. 10-14 dei regolamenti istitutivi) o di "norme tecniche di attuazione" (lo scopo del cui contenuto è di determinare le condizioni di applicazione degli atti su cui si basano, cfr. art. 15 dei regolamenti istitutivi). Qualora la Commissione decida di farle proprie, queste norme si qualificheranno rispettivamente come "atti delegati" *ex art. 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea* ed "atti di esecuzione" *ex art. 291*. Sulle numerosissime deleghe alle Autorità contenute nella direttiva 2010/78/UE, l'art. 12 del testo in esame pone in capo alla Commissione europea l'obbligo di riferire al Parlamento ed al Consiglio entro il 1° gennaio 2014;
- b) di dirimere controversie sorte tra le Autorità di vigilanza degli Stati membri in tutti i settori in cui la normativa impone la cooperazione, il coordinamento o la presa di posizione congiunta delle autorità nazionali competenti di più di uno Stato membro.

I testi modificati riguardano il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli (direttiva 98/26/CE), la vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese

di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario (2002/87/CE), l'abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato (2003/6/CE), le attività e la supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali (2003/41/CE), il prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari (2003/71/CE), i mercati degli strumenti finanziari (2004/39/CE), l'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato (2004/109/CE), la prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (2005/60/CE), l'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (2006/48/CE), l'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (2006/49/CE) ed il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (2009/65/CE).

Gli Stati membri dovranno mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alle norme poste dalla direttiva entro il 31 dicembre 2011, comunicandone immediatamente il testo alla Commissione.

## **Articolo 16**

*(Adeguamento alla procedura d'infrazione n. 2009/4117 in materia di deducibilità delle spese relative ai contratti di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede)*

Testo del disegno di legge  
approvato dal Senato

---

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

---

### **Art. 16.**

*(Adeguamento alla procedura d'infrazione n.2009/4117 in materia di deducibilità delle spese relative ai contratti di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede)*

**1. Al fine di adeguare la normativa nazionale a quella dell'Unione europea e per ottemperare alla procedura d'infrazione n.2009/4117 avviata ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'articolo 15, comma 1, lettera *i-sexies*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni, in materia di detrazioni per oneri, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. Alle medesime condizioni ed entro lo stesso limite, la detrazione spetta per i canoni derivanti da contratti di locazione e di ospitalità ovvero da atti di assegnazione in godimento stipulati, ai sensi della normativa vigente nello Stato in cui l'immobile è situato, dagli studenti iscritti a un corso di laurea presso un'università ubicata nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio**

Testo del disegno di legge  
approvato dal Senato

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

**economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis».**

**2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2012.**

**3. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, valutati in 28 milioni di euro per l'anno 2013 e in 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307, relativo al Fondo per interventi strutturali di politica economica. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.**

L'articolo 16, introdotto dalla Camera, estende a decorrere dal periodo di imposta in corso il 1° gennaio 2012 il regime di detraibilità dall'IRPEF dei canoni relativi a contratti di locazione stipulati da studenti universitari fuori sede - previsto dall'articolo 15, comma 1, lettera i-*sexies*) del DPR n. 917 del 1986 (testo unico delle imposte sui redditi - TUIR) - anche ai contratti di affitto stipulati da studenti universitari italiani presso facoltà di Paesi membri dell'Unione europea, allo scopo di adeguare la normativa italiana a quella comunitaria e ottemperare alla procedura di infrazione n. 2009/4117. Al relativo onere si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica.



Si ricorda che il 1° ottobre 2010 la Commissione europea ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora (procedura di infrazione 2009/4117) per violazione del diritto comunitario con riferimento al diritto di detrazione dei canoni di locazione in quanto limitato ai soli contratti di affitto stipulati in conformità con la legge italiana.

In particolare, secondo la Commissione, l'articolo 15 del DPR n. 917 del 1986, lettera *i-sexies* – che prevede il diritto a detrazione solo per quegli studenti che si trovino ad una distanza di almeno 100 KM dal luogo di residenza e solo se il Comune in cui ha sede l'Università e quello di residenza si trovino in province diverse –, non è applicabile ai canoni di locazione contratti in Stati esteri; pertanto, uno studente italiano che voglia studiare in uno Stato membro dell'UE non potrebbe avere diritto alla detrazione, in contrasto con il principio di libertà di circolazione delle persone.

Più in dettaglio, il **comma 1** novella l'articolo 15, comma 1, lettera *i-sexies*) del TUIR al fine di adeguare la normativa nazionale a quella comunitaria, ottemperando alla procedura d'infrazione n. 2009/4117 avviata nei confronti del nostro Paese<sup>79</sup>.

Viene in particolare precisato che - con riferimento alla detrazione per oneri già prevista per i canoni di locazione e simili stipulati dagli studenti universitari presso una università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa, per un importo non superiore a 2.633 euro - la stessa detrazione spetta anche per i canoni derivanti da contratti di locazione e di ospitalità ovvero da atti di assegnazione in godimento stipulati dagli studenti iscritti a un corso di laurea presso un'università ubicata nel territorio di uno Stato membro dell'UE o in uno Stato aderente all'Accordo sullo spazio economico europeo che consente un adeguato scambio di informazioni<sup>80</sup>.

In tale ipotesi la detrazione spetta alle stesse condizioni ed entro lo stesso limite previsto per i canoni di cui alla suddetta lettera *i-sexies*) del comma 1 dell'articolo 15.

Si ricorda che, ai sensi del citato comma 1, lettera *i-sexies*), dell'articolo 15 del TUIR è possibile detrarre dall'imposta lorda il 19 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente concernenti i canoni di locazione derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge n. 431 del 1998<sup>81</sup>, i canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative, dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una

---

<sup>79</sup> La procedura è stata avviata ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea secondo il quale la Commissione, quando reputi che uno Stato membro abbia mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù dei trattati, emette un parere motivato al riguardo, dopo aver posto lo Stato in condizioni di presentare le sue osservazioni. Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale parere nel termine fissato dalla Commissione, questa può adire la Corte di giustizia dell'Unione europea.

<sup>80</sup> Deve trattarsi infatti di uno Stato incluso nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del TUIR (concernente *paesi e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni*).

<sup>81</sup> *Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo*.

università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa, per unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l'università o in comuni limitrofi, per un importo non superiore a 2.633 euro.

Il **comma 2** fa decorrere l'applicazione delle disposizioni suddette dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2012 mentre il **comma 3** ne dispone la relativa copertura.

In particolare si prevede che l'onere corrispondente - pari a 28 milioni di euro per l'anno 2013 e a 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 - sia coperto con una riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge n. 282 del 2004, relativo al Fondo per interventi strutturali di politica economica (previsto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze).

### **Articolo 17**

*(Modifiche al decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 178, recante attuazione della direttiva 2000/36/CE relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana. Sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 25 novembre 2010 nella causa C-47/09)*

Testo del disegno di legge  
approvato dal Senato

---

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

---

#### **Art. 17.**

*(Modifiche al decreto legislativo 12 giugno 2003, n.178, recante attuazione della direttiva 2000/36/CE relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana. Sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 25 novembre 2010 nella causa C-47/09)*

**1. Al decreto legislativo 12 giugno 2003, n.178, sono apportate le seguenti modificazioni:**

**a) l'articolo 6 è abrogato;**

**b) all'articolo 7, il comma 8 è abrogato.**

**2. Lo smaltimento delle scorte delle etichette e delle confezioni dei prodotti di cioccolato che riportano il termine «puro» abbinato al termine «cioccolato» in aggiunta o integrazione alle denominazioni di vendita di cui all'allegato I annesso al decreto legislativo 12 giugno 2003, n.178, oppure la dizione «cioccolato puro» in un'altra parte dell'etichetta deve avvenire entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente**

Testo del disegno di legge  
approvato dal Senato

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

**legge.**

L'articolo 17, **introdotto dalla Camera dei deputati**, è volto ad adeguare la normativa nazionale relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana a quanto prescritto dalla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee nella causa C-47/09.

Nella causa C-47/09, avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell'art.226CE, tra la Commissione europea, ricorrente, e la Repubblica italiana, convenuta, la Corte di giustizia dell'Unione europea (Prima Sezione), il 25 novembre 2010, ha dichiarato che - prevedendo la possibilità di completare con l'aggettivo «puro» la denominazione di vendita dei prodotti di cioccolato che non contengono grassi vegetali diversi dal burro di cacao<sup>82</sup> - la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza, da una parte, dell'art.3, n.5, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 giugno 2000, 2000/36/CE, relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana<sup>83</sup>, e, dall'altra, del combinato disposto

---

<sup>82</sup> L'art. 6, primo comma, del decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 178, di attuazione della direttiva 2000/36/CE, relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana (GURI n. 165 del 18 luglio 2003; in prosieguo: il «decreto legislativo n. 178/2003»), è formulato come segue: «Uso della dizione "cioccolato puro" - I prodotti di cioccolato di cui all'allegato I, punti 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, che non contengono grassi vegetali diversi dal burro di cacao, fatta eccezione per il ripieno diverso dai prodotti di cacao e cioccolato, possono riportare nell'etichettatura il termine "puro" abbinato al termine "cioccolato" in aggiunta o integrazione alle denominazioni di vendita di cui all'allegato I oppure la dizione "cioccolato puro" in altra parte dell'etichetta». L'art. 7, ottavo comma, di detto decreto legislativo, poi, così prevede: «Sanzioni (...) 8. Chiunque utilizza il termine "puro" abbinato al termine "cioccolato" nell'etichettatura dei prodotti di cui all'allegato I, punti 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, che contengono grassi vegetali diversi dal burro di cacao, fatta eccezione per il ripieno diverso dai prodotti di cacao e di cioccolato, è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento di una somma non inferiore ad Euro 3 000,00 né superiore ad Euro 8 000,00».

<sup>83</sup> L'art. 2, nn. 1 e 2, di detta direttiva così dispone: «1. I grassi vegetali diversi dal burro di cacao definiti ed elencati nell'allegato II possono essere aggiunti ai prodotti di cioccolato di cui al punto A, paragrafi 3, 4, 5, 6, 8 e 9 dell'allegato I. Tale aggiunta non può superare il 5% del prodotto finito dopo la sottrazione del peso totale delle altre eventuali sostanze commestibili impiegate in base al punto B dell'allegato I, senza che sia ridotto il tenore minimo di burro di cacao o di sostanza secca totale di cacao. 2. I prodotti di cioccolato che, a norma del paragrafo 1, contengono grassi vegetali diversi dal burro di cacao, possono essere immessi in commercio in tutti gli Stati membri, a condizione che la loro etichettatura, a norma dell'articolo 3, rechi la menzione ben visibile e chiaramente leggibile: "contiene altri grassi vegetali oltre al burro di cacao". Tale menzione appare nello stesso campo visivo dell'elenco degli ingredienti, ben distinta da questo, con caratteri di corpo almeno pari all'elenco e in grassetto accanto alla denominazione di vendita; indipendentemente da questa disposizione, la denominazione di vendita del prodotto può apparire anche altrove».

degli artt.3, n.1, di detta direttiva<sup>84</sup> e 2, n.1, lett.a), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 marzo 2000, 2000/13/CE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità<sup>85</sup>. Per la Corte (§ 29), "l'art.3 della direttiva 2000/36 ha realizzato un'armonizzazione completa delle denominazioni di vendita relative ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana finalizzata a garantire l'unicità del mercato interno. Le denominazioni di vendita di cui all'allegato I della direttiva 2000/36, a norma del suo art.3, n.1, sono al tempo stesso obbligatorie e riservate ai prodotti in esso indicati. L'aggiunta di aggettivi qualificativi è subordinata al rispetto delle condizioni specifiche previste all'art.3, n.5, della direttiva 2000/36. Inoltre, l'art.4 di tale direttiva prevede che gli Stati membri non adottino, per i prodotti indicati nell'allegato I, disposizioni nazionali non previste dalla stessa direttiva 2000/36. Da ciò si evince che l'art.3 di tale direttiva ha proceduto ad un'armonizzazione completa delle denominazioni di vendita dei prodotti di cioccolato, di cui, peraltro, la Repubblica italiana non ha mai contestato il carattere vincolante". A fronte di ciò, "l'art.6 del decreto legislativo n.178/2003 dispone che taluni prodotti di cioccolato, che non contengono grassi vegetali diversi dal burro di cacao, possono riportare nell'etichettatura il termine «puro» abbinato al termine «cioccolato» in aggiunta o integrazione alle denominazioni di vendita. Orbene, se l'aggiunta al termine «cioccolato» delle parole «al latte» o «bianco» o «ripieno» dev'essere considerata all'origine di altrettante nuove denominazioni di vendita, lo stesso deve valere per l'aggiunta del termine «puro». Tuttavia, occorre constatare che la direttiva 2000/36 non prevede né la denominazione di vendita «cioccolato puro» né l'introduzione di una siffatta denominazione da parte di un legislatore nazionale. Pertanto, consentendo una siffatta modifica delle denominazioni di vendita, l'art.6 del decreto legislativo n.178/2003 si pone in contrasto col sistema obbligatorio e tassativo delle denominazioni di vendita istituito dall'art.3, n.1, della direttiva 2000/36 e disciplinato dall'art.4 di detta direttiva." (§§ 34-36). Inoltre l'art.3 della direttiva 2000/36, prosegue la Corte, ha

---

<sup>84</sup> L'art. 3 della direttiva 2000/36 prevede quanto segue: «La direttiva 79/112/CEE si applica ai prodotti definiti nell'allegato I, fatte salve le seguenti condizioni: 1) Le denominazioni di vendita di cui all'allegato I sono riservate ai prodotti in esso definiti e devono essere utilizzate nel commercio per designarli. (...) 5) Le denominazioni di vendita "cioccolato", "cioccolato al latte" e "cioccolato di copertura" previste nell'allegato I possono essere completate da diciture o aggettivi relativi a criteri di qualità, sempreché i prodotti in questione contengano – nel caso del cioccolato, non meno del 43% di sostanza secca totale di cacao, di cui non meno del 26% di burro di cacao, – nel caso del cioccolato al latte, non meno del 30% di sostanza secca totale di cacao e del 18% di sostanza del latte ottenuta dalla disidratazione parziale o totale di latte intero, parzialmente o totalmente scremato, panna, panna parzialmente o totalmente disidratata, burro o grassi del latte, di cui almeno il 4,5% di grassi del latte, – nel caso del cioccolato di copertura, non meno del 16% di cacao secco sgrassato». L'art. 4 della direttiva 2000/36 enuncia quanto segue: «Per i prodotti di cui all'allegato I, gli Stati membri non adottano disposizioni nazionali che non sono previste dalla presente direttiva».

<sup>85</sup> L'art. 2, n. 1, della direttiva 2000/13 così dispone: «L'etichettatura e le relative modalità di realizzazione non devono a) essere tali da indurre in errore l'acquirente, specialmente: i) per quanto riguarda le caratteristiche del prodotto alimentare e in particolare la natura, l'identità, le qualità, la composizione, la quantità, la conservazione, l'origine o la provenienza, il modo di fabbricazione o di ottenimento, ii) attribuendo al prodotto alimentare effetti o proprietà che non possiede; iii) suggerendogli che il prodotto alimentare possiede caratteristiche particolari, quando tutti i prodotti alimentari analoghi possiedono caratteristiche identiche; b) fatte salve le disposizioni comunitarie applicabili alle acque minerali naturali e ai prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare, attribuire al prodotto alimentare proprietà atte a prevenire, curare o guarire una malattia umana né accennare a tali proprietà».

proceduto ad un'armonizzazione completa delle denominazioni di vendita dei prodotti di cioccolato: "nel contesto di tale sistema obbligatorio e tassativo, l'apposizione di aggettivi qualificativi è subordinata al rispetto delle specifiche condizioni stabilite dall'art.3, n.5, di detta direttiva" (§ 45), condizioni che l'Italia non ha rispettato.

Al **comma 1**, secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria come accertata dalla Corte di Lussemburgo, per effetto delle abrogazioni apportate al decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 178, non è più consentito utilizzare la denominazione "cioccolato puro", che è attualmente utilizzata in Italia per i prodotti nella cui preparazione non siano stati utilizzati altri grassi vegetali oltre il burro di cacao.

Disposizioni specifiche regolano altresì al **comma 2** lo smaltimento delle scorte, che deve essere effettuato entro 24 mesi dall'entrata in vigore della legge, delle etichette e delle confezioni dei prodotti che riportano la denominazione "cioccolato puro".

Va ricordato che secondo la Corte - mentre l'utilizzo di grassi vegetali diversi dal burro di cacao, entro i limiti fissati dall'art.2, n.1, della direttiva 2000/36, non genera di per sé una modifica di tali prodotti atta a giustificare una distinzione delle loro denominazioni di vendita - "l'inserimento, invece, *in un'altra parte dell'etichetta di un'indicazione neutra ed obiettiva che informi i consumatori dell'assenza, nel prodotto, di sostanze grasse vegetali diverse dal burro di cacao* sarebbe sufficiente a garantire un'informazione corretta dei consumatori (v., in questo senso, citate sentenze Commissione/Spagna, punto 93, e Commissione/Italia, punto 88)" (Corte di giustizia dell'Unione europea, Prima Sezione, sentenza 25 novembre 2010, cit., § 41).

## **Articolo 18**

*(Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2009/20/CE e 2010/36/UE, in materia di crediti marittimi e di sicurezza delle navi, e 2010/35/UE, in materia di attrezzature a pressione trasportabili)*

Testo del disegno di legge  
approvato dal Senato

---

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

---

### **Art. 18.**

*(Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2009/20/CE e 2010/36/UE, in materia di crediti marittimi e di sicurezza delle navi, e 2010/35/UE, in materia di attrezzature a pressione trasportabili)*

**1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi per l'attuazione delle direttive 2009/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sull'assicurazione degli armatori per i crediti marittimi, e 2010/36/UE della Commissione, del 1° giugno 2010, che modifica la direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri, e, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di**

Testo del disegno di legge  
approvato dal Senato

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

**concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, un decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2010/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2010, in materia di attrezzature a pressione trasportabili e che abroga le direttive del Consiglio 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE.**

**L'articolo 18 è stato inserito dalla Camera dei deputati** e mira al recepimento delle direttive: 2009/20/CE in materia di assicurazioni degli armatori per i crediti marittimi; 2010/36/CE sulla sicurezza delle navi passeggeri; 2010/35/CE riguardante le attrezzature a pressione trasportabili (sulle quali v. le sintesi poste alla fine della presente schede). Le direttive erano inserite nell'Allegato B del disegno di legge approvato dal Senato, il quale è stato soppresso per effetto della soppressione dell'originario articolo 1 del disegno di legge, da parte della Camera dei deputati.

**Il comma 1** delega il Governo ad adottare, entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi per l'attuazione delle direttive:

2009/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sull'assicurazione degli armatori per i crediti marittimi. La direttiva 2009/20/CE stabilisce un quadro giuridico armonizzato in materia di assicurazioni degli armatori per i crediti marittimi, al fine di responsabilizzare gli operatori economici e innalzare la qualità del trasporto marittimo mercantile.

2010/36/UE della Commissione, del 1° giugno 2010, che modifica la direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri alla luce dell'articolo 10 della stessa, il quale disciplina la possibilità di adattare alcune parti del testo per tenere conto dell'evoluzione della normativa a livello internazionale, ovvero di convenzioni internazionali, protocolli, codici e risoluzioni dell'IMO (Organizzazione marittima internazionale).



Inoltre, il medesimo comma 1 delega il Governo ad adottare, entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, un decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2010/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2010, in materia di attrezzature a pressione trasportabili e che abroga le direttive del Consiglio 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE. La direttiva 2010/35/UE stabilisce norme dettagliate riguardanti le attrezzature a pressione trasportabili per rafforzare la sicurezza stradale e garantire la libera circolazione di tali attrezzature nell'Unione europea.

**DIRETTIVA 2009/20/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 23 APRILE 2009, SULL'ASSICURAZIONE DEGLI ARMATORI PER I CREDITI MARITTIMI**

La direttiva 2009/20/CE stabilisce un quadro giuridico armonizzato in materia di assicurazioni degli armatori per i crediti marittimi, al fine di responsabilizzare gli operatori economici e innalzare la qualità del trasporto marittimo mercantile.

La direttiva in esame, che consta di 11 articoli e un allegato, si applica alle navi di stazza lorda pari o superiore a 300 tonnellate, mentre non si applica alle navi da guerra, alle navi da guerra ausiliarie o alle altre navi di proprietà dello Stato o gestite dallo Stato per servizi pubblici a fini non commerciali.

La direttiva 2009/20/CE prevede che ciascuno Stato membro prescriva, a carico degli armatori delle navi battenti la sua bandiera, di stipulare un'assicurazione che copra tali navi e, a carico degli armatori di navi battenti bandiera di un altro paese, l'obbligo di essere coperte da un'assicurazione quando tali navi entrano in un porto soggetto alla propria giurisdizione.

L'assicurazione in questione deve coprire i crediti marittimi fatte salve le limitazioni di cui alla Convenzione relativa alla limitazione della responsabilità per i crediti marittimi (adottata nel 1976 sotto gli auspici dell'Organizzazione marittima internazionale e modificata dal protocollo del 1996) e deve consentire una copertura pari all'importo massimo applicabile per la limitazione di responsabilità previsto dalla Convenzione.

La direttiva 2009/20/CE prevede, inoltre, che ciascuno Stato membro si assicuri che le navi in un porto soggetto alla propria giurisdizione siano dotate dei previsti certificati di assicurazione e che essi rechino le prescritte informazioni. In caso contrario, e fatte salve le disposizioni della direttiva 2009/16/CE, che prevede il fermo delle navi per motivi di sicurezza, la direttiva in esame permette all'autorità competente di emanare un ordine di espulsione della nave (da notificarsi alla Commissione e agli altri Stati membri), in conseguenza del quale verrà negato l'accesso in tutti i porti dell'Unione fino alla notifica del certificato da parte dell'armatore.

Gli Stati membri devono, infine, stabilire un sistema sanzionatorio efficace, proporzionato e dissuasivo per la violazione delle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva 2009/20/CE, **il cui termine di recepimento è fissato al 1° gennaio 2012.**

**DIRETTIVA 2010/36/UE DELLA COMMISSIONE DEL 1° GIUGNO 2010 CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2009/45/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RELATIVA ALLE DISPOSIZIONI E NORME DI SICUREZZA PER LE NAVI PASSEGGERI**

La presente direttiva modifica la direttiva 2009/45/CE, alla luce dell'articolo 10 della stessa, il quale disciplina la possibilità di adattare alcune parti del testo per tenere conto dell'evoluzione della normativa a livello internazionale, ovvero di convenzioni internazionali, protocolli, codici e risoluzioni dell'IMO (Organizzazione marittima internazionale). Poiché dall'entrata in vigore della direttiva 2009/45/CE sono state apportate modifiche a tali strumenti, occorre tenere conto delle modifiche nei pertinenti articoli e allegati della direttiva.

Gli aggiornamenti introdotti dalla direttiva 2010/36/UE mirano quindi ad aggiornare i richiami alle normativa internazionale che riguardano: alcune definizioni, tra cui quella di "codice per le unità veloci" (HSC code) e di "unità veloce da passeggeri"; l'ambito di applicazione, in particolare una categoria di navi escluse da esso; i requisiti di sicurezza; le visite di controllo delle navi da parte dell'amministrazione dello Stato in cui sono registrate (Stato di bandiera).

La direttiva, inoltre, sostituisce interamente gli allegati da I a V, che riguardano rispettivamente: i requisiti di sicurezza per le navi dei passeggeri, nuove ed esistenti, adibite ai viaggi nazionali; il modello del certificato di sicurezza per le navi da passeggeri; gli orientamenti sui requisiti di sicurezza delle navi da passeggeri e delle unità veloci da passeggeri per le persone a mobilità ridotta; l'elenco delle direttive abrogate e la tavola di concordanza.

**Il termine di recepimento della direttiva per gli Stati membri è stabilito al 29 giugno 2011, un anno dopo la sua entrata in vigore.**

**DIRETTIVA 2010/35/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 16 GIUGNO 2010, IN MATERIA DI ATTREZZATURE A PRESSIONE TRASPORTABILI E CHE ABROGA LE DIRETTIVE DEL CONSIGLIO 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE E 1999/36/CE**

La direttiva 2010/35/UE stabilisce norme dettagliate riguardanti le attrezzature a pressione trasportabili<sup>86</sup> per rafforzare la sicurezza stradale e garantire la libera circolazione di tali attrezzature nell'Unione europea. La direttiva in esame, oltre ad abrogare le direttive 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE, aggiorna alcune specifiche disposizioni tecniche riguardanti i requisiti, le valutazioni e le procedure di conformità in relazione alle citate attrezzature, al fine di evitare contraddizioni tra le norme.

La direttiva 2010/35/UE impone una serie di obblighi a carico degli operatori economici, ovvero di fabbricanti, rappresentanti autorizzati, importatori, distributori, proprietari o operatori che intervengono nel corso di un'attività commerciale o di servizio pubblico, a titolo oneroso o gratuito.

In particolare, la direttiva in esame prevede che i fabbricanti garantiscano che le loro attrezzature immesse sul mercato siano progettate, fabbricate e corredate di documentazione conformemente ai requisiti stabiliti nella direttiva 2008/68/CE e nella direttiva in commento. In caso contrario, i fabbricanti devono adottare le misure correttive necessarie per rendere conformi tali attrezzature. I fabbricanti possono, inoltre, nominare un rappresentante autorizzato per lo svolgimento dei seguenti compiti: mantenere a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza la documentazione tecnica; fornire all'autorità nazionale competente le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità delle attrezzature; cooperare con le autorità nazionali competenti a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dalle attrezzature. La direttiva prescrive, poi, che gli importatori e i distributori immettano sul mercato UE solo attrezzature conformi, che assicurino su di esse l'apposizione del relativo marchio e siano accompagnate dal certificato di conformità.

Infine, la direttiva in esame prevede in capo ad importatori, distributori e proprietari, i seguenti obblighi:

- informare il fabbricante e l'autorità competente dei rischi dell'attrezzatura;
- documentare i casi di non conformità e le misure correttive;
- garantire che quando l'attrezzatura è sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o trasporto non ne mettano a rischio la conformità.

**Il termine di recepimento è fissato al 30 giugno 2011.**

---

<sup>86</sup> Con tale locuzione si intendono: i recipienti a pressione, i loro rubinetti e altri accessori, se presenti; le cisterne, i veicoli/vagoni batteria, i contenitori per gas a elementi multipli (MEGC), i loro rubinetti e altri accessori, se presenti; le cartucce di gas, eccetto i diffusori di aerosol, i recipienti criogenici aperti, le bombole per gas per apparecchi di respirazione e gli estintori.

## **Articolo 19**

*(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2010/60/UE, in materia di commercializzazione delle miscele di sementi di piante foraggere)*

Testo del disegno di legge  
approvato dal Senato

---

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

---

### **Art. 19.**

*(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2010/60/UE, in materia di commercializzazione delle miscele di sementi di piante foraggere)*

**1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi per l'attuazione della direttiva 2010/60/UE della Commissione, del 30 agosto 2010, che dispone deroghe per la commercializzazione delle miscele di sementi di piante foraggere destinate a essere utilizzate per la preservazione dell'ambiente naturale.**

Il **comma 1** dell'articolo – inserito dalla Camera - delega il Governo all'attuazione, entro quattro mesi, della direttiva 2010/60/UE della Commissione, del 30 agosto 2010, che dispone deroghe per la commercializzazione delle miscele di sementi di piante foraggere destinate a essere utilizzate per la

preservazione dell'ambiente naturale (sulla quale v. la sintesi posta al termine della presente scheda)<sup>87</sup>.

Al fine di rispondere all'esigenza di preservazione delle risorse fitogenetiche, già erano intervenuti a livello internazionale e a livello dell'Unione europea alcune normative di settore, come la decisione 93/626/CEE del Consiglio (relativa alla conclusione della convenzione sulla diversità biologica), la decisione 2004/869/CE del Consiglio (concernente la conclusione, a nome della Comunità europea, del trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura), il regolamento (CE) n. 870/2004 (che istituisce un programma comunitario concernente la conservazione, la caratterizzazione, la raccolta e l'utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura) ed il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale).

L'esercizio dell'attività sementiera è fondamentalmente disciplinata nel nostro paese dalla legge n. 1096/71, la quale venne formulata anche per dare recepimento alle molteplici direttive sulla commercializzazione delle sementi adottate dalla Comunità a partire dal 1966. Secondo la nostra legge, l'attività di produzione sementiera è quella che viene svolta dalle imprese che lavorano le sementi selezionandole meccanicamente, depurandole dalle scorie e dai semi estranei e confezionandole per il commercio. Per iniziare l'attività l'azienda sementiera deve comunque essere in possesso di apposita licenza, che viene rilasciata a livello regionale previa verifica dell'idoneità tecnica del richiedente.

La direttiva in questione estende l'impatto delle predette misure sulla normativa europea che disciplina la commercializzazione delle miscele di sementi di piante foraggere, ossia la direttiva 66/401/CEE, per tener conto di tali questioni. I componenti di miscele di sementi per la preservazione potrebbero infatti non essere conformi ad alcuni dei requisiti generali per la commercializzazione previsti dalla direttiva 66/401/CEE: nasce quindi l'esigenza di consentire la commercializzazione delle miscele di sementi di piante foraggere - destinate a essere utilizzate per la preservazione dell'ambiente naturale nel contesto della conservazione delle risorse genetiche - mediante la previsione di determinate deroghe, subordinandole a un'autorizzazione, da concedere su domanda.

Le deroghe concernono l'esame cui gli Stati membri sottopongono le miscele di sementi per la preservazione, prima di autorizzare la loro commercializzazione: le modalità di tale esame in certi casi tengono conto anche delle differenze tra i metodi di raccolta delle miscele di sementi per la preservazione coltivate e di quelle raccolte direttamente. Per garantire che la commercializzazione avvenga nel contesto della conservazione delle risorse

---

<sup>87</sup> La direttiva era contenuta nell'allegato A del testo approvato dal Senato, allegato caduto con la bocciatura, da parte della Camera dell'originario art. 1 del disegno di legge.

genetiche, occorre prevedere restrizioni, in particolare per quanto riguarda la regione di origine e la zona fonte.

Le zone speciali di conservazione designate dagli Stati membri in applicazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche<sup>88</sup>, ospitano habitat naturali e seminaturali meritevoli di essere conservati: tali zone sono considerate zone fonte per le miscele di sementi per la preservazione. Gli Stati membri hanno anche la possibilità di designare altre zone che contribuiscono alla conservazione delle risorse fitogenetiche se sono conformi a norme comparabili: a condizione, cioè, che le miscele siano conformi alle disposizioni dell'articolo 5 nel caso delle miscele di sementi per la preservazione raccolte direttamente (per le quali si stabilisce il tasso di germinazione, tenendo conto del metodo di raccolta) o dell'articolo 6 nel caso delle miscele di sementi per la preservazione coltivate.

Peraltro, la direttiva lascia salve le disposizioni vigenti per quanto riguarda le miscele di sementi per la preservazione contenenti varietà da conservazione: esse sono già oggetto della direttiva 2008/62/CE della Commissione, del 20 giugno 2008, recante deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà agricole naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica, nonché per la commercializzazione di sementi e di tuberi di patata a semina di tali ecotipi e varietà.

Gli Stati membri assicurano il rispetto della quantità massima stabilita per la commercializzazione delle miscele di sementi per la preservazione: ciò avviene prescrivendo ai produttori di notificare le quantità delle miscele di sementi per la preservazione per le quali intendono chiedere un'autorizzazione e, se necessario, attribuendo quote ai produttori.

È infine prescritto di garantire la tracciabilità delle miscele di sementi per la preservazione con idonee disposizioni riguardanti la chiusura e l'etichettatura; peraltro, si dispone che i componenti delle miscele di sementi per la preservazione siano indicati come specie e se del caso sottospecie nell'autorizzazione e sull'etichetta.

Il termine per il recepimento è fissato al 30 novembre 2011.

---

<sup>88</sup> Gli habitat e le specie in genere associati si trovano in regioni che presentano analogie a livello di clima, altitudine e geologia. Dal punto di vista ecologico l'Europa può essere suddivisa in regioni biogeografiche terrestri (sette: ALP = alpina; ATL = atlantica; BOR = boreale; CON = continentale; MAC = macaronesica; MED = mediterranea; PAN = pannonica) e marine (quattro: MATL = atlantica marina; MBAL = baltica marina; MMAC = macaronesica marina; MED = mediterranea marina).

**DIRETTIVA 2010/60/UE DELLA COMMISSIONE DEL 30 AGOSTO 2010 CHE DISPONE DEROGHE PER LA COMMERCIALIZZAZIONE DELLE MISCELE DI SEMENTI DI PIANTE FORAGGERE DESTINATE A ESSERE UTILIZZATE PER LA PRESERVAZIONE DELL'AMBIENTE NATURALE**

La direttiva stabilisce delle deroghe all'applicazione della direttiva 66/401/CEE al fine di consentire la commercializzazione delle miscele di sementi di piante foraggere destinate a essere utilizzate per la preservazione dell'ambiente naturale nel contesto della conservazione delle risorse genetiche.

Per garantire che le miscele commercializzate come miscele di sementi per la preservazione soddisfino le condizioni previste per l'applicazione di tali deroghe, è necessario subordinare la loro commercializzazione a un'autorizzazione, da concedere su domanda. In particolare, gli Stati membri possono autorizzare la commercializzazione delle miscele di sementi a condizione che le miscele siano conformi alle disposizioni dell'articolo 5 - che disciplina le condizioni per le miscele di sementi per la preservazione raccolte direttamente - o dell'articolo 6, che disciplina invece le condizioni delle miscele di sementi per la preservazione coltivate.

La direttiva dispone altresì l'obbligo per gli Stati membri di procedere ad ispezioni visuali nei rispettivi siti di raccolta e di accertarsi, tramite monitoraggio, del rispetto delle disposizioni in essa contenute. Si stabilisce inoltre che da una parte essi dispongano che i produttori operanti nel proprio territorio notifichino per ogni stagione il quantitativo delle miscele per la preservazione commerciale, e dall'altra che gli Stati membri, a richiesta, notifichino alla Commissione tali informazioni, oltre a quelle inerenti le autorità responsabili delle risorse citogenetiche o le organizzazioni da essi riconosciute in tale settore.

**Il termine per il recepimento della direttiva è fissato al 30 novembre 2011.**



## **Articolo 20**

*(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2009/128/CE, relativa all'utilizzo sostenibile dei pesticidi)*

Testo del disegno di legge  
approvato dal Senato

---

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

---

### **Art. 20.**

*(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2009/128/CE, relativa all'utilizzo sostenibile dei pesticidi)*

**1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi per l'attuazione della direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi.**

**L'articolo 20, inserito nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, delega il Governo ad adottare, entro il termine di quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi per l'attuazione della direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi.**

Si segnala che la direttiva suddetta era inserita nell'Allegato B del testo originario del disegno di legge, allegato soppresso dalla Camera.

Si ricorda, più in generale che con la decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 luglio 2002, è stato istituito il Sesto programma d'azione per l'ambiente adottato dal Consiglio e dal Parlamento europeo per il periodo 2002-2012, all'interno del quale si colloca la strategia che si occupa dell'uso dei pesticidi. Il quadro normativo comunitario di riferimento al Sesto programma d'azione per l'ambiente ha riguardato l'immissione in commercio dei pesticidi più che la fase del loro utilizzo effettivo. Con la direttiva 2009/128/CE viene regolamentata, invece, specificamente la fase dell'uso dei prodotti.

**DIRETTIVA 2009/128/CE (CHE ISTITUISCE UN QUADRO PER L'AZIONE COMUNITARIA AI FINI DELL'UTILIZZO SOSTENIBILE DEI PESTICIDI)**

La Direttiva 2009/128/CE istituisce un quadro per realizzare un uso sostenibile dei pesticidi riducendone i rischi e gli impatti sulla salute umana e sull'ambiente e promuovendo l'uso della difesa integrata e di approcci o tecniche alternativi, quali le alternative non chimiche ai pesticidi.

L'Unione Europea con questa Direttiva per la prima volta interviene a regolamentare con una normativa specifica la fase dell'impiego dei prodotti fitosanitari, "al fine di ridurre la dipendenza dall'utilizzo dei pesticidi". La riduzione del rischio per la salute umana e per l'ambiente si persegue in questo caso attraverso un quadro di azioni per l'impiego sostenibile dei prodotti fitosanitari, lo sviluppo delle tecniche di agricoltura integrata e di approcci e tecniche alternative a quella tradizionale.

Gli Stati membri dovranno recepire questa direttiva e mettere in vigore le disposizioni legislative necessarie, ovvero i Piani d'azione nazionale (PAN), entro il 2014.

I piani d'azione devono prevedere le misure e i tempi per ridurre i rischi legati all'utilizzo dei pesticidi sulla salute umana e sull'ambiente, prevedere l'introduzione della difesa integrata e biologica per ridurre anche l'utilizzo di tali prodotti, e incoraggiare lo sviluppo di tecniche non chimiche di difesa delle colture. Dal 2014 gli utilizzatori di prodotti fitosanitari dovranno adottare i principi della difesa integrata delle colture.

Il PAN stabilisce due livelli di adeguamento rispetto alla Direttiva, uno definito IPM "base" e l'altro "avanzato". L'adesione all'IPM avanzata prevederà il rispetto delle Norme Tecniche regionali, valutate dal Comitato nazionale per la difesa integrata.

Per quanto riguarda il programma "IPM base" le aziende avranno a loro disposizione dei documenti di indirizzo al fine di attuare i principi della difesa integrata. I documenti di indirizzo principali saranno rappresentati da:

- Linee guida nazionali di difesa integrata;
- Manuale sulle tecniche della difesa integrata e controllo integrato delle infestanti;
- Manuale sulle tecniche di agricoltura biologica.

Entro il 2014 gli stati membri dovranno aver stabilito le condizioni necessarie per assicurare l'applicazione obbligatoria, da parte degli utilizzatori di prodotti fitosanitari, dei principi di difesa integrata.

Entro il 2016 tutte le attrezzature irroratrici dei prodotti fitosanitari devono essere ispezionate almeno una volta, e con il sistema a regime, il primo controllo deve essere eseguito entro 5 anni dall'acquisto del nuovo, con controlli successivi ogni 3 anni. In Italia l'ENAMA (Ente Nazionale di Meccanizzazione Agraria) metterà a punto i protocolli per l'esecuzione di questi controlli.

Gli ulteriori elementi introdotti dalla Direttiva n. 128 sono:

- obbligo di sottoporre ad ispezione le attrezzature per la distribuzione dei pesticidi;
- adozione di provvedimenti che assicurino un maggiore rispetto dell'ambiente e della salute anche durante le operazioni di manipolazione, stoccaggio, smaltimento delle confezioni e degli imballaggi dei prodotti fitosanitari;
- adozioni di provvedimenti orientati alla tutela dell'ambiente acquatico e delle fonti di approvvigionamento di acqua potabile;
- divieto di irrogazione aerea (saranno previste deroghe per casi circoscritti e giustificati);
- informazione e sensibilizzazione degli utilizzatori professionali e non, a ai consumatori anche attraverso siti web.

**Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 14 dicembre 2011.**

## **Articolo 21**

*(Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2009/38/CE, relativa al comitato aziendale europeo, 2009/50/CE e 2009/52/CE, in materia di lavoro dei cittadini di Paesi terzi)*

Testo del disegno di legge  
approvato dal Senato

---

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

---

### **Art. 21.**

*(Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2009/38/CE, relativa al comitato aziendale europeo, 2009/50/CE e 2009/52/CE, in materia di lavoro dei cittadini di paesi terzi)*

**1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e dell'interno, uno o più decreti legislativi per l'attuazione delle direttive 2009/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie (rifusione), 2009/50/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati, e 2009/52/CE del Parlamento europeo e**

Testo del disegno di legge  
approvato dal Senato

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

**del Consiglio, del 18 giugno 2009, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.**

**L'articolo 21 è stato inserito dalla Camera.**

Esso reca una delega al Governo per l'attuazione di tre direttive, per le quali il disegno di legge trasmesso dal Senato in prima lettura già prevedeva una delega, in base al combinato disposto degli articoli 1 e 2 e dell'allegato B, i quali sono stati soppressi dalla Camera.

La delega di cui all'articolo 21 deve essere esercitata, secondo la procedura ivi definita, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Le tre direttive sono: la 2009/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie (direttiva di rifusione<sup>89</sup>); la 2009/50/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati; la 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

In merito alla summenzionata direttiva 2009/38/CE, si ricorda che alcune parti sociali hanno firmato un avviso comune (del 12 aprile 2011), che rappresenta una proposta sui contenuti della normativa di recepimento della stessa direttiva.

**DIRETTIVA 2009/38/CE DEL 6 MAGGIO 2009 - ISTITUZIONE DI UN COMITATO AZIENDALE EUROPEO O DI UNA PROCEDURA PER L'INFORMAZIONE E LA CONSULTAZIONE DEI LAVORATORI NELLE IMPRESE E NEI GRUPPI DI IMPRESE DI DIMENSIONI COMUNITARIE**

La direttiva 2009/38/CE mira a potenziare il diritto dei lavoratori all'informazione e alla consultazione transnazionali nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie. L'ammodernamento della pregressa normativa comunitaria sulla materia

---

<sup>89</sup> La direttiva di rifusione costituisce un riordino ed una revisione della normativa comunitaria precedente in materia.

avrebbe comportato l'apporto di modifiche sostanziali alla direttiva 94/45/CE<sup>90</sup>; per ragioni di chiarezza si è, quindi, deciso di procedere alla rifusione di tale direttiva. Ciò con l'obiettivo di garantire l'effettività dei diritti di informazione e consultazione transnazionale dei lavoratori, di innalzare la percentuale di istituzione dei comitati aziendali europei, di risolvere i problemi constatati nell'applicazione della direttiva 94/45/CE e di garantire una migliore articolazione tra gli strumenti legislativi comunitari in tema di informazione e consultazione dei lavoratori.

A tal fine l'articolo 1 istituisce un comitato aziendale europeo o una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori in ogni impresa o in ciascun gruppo di imprese di dimensioni comunitarie. Le modalità di informazione e consultazione sono definite e attuate in modo da garantirne l'efficacia e consentire un processo decisionale efficace nell'impresa o nel gruppo di imprese.

L'articolo 2 reca le definizioni generali utilizzate nella direttiva, mentre l'articolo 3 si sofferma sulla nozione di impresa 'controllante', ovvero che esercita un'influenza dominante su un'impresa 'controllata'. Tale legame di influenza si riscontra quando un'impresa:

- detiene la maggioranza del capitale sottoscritto di un'altra impresa;
- dispone della maggioranza dei voti in rapporto alle partecipazioni al capitale di un'altra impresa
- può nominare più della metà dei membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa.

Ai sensi dell'articolo 4, la direzione centrale dell'impresa o del gruppo è responsabile dell'istituzione di un comitato o di una procedura per l'informazione e la consultazione. In assenza di un rappresentante designato, se la direzione non è situata in uno Stato membro dello Spazio economico europeo (SEE), la responsabilità spetta allo stabilimento o all'impresa che impiega il più alto numero di lavoratori in uno Stato membro.

La negoziazione per l'istituzione del suddetto comitato (o della procedura) è avviato, ai sensi dell'articolo 5, dalla direzione centrale, che agisce di propria iniziativa o su richiesta scritta di almeno 100 lavoratori, o dei loro rappresentanti, di almeno due imprese o stabilimenti situati in non meno di due Stati membri diversi. A tal fine viene istituita una delegazione speciale di negoziazione, composta dai rappresentanti dei lavoratori eletti o nominati in proporzione al numero di lavoratori occupati in ciascuno Stato membro in cui l'impresa è presente. La delegazione speciale negozia un accordo scritto con la direzione in vista di definire il funzionamento del comitato aziendale europeo e le modalità di attuazione della procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori.

Il contenuto dell'accordo è definito dall'articolo 6, mentre l'articolo 7 sancisce l'applicabilità di una serie di prescrizioni accessorie, che devono soddisfare le disposizioni indicate nell'allegato I alla direttiva in recepimento.

L'articolo 8 statuisce in ordine alla riservatezza delle informazioni fornite ai membri della delegazione speciale e del comitato aziendale, nonché agli esperti eventualmente incaricati. L'articolo 9 disciplina il funzionamento del comitato aziendale europeo e

---

<sup>90</sup> Direttiva 94/45/CE del Consiglio, del 22 settembre 1994, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie.

della procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori; l'articolo 10 stabilisce in ordine al ruolo e alla protezione dei rappresentanti dei lavoratori; l'articolo 11 detta norme sull'osservanza della direttiva in recepimento, mentre l'articolo 12 chiarisce le relazioni con altre disposizioni comunitarie e nazionali. L'articolo 13 stabilisce in merito all'adeguamento degli accordi nell'eventualità di modifiche significative della struttura dell'impresa o del gruppo di imprese, nonché in assenza di disposizioni negli accordi vigenti o di contrasto tra disposizioni di accordi applicabili. L'articolo 14, nel disciplinare gli accordi vigenti, individua le imprese non soggette agli obblighi derivanti dalla direttiva in commento. L'articolo 15 stabilisce in capo alla Commissione europea il consueto obbligo di relazionare agli organi comunitari sull'attuazione della direttiva; l'articolo 16 detta norme sul relativo recepimento (il termine ultimo è scaduto il 5 giugno 2011), mentre l'articolo 17 abroga la direttiva 94/45/CE con effetto dal 6 giugno 2011, data di entrata in vigore completa della direttiva in commento. L'articolo 18 ne disciplina l'entrata in vigore e l'articolo 19 ne elenca i destinatari. Gli allegati II e III, infine, recano - rispettivamente - i riferimenti della direttiva abrogata (con le relative modifiche e i termini di recepimento nel diritto interno) e la tavola di concordanza con la direttiva in esame.



**DIRETTIVA 2009/50/CE - CONDIZIONI DI INGRESSO E SOGGIORNO DI CITTADINI DI PAESI TERZI CHE INTENDANO SVOLGERE LAVORI ALTAMENTE QUALIFICATI**

Riguardo alla direttiva 2009/50/CE, si ricorda che, nel piano d'azione sull'immigrazione legale del 21 dicembre 2005, la Commissione europea ha presentato cinque proposte legislative relative a diverse categorie di cittadini di paesi terzi. La direttiva in oggetto costituisce la prima proposta prevista da tale piano d'azione, stabilendo le condizioni e le procedure di ammissione dei lavoratori altamente qualificati provenienti da Paesi terzi e definendo, al contempo, anche le condizioni ed i diritti relativi al soggiorno nello Stato di rilascio e negli altri Stati membri, per i periodi superiori a tre mesi.

Le norme della direttiva - che hanno la finalità di facilitare l'ammissione dei suddetti cittadini attraverso l'armonizzazione delle condizioni di ingresso e di soggiorno nell'area UE e la relativa semplificazione procedurale, nonché di migliorare lo *status* giuridico di chi è già presente sul territorio europeo - si applicano ai cittadini dei Paesi terzi che svolgono lavori altamente qualificati ed ai loro familiari. Quanto disposto dalla direttiva non si applica invece a tutti coloro che sono autorizzati a soggiornare in uno Stato membro in forza di una particolare protezione (*status* di rifugiato, protezione internazionale) o per altri differenziati motivi (*status* di ricercatore, familiare di cittadini dell'Unione, soggiornante di lungo periodo, soggetto che può accedere sul territorio dello Stato membro grazie ad accordi internazionali, lavoratore stagionale, lavoratore distaccato nell'ambito di una prestazione di servizi).

Per essere ammessi i candidati, oltre a non costituire un problema di ordine pubblico per lo Stato interessato, devono possedere:

- un contratto di lavoro o un'offerta di lavoro vincolante ed altamente qualificato di durata almeno annuale (con uno stipendio il cui ammontare corrisponde ad almeno una volta e mezza lo stipendio medio annuale lordo nello Stato membro interessato, soglia salariale che gli Stati membri possono abbassare a 1,2 volte, per talune professioni che necessitano in particolare di lavoratori cittadini di paesi terzi);
- un documento di viaggio valido o un permesso di soggiorno valido o un visto a lungo termine;
- la prova che beneficiano di un'assicurazione contro le malattie;
- per le professioni regolamentate, documenti che dimostrino che la persona rispetta le condizioni necessarie e, per le professioni non regolamentate, documenti che attestino il possesso delle qualifiche professionali superiori.

Sono naturalmente fatte salve tutte le condizioni più favorevoli stabilite dal diritto comunitario o da accordi bilaterali tra gli Stati interessati. Le norme della direttiva non costituiscono deroga a quelle sulle quote di ingresso che sono decise autonomamente dai singoli Stati dell'Unione europea.

L'autorizzazione all'ingresso e al soggiorno è certificata dalla Carta Blu UE, valida da 1 a 4 anni ovvero, se il contratto di lavoro ha una durata inferiore ai termini indicati, per il periodo corrispondente alla sua durata, aumentata di tre mesi. La domanda di rilascio della Carta deve essere presentata obbligatoriamente dal candidato o dal suo datore di lavoro. La risposta è notificata entro un termine di 90 giorni dalla presentazione. In caso di accettazione, il beneficiario ottiene le agevolazioni necessarie per l'ottenimento di un visto.

E' previsto che gli Stati membri possano limitare l'accesso al lavoro per le attività che, per legge, sono riservate ai cittadini nazionali o dell'Unione o cittadini SEE (ad esempio attività che comportano una partecipazione all'esercizio dell'autorità pubblica e la responsabilità della salvaguardia di interessi generali dello Stato).

Sono cause del respingimento della domanda di Carta blu UE:

- la presentazione di documenti falsificati od ottenuti con la frode;
- la decisione dello Stato membro di accordare, alla luce della situazione del mercato del lavoro, la preferenza ai cittadini dell'Unione europea ovvero ai cittadini di Paesi terzi che beneficiano di uno *status* favorevole in virtù del diritto comunitario (soggiornano legalmente o sono residenti di lungo periodo desiderosi di trasferirsi in tale Stato membro);
- le quote di ammissione stabilite dallo Stato membro, o le politiche in favore delle assunzioni etiche in settori che soffrono di carenza di lavoro qualificato nei paesi di origine o il fatto che il datore di lavoro è stato oggetto di sanzioni in virtù della legge nazionale, a causa di lavoro non dichiarato e/o di occupazione illegale.

Se il titolare non dovesse avere più risorse sufficienti per mantenere se stesso e, nel caso, i propri familiari, senza dover ricorrere al regime di assistenza sociale o se il periodo di disoccupazione superasse i tre mesi consecutivi o si registrasse più di un periodo di disoccupazione durante il periodo di validità del documento, la Carta potrebbe essere revocata. Questa peraltro potrebbe non essere rinnovata per ragioni di ordine, sicurezza e sanità pubblica ovvero per la mancata comunicazione del proprio indirizzo da parte del richiedente.

La Carta dà ai cittadini dei paesi terzi ed alla loro famiglia il diritto di:

- entrare e soggiornare nello Stato membro di rilascio, uscirne e passare attraverso gli altri Stati membri;
- accedere al mercato del lavoro nel settore interessato;
- beneficiare dello stesso trattamento riservato ai cittadini nazionali, in particolare per quanto riguarda le condizioni di lavoro, la sicurezza sociale, la pensione, il riconoscimento dei diplomi, l'istruzione e la formazione professionale;
- essere riconosciuti nello *status* di soggiornante di lungo periodo se sono rispettati determinati requisiti con conseguente possibilità di rilascio di permesso di soggiorno.

Due anni di lavoro regolare danno diritto a ricevere lo stesso trattamento riservato ai cittadini nazionali per quanto riguarda l'accesso a qualsiasi lavoro altamente qualificato e 18 mesi di residenza legale in un Paese allo spostamento in un altro Stato membro per svolgervi un lavoro altamente qualificato (fatti salvi, come già richiamato, i limiti fissati dalle autorità di tale Stato per quanto riguarda il numero di cittadini che possono essere ammessi).

Il soggiorno in altri Stati membri è autorizzato con procedura identica a quella attivata per il primo ingresso. Il secondo Stato membro può decidere di non consentire al cittadino del paese terzo di lavorare finché una decisione positiva sulla domanda non sia stata presa dalla propria autorità competente; tuttavia la domanda potrà essere presentata alle autorità competenti del secondo Stato membro mentre il titolare della Carta blu UE soggiorna ancora nel territorio del primo Stato. In caso di diniego del secondo Stato ad accesso avvenuto nel suo territorio, il primo Stato è tenuto a riammettere immediatamente nel proprio, senza procedure formali, il titolare di Carta blu ed i suoi familiari.

Per quanto riguarda l'attuazione delle norme e gli obblighi informativi, la direttiva stabilisce che, a decorrere dal 2013, gli Stati membri forniscano annualmente alla Commissione statistiche sul numero di cittadini di Paesi terzi a cui viene rilasciata, rinnovata, revocata o rifiutata una Carta blu UE, sulle loro nazionalità e professioni e sui loro familiari. Ogni tre anni inoltre, e per la prima volta nel 2014, la Commissione presenterà al Consiglio e al Parlamento una relazione sull'applicazione della direttiva, proponendo eventuali modifiche utili.

Il termine per il recepimento della direttiva è scaduto il 19 giugno 2011.

**DIRETTIVA 2009/52/CE DEL 18 GIUGNO 2009 - SANZIONI E A PROVVEDIMENTI NEI CONFRONTI DI DATORI DI LAVORO CHE IMPIEGANO CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE**

La direttiva 2009/52/CE introduce un divieto generale di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, allo scopo di contrastare il fenomeno dell'immigrazione illegale, e stabilisce norme minime comuni relative alle sanzioni e ai provvedimenti applicabili negli Stati membri verso i datori di lavoro che violano tale divieto (fatta salva dunque la facoltà, per i singoli Stati membri, di mantenere o introdurre norme più rigorose).

I datori di lavoro hanno l'obbligo di verificare che il cittadino di paese terzo che intendono impiegare disponga di regolare permesso di soggiorno, di tenerne copia e di informare le autorità competenti dell'inizio del rapporto di lavoro.

Le sanzioni in caso di violazione del divieto di assunzione dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive, e includono sanzioni finanziarie che aumentano a seconda del numero di cittadini di paesi terzi assunti illegalmente, e il pagamento dei costi di rimpatrio. I datori di lavoro sono altresì tenuti a pagare ogni retribuzione arretrata al cittadino di paese terzo assunto illegalmente, sulla base di un livello di remunerazione pari almeno al salario minimo previsto dalla legislazione vigente o dai contratti collettivi, e un importo pari a tutte le imposte e i contributi previdenziali che avrebbero dovuto pagare in caso di assunzione legale. Sono previsti altresì meccanismi che consentano ai cittadini di paesi terzi assunti illegalmente di presentare domanda e ottenere esecuzione di una sentenza nei confronti dei rispettivi datori di lavoro.

I datori di lavoro, se del caso, possono anche essere soggetti a esclusione dal beneficio di prestazioni, sovvenzioni e aiuti pubblici, compresi i fondi UE gestiti dagli Stati membri, per un periodo da uno a cinque anni; a esclusione dalla partecipazione a gare pubbliche di appalto; al rimborso di prestazioni, sovvenzioni e aiuti pubblici concessi fino a dodici mesi prima dell'assunzione illegale; a chiusura temporanea o permanente degli stabilimenti in cui ha avuto luogo la violazione.

Nel caso in cui il datore di lavoro è un subappaltatore, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la responsabilità della violazione possa essere estesa anche all'appaltante.

La violazione del divieto di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare costituisce reato: nel caso in cui sia reiterata; nel caso in cui riguardi l'impiego simultaneo di un numero significativo di lavoratori irregolari; nel caso in cui sia accompagnata da condizioni lavorative di particolare sfruttamento; nel caso in cui il datore di lavoro sia al corrente che il cittadino di paese terzo assunto irregolarmente sia vittima della tratta di esseri umani; nel caso in cui l'assunzione illegale riguardi un minore. In tutti questi casi, gli Stati membri sono tenuti a irrogare sanzioni penali efficaci, proporzionate e dissuasive.

La direttiva include misure che consentano di estendere la responsabilità per l'assunzione illegale di cittadini di paesi terzi anche alle persone giuridiche, per le quali sono previste sanzioni di carattere finanziario.

Gli Stati membri devono predisporre meccanismi volti ad agevolare le denunce da parte dei cittadini di paesi terzi; in caso di assunzione di minori e di condizioni di particolare sfruttamento può essere prevista la concessione di permessi di soggiorno di durata limitata.

Gli Stati membri devono infine garantire che siano effettuate ispezioni efficaci e adeguate sul loro territorio, previa identificazione dei settori a più alta incidenza di assunzioni irregolari.

Il termine per l'attuazione della direttiva è scaduto il 20 luglio 2011.



## **Articolo 22**

*(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2010/76/CE, concernente il portafoglio di negoziazione e le ricartolarizzazioni e il riesame delle politiche remunerative da parte delle autorità di vigilanza, e modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti i poteri di intervento della Banca d'Italia)*

Testo del disegno di legge  
approvato dal Senato

---

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

---

### **Art. 22.**

*(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2010/76/CE, concernente il portafoglio di negoziazione e le ricartolarizzazioni e il riesame delle politiche remunerative da parte delle autorità di vigilanza, e modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti i poteri di intervento della Banca d'Italia)*

**1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della giustizia, uno o più decreti legislativi per**

Testo del disegno di legge  
approvato dal Senato

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

**l'attuazione della direttiva 2010/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che modifica le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto riguarda i requisiti patrimoniali per il portafoglio di negoziazione e le ricartolarizzazioni e il riesame delle politiche remunerative da parte delle autorità di vigilanza.**

**2. Al fine di dare diretta attuazione alla direttiva 2010/76/CE, al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:**

**a) all'articolo 53:**

**1) al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:**

**«d) il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione»;**

**2) al comma 3, la lettera d) è sostituita dalla seguente:**

**«d) adottare per le materie indicate nel comma 1, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singole banche, riguardanti anche: la restrizione delle attività o della struttura territoriale; il divieto di effettuare determinate operazioni, anche di natura societaria, e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonché, con riferimento a**



Testo del disegno di legge  
approvato dal Senato

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

**strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi; la fissazione di limiti all'importo totale della parte variabile delle remunerazioni nella banca, quando sia necessario per il mantenimento di una solida base patrimoniale. Per le banche che beneficiano di eccezionali interventi di sostegno pubblico, la Banca d'Italia può inoltre fissare limiti alla remunerazione complessiva degli esponenti aziendali»;**

**b) all'articolo 67:**

**1) al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:**

**«d) il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione»;**

**2) il comma 2-ter è sostituito dal seguente:**

**«2-ter. I provvedimenti particolari adottati ai sensi del comma 1 possono riguardare anche: la restrizione delle attività o della struttura territoriale del gruppo; il divieto di effettuare determinate operazioni e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi; la fissazione di limiti all'importo totale della parte variabile delle remunerazioni nella banca, quando sia necessario per il mantenimento di una solida base patrimoniale. Per le capogruppo che**

Testo del disegno di legge  
approvato dal Senato

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

**beneficiano di eccezionali interventi di sostegno pubblico, la Banca d'Italia può inoltre fissare limiti alla remunerazione complessiva degli esponenti aziendali»;**

**3. Per le medesime finalità di cui al comma 2, al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:**

**a) all'articolo 6, comma 2-bis, la lettera a) è sostituita dalla seguente:**

**«a) governo societario, requisiti generali di organizzazione, sistemi di remunerazione e di incentivazione»;**

**b) all'articolo 7, il comma 2 è sostituito dal seguente:**

**«2. La Banca d'Italia può emanare, a fini di stabilità, disposizioni di carattere particolare aventi a oggetto le materie disciplinate dall'articolo 6, comma 1, lettera a), e, ove la situazione lo richieda: adottare provvedimenti restrittivi o limitativi concernenti i servizi, le attività, le operazioni e la struttura territoriale; vietare la distribuzione di utili o di altri elementi del patrimonio; con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, vietare il pagamento di interessi; fissare limiti all'importo totale della parte variabile delle remunerazioni nei soggetti abilitati, quando sia necessario per il mantenimento di una solida base**

Testo del disegno di legge  
approvato dal Senato

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

**patrimoniale.**

**4. All'articolo 12, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e successive modificazioni, le parole: «al 10 per cento del proprio patrimonio» sono sostituite dalle seguenti: «alla quota percentuale prevista dall'articolo 7, comma 3-bis)».**

**L'articolo 22, introdotto dalla Camera, al comma 1** delega il Governo a dare attuazione alla direttiva 2010/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010 (*i cui contenuti sono sinteticamente riportati al termine della presente scheda*), che modifica le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto riguarda i requisiti patrimoniali per il portafoglio di negoziazione e le ricartolarizzazioni e il riesame delle politiche remunerative da parte delle autorità di vigilanza. Il termine per l'esercizio della delega è individuato in tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame.

Con i successivi commi viene data diretta attuazione ad alcune disposizioni previste dalla succitata direttiva 2010/76/CE, novellando, a tal fine, alcuni articoli del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - TUB) e del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria - TUF).

Più in dettaglio, il **comma 2** dell'articolo in esame modifica gli articoli 53 e 67 del TUB al fine di ampliare i poteri di vigilanza della Banca d'Italia.

In particolare la **lettera a)** del comma 2 modifica l'articolo 53 del TUB, con il quale è disciplinata la vigilanza regolamentare della Banca d'Italia sulle banche, al fine di prevedere che:

- la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto - oltre che l'organizzazione amministrativa e contabile ed i controlli interni - anche il governo societario ed i sistemi di remunerazione e di incentivazione (articolo 53, comma 1, lettera d);
- la Banca d'Italia può adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singole banche, riguardanti - oltre che la restrizione delle attività o della struttura territoriale, il

divieto di effettuare determinate operazioni, anche di natura societaria, e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi - anche la fissazione di limiti all'importo totale della parte variabile delle remunerazioni nella banca, quando sia necessario per il mantenimento di una solida base patrimoniale.

La novella in esame stabilisce altresì che, per le banche che beneficiano di eccezionali interventi di sostegno pubblico, la Banca d'Italia possa anche fissare limiti alla remunerazione complessiva degli esponenti aziendali (articolo 53, comma 3, lettera d).

Analogamente la **lettera b)** del comma 2 modifica l'articolo 67 del TUB, con il quale è disciplinata la vigilanza regolamentare della Banca d'Italia sui gruppi bancari, al fine di prevedere che:

- nell'esercizio della vigilanza consolidata, la Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, impartisce alla capogruppo, con provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni concernenti il gruppo bancario, aventi ad oggetto - oltre che l'organizzazione amministrativa e contabile ed i controlli interni - anche il governo societario e i sistemi di remunerazione e di incentivazione (articolo 67, comma 1, lettera d);
- i provvedimenti particolari adottati dalla Banca d'Italia possono riguardare - oltre che la restrizione delle attività o della struttura territoriale del gruppo, il divieto di effettuare determinate operazioni e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi - anche la fissazione di limiti all'importo totale della parte variabile delle remunerazioni nella banca, quando sia necessario per il mantenimento di una solida base patrimoniale.

Viene altresì aggiunto che, per le capogruppo che beneficiano di eccezionali interventi di sostegno pubblico, la Banca d'Italia possa fissare limiti alla remunerazione complessiva degli esponenti aziendali (articolo 67, comma 2-ter).

Il **comma 3** dell'articolo in esame modifica invece gli articoli 6 e 7 del TUF, anche in tal caso al fine di ampliare i poteri di vigilanza della Banca Italia (e della CONSOB).

In particolare la **lettera a)** del comma 3 modifica l'articolo 6, comma 2-bis, lettera a) del TUF, con il quale è disciplinata l'esercizio della vigilanza regolamentare da parte della Banca d'Italia e della CONSOB, stabilendo che dette autorità disciplinano congiuntamente mediante regolamento, con riferimento alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento, nonché

alla gestione collettiva del risparmio, anche gli obblighi dei soggetti abilitati in materia di governo societario e di sistemi di remunerazione e di incentivazione (oltre che in materia di requisiti generali di organizzazione come attualmente previsto).

Analogamente a quanto visto per le modifiche apportate al TUB, la **lettera b)** del comma 3 modifica l'articolo 7 del TUF, con il quale sono disciplinati gli interventi della Banca d'Italia e della CONSOB sui soggetti abilitati, al fine di prevedere che la Banca d'Italia può anche fissare limiti all'importo totale della parte variabile delle remunerazioni nei soggetti abilitati, quando sia necessario per il mantenimento di una solida base patrimoniale.

Il **comma 4** interviene invece in materia di regime tributario delle fondazioni bancarie, apportando una modifica all'articolo 12, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153<sup>91</sup>.

L'articolo 12 citato prevede - in sintesi - che le Fondazioni che hanno adeguato gli statuti alle disposizioni del titolo I dello stesso decreto si considerano enti non commerciali di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del TUIR, anche se perseguono le loro finalità mediante esercizio di imprese strumentali ai loro fini statutari (comma 1). La fondazione perde la qualifica di ente non commerciale e cessa di fruire delle agevolazioni previste dai commi precedenti se, successivamente alla data del 31 dicembre 2005, è ancora in possesso di una partecipazione di controllo nella Società bancaria conferitaria (comma 3).

Ai sensi del vigente comma 4 dell'articolo 12 la natura di ente non commerciale viene meno se la fondazione, successivamente alla data del 31 dicembre 2005, risulta titolare di diritti reali su beni immobili diversi da quelli strumentali per le attività direttamente esercitate dalla stessa o da imprese strumentali in misura superiore al 10 per cento del proprio patrimonio.

Per effetto della modifica proposta tale quota percentuale viene pertanto incrementata sino al 15 per cento per effetto del richiamo che viene effettuato dalla novella in esame alla percentuale di cui all'articolo 7, comma 3-*bis*), del citato decreto legislativo n. 153 del 1999.

Si ricorda infatti che il comma 3-*bis*) dell'articolo 7 prevede, tra l'altro, che le fondazioni possono investire una quota non superiore al 15 per cento del proprio patrimonio in beni immobili diversi da quelli strumentali.

---

<sup>91</sup> *Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 dicembre 1998, n. 461.*

**DIRETTIVA 2010/76/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 24 NOVEMBRE 2010 CHE MODIFICA LE DIRETTIVE 2006/48/CE E 2006/49/CE PER QUANTO RIGUARDA I REQUISITI PATRIMONIALI PER IL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE E LE RICARTOLARIZZAZIONI E IL RIESAME DELLE POLITICHE REMUNERATIVE DA PARTE DELLE AUTORITÀ DI VIGILANZA**

La direttiva 2010/76/CE introduce regole armonizzate in materia di politiche e prassi di remunerazione nelle banche e nelle imprese di investimento. Essa incorpora ed elabora principi e standard concordati in ambito internazionale e si inserisce nel più ampio novero di misure volte a garantire la stabilità ed il buon funzionamento del sistema bancario e finanziario in risposta alla crisi.

La direttiva 2010/76/CE apporta alcune modifiche ed integrazioni alle direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE in materia di requisiti patrimoniali per il portafoglio di negoziazione e le ricartolarizzazioni ed il riesame delle politiche remunerative da parte delle autorità di vigilanza.

Le modifiche si sono rese necessarie in considerazione del fallimento di molti istituti finanziari negli Stati membri e nel mondo, dovuto, prevalentemente, ad un'assunzione di rischi eccessiva ed imprudente nel settore bancario.

La direttiva 2006/48/CE definiva l'accesso all'attività degli enti creditizi ed il suo esercizio, imponendo a questi ultimi di dotarsi di meccanismi e strategie che consentissero loro di gestire adeguatamente i rischi connessi alla loro attività.

I nuovi elementi introdotti dalla direttiva 2010/76/CE in esame, riguardano la necessità di prevedere un obbligo espresso, a carico degli enti creditizi e delle imprese di investimento, di definire politiche e prassi remunerative per quelle categorie di persone la cui attività professionale ha un impatto significativo sul loro profilo di rischio.

Le principali categorie di persone la cui attività professionale può avere un impatto significativo sul loro profilo di rischio possono comprendere gli alti dirigenti, il personale che svolge funzioni di controllo, i soggetti che assumono il rischio (*risk taker*), qualsiasi dipendente la cui remunerazione lo includa nella medesima fascia remunerativa degli alti dirigenti e dei "*risk taker*".

Le disposizioni volte a non incoraggiare l'assunzione eccessiva di rischi da parte di singoli o l'azzardo morale possono essere applicate in maniera differente dagli enti creditizi e dalle imprese di investimento, in considerazione anche delle loro dimensioni, della loro organizzazione interna, della natura e della complessità delle loro attività.

All'organo di direzione di ogni ente creditizio o impresa di investimento è attribuita la funzione di sorveglianza ed il riesame periodico dei principi generali da applicare.

Occorre, inoltre, che le autorità competenti possano imporre o applicare sanzioni finanziarie o non finanziarie o altre misure nell'ipotesi in cui si verificano violazioni delle disposizioni in esame.

Come indicato nel "considerando" n. 18, per garantire ulteriormente la trasparenza delle prassi remunerative degli enti creditizi e delle imprese di investimento, le autorità competenti degli Stati membri si devono impegnare a raccogliere dati sulle remunerazioni al fine di classificare le tendenze in materia di remunerazioni. Tali dati devono essere trasmessi al CEBS (comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria) al fine di consentire a quest'ultimo di poter svolgere valutazioni a livello di Unione.

Al fine di ridurre al minimo gli incentivi all'assunzione di rischi eccessivi, la remunerazione variabile dovrebbe costituire una quota proporzionata della remunerazione totale.

La direttiva 2006/49/CE definiva l'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi stabilendo anche disposizioni relative alla valutazione prudente.

In base alla direttiva in esame, le predette disposizioni inerenti la valutazione prudente devono essere applicate a tutti gli strumenti valutati al valore equo, sia quando gli stessi siano inseriti nel portafoglio di negoziazione degli enti, sia nell'ipotesi in cui essi siano esterni ad esso.

Inoltre, per quanto riguarda l'aspetto della cartolarizzazione, è necessario rafforzare ulteriormente gli obblighi di informativa a carico degli enti che dovrebbero tener conto anche dei rischi relativi alle cartolarizzazioni inserite nel portafoglio di negoziazione.

Fondamentale appare, inoltre, il rafforzamento degli standard dei modelli interni necessari per il calcolo dei requisiti patrimoniali per il rischio di mercato. Sarebbe opportuno, altresì, che gli enti creditizi effettuassero prove al fine di verificare quali scenari potrebbero incidere sulla redditività dell'ente creditizio, a meno che essi non siano in grado di dimostrare che tali prove non siano indispensabili.

Termine di recepimento: come indicato all'articolo 3 della direttiva in esame, il recepimento da parte degli Stati membri deve avvenire entro il 1° gennaio 2011, relativamente ai punti 3, 4, 16 e 17 dell'articolo 1; ai punti 1, 2, lettera c), ai punti 3, 4, lettera a), al punto 5, lettera b) e al punto iii) dell'allegato I. Le altre disposizioni della direttiva in esame devono essere recepite dagli Stati membri entro il 31 dicembre 2011.





### **Articolo 23**

*(Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n.209, recante attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso)*

Testo del disegno di legge  
approvato dal Senato

---

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

---

#### **Art. 23.**

*(Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n.209, recante attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso)*

**1. Al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:**

**a) all'articolo 5, comma 15, alinea, le parole: «possono consegnare» sono sostituite dalla seguente: «consegnano»;**

**b) all'articolo 10, comma 1-bis, le parole: «dei centri di raccolta di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p)» sono sostituite dalle seguenti: «degli impianti di trattamento di cui all'articolo 3 comma 1, lettera o), per quanto richiesto dagli stessi impianti».**

**L'articolo 23 è stato inserito dalla Camera dei deputati e reca modifiche al decreto legislativo 209/2003 relativamente al recupero dei pezzi usati rivenienti dall'attività degli autoriparatori di veicoli.**

**Il comma 1** reca due modifiche al decreto legislativo 209/2003<sup>92</sup> sulla rottamazione dei veicoli.

**Il comma 1, lettera a)** modifica l'alinea dell'articolo 5, comma 15, relativamente alle imprese esercenti attività di autoriparazione. Il testo vigente dà facoltà a tali imprese di consegnare, ove ciò sia tecnicamente fattibile, i pezzi usati allo stato di rifiuto derivanti dalle riparazioni dei veicoli, ad eccezione di quelli per cui è previsto dalla legge un consorzio obbligatorio di raccolta, ai soggetti elencati nel medesimo articolo 5, comma 15. La modifica trasforma la facoltà in obbligo.

**Il comma 1, lettera b)** modifica l'articolo 10, comma 1-*bis*. Il testo vigente, fermo restando il rispetto delle norme vigenti in materia di riservatezza commerciale ed industriale, obbliga il produttore dei componenti del veicolo di mettere a disposizione dei centri di raccolta (definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera p), come quelli ove viene almeno messo in sicurezza il veicolo da rottamare) adeguate informazioni sulla demolizione, sullo stoccaggio e sulla verifica dei componenti che possono essere reimpiegati. La modifica prevede che le informazioni siano messe a disposizione degli impianti di trattamento di cui all'articolo 3 comma 1, lettera o), per quanto richiesto dagli stessi impianti; gli impianti di trattamento sono quelli dove vengono effettuate alcune delle operazioni di trattamento dei veicoli fuori uso elencate dall'articolo 3, comma 1, lettera f):

- messa in sicurezza;
- demolizione;
- pressatura;
- tranciatura;
- frantumazione;
- recupero o preparazione per lo smaltimento dei rifiuti frantumati;
- tutte le altre operazioni eseguite ai fini del recupero o dello smaltimento del veicolo fuori uso e dei suoi componenti.

---

<sup>92</sup> Decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 “Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso”.

**Articolo 24**  
*(Disposizioni finali)*

Testo del disegno di legge  
approvato dal Senato

---

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

---

**Art. 24.**

*(Disposizioni finali)*

**1. Nell'esercizio delle deleghe di cui alla presente legge si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 1 e 2 della legge 4 giugno 2010, n.96. Gli schemi dei decreti legislativi sono sempre trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica ai fini dell'acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, secondo le procedure di cui all'articolo 1 della medesima legge.**

**2. Il decreto legislativo di cui all'articolo 7 è adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.**

**L'articolo 24, introdotto nel corso dell'esame alla Camera dei deputati,** prevede che, nell'esercizio delle deleghe contenute nel provvedimento in esame, si applichino, in quanto compatibili, gli artt. 1 e 2 della legge comunitaria 2009 (legge 4 giugno 2010, n. 96), che disciplinano, in via generale, il procedimento di adozione dei decreti legislativi di attuazione delle deleghe contenute nella medesima legge e recano i principi e criteri direttivi generali della delega legislativa.

Si ricorda che, nella seduta d'Aula del 29 giugno 2011, la Camera dei deputati ha bocciato l'originario art. 1 del provvedimento in esame, contenente la delega al Governo a dare attuazione a tutte le direttive elencate negli allegati A e B, nonchè la disciplina del procedimento di adozione dei decreti legislativi attuativi della delega stessa.

Al fine di ovviare ai problemi creati dalla suddetta soppressione, nella successiva seduta del 26 luglio 2011, la Camera ha approvato l'emendamento

2.300 (nuova formulazione) della Commissione, che ha soppresso l'art. 2, recante i principi e i criteri generali della delega legislativa, e ha introdotto l'art. 24 in esame.

L'impianto del provvedimento risulta conseguentemente molto diverso da quello delle leggi comunitarie approvate negli anni scorsi. Alla tecnica della delega "generale" con rinvio agli allegati sono state sostituite deleghe specifiche per singole direttive o gruppi di direttive, inserite nell'articolato.

Tuttavia, i nuovi articoli (o le riformulazioni di articoli già presenti nel disegno di legge) non sempre contengono la disciplina del procedimento di adozione dei decreti legislativi attuativi della delega e i principi e criteri direttivi, con problemi di compatibilità con il dettato dell'art. 76 Cost., ai sensi del quale l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

Per tale motivo, l'art. 24 in commento prevede che si applichino, in quanto compatibili, procedimenti e principi contenuti negli artt. 1 e 2 della comunitaria 2009.

Viene inoltre precisato che gli schemi dei decreti legislativi devono essere sempre trasmessi alle Camere per l'acquisizione dei pareri da parte delle competenti commissioni.

Si ricorda, infatti, che l'art. 1 della legge comunitaria 2009 distingue tra casi in cui è richiesto il parere delle commissioni e casi in cui ciò non è necessario.

L'art. 1 della legge comunitaria 2009 stabilisce quanto segue:

"1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di recepimento indicato in ciascuna delle direttive elencate negli allegati A e B, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle medesime direttive. Per le direttive elencate negli allegati A e B, il cui termine di recepimento sia già scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge. Per le direttive elencate negli allegati A e B, che non prevedono un termine di recepimento, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva. 3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nell'allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorso quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi

termini previsti dai commi 4 e 8 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti dai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni. 4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni. 5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6. 6. I decreti legislativi, relativi alle direttive elencate negli allegati A e B, adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11. 7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o più deleghe di cui al comma 1 non risultino esercitate alla scadenza del termine previsto, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dà conto dei motivi addotti a giustificazione del ritardo dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le politiche europee, ogni sei mesi, informa altresì la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza, secondo modalità di individuazione delle stesse da definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere".

L'art. 2 prevede invece quanto segue: "1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui ai capi II e III, e in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative, secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti e delle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi;

b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, fatti salvi i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie oggetto di delegificazione;

c) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledono o espongono a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongono a pericolo o danneggiano l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che recano un danno di particolare gravità. Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro è prevista per le infrazioni che ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli indicati nei periodi precedenti. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate nella presente lettera sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Entro i limiti di pena indicati nella presente lettera sono previste sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle materie di cui all' articolo 117, quarto comma, della Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate dalle regioni;

d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti le norme necessarie per dare attuazione alle direttive, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all' articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;

f) nella predisposizione dei decreti legislativi si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive comunitarie comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

g) nella predisposizione dei decreti legislativi, relativi alle direttive elencate negli allegati A e B, si tiene conto delle esigenze di coordinamento tra le norme previste nelle direttive medesime e quanto stabilito dalla legislazione vigente, con particolare riferimento alla normativa in materia di lavoro e politiche sociali, per la cui revisione è assicurato il coinvolgimento delle parti sociali interessate, ai fini della definizione di eventuali specifici avvisi comuni e dell'acquisizione, ove richiesto dalla complessità della materia, di un parere delle stesse parti sociali sui relativi schemi di decreto legislativo;

h) quando si verificano sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o comunque sono coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili;

i) quando non sono di ostacolo i diversi termini di recepimento, sono attuate con un unico decreto legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o che comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi".

Il **comma 2** reca il termine per la delega di cui all'art. 7 del provvedimento in esame, che ne è priva.





## **TABELLA DELLE PROCEDURE DI INFRAZIONE**



### Elenco Procedure

Numero Procedura	Oggetto	Dir. Gen.	Causa	Materia	Norme comunitarie	Inadempienza	Fase
2011_4030	Commercializzazione dei sacchetti di plastica	ENVI		Libera circolazione delle merci	direttiva 1994/62/CE e 1998/34/CE	Violazione diritto comunitario	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2011_4021	Conformità della discarica di Malagrotta (Regione Lazio) con la direttiva discariche (dir. 1999/31/CE.	ENVI		Ambiente	Direttiva 1999/31/CE	Violazione diritto comunitario	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2011_4009	Non corretta applicazione della direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Progetto "Variante SS. 1 Aurelia bis" (Liguria-Savona).	ENVI		Ambiente	direttiva 85/337/CEE	Violazione diritto comunitario	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2011_4003	Affidamento del servizio di gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Comuni di Reggio Emilia, Parma e Piacenza.	MARK		Appalti	direttiva 2004/18/CE	Violazione diritto comunitario	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2011_2037	Non corretto recepimento	MARK		Affari	direttiva	Violazione	Messa in mora

Numero Procedura	Oggetto	Dir. Gen.	Causa	Materia	Norme comunitarie	Inadempienza	Fase
	degli articoli 22(3), 17(1) e (2) della Direttiva 2003/41/EC relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali.			economici e finanziari	2003/41/CE	diritto comunitario	Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2011_2026	Normativa italiana in materia di concessioni idroelettriche	MARK		Appalti		Violazione diritto comunitario	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2011_2023	Discriminazione degli operatori svizzeri negli appalti pubblici in Italia	MARK		Appalti		Violazione diritto comunitario	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2011_2006	Non corretto recepimento della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE.	ENVI		Ambiente	dir. 2006/21/Ce, dir. 2004/35/CE	Violazione diritto comunitario	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2011_0854	Mancato recepimento della direttiva 2011/38/UE che modifica l'allegato V della direttiva 2004/33/CE relativa	SANCO		Salute	direttiva 2011/38/UE, direttiva 2004/33/CE	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)

Numero Procedura	Oggetto	Dir. Gen.	Causa	Materia	Norme comunitarie	Inadempienza	Fase
	ai valori massimi del pH per i concentrati piastri­nici alla fine del periodo massimo di conservazione						
2011_0853	Mancato recepimento della direttiva 2010/44/UE recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/65/CE relativa a talune disposizioni inerenti alle fusioni di fondi, strutture master-feeder e procedura di notifica	MARK		Affari economici e finanziari	dir. 2010/44/UE, dir. 2009/65/UE	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2011_0852	Mancato recepimento della direttiva 2010/43/UE recante modalità di esecuzione della dir. 2009/65/CE relativa ai requisiti organizzativi, conflitti di interesse, regole di condotta, gestione rischio e accordo tra depositario e società di gestione	MARK		Affari economici e finanziari	dir. 2010/43/UE, dir. 2009/65/CE	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2011_0851	Mancato recepimento della direttiva 2010/36/UE che modifica la direttiva 2009/45/CE relativa alle	MOVE		Trasporti	dir. 2010/36/UE, dir. 2009/45/CE	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)

Numero Procedura	Oggetto	Dir. Gen.	Causa	Materia	Norme comunitarie	Inadempienza	Fase
	disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri						
2011_0850	Mancato recepimento della direttiva 2010/35/UE relativa alle attrezzature a pressione trasportabili	MOVE		Libera circolazione delle merci	direttiva 2010/35/UE che abroga le dir. 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2011_0849	Mancato recepimento della direttiva 2010/30/UE relativa all'indicazione del consumo di energia e altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante etichettatura e informazioni uniformi sui prodotti	ENER		Energia	direttiva 2010/30/UE	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2011_0848	Mancato recepimento della direttiva 2009/140/CE relativa alle reti di comunicazione elettronica	INFSO		Comunicazioni	dir. 2009/140/Ce di modifica della dir. 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti e servizi	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)

Numero Procedura	Oggetto	Dir. Gen.	Causa	Materia	Norme comunitarie	Inadempienza	Fase
					di comunicazione elettronica, dir. 2002/19/CE relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e dir. 2002/20/CE sulle autorizzazioni per reti e servizi di comunicazione		
2011_0847	Mancato recepimento della dir. 2009/136/CE di modifica dir.2002/22/CE sul servizio universale e diritti utenti in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica	INFSO		Comunicazioni	dir. 2009/136/CE, modifica delle direttive 2002/58/CE trattamento dati personali e Reg.2006/2004 cooperazione autorità nazionali responsabili esecuzione normativa	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2011_0846	Mancato recepimento della direttiva 2009/127/CE che modifica la direttiva 2006/42/CE relativa alle	ENTR		Libera circolazione delle merci	direttiva 2009/127/CE, 2006/42/CE	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)

Numero Procedura	Oggetto	Dir. Gen.	Causa	Materia	Norme comunitarie	Inadempienza	Fase
	macchine per l'applicazione di pesticidi						
2011_0845	Mancato recepimento della direttiva 2009/109/CE che modifica le direttive 77/91/CEE, 78/855/CE, 82/891/CEE e 2005/56/CE relativa agli obblighi in materia di relazioni e documentazione in caso di fusioni e scissioni	MARK		Affari economici e finanziari	dir. 2009/109/CE, 77/91/CEE, 78/855/CE, 82/891/CEE, 2005/56/CE	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2011_0844	Mancato recepimento della direttiva 2009/65/CE relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM)	MARK		Affari economici e finanziari	dir. 2009/65/CE	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2011_0843	Mancato recepimento della direttiva 2009/50/CE relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere	HOME		Affari interni	dir. 2009/50/CE	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)



Numero Procedura	Oggetto	Dir. Gen.	Causa	Materia	Norme comunitarie	Inadempienza	Fase
	lavori altamente qualificati						
2011_0842	Mancato recepimento della direttiva 2009/38/CE relativa all'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura di informazione e consultazione dei lavoratori nelle imprese di dimensioni comunitarie (rifusione)	EMPL		Lavoro e affari sociali		Mancato recepimento	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2011_0841	Mancato recepimento della direttiva 2009/31/CE relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio, recante modifica delle direttive 85/337/CE, 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e Reg. 1013/2006	CLIM		Ambiente	dir. 2009/31/CE, 85/337/CE, 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e Reg. 1013/2006	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2011_0840	Mancato recepimento della direttiva 2009/21/CE relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera.	MOVE		Trasporti	dir. 2009/21/CE	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2011_0839	Mancato recepimento della direttiva 2009/18/CE che	MOVE		Trasporti	dir. 2009/18/CE e dir. 1999/35/CE e	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 258 TFUE

Numero Procedura	Oggetto	Dir. Gen.	Causa	Materia	Norme comunitarie	Inadempienza	Fase
	stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo.				dir, 2002/59/CE		(ex art. 226 TCE)
2011_0612	Mancata attuazione della direttiva 2010/71/UE che modifica la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il metofluthrin come principio attivo nel relativo allegato I	ENVI		Salute	dir.2010/71/UE	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2011_0611	Mancata attuazione della direttiva 2010/69/UE che modifica gli allegati della direttiva 95/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti	SANCO		Salute	dir.2010/69/UE	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2011_0610	Mancata attuazione direttiva 2010/67/UE che modifica la direttiva 2008/84/CE che stabilisce i requisiti di purezza specifici negli additivi	SANCO		Salute	dir. 2010/67/UE	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)

Numero Procedura	Oggetto	Dir. Gen.	Causa	Materia	Norme comunitarie	Inadempienza	Fase
	alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti						
2011_0609	Mancata attuazione della direttiva 2009/110/CE relativa all'avvio, esercizio e vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, di modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE	MARK		Affari economici e finanziari	dir. 2009/110/CE	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2011_0608	Mancata attuazione direttiva 2009/12/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali	MOVE		Trasporti	dir. 2009/12/CE	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2011_0488	Mancata attuazione della direttiva 2010/76/UE che modifica le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto riguarda i requisiti patrimoniali per il portafoglio di negoziazione e le ricartolarizzazioni	MARK		Affari economici e finanziari	dir.2010/76/UE	Mancato recepimento	Parere motivato Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)

Numero Procedura	Oggetto	Dir. Gen.	Causa	Materia	Norme comunitarie	Inadempienza	Fase
2011_0485	Mancata attuazione della direttiva 2010/12/UE che modifica le dir.92/79/CEE, 92/80/CEE e 95/59/CE la struttura e le aliquote delle accise che gravano sui tabacchi lavorati e della dir.2008/118/CE	TAXUD		Fiscalita' e Dogane	dir.2010/12/UE	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2011_0484	Mancata attuazione della direttiva 2010/11/UE che modifica la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere il warfarin come principio attivo nell'allegato I della direttiva	ENVI		Salute	dir. 2010/11/UE	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2011_0483	Mancata attuazione della direttiva 2010/10/UE che modifica la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere il brodifacum come principio attivo nell'allegato I	ENVI		Salute	dir.2010/10/UE	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2011_0482	Mancata attuazione della dir.2010/9/UE che modifica la	ENVI		Salute	dir.2010/9/UE	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 258 TFUE

Numero Procedura	Oggetto	Dir. Gen.	Causa	Materia	Norme comunitarie	Inadempienza	Fase
	dir.98/8/CE per estendere l'inclusione nell'allegato I del fosforo d'alluminio che rilascia fosfina al tipo di prodotto 18 definito nell'allegato V						(ex art. 226 TCE)
2011_0481	Mancata attuazione della direttiva 2010/8/UE che modifica la direttiva 98/8/CE al fine di iscrivere il warfarin sodico come principio attivo nell'allegato I della direttiva	ENVI		Salute	dir. 2010/8/UE	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2011_0480	Mancata attuazione della direttiva 2010/7/UE recante modifica della direttiva 98/8/CE al fine di includere il fosforo di magnesio che rilascia fosfina come principio attivo nell'allegato I della direttiva	ENVI		Salute	dir.2010/7/UE	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2011_0479	Mancata attuazione della direttiva 2009/162/UE del Consiglio, del 22 dicembre 2009, che modifica varie disposizioni della direttiva	TAXUD		Fiscalita' e Dogane	dir.2009/162/UE	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)

Numero Procedura	Oggetto	Dir. Gen.	Causa	Materia	Norme comunitarie	Inadempienza	Fase
	2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto						
2011_0478	Mancata attuazione della direttiva 2009/69/CE che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune IVA in relazione all'evasione fiscale connessa all'importazione	TAXUD		Fiscalita' e Dogane	dir.2009/69/CE	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2011_0477	Mancata attuazione della dir.2009/49/CE che modifica le dir.78/660/CEE e 83/349/CEE per taluni obblighi di comunicazione a carico delle società di medie dimensioni e l'obbligo di redigere conti consolidati	MARK		Affari economici e finanziari	dir. 2009/49/CE	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2011_0476	Mancata attuazione della direttiva 2009/30/CE che modifica le dir.98/70/CE per benzina, diesel e gasolio e 1999/32/CE per il combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione	ENVI		Ambiente	dir.2009/30/CE	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)

Numero Procedura	Oggetto	Dir. Gen.	Causa	Materia	Norme comunitarie	Inadempienza	Fase
	interna						
2011_0475	Mancata attuazione della direttiva 2008/112/CE sulla tutela dei consumatori per quanto riguarda taluni aspetti dei contratti di multiproprietà, dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine	JUST		Tutela dei consumatori	dir.2008/112/CE	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2011_0474	Mancata attuazione della direttiva 2008/114/CE del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione	HOME		Affari interni	die. 2008/114/CE	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2011_0473	Mancata attuazione della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (Rifusione)	MOVE		Trasporti	dir. 2006/126/CE	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)

Numero Procedura	Oggetto	Dir. Gen.	Causa	Materia	Norme comunitarie	Inadempienza	Fase
2011_0225	Mancato recepimento della direttiva 2010/58/UE che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'estensione dell'utilizzo della sostanza attiva iprodione	SANCO		Salute	dir. 2010/58/UE	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2011_0218	Mancato recepimento della direttiva 2009/137/CE relativa agli strumenti di misura per quanto riguarda lo sfruttamento degli errori massimi tollerati di cui agli allegati specifici relativi agli strumenti da MI-001 a MI-005	ENTR		Libera circolazione delle merci	dir.2009/137/CE	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2011_0216	Mancato recepimento della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni	MOVE		Ambiente	dir. 2009/123/CE	Mancato recepimento	Parere motivato Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2011_0214	Direttiva 2009/44/CE che modifica la dir.	MARK		Affari economici e	dir. 2009/44/CE	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 258 TFUE



Numero Procedura	Oggetto	Dir. Gen.	Causa	Materia	Norme comunitarie	Inadempienza	Fase
	98/26/CE,carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e la dir. 2002/47/CE,contratti di garanzia finanziaria per i sistemi connessi e i crediti			finanziari			(ex art. 226 TCE)
2011_0213	Mancato recepimento della direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada	MOVE		Trasporti	dir. 2009/33/CE	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2011_0212	Mancato recepimento della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE	ENER		Energia	direttiva 2009/28/CE, 2001/77/CE e 2003/30/CE	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2011_0209	Mancato recepimento della direttiva 2009/14/CE, recante	MARK		Affari economici e	direttiva 2009/14/CE	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 258 TFUE

Numero Procedura	Oggetto	Dir. Gen.	Causa	Materia	Norme comunitarie	Inadempienza	Fase
	modifica della direttiva 94/19/CE, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi per quanto riguarda il livello di copertura e il termine di rimborso			finanziari			(ex art. 226 TCE)
2011_0208	Mancato recepimento della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008 , recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	HOME		Affari interni	dir. 2008/115/CE	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2011_0207	Mancato recepimento della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente	ENVI		Giustizia	dir. 2008/99/CE	Mancato recepimento	Parere motivato Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2011_0206	Mancato recepimento della direttiva 2008/96/CE del 19 novembre 2008 sulla gestione	MOVE		Trasporti	dir. 2008/96/CE	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226

Numero Procedura	Oggetto	Dir. Gen.	Causa	Materia	Norme comunitarie	Inadempienza	Fase
	della sicurezza delle infrastrutture stradali						TCE)
2010_4212	Non corretta applicazione alla direttiva 2001/20/CE (direttiva sulla "sperimentazione clinica") per quanto riguarda il concetto del cosiddetto "parere unico".	SANCO		Salute	dir. 2001/20/CE	Violazione diritto comunitario	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2010_4188	Patent linkage - autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti medici.	SANCO		Libera circolazione delle merci		Violazione diritto comunitario	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2010_4146	Procedure di selezione riguardanti i professori universitari. Diversità di trattamento basata sulla cittadinanza.	EMPL		Lavoro e affari sociali		Violazione diritto comunitario	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2010_4141	Regime fiscale del trasferimento della residenza di soggetti esercenti impresa in altro Stato dell'UE o SEE ("Exit tax") in Italia.	TAXUD		Fiscalità e Dogane	Art. 49 TFUE	Violazione diritto comunitario	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2010_4038	Non corretto recepimento	EMPL		Libera	dir. 2005/36/CE	Violazione	Parere motivato

Numero Procedura	Oggetto	Dir. Gen.	Causa	Materia	Norme comunitarie	Inadempienza	Fase
	della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali. Discriminazione in graduatoria fra i titoli conseguiti in Italia e titoli conseguiti in altri Stati membri.			prestazione dei servizi e stabilimento		diritto comunitario	Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2010_4036	Appalti di servizi informatici nella Regione Molise	MARK		Appalti		Violazione diritto comunitario	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2010_2185	Mancata conformità alla legislazione europea degli Accordi bilaterali in materia di servizi aerei tra la Repubblica Italiana e la Federazione Russa	MOVE		Affari esteri		Violazione diritto comunitario	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2010_2143	Non corretto recepimento della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.	MARK		Libera prestazione dei servizi e stabilimento		Violazione diritto comunitario	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2010_2124	Non corretto recepimento della direttiva 1999/70/CE	EMPL		Lavoro e affari sociali	direttiva 1999/70/CE	Violazione diritto	Messa in mora Art. 258 TFUE

Numero Procedura	Oggetto	Dir. Gen.	Causa	Materia	Norme comunitarie	Inadempienza	Fase
	relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato con riferimento agli ausiliari tecnici amministrativi impiegati nella scuola pubblica					comunitario	(ex art. 226 TCE)
2010_2045	Non conformità dell'articolo 8 del DL 238/2001 ai requisiti della clausola 8 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato	EMPL		Lavoro e affari sociali	dir. 1999/70/CE	Violazione diritto comunitario	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2010_0812	Mancato recepimento della direttiva 2009/113/CE che modifica della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida	MOVE		Trasporti	dir.2009/113/CE	Mancato recepimento	Parere motivato Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2010_0684	Mancato recepimento della direttiva 2010/5/UE recante modifica della direttiva 98/8/CE al fine di iscrivere	ENVI		Salute	dir. 2010/5/UE, dir.98/8/CE	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)

Numero Procedura	Oggetto	Dir. Gen.	Causa	Materia	Norme comunitarie	Inadempienza	Fase
	l'acroleina come principio attivo nell'allegato I della direttiva						
2010_0524	Mancato recepimento della direttiva 2009/149/CE che modifica la direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli indicatori comuni di sicurezza e i metodi comuni di calcolo dei costi connessi agli incidenti	MOVE		Trasporti	direttiva 2009/149/CE	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2010_0522	Mancato recepimento della direttiva 2009/93/CE che modifica la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere l'alfa-cloraloso come principio attivo nell'allegato I della direttiva.	ENVI		Salute	direttiva 2009/93/CE	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2010_0521	Mancato recepimento della direttiva 2009/92/CE che modifica la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere	ENVI		Salute	direttiva 2009/92/CE	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)

Numero Procedura	Oggetto	Dir. Gen.	Causa	Materia	Norme comunitarie	Inadempienza	Fase
	il bromadiolone come principio attivo nell'allegato I della direttiva.						
2010_0366	Modifica delle direttive 76/768/CEE, 88/378/CEE, 1999/13/CE e 2000/53/CE, 2002/96/CE e 2004/42/CE allo scopo di adeguarle al Reg. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.	ENVI		Libera circolazione delle merci	dir.2008/112	Mancato recepimento	Parere motivato complementare Art. 258 TFUE
2010_0124	Mancato recepimento della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas effetto serra	ENVI		Ambiente	dir. 2009/29/CE dir. 2003/87/CE	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2010_0117	Mancato recepimento della direttiva 2007/59/CE relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida	TREN		Trasporti	dir. 2007/59/CE	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)

Numero Procedura	Oggetto	Dir. Gen.	Causa	Materia	Norme comunitarie	Inadempienza	Fase
	di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità.						
2009_4686	Riconoscimento dell'esperienza professionale acquisita nel settore sanitario di un altro Stato membro dell'Unione europea	EMPL		Lavoro e affari sociali		Violazione diritto comunitario	Parere motivato Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2009_4685	Compatibilità con la normativa UE della clausola della residenza per beneficiare dell'assegno regionale del Trentino Alto Adige e dell'assegno provinciale della Provincia di Bolzano al nucleo familiare.	EMPL		Lavoro e affari sociali	Regolamento 1408/71	Violazione diritto comunitario	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2009_4583	Etichettatura dei prodotti alimentari	SANCO		Salute		Violazione diritto comunitario	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2009_4513	Certificazione di bilinguismo prevista per l'accesso al pubblico impiego nella Provincia di Bolzano (DPR	EMPL		Lavoro e affari sociali	Art. 39 Trattato CE, Regolamento 1612/68	Violazione diritto comunitario	Parere motivato Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)



Numero Procedura	Oggetto	Dir. Gen.	Causa	Materia	Norme comunitarie	Inadempienza	Fase
	26 luglio 1976, n. 752)						
2009_4426	Valutazione d'impatto ambientale di progetti pubblici e privati. Progetto di bonifica di un sito industriale nel Comune di Cengio (Savona)	ENVI		Ambiente		Violazione diritto comunitario	Parere motivato Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2009_4393	Requisiti richiesti per la partecipazione a un concorso per l'assegnazione di alloggi a basso costo a studenti universitari (Provincia di Sondrio)	EMPL		Lavoro e affari sociali	Art. 39 Trattato CE, Regolamento CEE n. 1612/68	Violazione diritto comunitario	Parere motivato Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2009_4117	Deducibilità dell'imposta per i contratti di affitto agli studenti fuori sede. Art. 15 Testo Unico delle Imposte sui redditi.	TAXUD		Fiscalità e Dogane	Art. 21, 45 e 49 TFUE	Violazione diritto comunitario	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2009_4056	Applicazione della dir. 1999/94/CE relativa alle informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO2 nella pubblicità delle autovetture	ENVI		Ambiente	Dir. 1999/94	Violazione diritto comunitario	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)

Numero Procedura	Oggetto	Dir. Gen.	Causa	Materia	Norme comunitarie	Inadempienza	Fase
2009_2320	Non conformità della normativa nazionale alla direttiva 2006/22/CE	MOVE		Trasporti	Dir. 2006/22/CE	Violazione diritto comunitario	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2009_2264	Non conformità della normativa nazionale alla direttiva 2002/96/CE relativa ai rifiuti e restrizione all'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche	ENVI		Ambiente	dir. 2002/96/CE	Violazione diritto comunitario	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2009_2255	Normativa che prevede poteri speciali da applicarsi a determinate imprese per la salvaguardia di interessi nazionali.	MARK		Libera prestazione dei servizi e stabilimento	Art. 56 Trattato, art. 43 Trattato	Violazione diritto comunitario	Parere motivato Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2009_2235	Non conformità della normativa nazionale con la direttiva 2001/42/CE relativa alla valutazione degli effetti di piani e programmi sull'ambiente	ENVI		Ambiente	Dir. 2001/42/CE	Violazione diritto comunitario	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2009_2230	Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle	JLS	C-379/10	Giustizia		Violazione diritto	Ricorso Art. 258 TFUE (ex

Numero Procedura	Oggetto	Dir. Gen.	Causa	Materia	Norme comunitarie	Inadempienza	Fase
	funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati					comunitario	art. 226 TCE)
2009_2174	Cattivo recepimento del Regolamento n. 1228/2003 relativo alle condizioni di accesso al sistema di energia elettrica.	TREN		Energia	reg. 1228/2003	Violazione diritto comunitario	Parere motivato Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2009_2145	Non corretto recepimento della direttiva 2002/65/CE concernente la commercializzazione a distanza dei servizi finanziari	SANCO		Tutela dei consumatori	Direttiva 2002/65/CE - art. 7, par. 4 e par. 5; art. 3, par. 1, punto 1, lett. b); art. 6, par. 2, lett. c).	Violazione diritto comunitario	Parere motivato Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2009_2086	Valutazione d' Impatto ambientale – Applicazione della direttiva 85/337/CEE.	ENVI		Ambiente	Dir. 85/337/CEE modificata dalle Dirr. 97/11/CE e 2003/35/CE	Violazione diritto comunitario	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2009_2034	Cattiva applicazione della Direttiva 1991/271/CE relativa al trattamento delle acque reflue urbane	ENVI		Ambiente	Dir. 1991/271	Violazione diritto comunitario	Parere motivato Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2009_2001	Compatibilità con le	HOME		Affari interni	dir. 2003/109/CE	Violazione	Messa in mora

Numero Procedura	Oggetto	Dir. Gen.	Causa	Materia	Norme comunitarie	Inadempienza	Fase
	disposizioni della direttiva 2003/109/CE relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo delle norme adottate dalla Regione Friuli-Venezia Giulia e dal Comune di Verona.					diritto comunitario	Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2009_0515	Mancato recepimento della direttiva 2008/47/CE che modifica, per adeguarla al progresso tecnico, la direttiva 75/324/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol	ENTR		Salute	dir.2008/47	Mancato recepimento	Parere motivato Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2008_4908	Attribuzione concessioni del demanio pubblico marittimo nel Friuli Venezia Giulia	MARK		Appalti	Art. 43 Trattato CE	Violazione diritto comunitario	Messa in mora complementare Art. 258 TFUE
2008_4387	Normativa italiana sulle tasse portuali nel trasporto marittimo di cabotaggio	TREN		Trasporti	Art. 1 Regolamento (CEE) N. 4055/86	Violazione diritto comunitario	Parere motivato Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2008_4219	Non corretta applicazione	TAXUD		Fiscalita' e	dir. 2006/112/CE	Violazione	Parere motivato

Numero Procedura	Oggetto	Dir. Gen.	Causa	Materia	Norme comunitarie	Inadempienza	Fase
	della direttiva IVA 2006/112/CE per gli aeromobili e le navi			Dogane		diritto comunitario	Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2008_2194	Qualita dell'aria:valori limite PM10	ENVI	C-68/11	Ambiente	Dir. 1996/62/CE; Dir.1999/30/CE, Dir. 2008/50/CE	Violazione diritto comunitario	Ricorso Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2008_2164	Violazione della direttiva 2003/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità - Applicazione di un'aliquota di accisa ridotta da parte della Regione Friuli-Ve-Giulia	TAXUD		Fiscalita' e Dogane	Dir. 2003/96/CE	Violazione diritto comunitario	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2008_2097	Non corretta attuazione delle direttive del primo pacchetto ferroviario	TREN		Trasporti	Dir. 2001/14/CE, dir. 91/440/CEE, dir. 95/18/CE	Violazione diritto comunitario	Decisione ricorso Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2008_2071	Regime sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento relativo agli impianti esistenti - Direttiva IPPC (2008/1/CE)	ENVI	C-50/10	Ambiente	Dir. 2008/1/CE	Violazione diritto comunitario	Sentenza Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2008_2030	Mancanze strutturali dei	SANCO		Salute	Dir.2000/29/CE,	Violazione	Parere motivato

Numero Procedura	Oggetto	Dir. Gen.	Causa	Materia	Norme comunitarie	Inadempienza	Fase
	servizi preposti alla salute delle piante				Dir.1994/3/CE	diritto comunitario	Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2008_2010	Non corretto recepimento della direttiva IVA (2006/112/CE) relativamente alle esenzioni previste dall'articolo 132.	TAXUD		Fiscalita' e Dogane	direttiva 2006/112/CE	Violazione diritto comunitario	Messa in mora complementare Art. 258 TFUE
2007_4764	Ostacoli all'importazione dei ricevitori radio in Italia a causa di normativa interna	ENTR		Libera circolazione delle merci	Art. 28 Trattato CE	Violazione diritto comunitario	Parere motivato Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2007_4717	Applicazione dell'articolo 13 della direttiva 96/82/CE(Seveso) nella provincia di Trieste	ENVI		Ambiente	Dir. 1996/82/CE	Violazione diritto comunitario	Parere motivato Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2007_4680	Non conformità della Parte III del decreto 152/2006 con la direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.	ENVI		Ambiente	Dir. 2000/60/CE, dir. 2008/32/CE, dir. 2008/105/CE, dir. 2009/31/CE.	Violazione diritto comunitario	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2007_4679	Non corretta trasposizione	ENVI		Ambiente	Dir. 2004/35/CE	Violazione	Parere motivato

Numero Procedura	Oggetto	Dir. Gen.	Causa	Materia	Norme comunitarie	Inadempienza	Fase
	della direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale					diritto comunitario	Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2007_4652	Ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi	EMPL		Lavoro e affari sociali	Dir. 98/59/CE	Violazione diritto comunitario	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2007_4609	Affidamento dei servizi di cabotaggio marittimo al Gruppo Tirrenia	TREN		Trasporti	Regolamento 3577/92	Violazione diritto comunitario	Messa in mora complementare Art. 258 TFUE
2007_4601	Compatibilità della normativa italiana relativa allo stabilimento di farmacie con l'art. 43 del Trattato CE relativo alla libertà di stabilimento	MARK		Libera prestazione dei servizi e stabilimento	Art. 43 Trattato CE	Violazione diritto comunitario	Parere motivato Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2007_4516	Nuovo sistema di registrazione dei fabbricanti di dispositivi medici in applicazione del decreto legislativo n. 46 del 24 febbraio 1997	ENTR		Salute	Dir. 93/42/CEE; Dir. 90/385/CEE	Violazione diritto comunitario	Parere motivato Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)

Numero Procedura	Oggetto	Dir. Gen.	Causa	Materia	Norme comunitarie	Inadempienza	Fase
2007_4125	Ostacoli all'importazione in Italia di acqua imbottigliata per il consumo umano	ENTR		Libera circolazione delle merci	Direttiva 98/83/CE	Violazione diritto comunitario	Parere motivato Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2007_2492	Valutazione di impatto ambientale di interventi edilizi a Baia Caddinas (Golfo Aranci).	ENVI		Ambiente	Dir. 1985/337/CEE	Violazione diritto comunitario	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2007_2270	Mancato trasferimento di risorse proprie conseguenti all'importazione di banane.	BUDG		Fiscalita' e Dogane	Reg.1552/89; Reg.1150/2000	Violazione diritto comunitario	Decisione ricorso Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2007_2229	Mancato recupero di aiuti concessi per interventi a favore dell'occupazione (contratti formazione lavoro).	COMP	C-99/02 C-496/09	Concorrenza e aiuti di Stato	Art. 88 TCE, Regolamento 659/1999 CE, Sentenza C-99/02.	Violazione diritto comunitario	Ricorso Art. 260 TFUE (ex art. 228 TCE)
2007_2195	Emergenza rifiuti in Campania.	ENVI	C-297/08	Ambiente	Dir. 2006/12/CE	Violazione diritto comunitario	Sentenza Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2006_4780	Opere di derivazione di acque ad uso irriguo dal fiume Trebbia (SIC Basso Trebbia, Emilia Romagna).	ENVI		Ambiente	Dir. 92/43/CEE	Violazione diritto comunitario	Parere motivato Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)



Numero Procedura	Oggetto	Dir. Gen.	Causa	Materia	Norme comunitarie	Inadempienza	Fase
2006_2550	Regime speciale IVA per le operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio a soggetti diversi dal viaggiatore.	TAXUD	C-236/11	Fiscalita' e Dogane	Dir.2006/112/CE	Violazione diritto comunitario	Ricorso Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2006_2456	Mancato recupero dell'aiuto di Stato relativo alle esenzioni fiscali e prestiti agevolati concessi in favore di imprese e servizi pubblici a prevalente capitale pubblico.	COMP	C-207/05	Concorrenza e aiuti di Stato	Art. 88 TCE, Regolamento 659/1999 CE, Sentenza C-207/05.	Violazione diritto comunitario	Decisione ricorso Art. 260 TFUE (ex art. 228 TCE)
2006_2441	Non corretta trasposizione della direttiva 2000/78/CE sulla parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro.	EMPL	C-312/11	Lavoro e affari sociali	Dir. 2000/78/CE	Violazione diritto comunitario	Ricorso Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2006_2380	Assenza di revisione giudiziaria in alcune questioni doganali relative ai rimborsi seguite dalle Autorità doganali italiane.	TAXUD		Fiscalita' e Dogane		Violazione diritto comunitario	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2006_2378	Non corretta trasposizione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell'edilizia.	TREN		Energia	Dir.2002/91/CE	Violazione diritto comunitario	Parere motivato Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)

Numero Procedura	Oggetto	Dir. Gen.	Causa	Materia	Norme comunitarie	Inadempienza	Fase
2006_2228	Sospensione del diritto di ricevere la retribuzione contrattuale in associazione al divieto di lavoro notturno per le lavoratrici in stato di gravidanza (art.35 del decreto legislativo 151/2001)	EMPL		Lavoro e affari sociali	Dir.76/207/CEE; Dir.2002/73/CE	Violazione diritto comunitario	Messa in mora complementare Art. 258 TFUE
2006_2131	Normativa italiana in materia di caccia in deroga.	ENVI	C-573/08	Ambiente	Dir. 79/409/CEE	Violazione diritto comunitario	Sentenza Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2006_2057	Non corretta trasposizione della direttiva 2003/54/CE sul mercato interno dell'elettricità.	TREN		Energia	Dir. 2003/54/CE	Violazione diritto comunitario	Parere motivato complementare Art. 258 TFUE
2005_5086	Compatibilità comunitaria della legge n. 112/2004 (Legge Gasparri) con la direttiva quadro sulle reti e servizi di comunicazione elettronica.	COMP		Comunicazioni	Dir. 2002/21/CE, Dir. 2002/20/CE e Dir. 2002/77/CE.	Violazione diritto comunitario	Parere motivato Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2005_5055	Ostacoli all'importazione in Italia di apparecchi d'intrattenimento (videogiochi).	ENTR		Libera circolazione delle merci	Art.28 e 30 Trattato CE	Violazione diritto comunitario	Parere motivato Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)

Numero Procedura	Oggetto	Dir. Gen.	Causa	Materia	Norme comunitarie	Inadempienza	Fase
2005_2198	Compatibilità comunitaria della fissazione di tariffe professionali massime degli avvocati.	MARK	C-565/08	Libera prestazione dei servizi e stabilimento	Artt. 43e 49 Trattato	Violazione diritto comunitario	Sentenza Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2005_2117	Riscossione a posteriori - accreditalmento risorse proprie comunitarie	BUDG	C-423/08	Fiscalita' e Dogane	Reg Euratom 1150/2000	Violazione diritto comunitario	Sentenza Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2005_2107	Tassazione del tabacco. Non rispetto della libera fissazione del prezzo minimo di vendita al dettaglio.	TAXUD	C-571/08	Fiscalita' e Dogane	Art.9 Dir.95/59/CE	Violazione diritto comunitario	Sentenza Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2004_4926	Normativa della Regione Veneto in materia di caccia in deroga.	ENVI	C-164/09	Ambiente	Art.9 Dir. 79/409/CE	Violazione diritto comunitario	Sentenza Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2004_4350	Non compatibilità del regime di imposizione dei dividendi in uscita con i principi relativi alla libertà di stabilimento ed alla libera circolazione di capitali.	TAXUD	C-540/07	Fiscalita' e Dogane	Artt.56 Trattato nonchè 31 e 40 Accordo SEE	Violazione diritto comunitario	Sentenza Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2004_4242	Normativa della Regione Sardegna in materia di caccia in deroga.	ENVI	C-508/09	Ambiente	Dir.79/409	Violazione diritto comunitario	Sentenza Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)

Numero Procedura	Oggetto	Dir. Gen.	Causa	Materia	Norme comunitarie	Inadempienza	Fase
2004_2225	Inadempimenti nell'attuazione del sistema di controllo dei pescherecci via satellite (SCP) in caso di mancato rispetto delle norme.	FISH		Pesca	Reg. 244/2003 e 2371/2002 CE.	Violazione diritto comunitario	Parere motivato Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2004_2034	Cattiva applicazione degli articoli 3 e 4 della direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane.	ENVI	C-565/10	Ambiente	Dir.1991/271/CE	Violazione diritto comunitario	Ricorso Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2003_5258	Etichettatura dei prodotti di cioccolato.	AGRI	C-47/09	Libera circolazione delle merci	art. 3 dir. 2000/36 e art. 2 n. 1 lett. a) dir. 2000/13	Violazione diritto comunitario	Sentenza Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2003_5046	Progetto di realizzazione di infrastrutture sciistiche nell'area di Santa Caterina Valfurva, nel territorio del Comune di Valfurva (Sondrio)	ENVI	C-304/05	Ambiente	Dirr.1979/409/CE e 1992/43/CE	Violazione diritto comunitario	Messa in mora Art. 260 TFUE (ex art. 228 TCE)
2003_4826	Risorse proprie. Rilascio di autorizzazione irregolare alla creazione e gestione di magazzini doganali privati negli anni 1997-2000.	BUDG	C-334/08	Fiscalita' e Dogane	Art.10 tr. art.8 Dec.2000/597, artt.2, 6, 10, 11 e17 Reg. 1150/2000	Violazione diritto comunitario	Sentenza Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)

Numero Procedura	Oggetto	Dir. Gen.	Causa	Materia	Norme comunitarie	Inadempienza	Fase
2003_2246	Sovrapprezzo per onere nucleare e per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate	TAXUD		Fiscalita' e Dogane	Art.90 Trattato CE	Violazione diritto comunitario	Messa in mora complementare Art. 258 TFUE
2003_2204	Cattivo recepimento della direttiva 2000/53/CE sui veicoli fuori uso	ENVI	C-394/05	Ambiente	Art.2,3,4,5,6,7,8,10 e 12 dir.2000/53	Violazione diritto comunitario	Messa in mora complementare Art. 260 TFUE
2003_2182	Risorse proprie. Mancata riscossione di dazi doganali relativi ad importazioni di materiale ad uso militare per gli anni 1998-2002.	BUDG	C-239/06	Fiscalita' e Dogane	Regg. 1552/89 e 1150/2000	Violazione diritto comunitario	Sentenza Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2003_2077	Non corretta applicazione delle direttive 75/442/CE e 91/689/CEE sui rifiuti. Misure di controllo sulle discariche abusive.	ENVI	C-135/05	Ambiente	Dirr.75/442/CEE, 91/156/CEE, 91/689/CEE e 1999/31/CE	Violazione diritto comunitario	Parere motivato Art. 228 TCE
2003_2061	Accordo bilaterale con gli Stati Uniti in materia di servizi aerei (Open Sky).	TREN		Affari esteri	Artt.10 e 43 Trattato	Violazione diritto comunitario	Parere motivato Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2002_4787	Valutazione dell'impatto ambientale della strada di	ENVI		Ambiente	Dir. 1985/337/CEE	Violazione diritto	Parere motivato Art. 258 TFUE

Numero Procedura	Oggetto	Dir. Gen.	Causa	Materia	Norme comunitarie	Inadempienza	Fase
	scorrimento a 4 corsie: sezione via Eritrea -via Borisasca (Milano).					comunitario	(ex art. 226 TCE)
2002_2284	Effetti nocivi della raccolta, del trasporto, del trattamento, dell'ammasso e del deposito dei rifiuti (Regione Lazio)	ENVI	C-82/06	Ambiente	Dir.1975/442/CEE e Dir. 1991/689/CEE	Violazione diritto comunitario	Messa in mora complementare Art. 260 TFUE
2001_4156	Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche nella provincia di Foggia.	ENVI	C-388/05	Ambiente	Dirr. 79/409/CEE e 92/43/CEE	Violazione diritto comunitario	Messa in mora Art. 260 TFUE (ex art. 228 TCE)
1999_4797	Bonifica della discarica di Nerofumo a Rodano (MI)	ENVI	C-383/02	Ambiente	Dir. 1975/442/CEE, Dir. 1991/156/CEE	Violazione diritto comunitario	Decisione ricorso Art. 260 TFUE (ex art. 228 TCE)
1998_2346	Costruzione villaggio turistico "Is Arenas" Narbolia (OR)	ENVI	C-491/08	Ambiente	Dir. 1992/43/CEE	Violazione diritto comunitario	Sentenza Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
1992_5006	Inadeguatezza del sistema di controllo dell'esercizio della pesca, in particolare per quanto attiene alle sanzioni per la detenzione a bordo e	FISH	C-249/08	Pesca	Reg.(CEE) 2241/87; Reg.(CEE) 3094/86	Violazione diritto comunitario	Sentenza Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)

Numero Procedura	Oggetto	Dir. Gen.	Causa	Materia	Norme comunitarie	Inadempienza	Fase
	l'impiego di reti da posta derivanti.						
1985_0404	Risorse proprie. Mancata riscossione di dazi doganali relativi ad importazioni di materiale ad uso militare	BUDG	C-387/05	Fiscalita' e Dogane	Reg. 77/2891	Violazione diritto comunitario	Sentenza Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)







## Ultimi dossier del Servizio Studi

301/II Tomo 2	Testo a fronte	Disegno di legge A.S. n. 2814 "Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria" Vol. II - Le novelle Tomo 1 (artt. 6-22)
301/II Tomo 2	Testo a fronte	Disegno di legge A.S. n. 2814 "Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria" Vol. II - Le novelle Tomo 2 (artt. 23-25)
301/II Tomo 3	Testo a fronte	Disegno di legge A.S. n. 2814 "Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria" Vol. II - Le novelle Tomo 3 (artt. 26-39)
301/II Tomo 4	Testo a fronte	Disegno di legge A.S. n. 2814 "Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria" Vol. II - Le novelle Tomo 4 - Indice delle leggi modificate
301/III	Testo a fronte	Disegno di legge A.S. n. 2814 "Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria" Vol. III - Indice per materia
302	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 2824 "Conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni per l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Misure urgenti antipirateria"
303	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 2809 "Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore"
304	Testo a fronte	Disegni di legge AA.SS. nn. 2768, 2283, 2636 e 2641 Intervento legislativo sulla rete di distribuzione dei carburanti (articolo 28 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98) e suo impatto sulle attività parlamentari <i>in itinere</i>
305/I	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 2887 "Conversione in legge del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo" Vol. I – Sintesi e schede di lettura
305/II	Testo a fronte	Disegno di legge A.S. n. 2887 "Conversione in legge del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo" Vol. II – Le novelle
306	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 2887 "Conversione in legge del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo". Il testo con gli emendamenti della Commissione Bilancio. Ed. provvisoria.

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo [www.senato.it](http://www.senato.it), seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".